STORIA

DEL

DIRITTO ROMANO

NEL MEDIO EVO.

VOLUME II. PARTE IV.

STORIA
DEL
DIRITTO ROMANO
NEL MEDIO EVO

SCRITTA

DA FEDERIGO CARLO SAVIGNY.

CON UNA BIOGRAFIA DELL'AUTORE,
UNA NOTA DELLE DI LUI OPERE
E NOTE DEL TRADUTTORE.

VOLUME SECONDO

PARTE SECONDA.

FIRENZE
PER VINCENZO BATELLI E COMPAGNI
1845.

PREFAZIONE

DELLA PARTE II DEL VOLUME II.

Ho già detto nella prefazione della Parte I del Volume II che la fine di quest' opera sarebbe consecrata alla storia letteraria propriamente detta del diritto romano, dopo il cominciamento del duodecimo secolo fino alla fine del decimoquinto.

Forse mi verrà dato addebito di non presentare spesso in questo volume che resultamenti puramente negativi. Di fatti, il lettore domanda e con ragione il frutto del lavoro, e non il lavoro, ma questa quistione dee essere considerata sotto un aspetto più sublime. Il fine di una ricerca storica non consiste solo nel trarne i resultamenti, ma nel servire di base e come di punto di partenza a nuove ricerche. I resultamenti negativi presentano incontestabilmente questo vantaggio. Qualunque siasi il piccolo numero di quelli che leggono un libro con tal disposizione, il loro interesse è troppo congiunto al progresso della scienza, perchè ci si debba

escusare d'averlo scritto per loro, sarebbe da desiderare che tutti gli storici avessero fatto il medesimo.

I soccorsi de' miei amici non mi hanno mancato per quest' ultimo volume, ma debbo principalmente una publica testimonianza di gratitudine a Biener, Hollweg e Rudorff.

INTRODUZIONE

Pervenuto al punto di quest'opera in cui sono per entrare in molti particolari relativi alla storia letteraria, credo conveniente di presentare alcune osservazioni sulla natura e sul fine di questo genere di lavori. Quelli che se ne occupano non potrebbero nascondere a sè stessi che acquistansi poca stima anco presso i partigiani delle ricerche storiche. I giureconsulti che più hanno a cuore il progresso della scienza, senza reputare lo studio delle opinioni degli autori, come lavoro affatto inutile, pensano che tutto debba riferirsi direttamente alle fonti e considerano il tempo dato alla storia letteraria del diritto, come tolto ai veri studi. Per ultimo se la bibliografia ha per essi alcun valore, la storia letteraria loro sembra estranea e anco pregiudicevole alla scienza.

Per combattere questa opinione basta esaminare i vari elementi che compongono la storia letteraria, e ricercare quai libri sieno necessari, 1.° per risolvere le difficoltà particolari della scienza: 2.° per conoscere i destini della scienza medesima, dalla sua origine fino a' dì nostri. La bibliografia risponde alla prima quistione, la storia letteraria alla seconda. L'una e l'altra esigono opere d'un carattere affatto diverso. La bibliografia chiede in primo luogo rac-

colte generali come quella di Lipenio, dipoi opere di critica in cui trovisi una scelta degli autori veramente utili e una perizia ragionata del loro merito. Bisogna egualmente, per la storia letteraria e opere generali e storie particolari profondamente elaborate. Quest'ultima classe comprende opere il cui oggetto è apparentemente del tutto opposto; perciò comprende tutte le parti della storia della scienza, la storia delle istituzioni scientifiche, la biografia dei dotti e anco la storia delle loro opere, d'onde appare che la bibliografia considerata sotto un nuovo aspetto, occupa ancora qui un luogo importante. Certamente la bibliografia e la storia letteraria hanno fra loro molti punti di contatto; nondimeno non si può disconoscere la diversità del loro oggetto, e la storia letteraria più completa non potrebbe stare invece d'una bibliografia speciale.

Occorre adesso di fare la stima del valore della storia letteraria e di esaminarla ne'suoi rapporti con la scienza del diritto.

Una parte importante della scienza del diritto è la sposizione dei principii successivamente riconosciuti dalla scienza, e ne'quali trovansi gli elementi storici del suo stato attuale. Questo studio importante in tutte le scienze, ha per la scienza del diritto un interesse particolare. Di fatti, il diritto positivo, segue nel suo sviluppo il progresso della scienza, e nei tempi moderni, a cagion d'esempio, la storia dogmatica fornisce alla scienza del diritto i suoi elementi più preziosi. La storia letteraria, sebbene distinta dalla storia dogmatica, ne è indispensabile. Se quest'opera non dee tener luogo d'una storia dogmatica, almeno ne prepara l'esecuzione, e per tale rispetto, ho creduto di rendere alla scienza un servigio importante.

Quello che fa la storia d'una scienza e imprende di ricercare il carattere proprio ad un epoca, può proporsi un duplice fine. Può occuparsi delle scoperte particolari che sono come i conquisti d'un'epoca e di cui i secoli succes-

sivi s'impadroniscono, senza perdere la memoria della loro origine. Può anco studiare il carattere scientifico di ogni epoca, e con tratti desunti dai dotti celebri e dalle loro opere ricomponere la sua fisonomia individuale. Ma spesso grandi rivoluzioni cancellano il carattere scientifico d'un epoca e la stessa memoria se ne perde completamente; nondimeno tale cognizione sarebbe feconda d'istruzione, poichè ogni secolo ha le sue parti buone e le cattive, e non mai lo spirito scientifico ha brillato con tutta la sua purezza. Se dunque il nostro secolo poteva appoggiarsi sulle più nobili forze dei secoli passati, noi vedremmo accrescersi la sua potenza e moltiplicarsi le sue risorse. Quante mai volte un maestro o uno scrittore eccellente non ha sviluppato improvvisamente una intelligenza e risvegliato con la simpatia del suo talento una forza che torpeva ed ignorava sè stessa. Questo felice influsso che si esercita da uomo a uomo, eserciterebbesi anco da secolo a secolo, se si perveuisse a resuscitare i tempi passati e a inspirarci del loro spirito e ad animarci della loro vita. Questa ressurrezione appartiene alla storia letteraria profondamente studiata, poichè dessa evoca i tempi antichi e dà libero corso all'azione delle forze simpatiche. Perciò la storia letteraria ha la nobile missione non solo di trasmetterci la gloria dei secoli passati, ma di estenderne l'influsso.

Per risolvere questo problema, non bisogna mai perdere di vista il fine proposto: riconoscere il metodo e lo spirito scientifico d'un'epoca ne' suoi diversi rappresentanti. Nondimeno non ci dobbiamo limitare alla sposizione dei metodi, poichè la soluzione del problema non si trova che nello studio profondo dei fatti e tal particolare apparentemente insignificante è spesso indispensabile all'intelligenza di ogni epoca; ma in presenza d'una tale massa di fatti si dee necessariamente fare una scelta, onde procurerò indicare un mezzo sicuro di estimare il loro valore. Un autore o un'opera ha della importanza quando ci rivela qualche tratto ori-

ginale individuale della vita scientifica. Se si consideri sotto questo rapporto, la storia letteraria del diritto e principalmente quella del medio evo, troveremo che la scuola dei glossatori ha in special modo questo carattere d'originalità. Di fatti le loro opere attestano una vita e un succo tanto più ammirabile in quantochè allora la scienza del diritto non toglieva quasi nulla dalle altre scienze. Nei due secoli che succedono, l'indipendenza del talento è soffocata dalla regolarità delle forme adottate generalmente, e queste forme povere e ristrette rendono insopportabile la lettura delle opere di quell'epoca. Noi dovremo dunque fermarci a lungo alle opere del duodecimo e decimoterzo secolo e contentarci di scegliere fra quelle del decimoquarto e del decimoquinto. Alla scoperta della stampa i giureconsulti, anco quelli del decimoquarto secolo, godevano di alta considerazione, mentre che i glossatori erano quasi abbandonati. Alcune opere importanti dei glossatori sono dunque cadute nell' obblio, mentre che nei secoli seguenti non vi fu buon libro che la stampa non abbia conservato. Così la storia letteraria dovrà porre in luce quell' epoca tanto gloriosa, oggi quasi dimenticata, e principalmente interrogare i manoscritti, che per i tempi posteriori, conducono di rado a scoperte importanti.

Credo aver detto abbastanza per giustificare i particolari ai quali mi dedico in questo volume.

STORIA

DEL

DIRITTO ROMANO

NEL MEDIO EVO.

CAPITOLO XXVI E XXVII.

IRNERIO (1).

Tutti gli autori si accordano a riguardare Irnerio come fondatore d'una scuola, che in una gran parte dell'Europa, ha dato alla scienza del diritto un nuovo aspetto. Questa gloria addetta al nome d'Irnerio e che lo pone fuori di confronti ha mossa l'attenzione di molti storici; ma per difetto nello studio delle fonti, hanno disfigurata la sua storia con aggiunte arbitrarie che esigono dalla critica un duplicamento di attenzione. Per buona sorte Sarti si è dedicato sopra questo soggetto, a profonde ricerche.

La prima difficoltà che si presenta è di determinare il nome del fondatore della scuola bolognese, poichè si trova

(1) Prima d'Irnerio trovansi alcune traccie d'insegnamento del diritto a Bologna e a Ravenna. Damiano († 1072) nel suo scritto De *Parentelae Gradibus*, dice espressamente che Ravenna aveva una scuola di diritto. (S. Petri Damiani, Opp. Bassani, 1783, 4.° T. III, p. 179, 192). Odofredo (in L. Jus Civile, 6, D. De Justitia, et Jure) dà notizia che Pepo tentò d'insegnare il diritto a Bologna, ma che non ha lasciato di sè fama. Questo Pepo trovasi come scabino in un documento del 1075, cioè quarant' anni prima dell'epoca in cui Irnerio esercitava le medesime funzioni. — Sopra Irnerio vedi Sarti, P. 1, p. 11-28. — Fantuzzi, Scrittori Bolognesi, T. IV, p. 358-366.

scritto in molte maniere diverse. Nei documenti e negli antichi autori, leggesi ora *Warnerius*, *Wernerius*, ora *Guarnerius*, *Gernerius*. Ma queste differenze non sono che apparenti, e dipendono dalla difficoltà di trovare nell'alfabeto romano l'equivalente del *W*, sostituito ordinariamente dal *G*, o *Gu*, e i redattori dei documenti, usando indifferentemente queste varie forme, provano la loro identità. *Jrnerius*, *Hirnerius*, *Yrnerius*, *Hyrnerius* sono forme molto affini alle precedenti e per ricondurvele propongonsi due spiegazioni egualmente ammissibili. *Garnerius* pronunciato con negligenza, si sarà cangiato in *Jarnerius* e *Yarnerius*, onde dipoi, mediante l'ommissione d'una sola lettera si sarà fatto *Jrnerius* e *Yrnerius*. Forse anco il nome originale era scritto Wirnerius (2), d'onde si sarà tolto il *W*, supposizione giustificata da molte analogie; del resto la forma generalmente adottata nei tempi moderni è *Irnerius*, e si può riguardare come definitiva.

Il luogo della nascita d'Irnerio ha meno incertezza. Tre documenti e la cronica di Landulfo, assicurano che fosse Bolognese, cioè nella lingua del tempo, nato a Bologna e cittadino di Bologna. Dopo il decimosesto secolo alcuni scrittori (3) hanno preteso che fosse Tedesco, perchè Werner è nome tedesco. Ma tale argomento non ha alcun valore in questo caso, pòichè i Longobardi stabilitisi in Italia da cinquecento anni, conservarono i loro nomi di origine, del che potrebbonsi allegare infiniti esempi ne' glossatori italiani.

Ecco ora le notizie che possediamo sulla vita e i lavori scientifici d'Irnerio. Odofredo riferisce che Irnerio professava arti liberali quando furono portate a Bologna le Pandette, che egli studiò da sè senza maestri, e che dipoi insegnò. L'abate di Ursperga dice che la contessa Matilda

(2) Non ho trovato Wirnerius negli antichi autori, nondimeno questa forma esiste per testimonianza di Bynkershoek, *De Auct. Authentic.*

(3) Forster, *Hist. Juris*, Lib. 3, C. 6. Pancirolus, Alidosi, Nihus, ec.

incaricò Irnerio di resuscitare i libri di diritto (*a*), il che non si dee intendere d'una revisione critica, ma della spiegazione de' testi o della fondazione d'una scuola. Nondimeno la contessa Matilda non avrebbe esercitata sopra Irnerio che influenza puramente personale, poichè Bologna non obbediva alle leggi di lei che non poteva instituirvi professori. Alla narrazione di Odofredo si può aggiungere il fatto riferito dall' Ostiense (*b*), cioè che una parola della Vulgata abbia occasionato lo stabilimento della nuova scuola. Irnerio di cui l' Ostiense non cita nemmeno il nome, avrebbe studiato i libri di diritto per conoscere il significato della parola *as* nella Bibbia.

Dal 1113, al 1118, Irnerio esercitò funzioni pubbliche. Nel 1113, trovasi in un placito della contessa Matilda, non come *judex*, ma come *causidicus*. Dal 1116 al 1118, Irnerio fu al servizio di Enrico V, poichè si trova che spesso

(*a*) Abb. Urspergensis, Chronicon, p. 278, ed. Basil. ap. Pet. Pernam 1569, f.: *Hujus temporibus magister Gratianus canones et decreta, quae variis libris erant dispersa, in unum opus compilavit, adjungensque eis interdum authoritates sanctorum patrum, secundum convenientes sententias. Eisdem quoque temporibus dominus* Wernerius *libros legum, qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat ad petitionem Mathildae comitissae renovavit: et secundum quod olim a divae recordationis imperatore Justiniano compilati fuerant, paucis forte verbis alicubi interpositis, eos distinxit, in quibus continentur instituta praefati Imperatoris, quasi principium et introductio juris civilis. Edicta quoque praetoris et aedilium curulium, quae rationem et firmitatem praestant juri civili, haec in libro Pandectarum, videlicet in Digestis continentur. Additur quoque his liber Codicis, in quo Imperatorum statuta describuntur. Quartus quoque liber est Autenticorum, quem praefatus Justinianus ad suppletionem et correctionem legum imperialium superaddidit.*

(*b*) Hostiensis; Commentar. in Decretalium libros. Venet. 1581, f. C. I, X, de testamentis (III, 26) verb. *in octo unciis: J. e. in bessem, nam hereditas in XII uncias dividitur et habent singulae partes nomina propria ab uncia usque ad assem, qui et totam hereditatem designat. Et haec sunt: sexcunx.... As i. e. XII, unciae. Inst. de hered. instituendis § hereditas. As ergo quandoque ponitur pro obolo, unde Matth.* X, (29). *Nonne duo passeres asse veneunt? propter quod verbum venit Bonon. studium civile, sicut audivi a domino meo. Quandoque vero ponitur pro pondere, quandoque pro hereditate, unde versus: As obolus, pondus, os est possessio tota.*

accompagnò l'imperatore. Sembra anco che nel 1118, l'imperatore gli affidasse una carica importante a Roma. Questi fatti attestano la considerazione di cui godeva Irnerio, e spiegano il perchè, nei documenti, tenga sempre il primo luogo.

Senza dubbio Irnerio non esercitò le dette funzioni pubbliche e giudiciarie che dopo essere divenuto celebre con l' insegnamento del diritto. Onde la fondazione della sua scuola rimonta alla fine dell' undecimo secolo, o al principio del duodecimo. Abbandonò le sue lezioni per il servigio dell' imperatore e ignorasi se più le riassumesse, poichè dopo il 1118, non abbiamo più veruna notizia di lui.

Gli scrittori moderni hanno aggiunto alla storia d' Irnerio alcuni fatti non probati, de' quali dirò alcuna cosa. Secondo il testimonio dell' antico scrittore Roberto dal Monte, è stato detto che Irnerio fosse collega di San Lanfranco. Ma perchè Lanfranco morì nel 1089 e non insegnò diritto che in sua gioventù. Irnerio sarebbe vissuto cinquanta anni prima di quello che comunemente si crede. Nondimeno le date di tutti i documenti, il testimonio dell'abate Urspergense, il tempo in cui visse Pepo, predecessore immediato d' Irnerio, confutano l' asserzione di Roberto e debbono farla rigettare.

Diplovataccio, fondandosi sopra un luogo mal inteso di Rofredo, pretende che Enrico da Baila vivesse prima di Irnerio e siccome Placentino, coetaneo di Enrico da Baila, è posteriore a Rogerio, ne conchiude, che Rogerio, Enrico da Baila e Placentino fossero prima d' Irnerio. Ma tale sistema è infirmato dalle date dei documenti autentici. — È stato pur detto, e senza prove che Irnerio studiasse a Costantinopoli (5) e professasse a Roma (6).

(5) Cironii, Observ. jur. canon. V, 5.

(6) Tritbemius fol. 62, ed. 1494: *Docuit autem in utroque tam Romae quam Bononiae multo tempore.* — Diplovataccius (Sarti, P. 2, p. 263) si

Quello che più c'importa nella vita d'Irnerio, sono i suoi scritti che servono di punto di partenza alla letteratura moderna del diritto, e meritano tutta la nostra attenzione. Fra le sue opere, alcune, come le glosse e le autentiche, ci sono state conservate in totalità o in parte; le altre ci sono note soltanto per il testimonio degli autori o per i documenti. Tali sono la Raccolta delle formole dei notari, le *Quaestiones* e il trattato delle Azioni. Parlerò pure di alcune opere che sono state o potrebbono essere falsamente attribuite a Irnerio.

I. — Glosse. — I glossatori ci rappresentano spesso Irnerio come un profondo dialettico e vantano la sottigliezza delle sue glosse (7). Per ciò forse gli è stato dato il soprannome di *Lucerna Juris*, o anco come credesi comunemente gli fu dato per essere stato primo a insegnare il diritto. Diplovataccio che si è occupato nella ricerca delle antiche opere con zelo spesse fiate felice, narra che le glosse d'Irnerio non esistevano già più al suo tempo (8). È dunque, per così dire, impossibile di estimare il loro valore, poichè ignorasi quello che ne rimane e forse è perduta la migliore e maggior parte. Aggiungerò che non si veggono riunite come le glosse de' giureconsulti più mo-

esprime così: *et dicit Bapt. Severin. in suo tractatu de modo stud. in 4 car. quod primus, qui incepit glossare Text. sine Gloss., fuit Guarnerius sive Irnerius, dum studuisset legibus ex se ipso, et legit Rome et Bononie unde tunc fuit maximi nominis, et merito oppellotus lucerno juris, tanquam primus illuminator nostre scientie...* Ma nel testo stampato di Caccialupo, dal quale il luogo precedente sembra cavato, leggesi soltanto: *legit Bonon.* Diplovataccius avrà dunque aggiunto per distrazione *Rome et.* Anco supponendo che abbia avuto un ms. più completo di Caccialupo, questi è troppo moderno perchè il suo testimonio faccia qui autorità.

(7) Azo in Cod. Auth. *Hoc jus porrectum*, C. de Ss. eccl.. *sed dominus Y. tamquam vir subtilis posuit quaedum*, ec. — Odofredus in L. ult. C. de in int. rest. minor. (II, 22): *quia loicus fuit.... fecit glossam sophisticam.* — Odofredus in L. *Monumissiones* D. de just. et jure: *hic glossot dominus Yr. elegantissimis verbis.* — Petri de Unzola aurora novissima, in praefat.: *Dom. quoque Guarnerium subtilissimum juris professorem*, ec.

(8) *Quasdam notulas in jure civili composuit, quae non inveniuntur.*

derni, ma disgiunte e disseminate, senza che se ne possa conoscer l'ordine e il disegno.

Ecco alcune osservazioni che ci porranno sulla via delle ricerche. Le glosse d'Irnerio che trovansi nei manoscritti sono di due specie, cioè le glosse interlineari e le glosse marginali. Le glosse interlineari sono ordinariamente glosse nell'antico significato della parola, cioè per lo più, spiegazioni d'una espressione isolata per alcuno de'suoi sinonimi. Più di frequente la parola da spiegare non avendo difficoltà, la glossa non ha interesse. Ma le glosse marginali in cui il senso del testo è approfondito attestano il lavoro e la scienza dell'autore. Perciò adunque quando Irnerio compose le prime, seguitava ancora nello studio del diritto il metodo de'grammatici, ma quando compose le seconde il suo ingegno era pervenuto a maturità. Senza dubbio esistevano prima di lui glosse sulle varie parti del diritto Giustinianeo, e principalmente sugli Instituti, ma ignorasi se le abbia conosciute, e le sue distinguonsi talmente per il loro metodo e la loro originalità che non gli si può negare la gloria di avere, con la sola forza del suo genio, aperta alla scienza una via spaziosa e nuova, per la quale cammina senza predecessore. Il germe della critica dei testi esiste nelle sue glosse, e più d'una volta ha procurato di spiegare alcun frammento delle Pandette, mediante il luogo che teneva negli scritti degli antichi giureconsulti.

Passo ora alle osservazioni de' particolari sulle glosse d'Irnerio. Tutte sono inedite, e per distinguerle da quelle degli altri giureconsulti, bisognano grandi precauzioni e uno studio profondo delle sigle. Le sigle d'Irnerio sono qualchevolta un G, ma più spesso un I posto talora nel principio, talora alla fine della glossa, mentre per gli altri glossatori la sigla è sempre posta in fine. La sigla *G* non ha veruna difficoltà, poichè proviene evidentemente da Guarnerius e non si può confondere con verun' altra. La

sigla *Y* data probabilmente dall'epoca in cui questa forma del suo nome (Yrnerius) era generalmente adottata. La sigla *I*, ha qualche incertezza, poichè non trovasi con le glosse ordinarie, ma in margine di certe regole generali estratte dai testi. Nondimeno tutto induce a credere che esse regole generali sieno opera d' Irnerio , e Ugolino citandole le accompagna con la sigla Y. Del resto Irnerio non contrassegnava senza dubbio le sue glosse con alcun segno, e l'uso non se ne è introdotto se non quando il numero dei glossatori ebbe fatto sentire il bisogno di evitare la confusione.

Non si dee, come è stato fatto alcuna volta attribuire a Irnerio tutte le glosse interlineari, poichè spesso queste glosse sono accompagnate dalla sigla d'un altro giureconsulto. Quanto alle glosse anonime non se ne può determinare l'autore. — La sigla W, sia nelle glosse, sia negli autori non significa Irnerio, ma Wilhelmus de Cabriano. — I glossatori che citano Irnerio, l' indicano spesso con un *Yr*, ma nelle glosse questa sigla, significa certamente Henricus de Baila (9), che l'aveva adottata, forse per darsi rassomiglianza con Irnerio.

Sarti parla d'un manoscritto del Codice, della Biblioteca Vaticana, in cui le glosse d' Irnerio; secondo esso , trovansi in tutta la loro purezza, e promette di pubblicarne estratti (10). Non essendosi trovati questi estratti nelle sue carte, Fattorini fece una ricerca nella biblioteca del Vaticano secondo le indicazioni di Sarti, e pubblicò alcuni estratti insignificanti del manoscritto N.° 1427 (11). Dipoi Fiori ha preteso che Fattorini avesse preso errore, e che il manoscritto di cui parla Sarti, non fosse ancora scoperto (12).

(9) Rofredus, de ordine judiciario, P. 7, Cap. 1 , *de SCto Vellej. Placentinus.... dixit de domino Henrico de Bayla, cujus glossae inveniuntur signatae per Yr.* ec.

(10) Sarti, P. I, p. 14, 15.

(11) Sarti, P. II, p. 187, 188.

(12) Fantuzzi, Scrittori Bologn. T. IV; p. 365.

Ma una verificazione fatta da Blume, nella biblioteca del Vaticano, ha provato che Fattorini non si era ingannato, poichè le indicazioni di Sarti non si applicano che al manoscritto N°. 1427, e Sarti che conosceva pochi manoscritti delle fonti del Diritto, gli avrà data troppa importanza (13).

II. Le Autentiche. — Nella maggior parte dei manoscritti e in tutte le edizioni del Codice, trovasi un gran numero di estratti delle Novelle, che modificano le costituzioni e hanno avuta sempre forza di legge. Tali estratti esistono nei manoscritti e nelle edizioni degli Instituti, come pure nei manoscritti delle Novelle medesime. Gli estratti inseriti nel Codice portano il nome di Autentiche. Dopo il medio evo questi estratti sono stati creduti opera d'Irnerio, ma nei tempi moderni alcuni autori gli hanno creduti anteriori o posteriori ad Irnerio.

Irnerio è il vero redattore della maggior parte delle Autentiche. I glossatori che vennero dopo di lui, ne modificarono alcune e ne aggiunsero anco delle nuove. Ma Accursio fissò il numero delle Autentiche ricevute e rigettò quasi tutte quelle fatte dopo Irnerio. Finalmente, non esistono Autentiche anteriori ad Irnerio; tali sono i varii punti che passo successivamente a stabilire.

Alcuni autori antichi dicono, in termini generali, che Irnerio sia il redattore delle Autentiche. Ho già citato a questo soggetto (Vol. III, § 181) le testimonianze di Odofredo, di Rofredo e Diplovataccio; aggiungerò qui quella di Pietro da Unzola che si esprime in questi termini: *Dominum quoque Guernerium subtilissimum juris professorem et libri Authenticorum interpretatorem* (14). — Esi-

(13) Ho esaminato io medesimo il ms. del Vaticano, n.° 1427. È perfettamente conforme a quello descritto da Sarti, meno delle differenze tanto leggiere che debbonsi attribuire a innavvertenza del copista. Questo ms. è della fine del duodecimo secolo o del principio del decimoterzo e fra le glosse che contiene diverse possono essere d'Irnerio. Del rimanente queste glosse sono meno interessanti di quelle di più altri mss.

(14) Petri de Unzola, Aurora Novissima, in praef.

stono inoltre molti luoghi sopra diverse Autentiche in cui gli antichi autori (15) notano che tale o tal altra espressione non fa parte della Novella, ma della redazione d'Irnerio, il che prova evidentemente che reputavano Irnerio come redattore delle Autentiche.

Posteriormente a Irnerio altri glossatori (16) hanno fatto pure delle Autentiche che si trovano ancora nei manoscritti. Tutte sono state rigettate da Accursio, eccettuatane una sola, l'Auth. *Si quis* C. qui potiores, che è di Alberigo. Accursio ha egualmente ammesso in alcune Autentiche varie parole aggiunte o mutate da Martino o da Azo, ma questo piccolo numero d'eccezioni conferma pienamente l'opinione generale che attribuisce ad Irnerio la redazione delle Autentiche.

Nel 1557, Dumolino ha, per la prima volta assegnata alle Autentiche una origine molto più antica, fondandosi sopra un luogo del *Dictatum de Consiliariis*, e sopra una lettera di Gregorio Magno (17). Poco dopo Niellio confutò dottamente Dumolino e ristabilì la vera lezione del luogo di Gregorio Magno (18). Nondimeno Strauch nel 1662, e Pagenstecher nel 1691, riprodussero l'errore di Dumolino, e lo sostennero con pessimi argomenti (19).

Nel 1699, Bynkershoek pubblicò il suo scritto, *De*

(15) Questi autori sono Rofredo, Odofredo, Azo, e Ugolino, ee.

(16) Martino, Hugo, Iacobo, Alberigo, Placentino, Azo e Ugolino.

(17) Molinaei lectiones Dolanae, lect. 3, Num. 21-23. — Ho parlato vol. II, § 70, di questo luogo del dictatum de Consiliariis. — Quanto alla epistola di Gregorio Magno, l'errore proviene dai redattori del decreto nel can. 38, de persona presbyteri, c. XI, q. 1; essi hanno letto: *quia superius in eadem constitutione, lib. cod. 1, legitur*, citazione che si riferisce all' Auth. *Presbyteros*, C. de episc. (I, 3); ma deesi leggere: *LI capitulo*, il che si riferisee alla Nov. 123, e. 19, soltanto secondo un' altra divisione delle Novelle ehe quella adottata presentemente. — Ho esaminato molti mss. che pongono questo fatto fuori di dubbio.

(18) Niellii, Disput. Feudales, disp. 2., N. 5, not. e. (due ed. 1597).

(19) Io. Stranchi, Diss. Academ. quinque. Ienae s. a. 4. Vedi la quarta dissertazione e prineipalmente il cap. 2. — A. A. Pagenstechez: *Irnerius injuria vapulans*, Dieisburgi, 1691. — Groningae, 1701, 4.

Auctore Auctoribusve Authenticorum (20), in cui dimostra molto bene che non esistono Autentiche anteriori ad Irnerio, e che tutte furono redatte da Irnerio e dai Glossatori che gli successero. Soltanto, quando distingue la parte d'Irnerio da quella de' suoi successori, le sue espressioni sono così vaghe che si potrebbe attribuire la maggior parte del lavoro a questi ultimi. Sarti rimprovera a Bynkerskoek di aver diminuita la parte d'Irnerio nella redazione delle Autentiche, ma va troppo lungi quando nega ogni concorso degli altri glossatori a questa redazione (21). Per ultimo Biener ha preso un termine medio fra queste opinioni estreme, ed ha sorpassato tutti i suoi precedessori per la profondità della sua critica (22).

Le ricerche precedenti si applicano unicamente al Codice dei glossatori. Ho parlato (Vol. III, § 195) delle Autentiche sopra i tre ultimi libri. Ma ne esistono egualmente per gli Instituti e le Novelle, e sono queste di che passo a trattare.

In tutti i manoscritti che ho consultati (23), eccettuato quello di Gottinga, la glossa è anteriore a quella di Accursio e le Autentiche fanno parte della glossa. Il loro numero differisce più o meno dalle Autentiche che possediamo, ma è difficile di precisare cosa alcuna a questo proposito, perchè spesso sono confuse con l'antica glossa, specialmente nei manoscritti di Vienna e di Parigi. Cujaccio nel 1585, e dopo di lui Baudoza hanno pubblicata

(20) Opp. Minor. p. 177-220, 2ª ed. 1752, 4.

(21) Sarti, p. I, p. 16.

(22) Wenk Vacarius, p. 151, 152, pretende che le Autentiche sieno opera dei successori d'Irnerio, e che questi ne abbia soltanto forniti i materiali; ma non dà alcuna prova a sostegno della sua opinione.

(23) Eccone la nota: Ms. del Volumen a Gottinga; Ms. del Volumen, a Monaco, n. 14; Ms. degli Instituti a Vienna, j. civ. n. 25; *ibid.* jus. civ. n. 19; Ms. degli Instituti alla Bibl. della università di Lipsia, cf. Feller, p. 226, n. 11; Ms. del Volumen, Parigi, n. 4429. — Shrader (Prodromus, p. 36, 37, 55) ha trovato le Autentiche degli Instituti in tre mss. di Bamberga, e in un ms. di Torino.

una edizione degli Instituti con le Autentiche. Altri editori le hanno pubblicate egualmente, sia nel testo, sia in appendice: qualche volta ancora, ma senza motivi ragionevoli, vi hanno aggiunto le Autentiche del Codice. Dai rapporti che sono fra queste Autentiche e quelle del Codice, è verosimile che Irnerio ne sia l'Autore e che gli altri glossatori vi abbiano fatte lievi modificazioni. A sostegno di questa opinione si può aggiungere che nel manoscritto di Gottinga si trova un piccolissimo numero di Autentiche distinte dalla sigla M. e una sola nel manoscritto di Monaco.

Finalmente ciò che può sembrar singolare, simili Autentiche trovansi fra le glosse delle novelle medesime. Io le ho trovate nel manoscritto di Monaco, che contiene le Autentiche, e nel manoscritto di Vienna, J. Civil. N. 19. Il manoscritto di Monaco che ho esaminato con molta attenzione contiene sessantaquattro Autentiche. Le quali sono sempre poste in margine delle Novelle di cui dànno l'estratto, e così non hanno per oggetto, come nel Codice e negli Instituti, di completare o di rettificare il testo. In generale queste Autentiche sono cavate dalle Novelle che hanno fornito le Autentiche del Codice, ma la redazione ne è diversa. Tutte sono anonime, eccettuatane una che è segnata con una M. Queste Autentiche sono probabilmente pure d'Irnerio, meno alcune che i glossatori vi hanno potute aggiungere più tardi.

Dopo questa ispezione Generale delle Autentiche, riesce facile spiegarne l'origine e i progressi. Le più antiche sono verosimilmente quelle delle Novelle. Erano dapprima semplici estratti posti in margine dei testi per facilitare le ricerche. Dipoi s'introdusse una parte di questi estratti negli Instituti e si stabilì pure un legame istorico fra le due raccolte. Per ultimo furono inseriti nel Codice dove avevano maggior campo e più convenevole che negli Instituti. Il discredito in cui caddero le Autentiche delle Novelle e degli Instituti si comprende facilmente e forse deesi at-

tribuire al loro autore comune. Se si obbietti la diversità di redazione delle Autentiche del Codice e di quelle delle Novelle, risponderò che il cangiamento di luogo giustifica il cangiamento di redazione. Forse anco le Autentiche non furono inserite nel Codice che successivamente e a misura che si approfondivano le sue varie parti. Almeno pare che ciò indichi l'antica glossa d'una Novella così concepita: *haec nondum* inserta codici sunt (24).

Le Autentiche riferite esclusivamente ai nove primi libri del Codice, e di cui Accursio ha fissato il numero e la redazione con la sua glossa, formano un'opera compiuta. Onde deesi biasimare Conzio di avere sulla fede d'un manoscritto inserito una nuova Autentica nella sua edizione, d'onde è passata in tutte le edizioni posteriori (25). Dopo Accursio, le Autentiche divennero parte integrale del Codice, mentre che prima riguardavansi come semplici glosse e qualche volta anco non si contrassegnavano altramente. Nelle edizioni del Codice con o senza la glossa, le Autentiche sono poste in mezzo del testo. Qualche volta nondimeno sono poste in appendice, per esempio, nella edizione di Haloander e nella edizione di Basilea del 1541.

Il merito delle Autentiche come estratto delle Novelle è un soggetto molto controverso (26). Senza dubbio vi si può notare più d'uno errore, nè in esse si debbono studiare le Novelle: ma, come tutti i lavori de' glossatori, le Autentiche offrono un grande interesse per la storia dogmatica, e sarebbe ingiusto non riconoscere ciò. — Si è pure molto disputato sull'autorità pratica, ma è una questione estranea al mio soggetto.

(24) Glossa Anon. in Nov. 73, Ms. Par. 4429.

(25) Auth. *Gloriosissimi*, c. de div. rescriptis (I, 23), stampata per la prima volta nella ediz. di Parigi del 1562.

(26) Pagenstecher e Bynkershoeck vantano l'esattezza delle Autentiche. Wissenbach (Sylloge error. Irner.), G. Rittershus (promulsis error. Irner.), e Berriat St-Prix (hist. du Droit, p. 189), accusano le Autentiche d'infedeltà; Scherz adotta una opinione intermedia.

III. Formularium Tabellionum. — Secondo la testimonianza di Accursio e d'Odofredo (27), Irnerio aveva composto una raccolta di formole per i notari. Gli autori che dipoi sonosi occupati del medesimo oggetto avranno senza dubbio fatto dimenticare la raccolta d'Irnerio, togliendone quello che eravi d'utile. Pietro di Unzola e Diplovataccio non ne parlano che per tradizione. (28).

IV. Quaestiones. — *De Actionibus.* — Un documento del tredicesimo secolo (29), ci dà notizia che nelle raccolte di *Quaestiones* ve ne erano d'Irnerio. Nessuna è pervenuta fino a noi. — Irnerio aveva scritto un trattato sulle Azioni, come ricavasi da una glossa inedita sul *Johannis Arbor Actionum* (30). Questo trattato è parimente perduto.

Due manoscritti di Parigi (31), contengono due scritti attribuiti a un certo Warnerius, uno intitolato: *Carmina*, l'altro: *Ad Robertum archiep. Rothomagensem Satyra*

(27) Accursius, in L. 14, § 5, C. de ss. eccl. (I, 2) verb. *petitione*: *Ex hoc sumsit Ir. quod posuit in formulario tabellionum in contractibus emphyteusis; dicunt enim sic emphyteuticariis scilicet petitionibus*, ec. (ed. Ven. 1436: *petitionibus annuendo*). — Odofredus in Auth. *qui res*, C. de ss. eccl. (I, 2): *Et debetis scire vos, domini, sicut nos fuimus instructi a nostris majoribus, quod dominus yr. fuit primus, qui fuit ausus dirigere cor suum ad legem istam. Nam. dominus yr. erat magister in artibus; et studium fuit Ravennae et collapsa ea, fuit studium. Bononiae Et dominus yr. studuit per se sicut potuit, postea caepit docere in jure civili et ipse fecit primum formularium, i. e. librum omnium instrumentorum et scripsit instrumentum emphyteuticum, et hic colligit, qualiter contractus emphyteutici habeant.*

(28) Petri de Unzola, Aurora Novissima in praef.: *Dominum quoque Guernerium.... traditur.... formularium tabellionum.... canscripsisse*, — Leggesi in Diplovataccio: *composuit et formularium tabellionum secundum glossam.*

(29) Sarti, P. II, p. 214, donazione di libri dell'anno 1262: . . . *Libellus Domini Rofredi ne Benevento cum summa Accursii super Authenticam, et cum quaestionibus singularibus D. Azzonis, D. Pilei, et D. Warnerii, atque cum Broccardis Azzonis; nec non et aliis libellis, glossis et rationibus in unius volumine libri.*

(30) *Primo tractavit de natura actionum G. Postea Henri* 9, *Postea P. quarto dilucide Jo.* Ms. Erlang. n. 32. La sigla G. significa ordinariamente Irnerio, e qui la cosa è tanto più probabile che è nominato per il primo.

(31) M. Par. 8319 *e* 8121.ª cf. Cotal. Mss. Par. T. IV, p. 448, 531.

in poetam Scotum nomine Moriuth. — Questi scritti potrebbero essere d'Irnerio, poichè prima di studiare il diritto, aveva professate le arti liberali. Ma la data, indicata dalla dedica all'arcivescovo di Roano, rigetta questa supposizione. Di fatti dei due arcivescovi di Roano che ebbero nome Roberto, il primo morì nel 1037 e il secondo non fu consecrato che nel 1208 (32); così dunque nè l'uno nè l'altro non può essere stato coetaneo d'Irnerio.

(32) Gallia Christiana, T. II, p. 26, 59, ed. Par. 1759, f.

CAPITOLO XXVIII.

I QUATTRO DOTTORI, BULGARO, MARTINO, JACOPO E UGO.

Verso la metà del duodecimo secolo vivevano a Bologna quattro giureconsulti, che, per le loro dotte controversie e per la parte attiva che presero agli affari pubblici, hanno goduto d'una gloria comune agli occhi de' loro coetanei e della posterità. Perciò i cronisti non gli separano mai, e un coetaneo, proclamandoli gli oracoli della scienza del diritto, credesi dispensato dal nominarli (1).

Credesi comunemente che i quattro dottori fossero scolari d'Irnerio, e che questi in un distico (2) si eleggesse per successore Jacopo; la testimonianza del coeteneo Otto Morena (3), mostra stabilire questo fatto la cui autenticità è nondimeno più che dubbia. Rimangono due testi diversissimi della cronica di Otto Morena. Uno, pieno d'interpolazioni, è precisamente quello in cui trovasi questo racconto, l'altro non ne fa parola. D'altronde, è, se non impossibile, almeno poco verosimile che gli altri dottori fossero successori immediati d'Irnerio, poichè questi fondò la sua scuola verso il principio del duodecimo secolo e si veg-

(1) Leggesi nella prefazione d'una raccolta antichissima di controversie (Ms. par 4534): *quoniam quatuor esse legum dicuntur lilia varios bonosque odores referentia, ideo eorum discrepantias, quae legum lectoribus maximum bonum conferant, ponere non differam, quorum duo capita esse valida dicuntur, de quorum dissonantia vobis primitus dicam, quorum non credo vos latere nomina.*

(2) *Bulgarus es Aream* (sic), *Martinus copia legum, mens legum est Ugo, Jacobus id quod ego.*

(3) Otto Morena ad a 1158, ex ed. Osii (ven. 1639. f.)

gono fino alla fine del medesimo secolo i quattro dottori figurare nei documenti. Avvi dunque fra Irnerio e i quattro dottori una lacuna considerevole che non si può empire con alcun nome celebre, e che più tardi alcuno ha voluto empire interpolando il testo di Morena. Percerto in quell'intervallo vissero giureconsulti ignorati, che sembra indicare Enrico di Baila in una delle sue glosse, in cui contrappone a Martino l'opinione dei *Veteres praeceptores*.

Farò primamente la biografia particolare dei quattro dottori, dipoi esporrò i fatti comuni a tutti o ai due più celebri, Bulgaro e Martino.

I. BULGARO (4).

La patria di Bulgaro è stata soggetto di controversia, non perchè la cosa avesse molte difficoltà, ma perchè gli autori italiani dei tempi moderni, hanno voluto illustrare le loro città native con nomi celebri. Bulgaro era nato a Bologna come narra Pastrengo; e Placentino biasimando la condotta dei quattro dottori alla dieta di Roncaglia, gli chiama miserabili Bolognesi (5). Del rimanente, siccome abitava Bologna è parlato raramente del luogo di sua nascita, mentrechè se fosse stato straniero non avrebbero lasciato di avvertirlo.

Ignorasi quale fosse la famiglia di Bulgaro dal che si può conchiudere che non fosse nobile, benchè si trovino in varie città d'Italia famiglie nobili del medesimo nome.

La riputazione di Bulgaro come dotto e come professore ha sorpassato quella de' suoi tre rivali. Il soprannome

(4) Il suo nome è qualche volta scritto *Burgarus*, qualche volta anco *Burgarinus*; le sue glosse, quasi senza eccezione sono contrassegnate dalla sigla B, che non si confonde con quella di verun altro glossatore. — Sopra Bulgaro, vedi Sarti, P. I, p. 30-37; Tiraboschi, T. III, L. 4, c. 6, § 21.

(5) Placentini, Summa in tres libros tit. de annonis (X, 16): *a miseris Bonomensibus*. — Guil. de Pastrengo, fol. 15: *Bulgarus, Bonon. Legum doctor*, ec.

di *Os Aureum* (6) che gli è rimaso, prova che vedevasi in lui il Crisostomo della giurisprudenza.

Bulgaro nelle sue glosse fa poche citazioni, nondimeno cita il decreto di Graziano, fatto notevole sotto il rapporto cronologico e a causa della separazione che esisteva già a quell'epoca in tra i legisti e i canonisti. — Gli scolari più conosciuti di Bulgaro sono: Alberigo e Giovanni Bassiano, glossatore non meno celebre del suo maestro.

Parlerò alla fine del capitolo delle funzioni importanti esercitate da Bulgaro: esaminerò qui soltanto, se come credesi comunemente, sia stato *vicarius* dell' imperatore a Bologna. Questa opinione riposa sopra un solo testimonio, ma sul testimonio formale di Saliceto che morì nel 1412. Primamente si chiede come abbia conosciuto un fatto ignorato da tutti i suoi predecessori, e che la celebrità di Bulgaro non poteva lasciar ignorare. Per meglio valutare l'asserto di Saliceto, riferirò i commentari degli scrittori anteriori sul testo di cui si tratta. Una costituzione del Codice (7) porta che se una vedova legataria d' un usufrutto si rimarita, l' usufrutto passa ai figliuoli del primo letto. Un' Autentica ristringe l'applicazione di questa legge al caso in cui il marito l' ordinasse espressamente. Accursio ed altri glossatori chiedono che si debba decidere nel caso in cui la moglie sia nel medesimo tempo legataria della proprietà e dell' usufrutto (8).

(6) Placentinus in L. 153, D. de reg. juris: *Immo quod os aureum egregie exeogitovit, ut determinaret contrarium*, ec., cf. Placentini summa, cod. I, 14, II, 45, III, 1, III, 33, p. 14, 50, 96, 116. — Azonis, leet. in L. 12, C. qui patiores (VIII, 18): *B. dixtinxit utrum prior creditor habeot*, ec... *et ita secundum os Aureum non distinguitur inter hypothecam et pignus*, ec. — Hugolini, glossa in L. 7, pr. D. ad L. Jul. repet Ms. Par. 4486 a.: *licet in contrarium videatur glossasse Os Aureum, i. e. Bulgarus*, ec. — Odofredus in ff. vel. L. 3, §. 2, de minor.: *potest dici, ut dixit Os Aureum scilicet dominus Bulgarus, et ita appellabatur Bulgarus*, ec.

(7) L. un. C. si secundo nupserit (V. 10) Auth. *hoc locum*, C. eod.

(8) Accursius ad Auth. cit.: *sed secundum consuetudinem scriptam in curia Bulgari debet habere alimenta.* — Albericus de Rosate, ad Auth. cit.:

Ora che significano le parole, *in curia Bulgari?* Questa curia era una casa già appartenuta a Bulgaro e fu comperata dalla città di Bologna. Fu detta curia dalla sua destinazione *Curia Bulgari*, in memoria del suo illustre proprietario e per distinguerla dagli altri luoghi in cui la comune si radunava. Alla fine del duodecimo secolo il potestà abitava questa casa e vi rendeva giustizia (9). Ecco dunque il significato della glossa di Accursio: uno statuto della città di Bologna, contrario al diritto romano, non accorda alla vedova che gli alimenti. Questo statuto fu fatto dalla comune radunata *in curia Bulgari*. La brevità e l'oscurità di questa glossa hanno dato luogo ai commentari riferiti nella nota 8. Alberigo la trascrive senza arrisicare veruna spiegazione. Bartolo ne dà una singolarmente erronea per il tempo in cui viveva; dice che *Curia Bulgari* sia una strada di Bologna. Fulgoso traduce molto semplicemente *Curia Bulgari*, per città di Bologna. Per ultimo Saliceto ha fatto come i suoi predecessori un tentativo infelice per ispiegare la glossa e il suo testimonio si riduce a una ipotesi. Dunque Bulgaro non è mai stato Vicario

et ideo, licet cansuetudo curiae Bul. locum habebat filiis vel suis heredibus existentibus; ec. — Bartalus in Infortiatum, L. Titia, 34, § 7 de leg. 2: *et ibi glossa dicit, 'quad* |*de cansuetudine abtenta in curia Bulgari habet salum alimenta, liberis existentibus; sicut si extraneis institutis. Curia Bulgari est contrata quaedam in civitate Bononiae, ubi stetit Bulgarus, et ad fugiendas contentianes tempore ipsius Bulgari fuerant ibi redacta quaedam in scriptis, quae fuerunt Bononiae obtenta, et de consuetudine approbata, inter quae hoc fuit scriptum: quae cansuetudines servantur per omnes partes Italiae.* — Barth. de Salieceta, ad auth. citat.: *Et hoc de jure. Sed de consuetudine approbata in curia Bul. qui vicarius fuit imperatoris in civitate Banan. interpretatum fuit, ut filiis heredibus institutis uxar tantum habeat alimento... sed Bul. illam interpretationem fecit ut de jure procedente.* — Fulgosius ad Auth. cit.: Ibi, curia Bulgari, quae est civitas Bonan.

(9) Docum. del 1198 in Sarti, P. II, p. 67: *Actum in Domo quondam Damini Bulgari, ubi maratur praefata Patestas*, ec. Vedi pure Sarti, P. I, p. 34, nota *d.* — Alidosi, p. 39, riporta che il potestà rendeva la giustizia in quella casa nel 1296. Questa casa non fu probabilmente comperata dalla città che dapo la marte di Bulgaro.

dell'imperatore, e nella glossa non è rappresentato nè come legislatore, nè come giudice, ma solo come proprietario della casa in cui è stato fatto lo statuto.

Un giureconsulto celebre come Bulgaro non poteva rimanere estraneo alle funzioni giudiciarie; esiste un giudizio del 1159 reso da lui a Bologna in qualità d'*judex*, e di cui la redazione singolarmente barbara darebbe cattiva idea del suo stile. Ma siccome, per lo contrario, i suoi scritti si distinguono per la loro eleganza, la redazione del giudizio si dee attribuire al notaro (10).

Gli antichi autori esaltano la nobiltà del carattere di Bulgaro e ne allegano varii esempi. Una celebre controversia che sostenne contro Martino aveva per oggetto la dote data da un padre alla sua figliuola (*dos profectitia*). Nel caso in cui la moglie morisse lasciando dei figliuoli, Bulgaro insegnava che la dote ritornava al padre; Martino invece, che apparteneva al marito. Essendo morta la moglie di Bulgaro, il di lui suocero andò a consultare Martino, che gli rispose: se io fossi il marito, riterrei la dote, ma Bulgaro la dee rendere, e se non lo farà io lo vitupererò. Bulgaro rese spontaneamente la dote, il che spiacque molto a Martino che arebbe voluto vituperarlo (11).

Bulgaro aveva sostenuto secondo un testo delle Pandette che quello che trova un animale selvatico a un laccio, può impadronirsene, perchè la proprietà non è ancora acquistata dal padrone del laccio. Bulgaro, passeggiando con uno de' suoi scolari nei dintorni di Bologna, trovò un cin-

(10) Ecco la sottoscrizione del notaro: *Romane legis, ego Wido tabellio Regis, hoc instrumentum scripsi ceu cetera centum.*

(11) Azonis, lectura Cod. L. IV, sol. matr. V, 18): *et ipse dixit: nedum dotem illam, sed si amplius esset se restituere; et sic juvit opinionem suam non tantum verbo sed etiam facto.* — Odofredus, ibid. :.... *Martinus dixit.... consulo et moneo, quod ad dn. Bulgarum accedatis, et repetatis dotem, et si negabit, eum de sua opinione scandalizabo. Sed dn. Bulgarus bene cavit sibi, nam dotem sibi, restituit absque omni controversia, et sic, ut dixi, de jure et de facto suam opinionem approbavit, quod dno. Martino non placuit.* — Odofredus in Dig. Vetus, L. 6 de jure dot. (XXIII, 3).

ghiale preso al laccio; lo scolare voleva prenderlo allegando la dottrina del maestro. Bulgaro ne lo impedì, dicendo: noi non temiamo la legge, ma dobbiamo aver cura della nostra reputazione (12). Il medesimo fatto accadde per occasione d'uno sciame di api, che, secondo un testo ben noto del diritto romano, appartiene al primo occupante. Qui pure Bulgaro distinse ciò che la legge permette da quello che vieta la coscienza.

Bulgaro si ammogliò due volte. Ebbe dalla prima moglie diversi figliuoli che morirono tutti prima di lui, e dei quali uno ottenne il grado di dottore. Il giorno dopo del suo secondo matrimonio Bulgaro comiuciò la sua lezione spiegando quel testo del Codice: *Rem non novam nec insolitam aggredimur*, ec. E perchè aveva sposata una vedova, i suoi scolari accolsero con risa fragorose questo giuoco di parole involontario. — Bulgaro divenuto vecchio rimbambì. Aveva perduta la memoria, e giuocava con i fanciulli sulla sabbia.

Le croniche del decimoterzo e decimoquarto secolo (13), pongono la morte di Bulgaro nel 1166. Egli volle essere seppellito nella chiesa di San Procolo, e se merita fede Pastrengo, di contro al sepolcro di Martino, per ritrovarsi in cospetto del suo costante avversario (14).

(12) Odofredus in Dig. Nov. L. 55, de acqu. rer. dom. (L. I, 1): Dixit dn. Bulgarus: *Non muto opinionem, sed nolo quod accipias aprum, non quia timeum judicium futurum, sed scondala, sed verba.* — Vedi pure Accursius in L. cit. e due glosse inedite di Ugolino sulla L. 5, § 1 e sulla L. 55 eod. Ms. Par. 4455.

(13) Cronica di Bologna (sec. 14) in Muratori, T. XVIII, p. 243: 1166, *morì il famosissimo dottore ed eccellente Messer Bulgaro de' Bulgari, nobilissimo Cittadino di Bologna*, e *fu sotterrato a San Procolo.* — Questo luogo è tradotto quasi letteralmente nella cronica latina di Matthaeus de Griffonibus († 1426), p. 107. — Sigonio e Ghirardacci, pretendono, ma senza prove che Bulgaro morisse, cioè quello nel 1161, e l'altro nel 1165. Vedi inoltre Mazzucchelli, p. 2293.

(14) Alcuni giureconsulti del medio evo citano la morte di Bulgaro come esempio d'una morte accaduta in paese lontano, e che non può essere provata che per la fama. Accursio sulla L. 5, c. sol. matr. (V, 18), si esprime così:

Passo a esaminare successivamente le varie opere di Bulgaro.

I. Glosse. — Trovansi spesso le glosse di Bulgaro citate negli autori e principalmente nelle raccolte di controversie; attestano un giudizio sicuro e una cognizione profonda delle fonti. La critica dei testi non vi è trascurata, e presentano anco alcune traccie dell'uso delle iscrizioni.

II. Commentario sul Titolo *De Regulis Juris*. — Le tre prime edizioni di questo commentario furono pubblicate sotto il nome di Placentino. Cujaccio restituendolo al suo vero autore dice che ne possedeva un manoscritto con aggiunte di Placentino, e che aveva sul titolo *de Regulis Juris* un commentario di Giovanni anco migliore di quello di Bulgaro.

Riferirò le prove che stabiliscono che Bulgaro è l'autore del Commentario e Placentino l'autore delle aggiunte.

Dico secundum H. famom solam ad hoc sufficiere.... nom aliter quomodo probaretur Bul. et Jo. mortuum esse! .... sed R. aperte dicit probari debere. — Rogerio vuole prove rigorose per una morte accaduta in paese lontano, Ugolino si contenta della fama, e aggiunge, come provare altramente la morte di Bulgaro e di Giovanni. Odofredo sulla L. 23, C. de ss. eccl. (I, 2) si esprime più esplicitamente ancora: *Aliquis vadit ultro mare, non revertitur.... quomodo probabit eum mortuum esse? Respondeo tribus modis.... Item probabit per famam.... si cum quaeritur de longinquo loco non probaretur per fomom et vulgi opinionem: quomodo probaremus Bul. et Jo. et Karolum esse mortuum: certe non possemus hoc probare.* — Sarti maravigliato di tale asserzione d'Odofredo, propone una spiegazione poco soddisfacente e alla quale il testo d'Accursio repugna invincibilmente; ma una lezione della glossa di Accursio mi sembra risolvere la difficoltà: *Nom aliter quomodo probaretur* secundum *Bul. et J. mortuum* (leg. *mortuam*) *esse*? Ecco allora il senso della glossa: Rogerio vuole prove positive; Ugolino si contenta della fama e riproduce questo argomento di Bulgaro e di Giovanni, che non si può provare altramente una morte contestata. La parola *secundum* era sostituita, come si vede spesso, da una abbreviazione (sz) e questa abbreviazione omessa dai copisti ha causato l'errore. Devesi fare la medesima rettificazione al testo di Odofredo, e lo prova evidentemente un altro luogo del medesimo autore sulla L. 5, C. sol. mat. (V, 18) in cui la quistione è riprodotta in poche parole: *Si autem vult aliquis probare mortem de remoto: tunc dixerunt Bul. et Az. quod probatur per famam quia non esset invenire testem.* Vedesi che in questo luogo Bulgaro è citato, non come esempio, ma come autorità, e così sono tolte le difficoltà che faceva nascere l'ommissione d'una sola parola della glossa.

Quanto a Bulgaro, la prima prova si ricava dalla sigla B che trovasi nel manoscritto di Bonn (15) e che senza dubbio esisteva pure nel manoscritto di Cujaccio. Placentino in una delle sue aggiunte, chiama l'autore del Commentario *Os Aureum*, soprannome noto di Bulgaro; finalmente Accursio ed Odofredo citano più luoghi di Bulgaro che si trovano letteralmente in questo trattato. La sigla P, che portano i manoscritti di Metz e di Bonn, indica evidentemente Placentino, ed egli medesimo, citando alcune delle sue proprie note sul titolo *de Regulis Juris*, le chiama *Additiones* et *Exceptiones*.

Questo commentario di Bulgaro, il più antico corpo di opera escito dalla scuola dei glossatori che sia pervenuto fino a noi si raccomanda per l'eccellenza del suo metodo, la purezza e l'eleganza dello stile. Le regole generali del diritto vi sono dichiarate con applicazioni di particolari in cui brillano la scienza e il discernimento dell'autore. Quando si pensa al breve spazio di tempo decorso dopo la fondazione della scuola recano maraviglia i resultamenti ottenuti dallo studio costante ed esclusivo delle fonti. Placentino merita i medesimi elogi; il suo lavoro si distingue da quello di Bulgaro perchè indica le eccezioni e i testi corrispondenti delle altre parti del corpo del diritto.

Le edizioni speciali del trattato di Bulgaro sono molto rare; sarebbe dunque da desiderare che ne fosse fatta una nuova: non mancherebbero i manoscritti (16); ma le antiche edizioni fornirebbero sole materiali sufficienti. Si potrebbe prendere per base l'edizione del 1587, paragonandola alle edizioni del 1552, 1557, 1567 e 1766, e trascurare le altre (17). L'edizione del 1766 ha di particolare che è stata

(15) Campii, epilogus, ed Col. 1587: *In quo (libro Bonnensi) identidem ad singularum Regularum explicationum, B. litera praemittitur, et a Bulgaro Placentini notae per literam P. separantur.*

(16) Esistono alcuni mss. del commentario di Bulgaro nelle bibl. di Parigi, Bamberga, Francoforte e Magonza.

(17) Ecco i titoli di queste ediz.: 1552. De diversis reg juris ant. Pand.

fatta sopra un manoscritto e che sola con l'edizione del 1587, contiene le aggiunte di Placentino. Quanto all'ordine de' frammenti, credo che si debba, come gli editori del 1552 e del 1766, seguitare l'ordine della Vulgata, perchè Bulgaro e Placentino non ne conoscevano altro. Si potrebbe oltreciò, per facilitare le ricerche, dare una tavola comparativa de' frammenti, secondo l'ordine della Vulgata e delle Fiorentine. L'editore del 1587 ha aggiunto alcune note al testo di Bulgaro, ma questa mischianza disturba il punto di vista istorico, e mi sembra contrariare il fine proposto nello studio dei glossatori. Da altra parte, il metodo delle citazioni adottato dai glossatori, e l'introduzione delle citazioni nel testo rendono penosa la lettura delle loro opere. Io credo dunque che si potrebbe seguitare la nostra maniera di citare e porre le citazioni in nota.

III. Trattato della Procedura. — In un' opera stampata di Placentiuo, che ha per titolo: *De Varietate Actionum*, trovasi un terzo libro intitolato: *de Judiciis*, e diviso in quindici titoli. Proverò nel capitolo XXX, che Bulgaro ne è l'autore; mi contento di affermarlo qui.

Un manoscritto di Parigi (n.° 4603) contiene gli otto primi titoli di questo trattato, con una introduzione inedita (18), che trovasi egualmente in un manoscritto della

lib. 50, tit. 17 et ult. In easdem, vetus, sed incerto auctore, brevis et elegans commentarius: nisi tu Placentinum esse dixeris.... Lutet. ap. Carolum Stephanum.... in-8. — 1557 De div. reg. juris.... Lutet. ap. Car. Stephanum, in 8. — 1567. Institutiones, ed. Contius, Par. ap. Nivell. in 8°. Questa ediz. ha una appendice intitolata: Enchiridion titulorum aliquot ex pandectis.... de verb. sign..... de reg. juris ex Pand. Flo. una cum antiquo Bulgari commentario ab Ant. Contio ex vet. lib. Ms. emendate descripto et recognito, ec. Novell. in 8.° — 1587: *Bulgari* et *Placentini*.. ad tit. Pand, de R. J.... commentarii .. ex bibl. collegiatae eccl. Bonnensis.... opera Jac. Campii Jc. ejusdem collegii Decani. Col. Agr. ap. Jo. Gymnicum, in 8°. — 1766. Antonii Augustini, Opera. Lucene typis Jos. Rocchii fol. T. II, p. 411. Bulgarus et Placentinus, sotto questo titolo: Ant. Augustini ad tit. P. de R. J. explanationes.

(18) Ecco il testo di questa introduzione: *Incipit summa de arbitris, a dno. B, promulgata. Karissimo amico ac dno. A. Dei gratia sanctae romanae ecclesiae cancellarius B. in Christo salutem et eorum quae sui juris*

biblioteca di Garampi, col titolo: *Excerpta legum edita a Bulgarino causidico.* Ma se si conosce l' autore del trattato, non se ne conosce l' estensione. Difatti Sarti dà il principio e non la fine del manoscritto di Garampi; ora il manoscritto di Parigi non contiene che gli otto primi titoli del testo stampato, e invece dei sette ultimi, alcuni squarci sull' appello e la presa a parte dei giudici. Questi squarci pare piuttosto che appartengano all' opera di Bulgaro che i sette ultimi titoli stampati, i quali hanno per oggetto, non la procedura, ma il diritto medesimo, per esempio, la colpa, i contratti, la dilazione. Esisteva probabilmente un' altra opera copiata in fine al trattato di Bulgaro, e un editore ignorante ne avrà fatto sette nuovi titoli.

IV. Glossa sul Liber Feudorum. — Alvaroto dice che Bulgaro ha per il primo fatta una glossa sul *Liber Feudorum.* Questa glossa è totalmente perduta (19). Alidosi attribuisce a Bulgaro una Somma delle Pandette stampata in fine di Azo. Per certo vuol parlare della Somma che, in tutte le edizioni, è attribuita non a Bulgaro, ma a Giovanni, ed anco per errore, poichè appartiene ad Ugolino (20). Bulgaro è qualche volta chiamato Bulgarino; ma bisogna aver mente a non confonderlo con un giureconsulto del decimoquinto secolo, Bulgarino de' Bulgarini, le cui opere sono stampate.

sunt arcana participem. Vestrae serenitatis nuntios nobis denique missos servili, affectione suscepimus. Proinde materiam inusitatam licet nimis arduam dno favente feliciter prosequimur. Arbitrum itaque dicimus eum cui proprio consensu ec. (Il rimanente come nella edizione). Sarti ha dimostrato che il cancelliere, A. al quale Bulgaro, dedica il suo trattato è il Cardinale Americo che morì nel 1148.

(19) Alvoratus, de Feudis proaem.: *Bulgarus enim et Pileus primitus glossaverunt.* — Diplovataccius in Vita Bulgari: *Scripsit etiam super lib. Feudorum.... Credo, quod fuerit primus, qui in dicto libro scripserit.* Diplovataccio parla senza dubbio qui dietro il testimonio d' Alvaroto.

(20) Alidosi, Dottori Bolognesi, p. 39: *ha in stampa i Commentarij sopra il tit. Dig. de R. J. et alcuni Summarij sopra alcuni titoli de' Digesti posti nella Somma d' Azone, e le sue Glosse che sono ne' Testi.*

II. MARTINO GOSIA (21).

Martino, detto spesso Gosia, Goxia, da Ottone Morena, e Gosianus da Cino e Pastrengo, apparteneva alla nobile famiglia dei Gosi, che dipoi fu sbandita da Bologna con tutta la parte ghibellina (22). Nelle glosse e negli autori è ordinariamente indicato con una M, qualchevolta con Ma. o M. G.

Martino nacque a Bologna, come provano le testimonianze di Placentino, di Pastrengo, di Cino e molti documenti (23). La sua scienza profonda lo fece soprannominare *Copia Legum;* ma questo titolo non è rimaso congiunto al suo nome come quello di *Os Aureum* a quello di Bulgaro. Martino fu capo d'una delle due sette che dividevano i giureconsulti di Bologna; i suoi partigiani chiamavansi Gosiani. La setta del suo avversario Bulgaro ebbe la preponderanza, poichè questi ebbe per discepoli Giovanni, Azo ed Accursio, che esercitò tanta influenza sulle dottrine dei suoi predecessori. Nondimeno Martino ebbe spesso la gloria di vedere le sue opinioni consecrate dalle leggi moderne, come l'Autentica *Sacramenta Puberum* di cui parlerò a suo luogo, uno statuto di Bologna e varie decretali de' Pontefici.

Non sappiamo che giudicare degli elogi e delle critiche di cui Martino è stato l'oggetto. Azo gli rimproverava di

(21) Sarti P. I, p. 38-42. Tiraboschi, T. III, lib. 4, C. 6, § 22.

(22) Cynus, in Codicem, L. un. § Taceat, de rei uxor. act. (V, 13): *Ultimo collige arg. contra Gosianos, id est contra illos qui tenent opinionem Martini Gosiani, ideo sic dicti, quia fuit de Gosis de Bononia, viris nobilibus, propter partem gibellinam expulsis,*—Savioli, T. I, p. 260, chiama senza alcun fondamento Martino, Gosia d'Ajolo.

(23) Alcuni lo fanno nato a Cremona sopra la fede d'un autore moderno, altri ad Ancona, ma lo confondono con uno de' suoi nipoti, il quale, sebben bolognese, divenne podestà d'Ancona, finalmente altri lo fanno nato a Firenze, dietro una falsa lezione della glossa.

attaccarsi giudaicamente alla lettera della legge (24). Odofredo, per lo contrario, lo biasima di fondarsi non sopra la legge, ma sopra una equità immaginaria, il che nelle controversie, gli ha procurato più d'un affronto (25.) Ostiense loda Martino per aver temperato con la giustizia divina il rigore del diritto civile, mentre i suoi avversari attaccavansi servilmente alla legge umana (26). Le espressioni di Ostiense, sono oscure, e forse ha voluto dire che Martino servivasi del diritto canonico.

Buoncompagni narra che il figliuolo di Martino, Guglielmo, e il suo nipote Ugolino, senza essere stati dottori, cioè professori, si distinsero con una cognizione profonda del diritto. Il suo pronipote Guglielmo, fu podestà di Faenza nel 1256. Nel 1274, i Guelfi esiliaronlo da Bologna con tutta la sua famiglia e spianarono la sua casa. (27).

Non abbiamo sulla data della morte di Martino il testimonio di veruno autore antico. Se il fatto riferito da Pastrengo (Vedi p. 28) è esatto, Martino sarebbe morto prima di Bulgaro, cioè circa il 1166. I sepolcri di Martino

(24) Azonis, lectura in L. 2, C. de fruct. (VII, 51): *M. inhaerebat literae tamquam Judaeus*, ec.

(25) Odofredus in Dig. Vetus. L. 4, § 5. de his qui nat. (III, 2): *Dixit Martinus, de sua ficta aequitate et bursali, propter quas passus est multas verecundias*, ec. — *aequitas bursalis*, non significa, come ha creduto Sarti, una equità che si corrompe con danaro, ma una equità che l'autore trova non nelle leggi, ma nel suo propria giudizio (*bursa*) Cf. Odofredus in Cod. Auth. *Hoc jus porrectum* de SS. eccl.: *Ista verba non sunt Justiniani, sed sunt* de bursa Yrnerii. id. in Auth. *Praeterea* eod. *Praeterea: hoc verbum est* de bursa *domini Yr. continuantis authenticam istam*, ec.

(26) Hostiensis, Comment. in Decretales, C. 9, X. de arbitris (I, 43): *Martinus enim spiritualis homo fuit, et secundum tempus quod tunc currebat semper divinae legi adherebat contra rigorem juris civilis, Johannes vero non sapiebat quae sunt spiritus, sed tanquam animalis, multiplicationi temporalium et rigori juris civilis quasi per omnia intendebat. Unde et ipse; et sequaces sui qui hodie multi sunt, spirituales opiniones reprehendunt, et dicunt: haec est aequitas capitanea, aequitas bursalis, martiniana.*

(27) Sarti, P. I, p. 42. Il sito ove era la sua casa si chiamò per molto tempo: *il guasto de' Gosi.*

e di Bulgaro sono posti di contro uno all'altro nella chiesa di San Procolo.

Si conoscono di Martino soltanto le glosse; che hanno i medesimi pregi di quelle di Bulgaro, ma la redazione ne è più diseguale; alcune, a cagion d'esempio, sono d'uno stile talmente barbaro, che si crederebbero di tempo più antico se non portassero patentemente la sigla di questo glossatore. — Martino riporta più varianti di Bulgaro, ma spesso non si può riconoscere se queste varianti sono state poste da esso, o cavate dipoi dai testi che possedeva. — Martino è stato accusato di plagio. Di fatti alcune delle sue glosse hanno troppa analogia con altre glosse anonime perchè non ne abbia profittato. Queste glosse anonime sono probabilmente d'Irnerio non si potendo attribuire ad altro autore più moderno che le avrebbe tolte a Martino. D'altronde, come un plagiario avrebbe celato il suo nome? Una glossa di Martino sul Codice, presenta con un luogo d'una distinzione di Ugo, una rassomiglianza patentissima che non si può credere accidentale. — Martino ha fornito alcune aggiunte alle autentiche del Codice, degli Instituti e delle Novelle.

III. JACOPO.

Questo glossatore è ordinariamente chiamato Jacopo, qualche volta ancora Jacopo dalla Porta Ravennate (28), il che non significa che abitasse presso alla porta Ravegnana, ma nel quartiere di questo nome (29). Odofredo,

(28) Odofredus, in Codicem, L. 3, de rebus cred. (IV, 1): *Jacobus antiquus doctor de Porta Ravennata;* — Durantis, Speculum, lib. 2, P. 2, tit. de confessionibus § Nunc videndum (§ 3) p. 256, ed. 1612: *dicit Jacob. Bald. non praejudicare... ideoque secundum eum... exsufflatur opinio Jacobi de Porta Ravennate dicentis*, ec.

(29) Eranvi a Bologna quattro porte: Porta Ravegnana, P. Procolo, P. Pieri, P. Stieri, che davano il loro nome ad altrettanti quartieri. Era usanza generalmente adottata in Italia nel medio evo. Vedi Borgia, memor. istor. di Benevento, P. 2. p. 418-420.

per distinguerlo da Jacopo di Balduino, suo maestro, gli dà il titolo di *antiquus doctor*. La sigla delle sue glosse è Ja. o Jac.; ma gli autori che lo citano lo contrassegnano comunemente con un J.

Jacopo era nato a Bologna, come provalo la testimonianza positiva di Uguccio. Morì gli 11 ottobre 1178; lasciando la sua vedova Julitta, che visse ancora lungo tempo.

Un commentario di Uguccio sul Decreto di Graziano, ha dato luogo a grandi difficoltà (30). Uguccio dice che Graziano compose quel decreto all'epoca in cui Jacopo insegnava il diritto, e papa Alessandro III la teologia a Bologna, e aggiunge che la data del testo (M. C. V.) è falsa, poichè il Decreto fu redatto molto più tardi. Sarti propone che si legga M. CXL, o, M. CXLI, riferendosi all'epoca in cui vivevano le due persone di cui parla Graziano (31), Adelino vescovo di Reggio, e Gualtiero arcivescovo di Ravenna. Ma dopo maturo esame (32) io credo che questa correzione debbasi rigettare. Di fatti, Graziano riferendo una formola che senza dubbio esisteva nelle raccolte più antiche, non aveva bisogno di darle la data della redazione del decreto, e quando ha introdotte quelle persone, non avea mente se vivessero ambedue nel 1105, poichè queste formole sono pure finzioni. Il luogo del Decreto non rivela dunque nulla sull'epoca della sua redazione; e

(30) Hugueeio, in Decretnm Gratiani, c. 31, C. 29, 6, verb. *anno incarnationis* M. C. V: *Credo hic esse falsam literam, nec credo quod tantum temporis effluxerit, ex quo liber iste compositus est; cum fuerit compositus domino Jacobo Bononiensi jam docente in scientia legali, et Alexandro tertio Bononiae residente in cathedra magistrali in divina pagina, ante episcopatum ejus.* Sarti, P. 1, p. 264.

(31) Ecco il luogo di Graziano aggiunto al c. 31, C. 29, q. 6, ed di Böhmer: *Ego A.* (*Adelinus*) *sanctae Rheginae ecclesiae minister licet indignus, contra sententiam domini G.* (*Gualterii*) *S. Rao. ecclesie archiepiscopi injuste in me latam pridie Kal. Maji a. Dom. incarn. MCXLJ, indictione quarta, Romanam sedem appello, et apostolos peto.*

(32) Ho trovato la lezione di MCV, in 26 mss. del decreto, 19 di Par. 5 di Berlino, 1 di Metz', e uno di Monaco. Le varianti di alcuni altri mss. differiscono tutte fra loro.

quanto a Jacopo non ci sono che due date certe, quella cioè del 1151 e quella del 1178 (33).

D'Jacopo si conoscono soltanto le glosse. Sarti riferisce un giudizio reso da lui nel 1151, e loda con giustizia la purezza e l'eleganza del suo stile. Jacopo è spesso citato negli autori, principalmente nelle raccolte di controversie, nondimeno molto meno di Bulgaro e di Martino.

IV. UGO.

Il nome di questo glossatore è scritto senza H (Ugo) in tutti i documenti conosciuti, in Ottone Morena, nella rubrica d'un manoscritto di Parigi (34), e negli autori che lo citano (35). Ugo è detto di Albcrigo, dal nome del padre e di Porta Ravennate, dal nome del quartiere che abitava. Le glosse e gli autori che lo citano, l'indicano con un U, talora con Ug. La sigla H, nelle glosse e negli autori si applica ad Ugolino.

Nulla sappiamo sulla vita di Ugo, senonchè era nato a Bologna. La sua morte accadde fra gli anni 1166 e 1171 poichè trovasi in un documento del 1166, e la sua vedova Isabella in un documento del 1171 (36). La famiglia di Ugo fu esiliata con la parte ghibellina, ma tale esilio non

(33) 1151 data d'un giudizio reso da Jacopo, Sarti, P. 1, p. 47, p. 9. — Registro necrologico del convento di San Salvadore: *Oct. — V. Id. An. Domini MCLXXVIII, Obiit Mog. Jacobus et Doctor Legum.* Sarti, P. 2, p. 97.,

(34) Ms. Par. 4603: *Incipiunt distintiones a dn. Ugone compositae*, ec. — Sopra questo glossatore vedi Sarti, P. 1, p. 42-45.

(35) Hugolini distinctiones num. 38 (Ms. Par. 4609): *fertur Ugo de Porta Ravennate respondisse*, ec. — Hugolini glossa in Dig. Novum, Ms. Par. 4455, in L. penult. ad L. Jul. mas.: *ita Ugo de Porta Rav.*; e L. 27, § 16 ad L. Jub. de adult.: *Si exponit Ugo de Porta*; nondimeno esiste un ms. di Ugolino (Ms. Par. 4486, a) in cui il nome di Ugo è scritto con l'H.

(36) È stato preteso che fosse morto nel 1168, da una iscrizione tumularia, e il registro necrologico d'un monastero, ma l'iscrizione coperta di caratteri moderni porta il nome di Ugolino, e il registro necrologico è pieno d'interpolazioni.

fu lungo ed ella fioriva ancora a Bologna nel decimoquarto secolo.

Ugo ha composto glosse e distinzioni. Le sue glosse sono poche e inferiori a quelle de' suoi coetanei. Forse questa inferiorità era già riconosciuta al suo tempo; almeno nelle antiche raccolte di controversie, è di rado citato, e la raccolta stampata di Rogerio non lo nomina che una sola volta.

Esiste un'antichissima raccolta di distinzioni, citata spesso dagli autori. Il manoscritto più completo che ne abbiamo pare che sia quello di Parigi, N° 4603, composto di sedici fogli e che comincia così: *Incipiunt Distinctiones a domino Hugone compositae et a domino Alberico consummatae.* Seguitano senz'altro preambolo le Distinzioni in numero di 96. La maggior parte sono anonime, una sola è segnata Alb. tre sono segnate P., quattro sono segnate Ot. Si potrebbero credere le 88 distinzioni anonime come opera di Ugo e le altre come aggiunte; ma allora Alberigo non si accorda col titolo del manoscritto, nè con questa circostanza che in una glossa anonima che dovrebbe appartenere a Ugo, Ugo medesimo vi è citato come autorità. Rofredo nelle sue lezioni sul Codice, cita alcune distinzioni delle quali due trovansi nel manoscritto di Parigi (37) e le indica sotto il titolo di *Distinctiones Albericanae,* senza fare veruna menzione di Ugo. Pillio cita una

(37) Ms. Par. 4546, L. 16, Cod. de episc. . . *et nota quod hic est locus distinctioni albericanae, quae sic incipit: Agricolarum s. colonorum conditio multiplex est....* Al. — L. 8, de ep. aud.: .... *distinctio Albericana quae sic incipit: Arbitrorum quidam a judice dantur,* ec. — L. 12, de prec. imper.: ... *Item notatur alia distinctio Albericana, quae sic incipit: Exceptio alia perpetua, alia temporalis..:.* Al. — L. 6, de modo mulctarum: *distinctio Albericana, quae sic incipit: Irrogatur mulcta interdum propter delictum,* Alb. Queste quattro distiuzioni mancano nel ms. di Par. ma le due seguenti vi si trovano. L. 21, C. de ep. aud.: *Et nota quod hic potest habere locum distinctio Albericana, quae sic incipit: Restitutiones postulantur,* ec. (Ms. 4603, dist. 15). — L. 8, de prec. imp.: *distinctio Albericana quae sic incipit: Cum aliquis solvit, aut est minor aut major,* ec. (Ms. 4603, dist. 60).

delle distinzioni del manoscritto di Parigi e l'attribuisce ad Alberigo che il copista, per errore ha scritto Albertus (38). Una glossa anonima d'un manoscritto del Codice di Lipsia cita alcune glosse di Alberigo delle quali una trovasi nel manoscritto di Parigi (39). Per ultimo trovansi in Odofredo più luoghi notevolissimi sopra questo soggetto (40). Dice che le distinzioni di Alberigo sono di due specie, le antiche e le nuove, e che cominciano dalla distinzione *Pactorum*, ec. Promette ai suoi scolari di spiegarle tanto chiaramente, che nulla rimarrà loro nascoso, sia dell'antica, sia della nuova redazione; ma, cosa singolare, non fa nemmeno parola di Ugo.

Questi varii luoghi io spiegherei così. Ugo ha realmente composto una raccolta di distinzioni, delle quali la prima comincia con la parola *Pactorum*. Alberico con ag-

(38) Pillii, ordo judiciorum, cap. de probationibus, p. 99, ed. Basil. 1543, 8°: *ea omnia..... invenire poterit in distinctione Alberti, quae incipit: In contractibus*, ec. — È la distinzione 81 del ms. di Par.

(39) Ms. 884, bibl. Paul. Lips.: Gl. in L. 2, C. de edendo: *hic dic. ut notavi in ult carta distinct. Alberici.* — Gl. in L. 1, C. de judiciis: *hic distingue ut notavi in ult. carta distinctionum Alberici* novatianum, ec. *et in LXXXVII, distinctione Alberic.* Questa distinzione *Novatianum* è probabilmente la distinz. 67 del ms. di Parigi, che comincia con la parola *Novatio*.

(40) Odofredus in Codicem, L. 13, de pactis (II, 3): ..... *et advertatis hanc distinctionem, quia bona et quotidiana est, et est in multis locis, et est prima in novis et antiquis distinctionibus domini Alberici, et dominus Azo scripsit eam in summa hujus tituli.... Item dominus Jo. scripsit eam in suis distinctionibus, et incipiunt* Pactorum, ec., *ut illae domini Alberici. Sed longe majores et meliores sunt illae domini Alberici, quam illae domini Jo. et durant per q. x, qaindenos* (leggi per quindenos) *quinternos, sed illae domini Jo. non durant nisi per duos quinternos, unde caveatis vobis quando emitis. Sed in nullo loco invenietis eam ita perfecte et clare, ut subjicio eam vobis: ita quod nec de novis, nec de antiquis dictis aliquid omittetur intactum.* — Odofred. in Dig. Vetus, L. 2. de fide instr. (XXXII, 4): *Dicebut dns Albricus, et in antiquis distinctionibus ita dixit, quae bonae sunt, licet in aliquibus non bene dixerit, et fuerunt meliores quam dni Jo.* ec. — Odofredus, in Codicem, auth. *Si quis* de edendo: *Dixit Albericus antiquus doctor.... et ita invenietis in suis antiquis distinctionibus, quae optimae sunt licet in aliquibus non bene dixerit, tamen fuerunt meliores quam illae dni Joannis: Et ita incipit distinctio illae: Instrumenta aut sunt publica, aut originalia, aut exempla.*

giunte e soppressioni, ha fatto dell' opera di Ugo una nuova opera, il cui principio (*Pactorum*) fu conservato. La raccolta di Alberico, più nuova e più completa, fu più conosciuta di quella d' Ugo, e i manoscritti di questo non avendo titolo, fu naturalmente considerato Alberigo come autore di tutte le distinzioni tanto antiche che nuove. Il manoscritto di Parigi contiene senza dubbio l' opera di Alberigo e il titolo ne è più esatto che non si crede ordinariamente. Nondimeno questo manoscritto non è completo, poichè contiene, verso la fine, degli squarci di Placentino e di Ottone, e da altra parte non vi si trovano varie distinzioni di Alberigo citate da Rofredo e da Odofredo. Ciò che m' induce a credere questo manoscritto incompleto è che non si compone che di due *quaterniones* (41) o sedici foglii, e secondo Odofredo le Distinzioni formavano quindici *quinterniones*, differenza enorme, anche che il manoscritto di cui parla Odofredo avesse contenute l' antica e la nuova redazione.

Sono state falsamente attribuite a Ugo due opere di Ugolino, una raccolta di distinzioni e una raccolta di questioni (42).

I QUATTRO DOTTORI.

I quattro dottori e principalmente due di loro, ebbero con l' imperatore Federigo I° comuni rapporti. Mi sono riserbato parlarne alla fine di questo capitolo, perchè non appartengono in verun modo alla loro vita privata.

Morena riferisce che Federigo incaricasse i quattro dottori di fissare i diritti di regalia, usurpati in gran parte dalle città. Questi avendo ricusata la responsabilità d' un incarico tanto delicato, l' imperatore elesse ventotto giudi-

(41) Vedi su questo soggetto Vol. III.

(42) Montfaucon, Bibl. Mss. P. 1379, p. 194.

ci, due presi in ogni città, affinchè con i quattro dottori facessero la nota dei diritti di regalia (43). La dieta adunatasi a Roncaglia, pose in principio che tutti i diritti regali riconosciuti da essa apparterrebbero all'imperatore, salvi gli atti di renuncia formale che le città potrebbero produrre in loro favore. Morena non dice che in questo stabilimento dei diritti di regalia, i quattro dottori abbiano avuta maggiore influenza dei loro colleghi. Per attribuirla loro taluno si fonda sopra un luogo di Placentino, di cui parlerò più sotto, e sulla seguente narrazione d'un cronista (44).

Quando nel 1177 l'imperatore trattò a Venezia la pace con i Lombardi, offerse loro tre mezzi da accomodare le loro contenzioni. Uno di questi mezzi era di sottoporsi alla decisione dei giudici di Bologna adunati a Roncaglia. I Lombardi, rispondevano che quel preteso giudizio reso in loro assenza, non doveva essere riguardato che come decreto imperiale.

La cooperazione dei quattro dottori alle operazioni della dieta di Roncaglia è stata giudicata severissimamente. Uno storico moderno si esprime così a questo proposito. Approvando tutto ciò che vi è di più vile e servile nella giurisprudenza degli imperatori romani, usi a considerare i libri di Giustiniano come la ragione scritta, e non conoscendo di Roma che i suoi padroni, univano le massime del despotismo all'affezione che portavano alla loro scienza... Le prerogative imperiali furono spiegate e difese con tutte le sottigliezze della scuola e della curia (45). — Un altro storico, assolvendoli dalla taccia di servilità, gli biasima per aver basato i loro giudizii sopra i principii del diritto

(43) Così intendo questo luogo della cronica di Morena: *judices XXVIII, exceptis Bononiae magistris*, 28 giudici senza contare i professori di Bologna.

(44) Romualdi Salernitani, Cronicon ap. Murator. T. VII, p. 222, 223.

(45) Sismondi, T. II, p. 102.

romano (46). Ma è vero che la dieta abbia seguitato il diritto romano nella dichiarazione dei diritti imperiali? Per il maggior numero e per i più importanti, il vero è precisamente l'opposito. Primamente l'arimannia è una imposizione d'origine puramente longobarda. Le strade, i fiumi e i porti, sono, secondo il diritto romano, proprietà pubbliche all'uso delle quali qualunque cittadino ha diritto quanto lo stato medesimo. Nessuno certamente vorrà imputare al diritto romano l'instituzione de'ducati, de'marchesati e delle contee in feudi della corona, nè l'imposizione, attribuita da'feudisti alla cancelleria romana. Finalmente uno de'più importanti diritti di regalia, cioè l'elezione o investitura dei magistrati municipali è precisamente contrario al diritto romano, che ammette senza restrizione il principio dell'elezione, anco nelle compilazioni di Giustiniano, sole conosciute dai glossatori. I diritti di regalia fondati sul diritto romano sono di piccola importanza; per esempio, quello che attribuisce all'imperatore ora la metà, ora la totalità dei tesori trovati nei dominii.

Un giureconsulto coetaneo cioè Placentino (47) ha dato dei quattro dottori un giudizio molto diverso, ma non meno severo nè meno ingiusto. Egli pure accusa, quei *miserabili Bolognesi* d'aver tradita la causa dell'Italia. Ma invece di riprendere l'abuso del diritto romano, rimprovera alla dieta di non averlo seguitato. L'Italia, dice egli, è esente dalle imposizioni, poichè secondo le Pandette, il *jus italicum* non è altro che l'esenzione dalle imposizioni. La dieta non ha dunque potuto sottomettere l'Italia a imposizioni senza violare il diritto romano. Placentino si è

(46) Raumer, Geschichte der Hohenstaufen, B. 2, S. 103, 104.

(47) Placentini, Summa in tres libros, tit. de annonis (X, 16): *In summa illud tenendum quod Italia, utpote privilegiata, non debet tributa: huic sententiae argumentum praebet, quidquid in digestis sub titulo de censibus legitur.... Sed nec illud obstabit, quod impie, et falsissime, et contra proprias conscientias, a miseris Bononiensibus Friderico Imperatori Placentiae suasum est, Italiam factam esse tributariam*, ec.

stranamente ingannato. Dopo Diocleziano, l'Italia pagava imposizioni come le provincie, e il *Jus italicum*, quale riscontrasi nelle Pandette non concerneva l'Italia, ma alcune città privilegiate fuori dell'Italia. D'altronde le imposizioni di cui il *jus italicum* dava l'esenzione, cioè la tassa fondiaria e la tassa personale, appellate ambedue capitazione, furono probabilmente abolite alla conquista dei Longobardi; almeno la dieta sembra che non se ne sia occupata, e se fossero esistite, sarebbero state l'oggetto più importante sottoposto alle sue deliberazioni.

Quando si esaminano senza prevenzione le decisioni della dieta di Roncaglia, si riconoscono degne d'approvazione. L'imperatore aveva in suo favore il diritto scritto ed un possesso antico, poichè i privilegi acquistati dalle città mediante le turbolenze non potevano fondare un nuovo diritto. Qualunque giudice avrebbe sentenziato nel medesimo modo e senza ricorrere al diritto romano. Forse l'imperatore avrebbe fatto meglio a temperare il rigore del diritto e cedere alle circostanze; allora non avrebbe consumato le sue forze in una contesa che finì con la sconfitta di Legnano. Ma questa è un'altra quistione.

Bulgaro e Martino godevano sopra gli altri della confidenza e del favor dell'imperatore; ma Martino ajutava con l'adulazione la sua celebrità. L'imperatore andava spesso a passeggiare con loro e gli interrogava sopra questioni di diritto (48). Un giorno domandò loro, fra altre cose, se gli avvocati dovevano sempre prestare il giuramento pre-

(48) Odofredus, in Cod. L. I, si adversus vendit. (II, 28): *dominus Federicus utebatur consilio dominorum Mar. et Bul., et unusquisque multa a principe habuit, et in arduis quaestionibus recurrebat ad ipsos. Et Martinus plus quam Bul. erat gratiosus, quia sciebat melius applaudere.* — Diplovataccius in Martino: *fuerunt viri ita excelsi, qui cum eorum tempore Imperator esset Bononiae, quando equitabat mittebat se in medio eorum.... haec dicit Baldus in suo tract. de comm. famos. Doct.* — Forse anco Martino doveva il suo favore alla sua nobiltà.

scritto dal diritto romano (49). Narransi, sulle relazioni intime fra l'imperatore e i due dottori, due aneddoti, uno relativo alla donazione d'un cavallo, l'altro alla creazione d'una legge.

Leggesi in un testo di Ottone Morena, la cui autenticità è molto sospetta, che l'imperatore passeggiando un giorno con Bulgaro e Martino, chiese loro se egli fosse padrone del mondo. Si rispose Martino; no, rispose Bulgaro, quanto alla proprietà. Martino, per la sua risposta, ebbe un cavallo dall'imperatore, e Bulgaro disse: *Amisi equum, quia dixi aequum, quod non fuit aequum.* Il medesimo fatto è riferito da Saliceto (50) e da Bellapertica (51); ma quest'ultimo inverte la cosa dei due giureconsulti. Accursio dice pure che tale quistione fosse proposta dall'imperatore ai due giureconsulti in Roncaglia, ma non fa menzione del cavallo (52). Odofredo si esprime quasi nei medesimi termini (53); ma in un'altra parte (54), racconta l'aneddoto del cavallo in modo diverso. Henrico VI, dice egli, chiese ad Azo e a Lotario, a chi appartenesse il *merum impe-*

(49) Rafredus, de ord. jud. P. 1, tit. qui possunt esse advocati: *Unde Imp. Fridericus, dum quaereret a domina Bulgara, utrum deberent hodie advacati jurare sicut lex ista dicit: respondit quad sic, sed in consuetudine nan habetur.* — Vedi pure Odofredo in Cod. L. 14 de judiciis (III, 1). Accursius in L. 14, C. de jud. (III, 1) v. *tactis: quod sic juretur, lege cavetur, sed consuetudine habetur, ut dixit Bulgarus Busoni* (leggi *Bezoni*) *judici Imperatoris. Id.* in L. 14, citat.: *Et dixit quidam judex loco domini Imperataris per hanc legem B. et M.* (*Bulgnro et Martino*) *cum vellet* (*leggi vellent*) *advocare coram Imperatore, quia debebant jurare. Resp. B. lege cavetur, sed in consuetudine non habetur.*

(50) Salicetus, in Cod. L. 3, de quadr. praescr. (VII, 37): *Tamen Imp. cupidus et tumidus Martina donavit equum et nihil Bulgaro. Unde vir sapiens admiratus composuit hunc versum: Bulgarus dicit aequum, sed Martinus habuit equum.*

(51) Pet. de Bellapertica in Cod., L. 3, cit. fol. 345, ed. Par. 1519, fol.

(52) Accursius in L. 3, C. cit. verb. *Omnin principis: Etiam quoad proprietatem ut dixit Martinus principi apud Roncagliam timore vel omore.... sed Bulgarus contro.*

(53) Odafredus, in Cod. L. 3, cit.

(54) Odofredus in Dig. Vetus, L. 3, de juris dictione (II, 1).

rium: A voi solo, rispose Lotario; a voi e ai giudici rispose Azo; e Lotario, per la sua risposta ebbe in dono un cavallo. Azo medesimo (55) allude a questo fatto, e il suo testimonio è concludente. Da ciò appare che la quistione sulla proprietà dell'imperatore fu fatta a Martino e a Bulgaro, e la questione sul *merum imperium* a Lotario e Azo, e che il cavallo l'ebbe Lotario.

Leggesi in un rescritto del Codice; che quando una vendita consentita da un minore è stata ratificata sotto la fede del giuramento, la rescissione non è ammessa (56). Questo rescritto che non dà verun particolare era stato per i più antichi glossatori soggetto di controversia. Bulgaro sosteneva che si dovesse intendere d'un atto valevole *ipso jure,* ma contro al quale uno poteva farsi restituire, e che col giuramento renunciavasi alla restituzione. Martino sosteneva, per lo contrario, che secondo questo rescritto, il giuramento validava atti nulli di pieno diritto. Questa quistione, sottoposta all'imperatore, fu da quello risoluta secondo l'opinione di Martino. Questa legge esiste come autentica del Codice nel *Corpus Juris* e come legge di Federigo I° nella raccolta del diritto feudale lombardo.

Esaminiamo ora i testimonii degli autori sopra questo soggetto. Odofredo (57) dice che Martino ottenesse dall'im-

(55) Azonis Summa Codicis, tit. de jurisdictione (III, 13): *Plenam ergn, vel plenissimom jurisdictionem soli principi competere dico.... sed merum imperium etiom oliis sublimioribus potestatibus competere dico, licet ob hoc amiserim equum sed non fuit aequum.*

(56) L. I, C. si adversus venditionem. (II, 28).

(57) Azonis lectura in Cod. L. 1, si adv. vend.: *Intellige legem istam, secundum Bulgarum, quando vendidit cum decreto minor, et tutore interveniente.... si vero nulla esset venditio.... uon confirmat quod de jure non tenuit, ut S. de leg. et const. L. Non dubium. Sic ergo odemit princeps minori indultum a se privilegium non rei vindicotionem quod erat suum auxilium, unde Bulgorus ito dixit: non tibi tuum sed tibi suum ouxilium praetor denegot, vel princeps denegat auxilium.... Sed cum dominus Martinus et sui etiom multi fomiliares essent de curia imperatoris Friderici, impetravit per se et omicos suos quod imperator hanc quaestionem decideret, et sic fecit lege Sacramenta puberum,* ec.

peratore in una passeggiata la conferma della sua opinione; ma i testimoni precisi degli autori più antichi, Azo e Rofredo (58), fanno conoscere che Martino impiegò in questa circostanza il credito del suo figliuolo e de' suoi amici. Guicciardino, nella sua glossa sull'Auth. Sacr. Puber., dice che questa legge fu resa in una isola sul Reno, propinqua a Bologna, dove l'imperatore trovavasi col suo esercito. La sua data si riferisce necessariamente ad alcuna delle dimore che l'imperatore fece a Bologna nel 1155, 1159, 1162, e 1167. È probabilmente del 1155, poichè esiste un altro documento del medesimo anno con data del medesimo luogo (59).

Cino (60) s'ingegna di provare, che, secondo l'Autentica Sacr. Pub. le obbligazioni valevoli *ipso jure* possono sole essere ratificate con giuramento; e siccome la narrazione de' fatti mostra che l'Autentica aveva precisamente per fine di stabilire il sistema contrario, ha creduto risolvere la difficoltà rigettando il racconto come favoloso. Ma la sua as-

(58) Rofredi, lectura in Codicem, L. 1, cit. (Ms. Par. 4546: .... *Dixit dnus Bulgorus, venditionem factam fuisse cum decreto, et volebat minor rotione praetoriani auxilii venditionem rescindere.... et hoc est quod notula dni Bulgori dicit: proestito socramento intercedendo non interest* (?), *decreto vero non intercedente jure tuo utere: proetor enim non tibi tuum sed tibi suum ouxilium denegot. Sed hae dissentiones hodie tolluntur et hoc fecit dns. Martinus et G. Gorso ejus filius, qui cum essent curiales, et multum familiares imperotori, tantum per se et eum omicis fecerunt, quod ad eorum postulotionem honc constitutionem fecit, eujus occosione soepe vidimus et videmus suis rebus spoliari minores, sicut et heredes ipsorum spoliati fuerunt, et audivi a domino meo, per constitutionem Friderici in persona impuberis* (leggi *puberis*), *quae tolis est: Socromento Puberum*, ec.

(59) *Dotum in territorio Bononiae justo Rhenum A. dom. inc. Millesimo centesimo quinquagesimo quinto, tertio Idus Moji.* Stampato in Ghirardacci, P. I, p. 79, e in Savioli, I, 2, p. 238.

(60) Cynus, in Codicem, auth. cit.: *Unde dicunt quidom, quod Bul. et Mar. accesserunt od Imperatorem.... et Imp. approbavit opinionem Martini..... Et tenet glossa, et totus mundus errot cum eo. Sed non placet Deo, quod Federicus de opinione Martini aliquid senserit, et quod recitatur est fabulo.*

serzione non ha verun valore istorico e non può contrappesare la testimonianza di autori molto più antichi.

I glossatori hanno, in generale, giudicato severissimamente l'autentica (61). Guicciardino e Rofredo dicono che la legge di Martino ricadde sulla sua famiglia, il cui patrimonio fu dissipato da un minore. Alberigo dice che Enrico VII proponevasi di correggere questa legge (62). I pontefici per lo contrario, ne hanno fatte varie applicazioni, come appare per le Decretali d'Innocenzio III e di Bonifacio VIII (63).

Sigonio (64) racconta che nel 1162, l'imperatore sdegnato contro Bologna, voleva distruggerla, e che i quattro dottori procurarono mitigarlo con un discorso; ma il discorso e il fatto medesimo sono pura invenzione di Sigonio.

(61) Così per es. Azo, lect. in L. C. si adv. vend.: *Sed ex fraude, non habita consideratione, fuit factn.: unde multum adversa est minoribus et durabit quantum deo placebit.*

(62) Albericus de Rosate in Cod. Auth. cit.: *Et haec aut minoribus est multum perniciosa, et multos juvenes ad inopinem deduxit. Et audivi a quodam consiliaris dni Imp. Henrici Septimi, quod si vixisset disposuerat eam corrigere, et Bergami est statutum quod non servetur.*

(63) C. 28, X, de jurejurando (II, 24) dell'anno 1206. — C. 2, de pactis in (I, 18) dell'anno 1299.

(64) Sigonius, Hist. Bonon. lib. 3, in opp. T. III, p. 142. — Sarti, P. I, p. 33, pare che ritenga questo fatto come vero.

CAPITOLO XXIX.

ROGERIO E I SUOI COETANEI.

Il nome di questo glossatore, nei manoscritti più antichi e più autentici, è scritto *Rogerius* (1), il che si accorda benissimo con le abbreviazioni impiegate dagli autori che lo citano, R. e qualche volta Rog. — La sigla delle sue glosse è ordinariamente una R.

Nonostante la celebrità di Rogerio e l'importanza dei suoi scritti, gli avvenimenti della sua vita sono poco noti. Un luogo di Azo (2) dà notizia che Rogerio era discepolo di Bulgaro. Questo medesimo luogo mostra ancora che nel 1162 Rogerio aveva già tanto nome che gli fu affidata una causa importante. Varie circostanze provano l'autenticità di questa data. Placentino compose la sua somma sul Codice

(1) In alcuni mss. è detto *Frogerius*. Le altre varianti del suo nome che si potrebbero citare, sono errori de' copisti. — I migliori autori da consultare intorno Rogerio, sono Sarti, P. I, p. 57-59. Tiraboschi, Storia, T. III, lib. 4, C. 7, § 26-28 e Bibl. Modenese, T. I, p. 44.

(2) Azonis, lectura in Cod. L. 10, de don. inter. v. et ux. (V, 16)..... *Et facit lex ista ad quandam magnam causam quae agitata fuit in curia domini imperatoris Friderici. Accusabantur Barcenses magni viri provinc. de infidelitate coram imperatore a comite Barcilonensi: et sic nuncius imperatoris, occupavit omnia bona quae tenebant de imperatore. Dominus R. qui in causa pro eis orabat, induxit legem istam pro se dicens interim dum de causa cognoscitur, non debere eas carere possessione bonorum. Dominus B. cujus scholaris fuit R. adversae parti praestans patrocinium, in contrarium allegabat.... Sed tamen pro R. fuit lata sententia*, ec. Questo giudizio è dell'anno 1162. Vedi Arte di verificare le date, T. X, p. 402, ed, Par. 1818, 8°, e Bouche, Hist. de Provence, T. II, p. 132, Aix. 1664, f.

poco tempo prima della sua morte (1192); e con quest'opera proponevasi di far dimenticare la somma di Rogerio, che prima aveva voluto completare. Così dunque Rogerio finì probabilmente la sua somma verso la metà del duodecimo secolo. Fu quasi coetaneo dei quattro dottori (3), e per certo morì giovine, il che renderebbe ragione del non trovarsi il suo nome nei documenti pubblici e privati. Placentino, in un luogo della sua somma sul Codice, rappresenta Rogerio come già morto al tempo in cui scriveva (4).

È stato molto disputato sulla quistione del luogo di nascita di Rogerio. La maggior parte degli autori moderni lo fanno nato a Benevento, fondandosi sopra varii luoghi di Rofredo; ma pare dimostrato che in tutti quei luoghi la sigla R. sia stata posta erroneamente per la sigla K, e che Rofredo parli di Carlo di Tocco, suo maestro, e non di Rogerio.

Ci sono sulla patria di Rogerio due testimoni contradittori, ma egualmente positivi, uno di Durante, l'altro di Cino. Consultato sopra un *interd. retinendae possessionis*, in un affare in cui le due parti avevano prove eguali, Durante (5) consigliò al più forte di mantenersi armatamano in possesso dell'immobile e di citare il suo avversario, che non osando presentarsi, gli lascerebbe così il possesso, e aggiunge: *sic fecit fieri Rogerius Mutinensis prout recitant Ubertus de Bobio et Rofredus*. Cino (6) trattando delle prescrizioni, si esprime così: *Ego vidi quaedam scripta Rogle. Placentini antiquissimi Doctoris nostri, in quibus ipse probat contrarium ejus quod tenet glossa per rationes multum effica-*

(3) Nelle sue controversie non cita che Bulgaro, Martino e Jacopo, il che si concepirebbe difficilmente se non fosse vissuto più tardi.

(4) Placentini, Summa Codicis, IV, 58, p. 184: *Pertractae sunt in superioribus a Rogerio bonae memoriae actiones empti et venditi*, ec.

(5) Durantis, Speculum, lib. 2, tit. de petitor. et poss. § I, in f.

(6) Cynus, in L. 1, C. de ann. except. (VII, 40), secondo le edizioni del 1547, e 1588.

ces, quas hic inserere placuit: quia glossator forte non vidit. — Le edizioni che ho consultate, hanno veramente, *Rogle* invece di *Rog*: ma non si può dubitare che Cino parli di Rogerio, poichè il luogo che cita trovasi testualmente nell'opera stampata di Rogerio, la quale ha per titolo: *Dialogus de Praescriptionibus*.

Abbiamo dunque due testimoni egualmente positivi, uno per Modena, l'altro per Piacenza. Ma quale di queste due città è la patria di Rogerio? Per risolvere tale quistione ci mancano le necessarie notizie.

Questo glossatore ha dato luogo a molti errori. Così fu talora confuso col Rogerio di cui parla Vacario nella sua storia, talora col Rogerio normanno menzionato nella storia di Giraldo cambrense. Altri per lo contrario ne hanno fatto due persone diverse, una maestro di Rofredo e l'altra autore delle glosse e della somma sul Codice.

Passo ora agli scritti di Rogerio che sono molto meglio conosciuti della sua vita.

I. Glosse. — Vi sono glosse di Rogerio sopra tutte le parti del Corpo del Diritto accompagnate dalla sigla R. (7). In queste glosse Rogerio si occupa principalmente della critica dei testi e cita spesso le Fiorentine. Odofredo (8) dice che Rogerio fu primo a comporre glosse sull'Infortiatum; ma perchè ci sono su questa parte del Digesto glosse autentiche d'Irnerio, di Bulgaro e di Martino, bisogna confessare che Odofredo si è ingannato. Forse ha solo voluto dire che le glosse di Rogerio sono più estese

(7) L'altro solo glossatore che la Sigla R. potrebbe indicare, è Rofredo, ma le sue glosse sono rarissime e la sola di cui sia certamente autore è d'una scrittura molto più moderna di quella di Rogerio.

(8) Odofredo, in Infortiatum, L. I, sol. matrim.: *Uno modo secundum Ro. qui fuit primus glossator et in libro isto.* — L. 7, § I, sol. matrim (che nelle ediz. più antiche forma un nuovo frammento che comincia alla parola *Divortio*): *Ut bene intelligatis quandam glossam Domini Ro. qui fuit primus glossator, et priores glossas ex illis descendentes ad evidentiam hujus legis notavit.*

di quelle de' suoi predecessori; ma il testo di Odofredo e le glosse medesime di Rogerio non ammettono tale spiegazione proposta da Sarti.

II. Somme sul Codice. — Odofredo (9) ripete spesso nelle sue opere che Rogerio ha composto una somma sul Codice, e dopo aver nominato quattro autori, che hanno fatte simili opere, aggiunge che Rogerio è il più antico. La somma di Rogerio ci presenta dunque un interesse istorico, poichè è il primo saggio sistematico fatto sulla scienza del diritto. La sua opera, come doveva accadere, manca principalmente di proporzione; alcuni titoli vi sono trattati brevemente, altri sono affatto omessi; così il primo libro del Codice, di 57 titoli è ridotto a 16, il quarto, di 66 a 62, il quinto di 75 a 25, e la somma sul titolo: *de adquirenda possessione*, non è in proporzione col rimanente dell' opera.

III. Sono attribuiti a Rogerio tre piccoli trattati sulla Prescrizione, intitolati: 1.° *Compendium sive summa de diversis praescriptionibus.* 2° *Dialogus de Praescriptionibus.* 3° *Catalogus Praescriptionum.* Il primo di questi trattati è una teoria della prescrizione, molto dotta, ma priva di metodo. L' autore allega un' altra delle sue opere, il dialogo, la soluzione delle quistioni dubbie. Il secondo trattato, fatto sotto la forma d'un dialogo fra Rogerio e la giurisprudenza, merita molti elogi. Rogerio è certa-

(9) Odofredus, in Dig. Vetus, L. I, de transact.: *Dominus Frogerius in articulo ista contra dixit, et ita invenietis scriptum in summa sua quam fecit super Cadice et fuit prima summa quae unquam fuerit facta, et tenet forte per XX cartas, past eum fecit dominus Pla. suam, post eum dominus Jo. fecit suam quae incipit quicunque vult, et est nulla, et pastea dominus Az. fecit aptimam summam qua hodie utimur.* — Id. in Dig. Velus, rubr. tit. mandati: *prima summa fuit domini, Freg. secunda domini Plac. tertia domini Jo. quae parum valebat, ultima fuit domini Az.* — Id. in Cod. rubr. tit. mandati: *prima summa qnae fuit facta fuit domini Roge., sucunda domini Plac., tertia Ja. quae parum valebat, ultimn fuit domini Azo.* — Id. in Cod. rubr. tit. ad L. Jul. repet.: *et ita invenietis in summa Ragerii quae fuit prima in jure nastro.*

mente l'autore di questi due trattati. Quanto al terzo non si vede come si appicchi ai due altri, e se ne ignora l'autore, poichè il primo, non dice nella sua prefazione se abbiavi trovato il nome di Rogerio o al principio o alla fine del suo manoscritto. Le edizioni susseguenti sono ristampe dalla prima.

IV. De Dissentionibus Dominorum. — Vi sono tre edizioni di questa preziosa raccolta di controversie. Il manoscritto sopra il quale sono state fatte aveva per titolo: *De Dissentionibus Dominorum*, titolo al quale il primo editore ha sostituito arbitrariamente quello di: *De Quorundam veterum jurisconsultorum antinomicis sententiis*. Rogerio è certamente l'autore di questa raccolta, poichè nomina sè medesimo nella prefazione. Avrò più sotto occasione di parlarne diffusamente.

II. ALBERIGO.

Alberigo, come più altri glossatori, fu soprannominato da Porta Ravennate, perchè la sua famiglia abitava quel quartiere di Bologna. La sigla delle sue glosse è ordinariamente Al. qualchevolta A. o Alb. Gli autori che lo citano l'indicano spesso per Al.

Alberigo fu coetaneo di Giovanni sebbene maggiore di età (10). Aveva un numero tanto grande di scolari che faceva le sue lezioni nella sala delle deliberazioni della comune (11).

Si raccontano varii aneddoti della sua vita che gli fanno

(10) Odofredus in L. 2, C. si contra jus (I, 22): *dominus Albericus antiquus doctor qui fuit contemporaneus domini Jo., immo senior aetate, ut audivi a domino Bugaroto.*

(11) Odofredus in Dig. vetus, L. 2 de fide instrum. (XXII, 4): *dixit Albericus antiquus doctor, et audivi a domino Bugaroto, quod habebat tot scholares quot regebat in palatio communis, scilicet in scholis sancti Ambrosii quae erant tunc palatium communis*, ec. = Cf. Odofredus in Codicem, Auth. *Si quis*, de edendo (II, 1).

poco onore. Aveva insegnato che la dote dopo la morte della moglie ritornava al padre di quella, ma quando la sua moglie morì, rinnegò la sua dottrina invece d' imitare l'esempio del suo maestro Bulgaro (12). Alcuni studenti spagnuoli abusarono della sua inclinazione al libertinaggio, e dopo averlo ubriacato, l'impegnarono a porsi come cauzione (13). Alberigo avendo fatto l'apologia dell'uccisione d'un nobile polacco, fu accusato di complicità. Egli si difese dicendo che erasi rallegrato della morte del suo nemico, ma che non vi aveva presa veruna parte, e allegò un testo delle Pandette (14).

Alberigo nelle sue glosse cita il decreto di Graziano e l'Epitome delle Novelle di Giuliano. Ha fatte varie antentiche per il Codice delle quali una leggesi ancora nelle nostre edizioni. Veggasi quello che ho detto sopra sulla raccolta delle distinzioni di Alberigo, parlando delle distinzioni di Ugo.

III. GUGLIELMO DA CABRIANO.

Guglielmo apparteneva a una famiglia nobile di Brescia che tiene il suo soprannome dal castello di Cabriano.

(12) Odofredus in Dig. Vetus L. 6, de jure dot. (XXIII, 3). Dopo aver raccontata la condotta di Bulgaro, aggiunge: *sed dominus Albertis* (leggi *Albericus*) *antiquus doctor fecit totum oppositum. Fuit scolaris domini B. et erat in illa opinione qua* B., *unde contraxit matrimonium, praedecessit uxor liberis relictis, venit socer et petit dotem, quia estis in opinione domini vestri B. Dixit non darem vobis unum denarium et credo quod opinio domini Mar. sit verior. Ita defendit opinionem suam verbo non re.* — Cf. Odofredus in Codicem, L. 4, C. sol. matr. (V, 18).

(13) Odofredus in L. 6, C. de dolo (II, 21): *Posuit Jo. exemplum in eo qui voluit decipere dominum Albericum antiquum doctorem. Dixit ipse: quidam scholares invitaverunt ad prundium dominum Albericum, qui libenter comedebat, et bibebat cum aliis, ut dicebat dominus Jo. Dum esset in mensa dominus Albericus cum scholaribus illis, illi scholares dabant ei optimum vinum rubeum. Dixit dominus Albericus: Istum vinum est nimis forte, immisceatis aquam. Ipsi scholares immiscebant vinum album quod videbatur aqua, unde eum inebriaverunt. Eo inebrinto induxerunt ad fide jubendum et ad accommodandum scripta sua.* — Cf. Accursius in L. cit., e Sarti, P. I, p. 61.

(14) Homoboni, glossa in L. 6, D. de cond. indeb. (XII, 6) Ms. Par. 4458.

La sigla delle sue glosse è un W e così gli autori lo contrassegnano ordinariamente.

Stefano Tornacense diresse a Guglielmo e ad Alberigo delle lettere molto lusinghiere per raccomandar loro un ecclesiastico, dal che si ricava che Guglielmo e Alberigo avevano acquistata la loro reputazione nella medesima epoca. Giovanni ha fatto delle aggiunte agli scritti di Guglielmo, ed ho dimostrato a p. 52, che Giovanni era coetaneo di Alberigo. Verso la fine del duodecimo secolo vedesi un arcivescovo di Ravenna chiamato Guglielmo da Cabriano. Sarti crede che sia il nostro glossatore, fattosi dipoi religioso; ma siccome il nome di Cabriano era quello d' una famiglia distinta, l' identità di queste due persone non è provata dalla sola identità del nome.

Alcune glosse sopra diverse parti del Corpo del Diritto e una Somma sul *Digestum Novum* sono le sole opere di Guglielmo che si conoscano. Gli è anco attribuito un trattato col titolo: *Casus in Codicem* e che sembra distinto dalle sue glosse. Ma Diplovataccio ha benissimo dimostrato con le citazioni cavate dagli autori, che questi *Casus* non sono altra cosa che glosse delle quali alcune soltanto sono presentate sotto la forma di *Casus*. — In una glossa manoscritta di Pillio, è spesso fatta menzione della somma di Guglielmo sul *Digestum Novum*. Questa somma è perduta.

CAPITOLO XXX.

PLACENTINO.

Placentino, come dice egli medesimo (1) nacque a Piacenza. Questo nome desunto dal luogo della sua nascita, è il solo di lui che si conosca; quello della sua famiglia è affatto ignorato (2), il che indica origine molto oscura. Nelle glosse e negli autori, Placentino è sempre indicato con un P.

Ignorasi in quale città e sotto qual maestro Placentino abbia studiato. Fu detto che sia stato discepolo di Martino, perchè spesso adotta le di lui opinioni. Ma si crederebbe piuttosto discepolo di Bulgaro; poichè fra i glossatori è quasi il solo che citi, e ha anco continuata una delle sue opere.

Placentino professò per la prima volta a Mantova (3), e senza dubbio vi compose il suo Trattato delle Azioni, evidentemente anteriore a' suoi altri scritti. Professò quindi a Bologna, ed è verisimilmente a questo primo soggiorno che si riferisce l' avvenimento che Rofredo racconta in que-

(1) Placentini, Summa in Codicem, Lib. 7, Tit. 48: *Civitas Placentia unde mihi origo est, nomenque accepi.*

(2) Sono stati dati a torto o senza fondamento, diversi nomi a Placentino; così Sigonio, Hist. Bon. Lib. 4, a. 1199, e Ghirardacci, I, p. 107, lo chiamano *Wilkelmus* o *Rufinus*. Egrefeuille lo chiama *Petrus Placentinus*, e Eineccio (Hist, Jur. lib. 1, § 416), *Otto Placentinus*.

(3) Placentinus de var. act. proaem.: *Cum essem Mantuae, ibique juris praecepta.... traderem.*

sto modo: Placentino in una delle sue lezioni, aveva confutato con sarcasmi certa opinione conosciuta di Enrico da Baila; questi sdegnato, assalse di notte la casa di Placentino che si salvò con la fuga.

Placentino andò a fondare a Montpellieri una scuola di diritto, la prima senza dubbio che sia stata in Francia. Dopo un lungo soggiorno in quella città, ritornò a Piacenza, e vi stette due mesi quando fu chiamato a Bologna dalla nobile famiglia dei Castello. Là fece le sue lezioni nel quartiere che abitava detta famiglia e senza dubbio sotto la sua protezione. Due anni dipoi Placentino ritornò nella sua patria; i suoi scolari e molti studenti lasciarono Bologna per seguitarlo. A loro richiesta e a richiesta de' suoi parenti, dette per quattro anni le sue lezioni frequentate da numerosi uditori. Finalmente ritornò a Mompellieri, dove morì nel 1192 (4). Placentino compose nel suo primo soggiorno a Mompellieri, la somma sul Codice e la Somma sugli Instituti, e nel suo secondo soggiorno, la Somma sopra i *Tres Libri*, della quale non condusse che piccola parte.

Una circostanza affatto accidentale impedì Placentino dall'abbandonare l'insegnamento per lo stato ecclesiastico. Era egli stato eletto vescovo; ma la sua elezione fu annullata perchè un laico ne aveva redatto il processo verbale. Ostiense (5) riferisce questo fatto sulla testimonianza del suo

(4) La data della sua morte è stabilita da una iscrizione tumularia di cui l'autenticità mi sembra certa:

Petra Placentini corpus tenet hic tumulatum,
Sed Petra quae Christus est animam tenet in paradiso.
In festo Eulaliae vir nobilis tollitur iste.
Anno millesimo ducenteno minus octo.

Sarti nota che vi sono due sante Eulalie, una il 2 febbrajo, l'altra il 10 dicembre.

(5) Hostiensis, Summa in Decretales tit. de electionibus (1, 6) § qualiter: *laicus enim tabellio scribere non debet quia ob hoc solum fuit reprobata electio Placentini secundum Ja.*— Id. in tit. ne clerici (11, ult.): *ergo si laicus scribat vota singulorum in electionibus, hoc ipso reprobatur electio, sicut fuit factum in electione Placentini, secundum Jac.*

maestro Jacopo di Albenga, che nella sua infanzia poteva aver veduto Placentino.

Gli soli scolari conosciuti di Placentino sono Ottone e Carlo de' quali darò la biografia. Tutto quello che sappiamo de' suoi discendenti, è, che il suo figliuolo chiamavasi Alberto e il suo nipote Sabino fu notaro a Bologna.

Se gli scritti di Placentino si distinguono per un vero spirito scientifico e una cognizione profonda delle fonti, provano anco una eccessiva vanità; e la maniera assoluta con cui giudica gli autori gli ha tirato addosso giudizi non meno severi (6). Le sue principali opere sono state stampate in circostanze doppiamente sfavorevoli: i manoscritti erano difettosi e incompleti, e l'editore Niccolò Rodio di Chamberga, mancava a un tempo di scienza e di giudizio. Un esempio basterà per dare un' idea delle sue cognizioni. Dice egli che Placentino viveva al tempo di Federigo III nel principio del decimoterzo secolo, cioè centocinquant' anni dopo Giustiniano. (7).

Passo ora all' esame delle opere di Placentino.

I. Glosse. — Le glosse di Placentino sono in piccolo numero. Le sue grandi opere gli avranno fatto trascurare questo genere di composizione generalmente adottato dai suoi predecessori, qualche volta anco esclusivamente.

II. De Varietate Actionum. — Dal 1530 al 1609 sono state fatte dieci edizioni di questo trattato notevole, e in tutte è diviso in sei capitoli de' quali ecco i titoli: 1, *De Rerum vindicationibus*. 2, *De Personalibus Actionibus*. 3,

(6) Così Odofredus in Dig. Vetus, L. 9, de her. pet. (V, 3), dà notizia che Giovanni e Azo si esprimono in questi termini circa Placentino: *Pla. hic dixit et dixit alia talia circa materiam istam qualia si alius dixisset esset dignus involvi corio.* — Vedi inoltre i luoghi citati da Sarti, P. I, p. 69, not. c, e, d.

(7) Dedica della somma sopra gl' Instituti del 1535: *Vixit hic noster sub Friderícho tertio, hoc est anno 1200, quod sane tempus si recte supputetur, faciat annos centum et quinquaginta, ex quo Justinianus veteres illas Romanorum leg.... mira certe brevitate complexus est.*

De Judiciis. 4, *De expediendis Judiciis*. 5. *De Senatusconsultis*. 6, *De Accusationibus Publicorum Judiciorum*. In niuna parte veggonsi traccie d'un manoscritto fuori di quello che ha servito per la prima edizione, e tutti gli editori s'accordano a riguardare questi sei capitoli come l'opera completa e autentica di Placentino. Nondimeno questa opinione è falsa per più d'un conto.

Primamente tutte le edizioni sono incomplete perchè non contengono la piccola prefazione che comincia con queste parole: *Cum essem Mantuae* (8) prefazione la cui autenticità è attestata da Odofredo (9), Tritemio (10) e Diplovataccio (11) e di cui le prime parole spiegano perchè

(8) Ecco il testo di questa prefazione secondo un ms. di Parigi, n. 4603. — *Cum essem Mantuae, ibique juris scientiae praeceptu pluribus auditoribus tradcrem, et attentius die quadam de juris apicibus actionumque multiplicitatibus cogitarem, astitit mihi mulier causis mirifica, legibus imbuta, omnis generis specie ridimita. Ejus siquidem genae fuerunt purpureae et capilli aurci, os roseum, dentes eborei, et oculi velut stellae radiantes in capite. Aspectus proinde mulieri huic fuerat sidereus, et cervix nivea, pectus rotundum, et venter tenuior, ilia quae subinde stabant porrecta decentius. Illius os praeterea velut cinnamomum rutilabat et balsamum. Juvenes quoque ad se venientes sermonis sui dulcore mirabiliter mellifluo blandoque trahebat. Cumque paululum accessissem ut perspicacius universa prospicerem: accede huc, inquit, et quae reperies apud me pretiosiora si poposceris reportabis. Accitus accessi propius, diligentiusque singula perscrutatus, inter cetera quae dominu (Jarisprudentia nomine) possidebat, librum de actionum varietatibus intitulatum reperi, legi, proutque formosa suascrat petii. Protinus accepi, ad quas nimirum actiones et eorum vitam nostri majores subtilissimo animo et divino quodam motu pervenerunt. Siqaidem incorporoles ipsae constitutae effectum suum ubique valeant exercere. Videndum itaque est nobis qualiter actio definiatur et dividatur, deque actionem vita. Definitur actio nihil aliud est quam jus persequendi*, ec.

(9) Odofredus in Codicem, L. 2, de dolo (II, 21): *Alius tamen, antiqunm ipse dominus Ja. natas esset, plenam super hoc tradidit doctrinam, scilicet dominus Pla. in sua summa laudabiliter, quae incipit*: Cum essem Mantuae. — Cf. Odofredus, in Dig. vetus, L. I, de edendo (II, 13).

(10) Trithemius, de Script. Ecclesiasticis, in Placentino, fol. 63: *Summa judiciorum, li.* I, Cum. essem Mantuae.

(11) Diplovataccius in Placentino: *Summam laudabilem de actionibus, et ipsarum varietate, et multiplicitate composuit. Incipit*: Cum centum (leggi *essem*) Mantuae. *Parva quidem summa est quinqae chartarum, et tractat materiam actionum plenissime.* — Questo luogo manca in Sarti.

Placentino nelle sue altre opere, chiami sempre questo trattato, *Summa Mantuae*, o, *quam feci Mantuae* (12).

Dall'altra parte considerando i titoli dei Capitoli, si comprende difficilmente che facciano parte d'un trattato sulle azioni e che appartengano alla medesima opera. Di fatti la materia delle Azioni è compita ne' due primi, il terzo è un manuale di procedura, il quarto un altro manuale di procedura, il quinto un prospetto dei senatoconsulti e il sesto un manuale del diritto criminale. È evidente che i due primi capitoli formano soli il trattato di Placentino, e che gli altri quattro sono opere distinte delle quali non si conoscono gli autori.

Più motivi concorrono a sostegno di tale opinione. Esistono nove manoscritti di queste diverse opere, e in nessuno formano un corpo d'opera come nelle edizioni. Ognuna delle quattro ultime ha una prefazione particolare il che indica altrettante opere particolari, e la terza porta espressamente che Bulgarino, cioè Bulgaro ne sia l' autore.

Se ora si chieda perchè queste diverse opere sieno state pubblicate come opera di Placentino, la dedica della prima edizione fornirà la risposta. Placentino, dice Rodio, non aveva ancora dato titoli senonchè ai due primi capitoli. Il rimanente dell'opera non avendo divisioni, l'editore ha fatta di suo arbitrio la divisione in sei capitoli. Da ciò vedesi che Rodio ha trovato in un manoscritto il trattato di Placentino, seguitato da altre opere che ha confuse arbitrariamente col trattato e alle quali ha data apparenza di collegazione con la divisione in sei capitoli. Tutti i manoscritti ed anco quello di cui si è servito quell'editore ignorante, confer-

(12) Placentini, Summa Codicis, III, 32: *In summa quam Mantuae composui de rei vindicatione.* — Ibid. III, 34.: *Cetera quae desunt de servitutibus in Institut. summa Mantuana poterunt inveniri.* (Ms. di Par. *et in Summa Institut. et in summa Mantuana*). — Ib. IV, 10: *quid sit actio ex Inst. Summa Mantuana.... licet colligere.* (Ms. di Par. *ex Inst. Summa et Mantuana*). — Placentini, Summa Inst. II, 1, in f. — Ibid. III, 12. — Ibid. IV, 6.

mano la mia opinione, e si può conchiudere arditamente che il vero trattato di Placentino consta dei soli primi due capitoli.

Placentino dice nella prefazione che ha fatto il suo trattato mentre che professava a Mantova. Questo trattato è dunque una delle sue prime opere ed è anteriore alle sue varie somme. Si può allegare su questo punto il testimonio di Odofredo. Il quale dice che questo trattato era scritto prima della nascita di Giacomo di Balduino. Ora questi prestò il giuramento di dottore nel 1213, e prendeva già parte ai pubblici affari sul principio del decimoterzo secolo.

Il trattato sulle Azioni è notevole come primo saggio originale e indipendente dell'ordine delle fonti fatto sul diritto romano. È meno ricco di citazioni che gli altri scritti di Placentino: Cicerone e Persio sono i soli autori classici citati (13). Se se ne pubblicasse una nuova edizione, bisognerebbe porvi la prefazione: *Cum essem Mantuae*, e levar via i quattro ultimi capitoli delle antiche edizioni. Si potrebbe anco consultare il manoscritto completo della biblioteca di Parigi, N. 4603, che fornirebbe utili correzioni, benchè il testo stampato sia molto meno difettoso di quello delle altre opere di Placentino.

III. SOMMA SUL CODICE. — È noto che quest'opera è anteriore alla somma degli Instituti, ma posteriore al trattato sulle Azioni, e che fu composta dopo la morte di Rogerio. La sua reputazione si stabilì prontamente, trovandosi in un catalogo d'opere che faceva copiare il superiore di un convento in Inghilterra, verso la fine del duodecimo secolo.

Placentino (secondo che egli medesimo dice) (14), compose la somma sul Codice a Mompellieri, durante la sua

(13) Placentinius de Var. Act. lib. 1, tit. 1; lib. 1, tit. 19.

(14) Placentini, Summa Inst. IV, 18: *Quomodo autem haec judicia debeant institui.... summa Noni Codicis, quam apud montem Pesulanum promulgavi, evidenter insinuat.*

prima dimora in quella città; aveva dapprima trattato i soli titoli omessi da Rugerio, ma dipoi si estese a tutti i titoli del Codice e il suo lavoro divenne un' opera affatto nuova. Nondimeno vi si trovano ancora alcune traccie della prima redazione (15).

La Somma sul Codice pone Placentino nel primo ordine dei glossatori. La ricchezza dei materiali attesta una scienza profonda del diritto, e il loro uso, uno spirito veramente scientifico. Onde reca dispiacere che spesso sia inintelligibile, tanto il testo stampato è corrotto. Fra gli autori dell' antichità, Placentino cita Virgilio, Ovidio, Persio, Sedulio e Boezio (16). Fra i glossatori non cita quasi altri che Bulgaro (17), sempre sotto il nome di *Os Aureum*, e qualchevolta anco Rogerio (18).

Trovansi in Placentino notizie preziose sullo stato delle fonti del diritto. Ne ho parlato nel vol. III, § 159, all'occasione del *Digestum Novum*. Egli cita frequentemente le Autentiche del Codice e come parte integrale del testo. Ha citato due volte un luogo delle Novelle relativo al testimonio degli eretici (19), prova che conosceva l' epitome di Giuliano, poichè la Novella d' onde è tratto questo luogo manca nella raccolta delle Novelle che possedevano i glossatori (20).

IV. Somma sopra gl' Instituti. — Quest' opera è nel me-

(15) Placentini, Summa Codicis, IV, 58, p. 184: Pertractatae sunt in superioribus a Rogerio bonae memoriae actiones empti et venditi, qoae sunt quasi principales et dominae: nunc ordiamur et dicamus de Aediliciis Actionibus, quae sunt illarum quasi pedissequae.

(16) Placentini, Summa Codicis, II, 12. VIII, 51, I, 1, VII, 1.

(17) Placentini, Summa Codicis, I, 14, II, 45, 50, III, 1, 33.

(18) Vedi nota 15. — Placentini, Summa Codicis, III, 29: *quidam dicunt* ut Rogerios.

(19) Placentini, Summa Codicis, I, 5: *sed forte hodie (ut in novellis legitur) nullus haereticus in nullo casu, nisi ubi curialis revocatur, contra catholicum admittitur.* — Ib. I, 1, il luogo citato qui trovasi in Giuliano, 41, cap. 2.

(20) Nov. 45.

desimo genere della Somma sul Codice. Placentino vi cita egualmente gli autori dell'antichità, e vedesi da una di quelle citazioni che riguardava Virgilio come Lombardo e suo compatriota (21).

V. SOMMA SOPRA I TRES LIBRI. — La prefazione di quest'opera notevole, dà notizia che fu composta nella seconda dimora dell'autore a Mompellieri (22). Finisce al titolo 18 del libro 10, e senza dubbio Placentino vi lavorava ancora quando morì. Pillio ha continuata questa Somma, ma non l'ha finita.

(21) Placentini, Summa Institutionum, II, 1: *Cenotaphium..... Vergilio Lombardo dicitur esse religiosum. Sed certe si mihi Lombardo credidissent divi principes qui contra rescripserant, eum non reprehendissent.*

(22) Placentini, Proaemium Summae in tres libros (Azonis, Summa ed. Lugduni, 1564, fol. p. 249). — *Credidi quondam debere sufficere Codicis summas a Rogerio initiatas perficere, et consummare: votoque meo ad plenum Omnipotens annuit. Secundo, credidi multum expedire mihi ad memoriam, meique nominis famam in perpetuum conservandam legum cupidis ad juris scientiam addiscendam ab initiis Codicis incipere. Rogerii summas in desuetudinem mittere, opusque meum in Codice primum ultimum, operi meo ultimo primo ita continuare, ne membra a capite discedant, neve authorum varietas Codicis summas, nunc meo nomine, nunc alterius faciat aucupari. Unde est, quod largiente domino actam est ut in Codicis summis quae sunt opus manuum mearum a capite usque ad calcem, ab initio usque ad finem nihil inveniri valeat, quod sit alienum. Ad haec loco tertio apud Montem Pesulanum mihi venit in animum tyronibus legum introductiones ad libros juris majores componere. Institutionum summas conficere, illasque Deo propitio, subtili, et moderato compendio compilavi. His autem perfectis, longe postea in patriam reversus sum. Indeque post aliquot dies, ante duos videlicet menses ab illis Bononiensibus, qui de Castello vocantur, accitus Bononiam veni: ibique in Castello continuo biennio discipulis jura tradidi: alios praeceptores ad limen invidiae provocavi, scholas eorum discipulis vacuavi. Juris arcana pandidi, legum contraria compescui, occulta potentissime reservavi. Et (quod fuit mirabilius) etiam rogatus, ut de legibus sermonem facerem, rem non novam aggressus sum, cunctis quae coram vocatis scolaribus morem gessi. Mox transacto biennio cum tripudio, et gaudio repatriavi: et vacare proposui. Porro subito ex inopinato socii mei, et multi alii de Bononia sequuti sunt me; ut legerem multiplicatis sermonibus rogaverunt ac precibus consanguineos meos (qui rogarent) adhibuerunt: rogatus annui, et legi; et divina favente gratia, satis honorabiles Scholas per quadriennium habui, exacto quadriennio domi, iterum ad apud Montem Pesulanum redii. Ibique mihi cordi fuit trium librorum Codicis titulos utiles, et Digestorum, quos nostrae summae primae non complectuntur, sub summulis comprehendere: noveque [illegible] ulterius aggregare*

IV. Aggiunte a Bulgaro. — Opere Diverse. — Veggasi quello che ho detto nella vita di Bulgaro sulle aggiunte fatte da Placentino al suo trattato *De Regulis Juris* (23).

La nota degli scritti di Placentino che dà Sarti è totalmente inesatta; perciò, fa un'opera distinta di alcuni libri del trattato sulle Azioni, e anco d'un solo capitolo di detto trattato (*ad Sc. Macedonianum*). — La somma *de Decurionibus* di cui parla Sarti è un trattato isolato della somma sopra i *Tres libri* (24).

(23) Placentino ha composto ancora altra opere della quali ecco la nota: 1° Distinzioni, 2° Summa de Restitutionibus, 3° Summa de Verborum obligationibus, 4° Somma cha comincia con la parola *Placuit*, 5° Somma sulla L. *si pacto*, 6° Versi giuridici, 7° Un discorso *de Legibus*.

(24) Sarti è stato indotto in errore da questo luogo di Pillio nella sua prefaziona del séguito alla Somma sopra i Tras Libri: *De Decurionibus summulam composuit Pla. et de decurionibus breviter innodaevil. verumtamen quia hunc titulum legi, sine detractione summulam composuit.*

CAPITOLO XXXI.

GIOVANNI BASSIANO (1).

Rimangono poche notizie sulla vita di Giovanni Bassiano. È noto soltanto che era nato a Cremona (2) e che viveva a Bologna, verso la fine del duodecimo secolo. Odofredo (3) dice in una delle sue opere che Giovanni era morto da più che cento anni. Questa asserzione, senza dubbio esagerata, prova almeno che Giovanni era morto in epoca di cui Odofredo non poteva aver memoria.

Pastrengo e il suo discepolo Oldrado dicono che Giovanni aveva costumi sregolatissimi; che si abbandonava al libertinaggio, e che più d'una volta perse al giuoco perfino i suoi vestiti. Ma perchè Oldrado gli attribuisce una delle avventure accadute ad Alberigo, può essere che questi glossatori abbiano confuso Alberigo con Giovanni.

(1) Gli autori moderni lo chiamano qualchevolta *Bossionus* o *Bosianus*. La lezione di *Bassianus* è fondata sul testimonio più antico cioè quello di Pastrengo. — Sarti, P. I, p. 79-82.

(2) Carolus de Tocco in Lombardam, I, 16, 2: *Respondet Jo. cre. praeceptor meus.* — Ponzio nella prefazione del suo commentario sul *Joannis arbor actionum*: *Idcirco vir summi ingenii et excelsoe satis perennis quae memorio e proecipuae auctoritotis et miroe subtilitatis egregius Johannes Cremonensis*, ec.

(3) Odofredus, in Codicem, Auth. *Generaliter* de episc.: *Hanc quaestionem formavit dominus Jo. in summa quicunque vult, et dixit ito: ego temporibus meis non vidi actorem coventem de litis contest ..... et sunt forsan plures quam C. anni quod mortuus est.*

Giovanni è egualmente celebre come professore e come scrittore. Uno de' suoi discepoli, Niccolò Furioso, ha contribuito alla sua fama raccogliendo le sue lezioni, e le sue dottrine sono state spesso adottate da Accursio e da Azo. Odofredo, dopo aver commendata la di lui sagacità, lo propone ad Azo, per le sue cognizioni letterarie (4). Il tratto caratteristico del suo talento è una precisione straordinaria nella sposizione delle sue idee, per il che ha inventato delle forme spesso ingegnose, ma qualchevolta oscure.

Passo all'esame delle sue opere.

I. Glosse.—Trovansi nei manoscritti glosse di Giovanni sopra tutte le parti del corpo del diritto. E sono segnate Jo., Jo. B., e Job.

II. Somma sulle Autentiche. (*Le Novelle*). — Accursio ha fatto delle aggiunte a questa somma, aggiunte che nei manoscritti e nelle edizioni sono confuse col testo di Giovanni. Una raccolta delle Somme sopra tutte le parti del Corpo del Diritto, composta anticamente, conteneva fra le altre la somma di Azo sul Codice, e la somma sulle Autentiche. Questa unione che esiste in tutti i manoscritti, eccettuato quello di Metz, e in tutte le edizioni, eccettuata quella di Rittershus, ha fatto credere che Azo fosse egualmente autore della somma sulle Autentiche, e alcuni editori come lo stesso Diplovataccio, hanno adottato questo errore (5). La somma sulle Autentiche è una delle più preziose opere che ci abbia trasmesse

(4) Odofredus in Dig. Vetus, L. Mora, 32, de usuris (XXII, 1): *de domino Az. non miror quia nescivit in artibus, sed de domino Jo. sic, qui scivit in artibus.* — Ibid. L. 1, de off. ejus cui mand. (I, 21): *Sed de domino Az. non miror, quia non fuit extremus in artibus, licet in scientia nostra fuerit summus, sed de domino Jo. miror, quia fuit extremus in artibus.* — Ibid. L. Julianus 60 de cond. indeb. (XII, 6): *Jo. qui convolavit ad dialecticam suam, nam ut testabantur Az. et Hu. optimus fuit in artibus*; ec. — Odofredus in Cod. L. ult. de in int. rest. (II, 22): *et licet dominus Jo. fuerit litterata persona in artibus, et etiam ex subtilitate ingenii sui*, ec.

(5) Diplovataccio, nella biografia di Azo, dice che la somma sulle Autentiche sia opera di Azo e non di Giovanni, come è stato detto da alcuno. Ma nella biografia di Giovanni, attribuisce a questo la Somma sulle Autentiche, senza entrare in verun particolare.

la scuola dei glossatori, a cagione delle notizie che contiene sopra questa parte poco studiata del Corpo del Diritto.

III. Arbor Actionum. — Gli autori moderni che parlano di quest' opera non ne hanno idea molto chiara. Sarti, a cagion d'esempio, ha creduto che fosse un trattato sulle azioni, di cui la tavola avesse la forma d' un albero; ma quest' albero o prospettò delle azioni è l' opera medesima, alla quale sono aggiunte una breve introduzione e un piccolo numero di glosse per ispiegarne l' uso. Questo quadro ha la forma d' un albero di cui le Azioni formano i frutti. Da un lato sono le Azioni pretoriane in numero di 121, e dall' altro le Azioni civili in numero di 48. Ogni Azione è accompagnata da una teoria che mediante un metodo ingegnoso non eccede il quadro del prospetto. Così l' autore stabilisce che tutti i caratteri delle Azioni comprendonsi nelle dodici divisioni seguenti: A, *Praetoriae, Civiles;* B, *in Rem, in Personam, Mixtae;* C., *Rei Persecutoriae, Paenae, tam rei quam paenae;* D, *in simplum, in duplum, in triplum, in quadruplum;* E, *bonae fidei, stricti juris;* F, *perpetuae, temporales;* G, *in heredes transitoriae, aliae non;* H, *aliae infamant, aliae non;* I, *directae, utiles;* K, *directae, contrariae;* L, *universales, singulares, generales;* M, *simplices, duplices.* Le divisioni alle quali appartiene ogni Azione sono indicate dalle lettere A B C, ec. e il luogo che occupa ogni Azione in questa disposizione è indicato da uno o più punti posti sopra ogni lettera; così quando una Azione è accompagnata dalla lettera $\overset{:}{E}$, ciò indica che quella Azione appartiene alla seconda parte della quinta divisione, o che è stricti juris. Un esempio farà meglio comprendere questo metodo:

$$\overset{:}{A}\ \overset{:}{B}\ \dot{C}\ \dot{D}\ \dot{E}\ \dot{F}\ \dot{G}\ \overset{:}{H}\ \overset{:}{I}\ \dot{K}\ \overset{:}{L}\ \dot{M}$$

(*Ex empto*).

Da questo prospetto, si conosce che l' azione *Ex Empto* è *civilis in personam, rei persecutoria, in simplum,*

bonae fidei, *perpetua*, *in heredes transitoria*, *non infamans*, *directa*, *singularis*, *simplex*. Accanto all'albero sono poste le glosse che spiegano o giustificano i principii enunciati dalle lettere e dai punti.

La celebrità che ha avuta per lungo tempo l'albero delle Azioni è attestata dal testimonio degli autori e da molti commentari di cui è stato il soggetto (6).

IV. Summa quicumque vult. — Questa somma è relativa all'atto introduttivo d'istanza, e l'autore dice espressamente che tratterà altrove delle altre materie della procedura. Questo scritto molto breve e poco importante ha dato luogo a molti errori. Odofredo (7) ne parla col maggior disprezzo; pretende che Giovanni l'ha composto per combattere una opinione di Placentino e dopo aver rimproverato a Giovanni la sconvenienza della sua confutazione, aggiunge fra le altre critiche che la sua opera è vuota di senso (*ventosa*). È vero che Giovanni impugna una opinione di Placentino (8) ma in termini molto moderati, e questa confutazione è tanto poco l'oggetto della sua opera, che si riserba di trattare altrove la quistione. Il luogo di Odofredo ha occasionato sbagli anco più stravaganti. Alcuni autori (9) hanuo fatto

(6) È stato commentato da Ponzio de Ilerda, Giovanni di Dio, Dino, Batista da san Biagio, e quattro altri scrittori de'quali ignoransi i nomi.

(7) Odofredus in Dig. Vetus, L. 1, de edendo (II, 13): *quod dixit dns Ja.... et ita dixit in summa sua verbosa et pamposo quae incipit sic:* Quicunque vult scire actionem proponere, *quae non valet unam nucem marcidam: sed farte bacotus erat.... Or prapter ista verbo scandalizatus est* (*Placentinus*) *ab oriente usque ad occasum per dnm Jo. et Azo., et dns Jo. summulom illam ventosam salummodo fecit ut Placentino responderet: aliud bonum non est in illa summa et ideo dixerunt, toceat Placentinus et abradat de summa suo causam esse octionem.* — Id. in Codicem, L. 3, de edendo (11, 1) dove il luogo che precede è riprodotto quasi testualmente.

(8) Placentinus de varietate actionum, Lib. I, Tit. 1.: *Erit itaque actio.... quae subjicitur petitioni fundandae intentionis caussa ratio. Ecce enim inquit actor rem vindico, quio res mea est: hereditatem peto, quio heres sum. Hae subjectae rationes procul dubio sunt octiones.* — Id. in summa Codicis (cod. Tit. IX). — Giovanni e Azo sostenevano l'opinione contraria.

(9) Caccialupo, Diplovataccio, Fichard, Pancirolo ec.

della somma *quicunque vult*, una somma sulle pandette, quella stampata in fine di Azo, sotto il nome di Giovanni, e di cui il vero autore è Ugolino. Altri hanno creduto che l'epiteto critico *ventosa* fosse un titolo dato da Giovanni medesimo alla sua opera (10).

Giovanni ha ancora composto altre opere che sono perdute o almeno in gran parte (11).

(10) Tritemio, fol. 63: *E quibus extat summa brevis super Pandectis quae praenotatur: Ventosa, Lib. I.* — Arisi e Fabricio hanno pure questo errore.

(11) Ecco la nota di queste opere: 1° Aggiunte alle glosse di Guglielmo da Cabriano sul Codice; 2° *Distinctiones*; 3° *Disputationes*; 4° Commentario sul titolo delle Pandette *De Regulis Juris*; 5° Lezioni sulle Pandette e sul Codice, redatte dal suo discepolo Nicolò Furioso; 6° Summa sul Codice; 7° *Summa de Actionibus*; 8° Somma sul Diritto Feudale.

CAPITOLO XXXII.

PILLIO (1).

Pillio nato a Medicina, borgo situato nel territorio bolognese (2) cominciò giovanissimo a professare a Bologna; tre anni dipoi essendosi dato in cauzione per alcuni dei suoi discepoli, e avendo bisogno di danaro, la città di Modena gli offerse un capitale di cento marchi d'argento, se voleva recarsi colà a professare. I magistrati di Bologna, saputa tale pratica, radunarono sotto un pretesto tutti i professori di diritto, e fecero loro giurare che per due anni non insegnerebbero in verun altro luogo fuori che a Bologna. Dopo ottenuto il giuramento imposero ai professori

(1) Il suo nome è qualchevolta scritto *Pilius*, *Pileus*, *Pylius*, *Pyleus*, ec. *Pillius* e *Pilius* sono le due sole forme che trovinsi nei mss. e la prima (*Pillius*) è generalmente adottata dopo Sarti. È stato detto *Pillius Bagarotus* aggiungendo al suo nome quello d'altro scrittore molto più moderno. La causa di questo errore è nota. Duranti enumerando gli autori che hanno scritto sulla procedura, parla di *Pileo*, *Bagarotto*, ec. e hanno letto *Pileo Bagarotto*.

(2) Pillio dice che può esser considerato come Bolognese perchè è nato nel *Vicus-Medicinensis*, borgo situato nel territorio di Bologna, ma che Modena è la sua pratria adottiva. Questo nome poco conosciuto (*Medicinensis*) ha dato luogo a più d'un errore; onde è stato letto ora *Mutinensis*, cioè di Modena; ora *Modicensis* cioè di Monza; ma nè Modena nè Monza non hanno mai fatto parte del territorio di Bologna, e Pillio medesimo chiama Modena sua patria adottiva. — Pillii, Summa in tres libros, Tit. de Municip. et orig. (X, 38), ed. del 1484: *Item quid si non ex civitate ortus fueris, sed ex vico? Ejus civitatis dicendus es municeps, sub qua vicus ille constitutus est, ut ff. eod. L. qui ex vico. Cum igitur Medicinensi natus sim, qui sub Bononiae civitate constitutus est, jure ergo Bononiensis possum appellari, licet ex domicilio factus sim Mutinensis.*

cariche straordinarie (3). Modena allora rinnovò le sue offerte a Pillio, aggiungendo anco che non sarebbe obbligato di professare. Pillio liberato così dal suo giuramento, andò a Modena, dove ricevette il diritto di cittadinanza (4). Ignorasi la data di questo avvenimento, ma siccome Pillio trovasi in un documento di Modena del 1182, il suo stabilimento in essa città è probabilmente anteriore a quest'epoca. Nel 1207 Pillio intervenne come testimonio in un processo giudicato a Bologna, che interessava il borgo di Medicina, ed è l'ultimo indicio certo che abbiamo sulla sua vita.

Pillio non era estraneo alla pratica del diritto. È stata conservata la memoria di due processi ne'quali intervenne come avvocato. Sotto Enrico II, re d'Inghilterra, gravi contese insorsero fra Baldovino arcivescovo di Cantorbery e i monaci della sua cattedrale. Il re erasi dichiarato in favore dell'arcivescovo. Il negozio fu rimesso al giudizio del Papa Urbano III e discusso per più giorni a Verona, nel 1187. Il papa mostravasi favorevole ai monaci, ma ignorasi la sua decisione. Pietro Blecense perorava per l'arcivescovo e Pillio per i monaci (5).

Il secondo processo ha un carattere meno grave. Certi muratori che fabbricavano una casa, gridavano alla gente

(3) Pillii, Summa in tres libros, proaem. si esprime così a questo soggetto: *Parangario extemplo munera, quantum rustici portare consueverunt, nobis indixerunt*. Si tratta senza dubbio delle cariche comuni a tutti i cittadini, ma di cui i professori erano una volta esenti.

(4) Pillii, Summa in Tres Libros, proaem: *scias quod ante Mutina perpetuo te* quasi mutum *quando hoc oporteret vellet hobere, quam in tanta pateretur..... servitute deficere.. — Ibid.: Idonea itaque securitate deinde promissis accepta, omnique poctione de nunc vel in posterum regendis scolis cessante. — Ibid.: Bononiensibus tamen fidem promissam licet coacte servare disposui....* — Non si concepisce che ad onta di testi tanto formali, Sarti abbia preteso che Pillio abbia violato il giuramento dato alla città di Bologna.

(5) Gervasii Dorobornensis, Chronica, in: Historiae Anglicanae Scriptores, X, Londini, 1652, fol. p. 1497-1499. — Pilii, Summa in Tres Libros, tit. de Metrop. Beryto (XI, 21).

di allontanarsi per rispetto delle pietre che cadevano; uno non badando all'avviso, ricevette una ferita e ricorse in tribunale. I muratori consultarono Pillio, che gli consigliò di non risponder mai alle quistioni che sarebbero loro state fatte; il ricorrente sostenne che facevano ciò per astuzia, e che gli avevano gridato d'allontanarsi; il fatto essendo dunque provato dal testimonio medesimo del loro avversario, i muratori ebbero la sentenza in favore (6).

Sarti vanta la purezza dello stile di Pillio, sebbene non sia in ciò superiore agli altri glossatori. Notasi nelle sue opere una vanità eccessiva (7), e l'affettazione delle forme logiche.

I suoi scritti hanno ordinariamente la forma d'un dialogo fra la giurisprudenza e l'autore. Questo metodo è talmente suo proprio, che gli si ponno attribuire i luoghi anonimi in cui essa forma trovisi usata. Passo ora all'esame delle sue opere.

I. Glosse. — Le glosse di Pillio, come le altre sue opere, hanno spesso la forma d'un dialogo. Nei manoscritti e negli autori sono contrassegnate con *Pi.*, o, *Py.*

II. Quaestiones. — III Brocarda, o Disputationes. — Esistono varie edizioni delle *Quaestiones*, ma i *Brocarda* o *Disputationes* essendo perduti, bisogna non confonderli con le *Quaestiones*, e non ne fare nemmeno tre opere distinte.

Il testimonio di Diplovataccio che conosceva le *Disputationes*, prova che formavano un' opera diversa dalle *Quaestiones*, e il testimonio non meno positivo di Baldo, mostra l'identità che avvi fra i *Brocarda* e le *Disputa-*

(6) Baldi, Practica. Tit. de Cautelis, fol. 83. ed. Lugd. 1528, in 8°.

(7) Vedi per es. Pillii *Quaestiones*, N. 117: *Ego igitur Jurisprudentia horum magistra scriptorum Pileum Medicensem, cui oculata fide vidimus omnia juris patefacta archana, difficilesque nodos et inextricabiles circuitus.... absolvo, ec.*

tiones (8). Pillio dice che i suoi *Brocarda* o *Disputationes* sono la prima opera da lui composta a Modena (9). Rofredo gli cita con un altro scritto di Giovanni, sul medesimo soggetto (10). Ugolino gl' indica sotto il titolo di *Brocarda* (11), ed è evidentemente ad essi che si riferisce un luogo della glossa sopra i *Brocarda* (12) che senza dubbio era un dialogo fra Pillio e la Giurisprudenza (13).

Tutti i manoscritti delle *Disputationes* o *Brocarda* sono ora perduti (14). Diplovataccio ne riporta il principio con l' intitolazione d' alcuni titoli.

Le *Quaestiones* sono una raccolta di specie, ora reali,

(8) Diplovataccius, N. 55: *Pulchrum etiam tractatum edidit quem libellum disputationum oppellavit, cujus principium est.* Quoniam ego credidi satis scholaribus studuisse ad scalastic. *in quo libro nullam Decretalem allegat, sed solummodo leges Longobardorum, ut ipse ponit in rubr.* an quis poss. ven. contra jura, *in prima columna.* .. *Composuit etiam librum quaestionum..... de quo etiam meminit ipse Pileus in suo libello disputatorio in rubr.* de officio actoris et rei, *in octava columna*; in *rubr.* de officio, *in nona columna.* — Baldus in Usus Feudorum, Tit. de feudo marchiae (I, 14).... *In Brocardis, quorum a principio fuit auctor dominus Pyllius de Medicina in suo libello disputatorio.*

(9) Pillii, Summa in tres libros, proaem.... *Constitutus itaque Mutina.... Post completum libellum disputationum....*

(10) Rofredi, Ordo Jud. proaem.... *Praesumpsi ergo proesens opus incipere ex commentariis antiquorum et praecipue D. Joannis et Pilei, supplendo, illa quae ipsi in eorum libellis disputatoriis reliquerunt.*

(11) Hugolini, Diversitates Dominorum, in L. 16, C. de Jud. (III, 1). Ms. Par. 4609): *Dominus Py. sequitur, sententiam M. ut in Brocardis suis continetur.*

(12) Glossa *amittit*, II, feud. 26: *Haec quaestio est scolastica, et ideo omisimus eam, quia in brocardis* (al. *brochardicis*) *disputatur a jurisprudentia.* Tale è la lezione delle ediz. del 1476, 1477, 1478, e di tutte le antiche ediz. del Volumen. Alcuni editori moderni non intendendo questo luogo hanno arbitrariamente sostituito *jurisprudentibus* a *jurisprudentia.*

(13) Odofredus in Dig. Vetus, L. 1, de rebus cred. (XII, 1): *Or in oppositionibus domini Py. qui fuit de Medicina et recessit de civitate ista et fecit quasdam oppositiones per modum dialogi*, ec.

(14) Ve ne era uno alla bibl. di Trieste, indicato in un indice sotto il titolo: *Libellus Disputatorius Pillei*, ma questo scritto non si trova nel ms. indicato. — Corrado Gesnero mostra d' averne conosciuto uno. Conrad. Gesneri, Pandectae (Tiguri, 1548 f.), fol. 346: *Disputationes Pilei, non impressae extant tamen apud nos.*

ora immaginarie, in cui sono primamente esposti gli argomenti dell'attore e del prevenuto, e per ultimo la decisione. Ognuna di queste specie era per gli scolari di Pillio, materia d'una argomentazione. Queste argomentazioni facevansi il sabato, e perciò le *Quaestiones* di Pillio, sono state dette *Quaestiones Sabbatinae* (15).

Le *Quaestiones* sono probabilmente la prima opera di Pillio, poichè sono anteriori ai *Brocarda*. Gli autori citati nelle *Quaestiones* sono Irnerio, Bulgaro, Martino, Jacopo, Ugo, Placentino, Giovanni, Oderico e Maestro Girardo Novariense, il cui nome è noto soltanto per le citazioni di Pillio (16).

Vi sono più edizioni delle *Quaestiones*, e paragonandole ai manoscritti, si conosce che possediamo quest'opera di Pillio completa, e forse tale quale egli la compose.

IV. Somma sopra i Tres Libri. — Questa somma è in continuazione di quella di Placentino che morì nel 1192. Pillio l'ha composta poco tempo dopo la morte di Placentino (17).

(15) Vedi Rofredus in proemio, Quaest. et Odofredus in Dig. Vetus, L. 38 de neg. gestis (III, 5).

(16) Quaestiones, Num. 131, 132, 133.

(17) Pillii, Summa in Tres Libros, tit. de jure reipub. (XI, 29): *Sed et civitatibus quibusdam specialiter datum est jus fabricandae monetae quod aliis non licet, ut nuper Bononiae concessit imperator Henricus.* Nel 1191 Bologna ottenne facoltà di batter moneta. — Ecco il proemio della Somma in Tres Libros (ed. del 1484): *Cum essem Bononiae ibique juris praecepta quam pluribus auditoribus traderem, cursumque mei magisterii fere in triennium traherem quadam die dum de variis sociorum meorum debitis (quibus etiam tenebar adstrictus) cogitarem, occurrit mihi Mutina, quae juris alumnas semper diligere consuevit, meoque compatiens labori benignissima vultu talibus me adloquuta est: quid hic facis juvenis? Cur tantis et tam impartabilibus injuriis agitaris? Non convenit tuae adolescentiae tam graves, et maxime tam assiduas molestias sustinere. Accede igitur ad me, quae tibi similes consuevi dulciter affectuaseque amplecti. Et te ac socios tuos ab his omnibus liberabo. Statimque mihi prope centum marchas obtulit argenti pro munere: cujus petitioni vix post multas contentiones, tamen annui et me ad ipsam iturum verbatenus tamen promisi. Qua non multa post a Bononiensibus audito, sub alia velamine omnibus legalibus professoribus*

La somma sopra i *tres Libri* comincia dal lib. X, tit. 31 (*De Municipibus et Originariis*) e finisce al lib. XI, tit. 61 (*De Fundis Patrimonialibus*) dal che appare che è rimasta incompleta. Gli editori vi hanno aggiunto alcuni squarci che non sono per certo di Pillio (18). La somma di Pillio ha avuta la medesima sorte che quella di Placentino, cioè fu spesso attribuita ad Azo.

convocatis, ipsos et me ad sacramentum compulerunt, ne per continuum biennium extra civitatem Bononiae discipulis jura scholastice traderemus. Quo facto tanquam ligatis hircis ad fustem (ut italico utar proverbio) parangaria extempla munera, quantum rustici partare consueverunt nobis indixerunt. His ergo tam inhonestis injuriis prioribus cumulatis importabile pondus colla meo partandum persensi. Quapropter tam variis caepi cogitationibus torqueri, quod firmum quid agerem non pateram trahere praepositum. Inter haec itaque redit ad me Mutina sicque ridenda affata est: hoc autem Pilee scire debueras, quia mora jugiter ad se trahere periculum consueverat, atque nocuit semper differre parntis: verum sciat quod ante Mutina perpetuo te quasi mutum, quando hoc oparteret vellet habere, quam in tanta pateretur tuum corpus maxime bene natum pcenali servitute deficere. Venias igitur mecum multa plura quam tibi spaponderim accepturus. Idanea itaque severitate deinde promissis acceptа amnique pactione de nunc vel in posterum regendis schalis cessante eum ea recessi et honarabiliter a suis civibus receptus: non declinnta origine sic damicilium mutavi. Bononiensibus tamen fidem pramissam licet caacte servare disposui. Canstitutus itaque Mutinae in tranquillitate mentis et corporis ne nimium somma atque desidiae deditum pigritia me suppeditaret, post completum libellum disputatianum certantibus in fora valde utilissimum, caepi mecum cogitare quidnam passem scribere per quod mihi memariam mecum conservarem et alias praeceptores ad invidiam provocarem. Dum autem in talibus implicitus essem cogitationibus et quid agerem meditarer attentius, variaeque scribendi materiae de jure occurrerent, ecce mihi Placentinus apparuit duos libellas in manibus suis gestans, unum perfectum, alterum imperfectum, perfectum in dextra, imperfectum in sinistra portabat, perfectus institutionum et Codicis novem librarum et ceteras quas campilaverat summas continebat, imperfectus trium librarum Cadicis titularum utilium et Digestarum quos praecedentes summae non continebant, debebat camprehendere: talibusque affatus eloquiis: fili mi, jurisprudentiae alumne, tuae cagitationis causa laudabilis gavisus, ne in ea causa tuum animum tenellum fatigares, ad constantissimam ipsi dandum remedium protinus cucurri. Accipias ergo hunc libellum, quem in manu habeo sinistra, et quad volui sed non potui tu adimplere festina: his dictis, eo dimissa recessit, ec.

(18) Così dopo il titalo 39 del libra II, travansi alcuni cammentari, dei quali gli autari sono ignarati, sopra varii titoli già trattati (31-39) e dopo il titalo 61, dave termina il lavoro di Pillia, varie somme sopra diversi titoli del decima ed undecima libra.

V. De Ordine Judiciorum. — Quest' opera è stata stampata a Bâle nel 1543, sopra un solo manoscritto. Manca in questa edizione una prefazione di cui parlano Tritemio e Diplovataccio (19), e non vi si veggono tracce d'una divisione in tre parti, che esiste in tre manoscritti. Quando si esamina questa opera di Pillio, si conosce che la somma *Quicunque vult* di Giovanni vi è stata inserita quasi letteralmente, come anco un piccolo trattato inedito sulla procedura, composto a Modena (20). Alcune circostanze e principalmente la forma dialogica usata dall'autore, provano che questo piccolo trattato sia opera dello stesso Pillio. Era senza dubbio un primo saggio che gli avrà servito dipoi per la sua grande opera *De Ordine Judiciorum*. Pillio vi cita Bulgaro, Martino, Placentino, Giovanni e Alberico,

(19) Ecco il testo di questa prefazione, secondo i mss. di Parigi, n.° 4009 e n.° 4525: Invocata Christi nomine jam aggredior rem difficillimam licet utilissimam, non praesumens de scientiae modulo, sed duntaxat de omnipotentis auxilio et ubi deficiat sensus, suppleat *ille summus et perfectus dominus, cujus consilia fretus assista sollicitus istius opusculi januam tactu pulsare levissima, et per eam laudabilibus et honestis largiente domino gressibus introire, ut requisito et inventa sibi quod poscit qui quaerit valeat diutius praepotiri. Num inductus precibus cujusdam valde amici compellor de legali et consueta ordine judiciorum civilium atque causarum libellum componere, qua actar ad agendum reus ad respondendum et judex ad pronunciandum plenissime instrui queat, ne hamines passim et sine consideratione judiciarum limina ingrediantur, et ab his arceantur inani calore, quia quod mihi videtur utile quamvis difficile, auxiliante prudentia juris incipere studium cupiens, post modum prout facultas aderit consummare non ut passim digitis alta petere sed infima pede tangam, et cum multis si potera utiliter quaeram pascua. Unde rogo attentius, ne contemnatur quod affertur, quoniam licet paupertatis sit munus, est tamen cum gaudia suscipiendum juxta illud: exiguum munus cum det tibi pauper amicus, accipito, ec. Laudandus est non modice qui pusillum boni quod habet amica preparat et proponit, dicens: amice quod apud me est, mihi et tibi sufficiat, et prius mihi quam tibi deficiat; quid plura, nec debet plus requiri quam largiendum inveniatur. De latere igitur summi legum dutoris assurgens, ipsius imbutu et consiliis et quamplurimis documentis pleniter erudita prudentia juris bellissime inquit dicens: Cum aliquis vult agere, primum petitianem suam et petitionis causam,* ec.

(20) Questo trattato esiste nel ms. di Par. n. 4069, e comincia così: *Cum essem Mutinae*, ec.

una volta la Lombarda, spesso il Decreto e le Decretali, delle quali la più recente è di Celestino III (1195) ma non si può propriare secondo quale raccolta le citi.

Il trattato di Pillio non ha grande valore scientifico, ma perchè simili opere sono sempre preziose per la storia della procedura, sarebbe desiderabile che ne fosse fatta una nuova edizione, secondo i varii manoscritti che rimangono.

VI. Distinzioni. — Pillio nelle sue glosse cita spesso le sue Distinzioni, ma ignorasi se formassero mai una raccolta.

VII. Scritti sul Diritto Feudale. — Baldo pone Pillio in capo degli autori che hanno composto glosse e somme sul diritto feudale (21). Alvaroto dice che Pillio ha fatto sul Diritto Feudale delle glosse e una Somma che corretta da Colombino è divenuta, mediante alcune aggiunte la somma di Ostiense (22). Comunque siasi questi varii scritti di Pillio non esistono più, meno un piccolo numero di frammenti inseriti nella glossa ordinaria.

Sarti attribuisce a Pillio due opere intitolate: *Oppositiones per modum dialogi*, e, *De confectiones et porrectione libelli*, ma sono sotto altri titoli i *Brocarda* e il trattato *De Ordine Judiciorum*. Lipenio parla d' un' opera intitolata: *Pilli Bagarotti Quaestiones et Lectura in Codicem, Lugduni* (23). Nè l' opera, nè l' autore sono mai esistiti.

(21) Baldus, super Feudis, proaem: *Quia multi glossatorum vertices istum librum glossaverunt, et super eo fecerunt utilissimas summas. Inter quos fuerunt magni viri, scilicet Pyleus*, ec.

(22) Alvarotus, super feudis, proaem.: *Bulgarus enim et Pileus primitus glossaverunt... Summistae autem plures fuerunt: quorum Pileus primus fuit: cujus summam postea idem Jacobus Columbi in melius reformavit.... Henricus archiepiscopus Edrebunensis postea vero nuncupatus Hostiensis, qui a Pileo paucis additis summam traxit.*

(23) Lipenius, T. I, p. 744. — Sarti, P. I, p. 110, parla dietro Lipenio d' un' opera intitolata Bagarotti glossae Bononiae, 1587; io non l' ho trovata in Lipenio.

CAPITOLO XXXIII.

CIPRIANO (1).

Cipriano nacque a Firenze, come provalo la testimonianza d'Ugolino e d'Accursio similmente fiorentino, e una glossa d'un manoscritto del tempo firmato *Cyp. Florentinus.* Ebbe per discepoli Carlo di Tocco (2) e Rofredo (3), d'onde si può conchiudere che professasse a Bologna verso la fine del duodecimo secolo.

È stato detto che Cipriano avesse insegnato a Ravenna, dietro un estratto italiano di Villani. Ma il testo latino di Villani (4) dice soltanto che Cipriano professò nel tempo

(1) Nelle glosse, Cipriano è ordinariamente indicato dalla sigla *Cy*, dalla quale fu formato il nome d'una persona immaginaria, Cilianus o Kilianus. — Sarti, P. I, p. 60, 61, 102, 103, ha raccolto completamente i materiali sopra Cipriano e gli ha messi in opera con dotta critica.

(2) Carolus de Tocco, in Lombardam, lib. I, tit. 2, rubr.: *Super hoc articulo audivi Cy. dicentem*, ec. nelle Longob. Leges, Lugd. 1600, 4, leggesi *Cyn.* invece di *Cy*; errore evidente, poichè Cino visse più d'un secolo dopo Carlo.

(3) Rofredus, *De* Ordine Judiciario, P. 7, tit. de Scto Turpilliano: *et in hac opinione fuit dominus meus Cyprianus.* — Rofredi, Lecturae in Codicem, Ms. Par. 4546, in L, 16, c. de usufructu: *Audivi Cyprianum dicentem.* — Rofredi glossa in Codicem, Ms. Par. 4536, L. 25, c. de locato: *sed ut a Cypriano audivi...... R.*

(4) Philippus Villanus, De origine civitatis Florentiae, rel. ch. 8: *Inter quos fere primus omnium cum Ravennae jura civilia doccrentur, Cyprianus fuit, ex urbe nostra oriundus, Ju. et philosophus insignis, qui quae contraria primo aspecta textus videbatur moventibus rationibus ad concordiam perduxit, et quae locis dispersa variis in eandem videbantur sententiam consonare, ne superfluerent simul ligavit. De tanto viro scribentium desidia perpauca habemus, cum que solum glossatorem civilis juris Accursio referente cognovimus Florentinum, et virum vitae emendatissimae et doctrinae.*

in cui Ravenna aveva una scuola di diritto. Perciò Villani attribuisce a Cipriano la parte d'Irnerio, errore nel quale è egualmente incorso Bandini che dà per successori a Cipriano, Bulgaro e Martino. Per altro Villani e Bandini sono autori troppo moderni perchè la loro testimonianza abbia in ciò peso.

Cipriano ha composto molte glosse sopra tutte le parti del Corpo del Diritto, e specialmente sul *volumen*, per lo più trascurato dai glossatori. Ha fatto anco autentiche per i tre ultimi libri del Codice, dove se ne trovano molto poche.

È stato detto che Cipriano aveva fatta una raccolta delle glosse de' suoi predecessori, nel genere di quella di Accursio (5) ma questo fatto è privo di fondamento e non si fonda che sopra un testo mal inteso di Villani (6).

II. GALGOSIO (7).

Un frammento delle Pandette (8) condanna all' esilio quelli che falsificavano le Costituzioni imperiali: *ut Galgosius Papiensis*, dice Accursio, su questo luogo, secondo una glossa d'Ugolino, così espressa: *Ut faciebat Gualgoxius Papiensis et Cyprianus Florentinus*. Ugolino è il solo autore che faccia a Cipriano questa grave accusa, ma perchè era coetaneo, e forse anco collega di Cipriano, il suo testimonio merita fede, e se Accursio non ha riprodotto

(5) Biener, Geschichte der Novellen, p. 287.

(6) Vedi sopra nota 4. Villani dice soltanto che Cipriano ha composto glosse.

(7) Galgosius o Gualcoxius, forme italiane del nome di Walcausus, che trovasi spesso nei documenti del nono, decimo e undecimo secolo. Vedi Muratori, Ant. Ital. I, 448, 473; II, 945, 947, 967; IV, 571. Ant. Est. P. I, c. 14, p. 153. Fumagalli, Cod. Dip. num. 65, 75.

(8) L. 33, D. de L. Corn. de falsis (XLVIII, 10): *Si quis falsis constitutionibus, nullo auctore habito, utitur, Lege Cornelia aqua et igni ei interdicitur.*

l'ultima parte della sua glossa, fu certamente per riguardo alla reputazione d'un compatriotta.

Galgosio è poco conosciuto e solo per le sue false costituzioni, delle quali una si riferisce al titolo del Codice *de bonis quae liberis* (VI, 61). Sopra che dice una antica glossa anonima: *In quibusdam Codicibus invenitur falsa constitutio Galgosiana quae sic incipit:* Inter eos. — Questa glossa è riprodotta in due manoscritti (9). Un terzo manoscritto non dà la glossa, ma la costituzione medesima *Inter eos,* che è certamente di Galgosio e di cui ecco il testo:

Id. AA. et CC. Inter eos qui de illicita vel incesta procreatione nati sunt nulla est successio, vel hereditatis petito nisi ab eisdem relictum vel concessum aliquo modo inter se doceatur.

Tutte le edizioni del Codice, al titolo *de feriis* (III, 12) contengono una pretesa costituzione di Teodosio che comincia: *Ut in die dominico,* costituzione che non trovasi nella maggior parte degli antichi manoscritti. Azo, Accursio, Odofredo, Cino, Bartolo, Saliceto, non hanno fatto su questa costituzione nè glosse nè commenti, prova che mancava nei loro manoscritti. Nondimeno leggesi in tutte le edizioni del Codice, eccettuatane la prima (Mog. 1475). Alciato rigetta questa costituzione per più motivi; perchè non si trova negli antichi manoscritti; perchè inverte l'ordine cronologico delle costituzioni imperiali e perchè vi si trova la parola *irritare* nel significato di annullare. Ciò che toglie ogni dubbio è l'essere tolta quasi letteralmente dal Breviario Visigoto, Lib. II, T. 8, L. 1.

Alberigo da Rosate attribuisce questa falsa costituzione a Galgosio (10) ma questa sola testimonianza d'un autore

(9) Ms. Par. 4534, e Bamberg, D. I, 3.

(10) Albericus, in Codicem. Lugd. 1534, f. in L. 1, C. de feriis (III, 12): *Et in quibusdam libris habetur pro. l. II, hujus tituli lex talis. Imp. Theod. Ut in die.... modis omnibus ruat. Communiter tamen in libris non habetur sed dicitur condita fuisse a quodam Galazosio qui studebat per se l. facere si quo habetur. ff. de fal. l. 6 in glo.*

che scriveva nel decimoquarto secolo è poco concludente. Per ultimo è stato accusato Galgosio d'avere supposto un testo della Lombarda (11). Questo testo trovasi negli antichi manoscritti e la sua autenticità non mi sembra dubbia, ma l'accusa sola attesta la cattiva fama dell'accusato.

(11) L. Long. Luitprandi, Lib. 2, C. 5, e nella Lombarda, lib. 1, Tit. 25, L. 58. Questa legge comincia così: *Si servus dum in fuga est.*

CAPITOLO XXXIV.

OTTONE.

Gli autori moderni hanno quasi dimenticato Ottone. Diplovataccio non ne parla e Pancirolo ne fa due persone diverse (1). Ottone nacque a Pavia; ebbe Placentino per maestro e Carlo di Tocco per discepolo (2) onde visse alla alla seconda metà del duodecimo secolo. Non ci sono altre notizie sulla sua vita. Quanto alle sue opere, si conoscono le sue glosse, un Trattato *De Ordine Judiciari* e alcune Distinzioni.

I. Glosse. I manoscritti bolognesi ne contengono un gran numero, il che prova che Ottone professava a Bologna, poichè non si trovano nei manoscritti bolognesi glosse di verun professore straniero; sono ordinariamente firmate Ot.

II. De Ordine Judiciario. — Le edizioni di questo trat-

(1) Panzirolus, lib. 2, C. 14 e C. 19. — Il migliore autore da consultarsi sopra Ottone è Sarti, P. I, p. 83.

(2) Pillii, glossa in lit. D. quor. bon. ms. Par. 4487', a: *pi. respondet non esse haec probatio impossibilis vel dicas impossibilis est ut probetur vere poterit tantum probare praesumptive secundum Ot. pap.* — Carolus de Tocco, in Lombardam, 11, 4, 4: *Otto Papie, cujus auditor extiti per multos annos, dixit*, ec. — Id. in Lomb. 11, 42, 1: *quod Pla. dicebat... et Otto Papi, ejus auditor sequebatur*, ec. — Id. in Codicem, L. 4 de temp. et repar. app. (VII, 63), Ms. Par. 4536: .... *haec quidem secundum Ot. Pap. Mihi autem nec prima nec secunda placet opinio.... K.*

tato (a) contengono 28 capitoli, de' quali il primo ha per titolo: *De Edendo*, e l'ultimo, *De Apellationibus*. Ma i manoscritti contengono inoltre, 1° i testi degli autori citati; 2° le glosse dei vari autori su i testi medesimi. Il primo editore, J. Goblerus, aveva per certo un solo manoscritto incompleto, ovvero avrà creduto che queste due ultime parti non meritassero di essere stampate.

Si potrebbe dubitare che il glossatore Ottone sia l'autore di questo trattato (3), poichè il nome d'Ottone, posto in fronte alle edizioni, è la sola prova che ne abbiamo; ma Goblero avrà senza dubbio trovato questo nome nel suo manoscritto, e l'epoca in cui questo trattato è stato composto combina benissimo con quella in cui viveva Ottone. Di fatti le citazioni delle Decretali dei papi Alessandro III e Lucio III, e le citazioni delle glosse che finiscono a Giovanni e Ugolino provano che questo trattato è della fine del duodecimo secolo. L'ortografia del nome *Otho* non induce difficoltà poichè nei manoscritti Ottone è sempre espresso *Ot.*

III. Distinzioni. — In fine a un manoscritto di distinzioni d'Ugo, se ne trovano quattro sottoscritte Ot. che senza dubbio appartengono al glossatore Ottone. Ma ignorasi se queste distinzioni facessero parte d'alcuna raccolta. Se me-

(a) Sooo in numero di quattro, eccoue la nota: 1536, 8, vol.: Summa Othonis de Ordine Judiciario per Justinum Goblerum LL. Licentiatum nunc primum evulgata. Mog. exe. Ivo Schaeffer mense Martio MDXXXVI. Trovasi io principio una dedica dell'editore al prince elettore Giovaoni di Trieste. con la data ap. Treviros MDXXXVI, mense Januario, ma non parla del suo manoscritto. — 1536, fol.: Summa Othonis Senonensis de Interdictis Juditiisque possessoriis..... accessit praeterea Summa cujosdam alterius Othonis de ordine Judiciario.... In fine, leggesi: Mog. exc. Ivo Schaeffer mense Augusto, MDXXXVI. — 1543, 8 vol. In fine di Pileus, de Ordine Judiciorum. — 1567, 8 vol.: Pratica Othonis antiqui doct. Ordinis Judiciarii. Uoa eum praxi Bartholomaei Brunatii.... Veoet. ap. Fr. de Portooariis, 1567.

(3) Durantis et Johannes Andreae non nominano Ottooe fra gli autori che hanno scritto sulla procedura, e Bernardo Dorna dice bene che Ottone ha fatto un trattato di procedura, ma gli attribuisce quello di Pillio.

rita fede Sarti, Ottone avrebbe composto dei *Brocarda* (4). Ma Sarti s'inganna evidentemente, poichè non trovasi veruna menzione dei *Brocarda* di Ottone.

II. LOTARIO (5).

Lotario apparteneva ad una nobile famiglia di Cremona. Odofredo gli dà il titolo di cavaliere (*melior miles*) (6). Fu coetaneo e rivale di Azo. Professore alla scuola di Bologna prestò giuramento di non mai professare in altra città (7). Dipoi lasciò l'insegnamento per le dignità della Chiesa (8) e fu primamente Vescovo di Vercelli, dipoi arcivescovo di Pisa nel 1208. Odofredo narra che ottenne quest'ultima dignità per protezione di donne (9). Il papa Innocenzo III gli ha dirette due Decretali (10). In una gli rimprovera di sopportare che gli ecclesiastici renunciassero alla loro giurisdizione privilegiata, nell'altra reclama come appartenente alla Santa Sede, i diritti di giuspatronato che l'arcivescovo di Pisa pretendeva esercitare sopra Cagliari in Sardegna.

Lotario ha composto alcune glosse, sottoscritte con la sigla *Lot.*

(4) Sarti, P. I, p. 307; nella vita di Damaso.

(5) Il suo nome è qualchevolta scritto *Lotarius* o *Lotherius*. — Vedi Sarti, P. 1, p. 83-86.

(6) Odofredus, in Dig. Vetus, in L. 3 de Jurisdict. (II, 1): ..... *licet dominus Lotarius esset melior miles*, ec.

(7) Vedi il giuramento, vol. III, § 81, nota *d*.

(8) È stato detto che vi fossero due Lotarii, uno professore, l'altro arcivescovo di Pisa; ma la loro identità è stabilita dal testimonio di Odofredo, autore quasi coetaneo. È stato detto pure, e senza fondamento, che Lotario sia stato patriarca di Gerusalemme.

(9) Odofredus in Dig. Vetus, in L. 49, § 1, de receptis (IV, 18): .... *excusabitur Lotarius quia fuit homo qui multum plocebat dominabus unde electus fuit archiepiscopus Pisanus*, ec.

(10) C. 12, X, de foro comp. (II, 2) o coll. ant. III, lib. 2, Tit. 2, C. 4. e C. 17, de praescript. (II, 26), o coll. ant. III, Lib. 2, Tit. 17, C. 7.

III. BANDINO.

Bandino apparteneva a una famiglia nobile di Pisa (11) Prestò, nel 1198, il giuramento di professore a Bologna (12) e morì nel 1218 (13). Pillio, Ugolino e Accursio citano qualchevolta Bandino; nondimeno le sue glosse non si trovano in verun manoscritto.

(11) La famiglia Familiati o De Famiglittis, dalla quale gli venne il soprannome di Familiatus. Vedi a questo proposito: Memorie di.... illustri Pisani, T. 3, p. 73-88.

(12) Vedi Sarti, P. 2, p. 65, e Savioli, II, 2, p. 203.

(13) Ecco il suo epitafio conservato con la data della sua morte in una antica raccolta necrologica: *Bandinus Tuscus legum splendore coruscus, in Pisa natus, jacet hoc tumulo tumulatus*. Sarti, P. 2, p. 196, 198. Sarti non dice se questo epitafio esistesse ancora al suo tempo.

97

CAPITOLO XXXV.

BURGUNDIO (1).

Burgundio nacque a Pisa, nel principio del duodecimo secolo. Nel 1138 assistette ad una controversia religiosa tenuta a Costantinopoli, fra il clero greco e il Legato di Lotario II, Anselmo vescovo di Avelberga (2). Fino al 1146 (3), *advocatus* è il solo titolo che gli venga dato nei documenti. Dal 1152 al 1159 è chiamato *judex* del papa, titolo puramente onorifico o addetto a funzioni temporarie, poichè è detto *judex* della città di Pisa in un documento del 1155. Nel 1171 Pisa lo mandò ambasciadore a Costantinopoli dove perse il suo figliuolo Ugolino che l'aveva accompagnato (4). Nel 1179, assistette al Concilio Lateranense (5), e morì a Pisa nel 1194, vecchissimo (6).

(1) *Burgundio* o *Burgundinus*, o anche *Burgundi* secondo i due documenti più antichi. Odofredo lo chiama *Burguntio* forse secondo una pronunzia viziosa. È stato qualchevolta confuso Burgundio con uno de' suoi nipoti Leolo Burgundio, e col cardinale Giovanni Burgundio. — Sopra Burgundio, vedi Mazzucchelli, vol. II, P. 3, p. 1768-1770. Tiraboschi, Storia, T. 3, lib. 4, C. 3, § 4, 5. Memorie di.... illustri Pisani, T. I, p. 71-104. L'autore di questo squarcio che è uno dei migliori della raccolta chiamasi Antonioli.

(2) Dachery, Spicileg. vol. I, p. 161.

(3) 1147 secondo la cronologia particolare alla città di Pisa che precorre d'un anno sulla cronologia ordinaria.

(4) Borgo, p. 87, Memorie, p. 89, 90.

(5) Robertus de Monte ap. Pistorium, T. I, p. 930, ed. Struv. — Cf. Memorie, p. 90.

(6) Leggesi nel suo epitafio: *Decessit senio propria Burgundius urbe.*

Burgundio ha tradotto dal greco un gran numero di opere, fra le quali le omelie di Crisostomo sopra san Matteo e san Giovanni; ma io debbo soltanto occuparmi qui delle sue traduzioni che appartengono alla scienza del diritto.

Le Pandette contengono frammenti greci di cui la traduzione latina era riguardata come parte integrale del testo dalla scuola di Bologna. Questi frammenti sono di due specie. I più lunghi e in maggior numero trovansi nel 29° libro. La traduzione latina, di cui ignorasi l'autore, è probabilmente anteriore alla scuola di Bologna. Quanto ai frammenti dispersi negli altri libri delle Pandette, i manoscritti ne indicano il traduttore, ed è talora Bulgaro, talora Burgundio. Ma Odofredo dice espressamente che queste traduzioni sono di Burgundio, (che egli chiama *Berguntio*) e che il nome di Bulgaro sia errore de' copisti, poichè Bulgaro non sapeva il greco (7). Questo testimonio tanto positivo di Odofredo trovasi pienamente confermato dall'esame dei manoscritti, nei quali leggesi quasi sempre il nome di Burgundio e quasi mai quello di Bulgaro. Nella glossa di Accursio non ho trovato che due frammenti nei quali il nome del traduttore sia indicato, e perchè la maggior parte dei manoscritti portano Burgundio, bisogna credere che Accursio avesse scritto Burgundio, e che la lezione di Bulgaro sia errore dei copisti. Per ultimo si legge in un gran numero di manoscritti, che

(7) Odofredus, in Dig. Vetus, L. 2, de legibus (I, 3): *Unum tamen vobis non omitto ut sciatis semper quod in antiquis libris ubi vos invenietis grecum quod vos extra textum invenietis unum, B, et R dicit BER. Verum tamen est quod scriptores ponant B. U et L. et dicant quod fuerunt facte per dnm. Bul. sed hoc non verum est: quia dominus Bul. non scivit plus de greco quam ego: sed interpretationes de greco in latinum fuerunt facte per quendam pisanum qui vocabatur dominus Berguntio et fuit avus domini Leonis ejusdem terrae:* — Id. in L. 29 eod.: *grecum habetis et debet ita exponi sicut est interpretatus dominus Berguntio de Pizis.* — Id. in L. 60, § 4, mandati (XVII, 1).: grecum habetis: *istud grecum dns Burgundius pysanus ita exposuit*, ec.

la traduzione è stata fatta a Pisa (8) il che induce a credere che sia stata fatta dal Pisantino Burgundio sul celebre manoscritto di Pisa (9).

Secondo un luogo di Ciuo, citato da Diplovataccio, l'autore di queste traduzioni sarebbe un certo Bergolino Pistoiese (10). Ma dee ciò essere falsa interpretazione della sigla Bg. Pis. che Cino avrà tradotta per *Bergolinus Pistoriensis*, per fare onore a Pistoia sua patria. Ancora è stata attribuita la traduzione dei testi greci a Bandino, ma unicamente secondo un luogo mal inteso di Pancirolo (11).

Sembra che Burgundio non abbia avuto parte alla traduzione dei testi greci del Codice. Qui ancora trovasi due volte il nome di Bulgaro. Ma per certo deesi intendere che egli spiegasse quei due testi nelle sue lezioni, uno secondo il testo latino che esisteva al suo tempo, l'altro secondo le frasi latine che contiene. Conzio ha pubblicato, nell'edizione del 1571, una traduzione latina d'un frammento di cui non abbiamo il testo greco. Questa traduzione è stata ritrovata recentemente in un manoscritto di Londra, con un nome d'autore fino allora ignoto: *Constitutio a dno Petro de Cordona translata de graeco in latinum.*

(8) Trovasi ora *py.* ed ora *translatum pisis*, o *translatum a Burg. Pisis*; quest'ultima lezione è quella d'un ms. di Bamberga. D. I, 6, in L. 26, § 1 depos.

(9) Il ms. di Parigi, n. 4483, conferma in parte questa supposizione. Vi si legge: tit. de via pobl. (XLVIII, 10): *Lex graeca Pandectarum libro translata seu digestorum.* Sul significato della parola *Pandectae*, vedi vol. III, § 163.

(10) Diplovataccius in vita Justiniani: secundum Cynum in dictae L. *Nam et Demosthenes.... ille qui fecit interpretationes fuit quidam de civitate pistoria, nomine Bergolinus, qui verba graeca in libris nostris civilis inserta trastulit in latinum*, ec. — Questo luogo che Diplovataccio cita secondo un ms. non si trova nella ediz. del commentario di Cino sul *Digestum Vetus*:

(11) Vedi per es. Brenckmann, Hist. Pand. p. 61. Ma Pancirolo, II, 16, dice soltanto che un commentario sul Codice di cui Bandino fu forse autore, è stato attribuito al traduttore *Berguntio*.

È stato detto; ma senza fondamento, che Burgundio abbia riveduta e completata la traduzione delle Novelle e che le abbia divise in nove collezioni (12).

(12) Il luogo seguente sulla traduz. latina delle Novelle, esclude principalmente l'idea d'una revisione: Burgundionis praef. homil. Chrisost. in Joannem, Ms. di Par. 1782: *Novellas etiam authenticas constitutiones quas novis cotidie emergentibus casibus postea assidue graeca lingua praedictus Justinianus composuit de verbo ad verbum de graeco in latinum translatas toti urbi terrarum obediendas direxit.*

CAPITOLO XXXVI.

VACARIO E I SUOI COETANEI IN FRANCIA E IN INGHILTERRA.

Seldeno ha identificato Vacario con Rogerio, abate di Bec e col celebre glossatore Rogerio. Ma questo errore fondato sopra un testo mal interpunto d'una cronica di Normandia (1) è stato completamente distrutto dalla scoperta della cronica originale (2), di cui questo testo è l' es-

(1) Anon. Chronica Normanniae, in hist. Normannorum Script. ant. ed. Duchesne, Par. 1619, f. p. 983: *MCXLVIII. Obiit Beehardus VI Abbas Becei, cui successit Rogerius Magister Waearius gente Longobardus, vir honestus, et juris peritus, eum leges Romanas a. ab. incarn. Dom. MCXLIX in Anglia discipulos doceret, et multi tam divites quam pauperes ad eum caussa discendi confluerent. Suggestione pauperum, de Codiee et Digesta exeeptos IX libros composuit, qui sufficiunt ad omnes legum lites, quae in scholis frequentari salent, decidendas, si quis eos perfecte noverit.* Bisogna porre un punto dopo *eui successit Rogerius.* — Vedi sopra Vacario, Sarti, P. I, p. 49-54. C. F. Chr. Wenk Magister Vacarius. Lips. 1820, 8. Quest'opera molto più completa di tutte le altre che l'hanno preceduta si distingue per la sua dotta eritica. L'autore vi ha fatto aggiunte importanti nella Leipz. Lit. Zeitung, 1821, N. 273, 274.

(2) Roberti de Monte, Appendix ad Sigibertum, in: Guiberti de Novigento app. ed. d'Achery. Parigi, 1651, f. p. 766: *MCXLIX, Obiit sanctae recordutionis Dominus Letardus VI Abbas Beceensis ecelesioe.... huic sancto viro successit Dominus Rogerius Prior secundus, in utroque Testamento apprime eruditus, nec non elerieali ac seculari scientia decenter ornatus ex tune supra gregem sibi eommissum pro posse suo die ac nocte decenter invigilans. — Magister Vaearius gente Longobardus, vir honestus et juris peritus, cum leges Ramanas anno ab incarn. Dom. MCXLIX, in Anglio discipulos doceret, et multi tam nobiles quam pauperes ad eum eausa discendi confluerent. Suggestione pauperum de Codice et Digesta exeeptos IX libros composuit, qui sufficiunt ad omnes legum lites, quae in seolis frequentari salent, decidendans si quis eos perfecte noverit.* Qui ancora vedesi che bisognerebbe porre una virgola invece del punto che è dopo *confluerent.*

tratto. Vacario è stato qualchevolta chiamato *Vicarius*, ma è evidente errore dei copisti (3).

Giovanni Sarisberiense riferisce l' introduzione del diritto romano in Inghilterra a un viaggio che fece a Roma Teobaldo arcivescovo di Cantorbery, per le contensioni con Enrico, vescovo di Wincester (4). L'arcivescovo era ricorso a Celestino II, che eletto nel 1143, morì nel principio dell'anno seguente. Questo negozio occasionò dispute e appelli, di che non eravi esempio per lo avanti; e fecero conoscere i libri di diritto in Inghilterra e vi attirarono vari giureconsulti de' quali il primo fu Vacario. Questa testimonianza di Giovanni Sarisberiense è confermata da Gervasio (5) la cui narrazione può tradursi così: Teobaldo, veggendo l' influenza che esercitavano sugli affari i giureconsulti della nuova scuola, comperò dei manoscritti di diritto, e condusse con sè in Inghilterra dei giureconsulti, de' quali il primo fu Vacario. Alcuni autori non sapendosi render capaci come il diritto romano fosse applicabile a un processo fra due vescovi sopra materie ecclesiastiche, hanno creduto che si trattasse del diritto canonico, e che l'insegnamento di Vacario non avesse altro oggetto (6). Ma il diritto canonico aveva sempre fatto parte

(3) Il nome di Vacario, poco comune nel medio evo trovasi nondimeno nei documenti. Fumagalli, Cod. Dipl. N. 107, a. 875: *Interfuerunt Wachari*, ec.

(4) Robertini de Monte, p. 763, pone il viaggio di Teobaldo nell'anno 1142.

(5) Gervasii Dorobornensis actus pontificum Cantuariensium, in hist. Anglicanae Scipt. X, Londini, 1652, f. col. 1665. (Contese fra Teobaldo arcivescovo di Cantorbery e il legato del papa Enrico vescovo di Winchester. Teobaldo domanda al papa Celestino II di eleggerlo legato invece di Enrico): *Orientur hinc inde discordiae graves, lites et appellationes antea inauditae. Tunc leges et causidici in Angliam primo vocati sunt. Quorum primus erat Magister Vacarius. Hic in Oxonefordia legem docuit, et apud Romam magister Gracianus et Alexander qui et Rolandus in proximo papa futurus canones compilavit.*

(6) Wenck, Magister Vacarius, p. 22, 25, — Wenck medesimo mostra non vedere relazione immediata fra la lite dei vescovi e l'introduzione del diritto Romano in Inghilterra. Ciò nondimeno resulta evidentemente del testo di Gervasio.

dell' insegnamento teologico, e il decreto di Graziano non portò grandi mutazioni in questa materia. Da altra parte è nato che la procedura davanti ai tribunali ecclesiastici è in gran parte fondata sul diritto romano; non è dunque da maravigliare che l' arcivescovo di Cantorbery, per l' occasione di questa lite davanti alla corte di Roma, abbia fatto passare in Inghilterra, libri e professori di diritto civile, e che un simile bisogno non si facesse sentire per il diritto canonico.

Gervasio dà notizia che il diritto romano parve allora cosa affatto nuova. Di fatti, dopo la caduta del dominio romano in Inghilterra, non aveva più avuta applicazione pratica, e come scienza, appena era conosciuto.

È noto per la cronica di Roberto, che Vacario era Lombardo; ma quelli che aggiungono che prima del suo viaggio in Inghilterra professasse con distinzione a Bologna, non si fondano che sopra ardite congetture (7).

Vacario fondò la sua scuola a Oxford. Ma Stefano volendo spegnere il diritto romano in Inghilterra, comandò la distruzione di tutti i manoscritti, e proibì a Vacario d' insegnare. Questo decreto che non ebbe verun resultamento, sembra che sia stato rivocato da Stefano o dal suo successore. Di fatti, papa Alessandro III, in una decretale del 1164, elegge commissarii per esaminare una questione di matrimonio e fra quelli trovasi *Magister Vacarius* (8). Un' altra Decretale del 1170, che concerne Vacario, gli dà il titolo di canonico, d' onde sembra che Vacario fossesi ordinato, senza però renunciare all' insegnamento (9).

(7) Sarti, I. p. 50, 51.

(8) Collectio I, lib. 4, tit. 7, C. 2, Cf. Wenck, p. 41, seg. — Le edizioni portano: *Abbati de Fontib. et Magistro Vacario*, ma in un antico manoscritto che io posseggo, leggesi: *Abbat h' rfradend' et Magistro Vicario.*

(9) Thomae Cantuariensis epistolae, ed. Lupus Bruxellis (1682, 4, lib. 5, ep. 85: *Archiepiscopus cum duabus ... personis ecclesiae suae... vel si fieri*

Quello che debbe principalmente occuparci, è l'opera fatta da Vacario sul diritto, col titolo, *Liber ex universo enucleato jure exceptus, pauperibus praesertim destinatus.*

Quest'opera è divisa in nove libri, che corrispondono ai nove primi libri del Codice; ma l'ordine dei titoli non è conservato in ogni libro poichè talora Vacario ha tolto titoli intieri, talora ne ha aggiunto de' nuovi secondo le Pandette o altre parti del Codice. Il testo di Vacario componesi d'una successione di estratti cavati letteralmente dalle fonti. A questo testo sono aggiunti complementi o spiegazioni parimente cavati da tutte le fonti del diritto, e alcune glosse nel senso ordinario di questa parola. Parlerò a suo luogo delle aggiunte fatte da altri autori all'opera di Vacario.

Il cronista Roberto dice espressamente che quest'opera fu composta in Inghilterra nel 1149, e manifesta eziandio il nome dell'autore che non si trova in verun manoscritto. Questo libro fatto per la scuola di Oxford, doveva tener luogo dei testi originali, che, in Italia, servivano di base all'insegnamento; era principalmente destinato ai scolari poveri de' quali economizzava il tempo e il danaro (10).

La scuola fondata da Vacario pare che gli sia sopravissuta, sebbene non si conosca veruno de' suoi successori. Si riferisce anco alla sua opera il nome di *Pauperistae,* attribuito un tempo agli scolari d'Oxford (11). Trovasi in fine dei manoscritti di Vacario un gran numero di glosse aggiunte senza dubbio da suoi successori e in cui Vacario è

non poterit cum duobus aliis de canonicis suis, qui vita et conversatione et fide non habeantur inferiores, Magistro scilicet Vicario, et Magistro Angelo.... juret, ec. — Vedi Wenck, p. 45.

(10) Vacario si esprime così nella sua prefazione: *Codicem et precio levissimo comparandum et brevi tempore perlegendum, et tenuioribus praecipue destinatum, divina donante liberalitote perfeci.* Wenck, p. 68.

(11) Wood, Hist. Univ. Oxoniensis, Oxon. 1674, f. p. 56, ad a. 1188. Nondimeno Wood non cita il testimonio di verun autore.

spesso citato, e qualchevolta anco confutato. Vi si trovano pure citazioni dei glossatori bolognesi, da Irnerio e Bulgaro, fino a Placentino e Ugolino. Qualchevolta questi glossatori sono unicamente espressi con l'epiteto *Bononienses*.

L'opera di Vacario è il solo monumento che rimanga d'una scuola di diritto romano in Inghilterra. È egualmente preziosa per la critica dei testi, poichè a quell'epoca il testo della scuola di Bologna non era ancora fissato. Ma non bisogna dimenticare che l'autore, secondo il fine che proponevasi ha dovuto modificare gli originali e far molte soppressioni. Per ultimo le glosse di Vacario e de' suoi successori fornirebbero utili notizie per la storia dogmatica del diritto. Nondimeno io non sono d'opinione che si debba stampare quest'opera intiera; ma credo che basterebbe darne estratti secondo i vari manoscritti, nel genere di quelli già pubblicati da Wenck (12).

Passo ora agli autori le cui opere attestano l'influenza della scuola di Vacario.

Giovanni Sarisberiense celebre e per i suoi talenti e per la sua scienza, nacque a Salisbury verso il 1120; e morì vescovo di Chartres nel 1180 (13). Quella delle sue opere in cui si riscontrano maggiori traccie del diritto romano è il Policratico (14). Vi si veggono citate le Pandette, il Codice, le Novelle e l'Epitome di Giuliano. Il modo con che queste citazioni collegansi col testo prova una cognizione profonda del diritto, che non era non ostante il principale oggetto degli suoi studi. Ha fatto in alcuna parte la sposizione del sistema di procedura stabilito dal diritto Giustinianeo, sposizione notevolissima, poichè è fatta direttamente secondo i testi originali, senza il soccorso di

(12) Wenck, l. c. p. 180, seg.

(13) Trovasi la sua biografia nella hist. litt. de la France, T. XIV, p. 89-161.

(14) Joannis Sarisberiensis, Policraticus, Lugd. Bat. 1595, 8.

verun autore. Non si può disconoscere in ciò l'influenza della scuola di Oxford, poichè Giovanni medesimo dice che Vacario era suo amico.

Pietro Blecense, nato a Blois nella prima metà del duodecimo secolo, morì arcidiacono di Londra verso l'anno 1200. Scolaro di Giovanni Sarisberiense, andò a Bologna per approfondirsi nel diritto. Nondimeno esiste una delle sue lettere che dà un idea poco favorevole della sua scienza (15). In un'altra delle sue lettere parla delle riunioni de' dotti che tenevansi presso l'arcivescovo di Cantorbery (16).

Silvestro Giraldo (*Giraldus Cambrensis*), nato in Inghilterra nel 1146, andò a Parigi nel 1176, per istudiarvi il diritto romano e il diritto canonico (17). Quando il suo maestro, Matteo Andegavense, fu eletto cardinale, lo elesse per suo successore. Giraldo volle dipoi andare a Bologna per perfezionarsi nel diritto; ma pregato da'suoi scolari continuò a fare due lezioni per giorno sul Decreto.

Verso la metà del duodecimo secolo, il diritto romano s'introdusse pure in Irlanda, a detrimento del diritto nazionale (18); ma ignorasi se fu conseguenza della introduzione del diritto romano in Inghilterra fatta dalla scuola di Vacario.

(15) Epist. 71.

(16) Epist. 6: *In domo Domini mei Cantuariensis Archiepiscopi viri litteratissimi sunt.... Isti post orationem, et ante comestionem, in lectione, in dispatatione, in causorum decisione jugiter se exercent. Omnes quaestiones regni nodosae referentur ad nos: quoe cum inter socios nostros in commune auditorium deducuntur, unusquisque secundum ordinem suum sive lite et adtreetatione ad benedicendum mentem suam acuit*, ec.

(17) Si distinse nelle controversie del diritto canonico, e un professore che aveva studiato il diritto a Bologna, esclamò un giorno ascoltandolo: *Non est sub sole scientia, si fuerit Porisios forte delato, quoe incomparobiliter ibi et longe exeellentius quam usquam alibi procul dubio non praevoleat*. Giraldus de rebus a se gestis lib. 2, c. 1, 2, in Wharton Anglia Sacra, P. 2, Londini 1691, f. p. 477-479.

(18) S. Bernardi, Vitae S. Malachiae, cap. 8 (opp. Vol. I, p. 672, ed. Par. 1719, f.): *fiunt de medio barbaricae leges, Romonae introducuntur*, ec. — Il vescovo Malachia morì nel 1148.

Trovansi poche traccie dell'insegnamento del diritto romano in Francia nel duodecimo secolo. Ignorasi la sorte della scuola fondata da Placentino a Mompellieri, e quello sappiamo di quell'epoca si limita alla narrazione di Giraldo (19). È stato parlato (20) d'un celebre giureconsulto francese del duodecimo secolo, Pietro Bailardo, che è il famoso Abelardo. Ma l'aneddoto riferito da Accursio e da Odofredo, e al quale è stata fatta allusione, prova precisamente che Abelardo non aveva veruna cognizione del diritto (21).

(19) Vedi sopra nota 17.

(20) Asti, Uso e autorità della Ragion Civile. lib. I, p. 75, 147, e prima di lui Alciato.

(21) Accursius in L. 5, C. fin. reg. (III, 39): *Sed Petrus Bailardus, qui se jactavit, quod ex qualibet quantumcumque difficili littera traheret aliquem sanum intellectum, hic dixit: nescia.* — Odofredus Ibid.: *In lege ista, sicut scriptum invenitur per dnm. Ja. sive per N. Furiosum qui scripsit post eum, fuit deceptus quidam qui magnus philosophus putabatur, et dicitur quod fuit quidam qui vocabatur Magister Petrus Bailardi..... et valde deridebat legistas, et jactabat de quad nulla lex esset in carpare juris quantumcunque esset difficilis in litera quin in ea poneret casum et de ea traheret sanum intellectum. Unde una die fuit sibi ostensa a quodam ista lex, et tunc ipse dixit: nescio quid velit dicere ista lex, unde derisus fuit.*

CAPITOLO XXXVII.

AZO (1).

Azo nacque a Bologna (2). Ebbe a maestro Giovanni e acquistossi gran celebrità con le sue lezioni. È stato detto che abbia avuti dieci mila scolari, onde fu obbligato a professare nella strada. Questa favola si riduce ai due fatti seguenti: cioè che i suoi scolari l' indussero a prendere una sala situata in altra strada, e che al suo tempo trovavansi dieci mila scolari a Bologna. Azo prese parte agli affari più importanti di Bologna e non professò mai altrove. Fra i suoi scolari sono mentovati Jacopo di Balduino, Roffredo, Accursio, Martino da Fano, Goffredo di Trano, Jacopo di Ardizone, Bernardo Dorna e Giovanni Teutonico.

Odofredo ripete spesso che Azo era incolto di belle lettere. È stato detto pure che non sapeva il diritto canonico. Ma deesi soltanto intendere che non ne aveva fatto

(1) Trovasi nei documenti, *Azo*, *Azzo*, *Azzolinus*, qualche volta anco *Azo Soldanus* dal nome del suo padre Soldano, secondo un uso del tempo. Il sopranome di *Porcus* o *Porcius* ha per esso testimoni molto antichi. Autori moderni, hanno chiamato, ma a torto, Azo, Domenico Azo, e Azo dei Rumengi confondendolo con un canonista che visse molto più tardi. — Vedi sopra Azo, Sarti P. I, p. 91-101, Tiraboschi Storia, T. IV, L. 2, C. 4, § 15.

(2) Arisi lo fa nascere a Casalmaggiore nel territorio di Cremona e Diplovataccio a Mompellieri. Ma ambidue s' ingannano evidentemente come lo provano i testimoni di Alessandro e di Pastrengo.

uno studio profondo, poichè cita nelle sue opere il Decreto, le Decretali e gli autori che hanno scritto sul diritto canonico.

Ignorasi l'epoca della sua morte. L'iscrizione del monumento restaurato nel 1496, dà la data del 1200 (3); ma questa data non è autentica, poichè Azo trovasi in un documento del 1220. Sarti pone la morte di Azo nel 1220, secondo una cronica del decimoterzo secolo; nondimeno credo che sia accaduta molto più tardi. Di fatti, Azo biasima Jacopo di avere, essendo a Genova, pronunciato un giudizio a cavallo e armato (4). Questo rimprovero non può essere stato fatto a Jacopo coetaneo di Bulgaro, ma a Jacopo di Balduino, che divenne podestà di Genova nel 1229, d'onde resulta che la critica di Azo e a più forte ragione la sua morte debbano porsi non prima del 1230.

Fu detto anco che Azo sia stato decapitato per avere in un accesso di collera ammazzato uno dei suoi colleghi, Bulgaro, Martino oppure Ugolino, secondo varie versioni. Quanto a Bulgaro e a Martino, non erano coetanei di Azo, e vedremo più sotto che Ugolino gli sopravvisse. D'altronde come spiegare che nessun autore del tempo abbia parlato della tragica fine d'un uomo tanto celebre (5)? Anzi, Odo-

(3) Ecco il testo di questo epitafio: *Trinitati Azoni Jurisconsultorum numini, Anno Gratiae MCC hic tumulato in sepulchro vetustate collapso ac inter rudera vix agnito, Io. Franc. Aldrovandus Dictator et Consules Bonon. P. impensa concivi suo b. m. memoriam po. Anno Salutis MCCCXCVI, V Idus Octobr.* — Questa data del 1200 smentita dai documenti, non ha, come si vede, verun valore istorico.

(4) Azonis Lect. Cod. L. I, de sent. ex peric. (VII, 44): *nec dico quod sedeat si sit in equo, imo stat in stapede, unde minus bene fecit dominus Jacobus qui Januae in equo armatus tulit sententiam: quia a judice procedente dilatio peti non potest ut S. de dilatio a procedente, secus si in aliquo loco eminenti pronuntietur, puta tuori vel similibus, ut ponit quis evitare periculum personae.*

(5) L'autore più antico in cui questo fatto sia raccontato è Diplovataccio, nella vita di Azo: *Adde quod de isto Azone inveni infrascripta in quodam tract. Baldi de commemorat. famos. Doct. in 2 Col. quod Bartolus dominus*

fredo, che visse in epoca vicinissima, racconta che Azo non fu mai malato fuorchè nelle vacanze e che morì in tempo di vacanze, e che per onorare la sua memoria, fu trasferito fino a Ognissanti il principio dell'anno scolastico. Il delitto imputato ad Azo non ha dunque verun fondamento, a meno che non sia stato confuso col suo figliuolo Ameo, decapitato nel 1243 (6), o con Azo Porco, professore a Bologna, decapitato nel 1247.

Azo tiene un luogo importante nella storia dei glossatori, poichè i medesimi autori moderni che disprezzano questa scuola, rendono giustizia al di lui merito, e l'autorità del suo nome era tale che in più d'un tribunale non si poteva essere giudice senza possedere la somma di Azo (7).

Passo a esaminare le opere di Azo pervenute fino a noi.

I. Glosse. — Le glosse di Azo si distinguono da quelle de' suoi predecessori, perchè per alcune parti del Corpo del Diritto, formano un commentario collegato, un'opera propriamente detta, e indipendente dall'ordine dei testi (*apparatus*).

A. — *Glosse sul Digestum Vetus.* — Queste glosse formano realmente un corpo d'opera. Odofredo racconta che per il *Digestum Vetus* e il Codice, Azo aveva composto prima alcuni piccoli apparati, dipoi la somma e per ultimo il grande apparato che possediamo (8). Odofredo possedeva per certo questi varii scritti, poichè spesso cita il grande Apparato, e fa osservare che quelle citazioni si trovano nel

suus dicebat, quod Azo fuit de principolioribus Juris et ipse Hugolinus glossator et reguloriter (leggi *et ipse et. Ugol. gloss. regulariter*) *in polatio discordabant, in tuntum quod tandem instigonte diabolo semel Azo Ugolinum dum descenderent de palatio Potestatis interfecit, et illo de causa Azo decapitotus fuit Azo discipulus Joannis.*

(6) Sarti I, 97, 98, secondo una antica cronica inedita.

(7) Sarti, I, 93, cita Diplovataccio, Pancirolo e Gravina. Da cio è derivato il proverbio: *Chi non ho Azzo non vado n Palazzo.*

(8) Odofredus in Dig. Vetus, L. 60 de cond. indeb. (XII, 6): *Do. Azo primo fecit minores apporatus, posteo Summa, tertio fecit mognos npparatus in libro isto et in Codice, qui npporatus in libro isto optimns fuit.*

piccolo (9). Il piccolo apparato era senza dubbio una raccolta di glosse simili a quelle degli antichi glossatori, e di cui più tardi Azo si sarà servito per l'Apparato grande.

B. — *Glosse sull' Infortiatum.* — Queste glosse in piccolo numero, pare che non mai formassero un corpo d'opera.

C. — *Glosse sul Digestum Novum.* — Trovansi in due manoscritti il principio d'un Apparato sul *Digestum Novum*, che fu dipoi sostituito per la massima parte dalla glossa di Accursio. Altri manoscritti contengono un frammento di questo Apparato, il Commentario sul titolo *De Regulis Juris*, come opera particolare.

D. — *Glosse sul Codice.* — L'apparato sul Codice esiste in diversi manoscritti.

II. Lezioni sul Codice. — Uno scolare di Azo, ignoto del rimanente, cioè Alessandro da Santo Egidio, ha raccolto le lezioni del suo maestro sul Codice, e in una piccola prefazione dà notizia egli medesimo dell'origine e del fine del suo lavoro, pubblicato da Conzio nel 1577. Quest' opera è stata ristampata nel 1596 (10). Queste edizioni sono difettosissime, spesso anco inintelligibili, e sventuratamente tutti i manoscritti sono perduti.

Alessandro dice nella sua prefazione che quelle lezioni comprendono tutto il Codice (11). Ma è noto che il Co-

(9) Odofredus in Dig. Vetus, L. 6 de just. et jure (I, 1): *Item scio quod. da. Aza subjecit aliud exemplum, licet in glassis vestris non habeatis, tamen qui habent apparatum suum magnum hic scriptum, bene habent hoc scriptum.* — Ibid. L. 5, § 15, commodati (XIII, 6):..... *interlinearis glossa Yr. quam antiqui libri habent, et habentes magnum apparatum domini Azonis habent, sed habentes aliud apparatum non habent.* — Ibid. L. 9, qui satisdare (II, 8).

(10) Ecco il titolo della ediz. del 1577: *Azonis ad singulos L. L. XII, liber. Cad. Just. Commentarius et mngnus apparatus, nunquam ante in lucem editus ex Bibl. Ant. Contii Jc..... Par. ap. Nivellium sub Ciconiis MDLXXVII.* — Ecco il titolo della ediz. del 1596: *Azonis ad sing. LL. libr. Cad. Just. Camment. et magnus apparatus... in officina Jacobi Stoer et Franc. Fabri Lugdunensis MDXCVI.*

(11) *Expositianes et glossas super tatum Codicem memoriae commendavi.*

dice dei glossatori constava dei soli nove primi libri, e che i tre ultimi formavano i *Tres Libri*. Nondimeno le edizioni comprendono i dodici libri del Codice. Dipoi è stato scoperto che tutto quello che seguita al nono libro è un commentario di Ugolino sopra i *Tres Libri* (12), commentario che Conzio avrà trovato nei manoscritti e confuso con l'opera di Alessandro.

Queste lezioni formano un' opera distinta dall'Apparato di Azo sul Codice, che Alessandro cita più volte (13). Vi si trova uno stile più famigliare, frasi italiane (14), versi mnemonici, proverbii, ec. e l'ammonimento agli scolari, spesso ripetuto di studiare; i testi di cui il professore non fa parola (15). Quanto al titolo di quest'opera, deesi rigettare quello di *Apparatus* che gli dà Conzio, e sostituirvi il titolo barbaro di *Lectura*, solo, che nel linguaggio de' glossatori, convenga a questo genere di composizione (16). Non è da dimenticare nemmeno che è sempre Alessandro quello che parla; perciò queste parole: *dominus meus*, si riferiscono ad Azo medesimo, e non al maestro di Azo, Giovanni (17). Da ciò deriva ancora che

(12) Esistono due Mss. (Ms. Par. 4538. — Ms. Bamberg. D. II', 11) dei *Tres Libri*, letteralmente conformi alle ediz. di Alessandro dove l'autore Ugolino è indicato ora con un'H, ora sotto il nome di Hugolines.

(13) Azo, Lect. in Cod. L. 2, de excus. veteran.: *Hoc secundum Azonem notavi, licet ibi aliud dicat sua glossa.* — Ibid. L. un. de statutis: *Quoniam tit. iste et sequentes plenius quam legantur notati sunt a domino meo tam in summa, quam in apparatu, igitur ad praesens de his pertranseo usque ad tractatum de edendo.*

(14) Es: nella L. 14 de adv. div. jud. (II, 7): *Sta là, non te mover*; nella L. II de haeret. (I, 5): *A tal montone, tal boncone* (leggi *boccone*).

(15) *Lege per te, o, vide per te.* Vedi per es. L. 3, de concub. (V, 27), L. 14 de adv. div. jud. (II, 7), L. 2 ne lic. potent. (II, 14).

(16) Alexander nella sua prefazione dà a questi commentari il nome di glosse; erano effettivamente glosse orali. — Sarti, I, 100, dà mal a proposito all'opera di Alessandro il titolo di *apparatus*, e di più lo confonde col vero apparato di Azo sul Codice.

(17) Leggesi, per es. nella L. 3, C. de edendo: *sed tamen bene confitetur dominus meus et dominus Jo.* se fosse Azo quello che parla, il *dominus meus* sarebbe precisamente Giovanni.

Giovanni di Andrea, nelle sue citazioni attribuisce le lezioni sul Codice ad Alessandro e non ad Azo.

Siccome Azo ha certamente fatto lezioni sul Codice per più anni, importa determinare la data di quelle di cui trattiamo. La menzione dei *bononini* ci conduce all'anno 1191, in cui Bologna ottenne il diritto di batter moneta; le citazioni dell'Apparato e della Somma di Azo dimostrano che il lavoro di Alessandro sia posteriore a queste due opere. Per ultimo la menzione d'un avvenimento accaduto nel 1229 (vedi sopra, p. 98), prova che Azo fece queste lezioni negli ultimi tempi della sua vita.

Di tutte le opere de' glossatori che sono state stampate questa è certo più preziosa. Primamente è, per dir così, la sola che riveli il dotto metodo tenuto dagli antichi glossatori nel loro insegnamento. L'influenza che quest' opera ha naturalmente esercitata sulla compilazione di Accursio, discepolo di Azo, le dà grande valore istorico. Per ultimo vi si trovano moltissime varianti preziose per la critica dei testi e delle quali niun editore si è per anco seriamente occupato. Le citazioni contenute in queste lezioni non sono nemmeno senza interesse; vi sono citati Virgilio, Giovenale Persio, le fonti del diritto canonico, la Lombarda, gli statuti di Milano, di Ferrara, della Francia e di Spagna, le opinioni di moltissimi giureconsulti, indicati qualchevolta col: *quidam*, *alii*, *antiqui*, *decretistae*, ec. qualchevolta ancora con i loro nomi, e sono: Irnerio, Bulgaro, Martino Jacopo, Alberigo, Aldrico, Rogerio, Placentino, Vilelmo da Cabriano, Giovanni, Niccolò Furioso.

III. Somma sul Codice. — IV. Somma sopra gl' Instituti. — Queste due opere che hanno fondata la riputazione di Azo, ne formano una sola nel concetto del loro autore (18). Credevasi allora che il Codice e gl' Instituti fossero

(18) Azonis, Summa. Cod. praef.: *Nunc autem ego residens Bononiae in jurisperitorum ordine....; Codicis et Institutionum summas lucide tractare studebo.* — Azonis, Summa Inst. in epilogo: *Sed exhibens operam.... pacta servavi sicut in prologo summae Codicis promisi*, ec.

più atti che le Pandette alla sposizione completa dei principii del diritto romano. Azo, nella sua prefazione, non degnasi parlare nè di Rogerio, nè di Giovanni, e giudica molto leggermente Placentino (19), che nondimeno gli è superiore e per il suo talento e per la sua originalità. La somma di Azo, più completa e più regolare di quelle de' suoi predecessori, le ha fatte tutte dimenticare, e le aggiunte de' due celebri giureconsulti, Ugolino e Odofredo, vi hanno non poco contribuito (20).

Ho detto che la maggior parte delle somme erano state composte sul Codice e sopra gl' Instituti. Nondimeno fu trovato utile di aggiungere un simile commentario alle altre parti del Corpo del Diritto, e allora fu fatta una raccolta di somme di cui esistono varii manoscritti e molte edizioni (21). Ecco le somme che componevano la raccolta. 1, La Somma di Azo sul Codice; 2, La Somma di Azo sugli Instituti; 3, La Somma di Ugolino (falsamente attribuita a Giovanni) sulle tre parti del Digesto; 4, La Somma sopra i *Tres Libri*, cominciata da Placentino e continuata da Pillio; 5, La Somma sulle Novelle, di Giovanni. — Queste tre ultime somme erano riguardate come appendici, e chiamavansi *extraordinariaee* (22). Le due prime e le

(19) *Scin siquidem quod dns Placentinus..... summas laudabiles composuit, cujus dictis non proposui derogare. Nam licet in quibusdom minus plene, in quibusdom ordine irregulori, et in quibusdam non observato tramite juris itoque confuse processisse videotur: non est tamen ab oliquo inculpandus, quio omnium habere memoriam et in nullo penitus peccare divinitatis est potius quam humanitatis.*

(20) Diplovataccius, in Vita Azonis: *Item composuit summom mirabilem super toto Codice.... cui summae fecit additiones Odofredus Beneventanus, prout in oliquibus summis incorporatae hobentur.... fecit et additiones Dnus Ugolinus, prout vidi in aliquibus summis.*

(21) Ve ne sono state trenta dal 1482 al 1610. Ecco le più notevoli: 1482, Spirae, fol. per Petrum Drach. — 1484, Papiae, fol. per Christ. de Canibus, ec. — 1557, Lugd. f. ap. fratres de Gabiano. — 1563, Basileae, f. per Joannem Hervagium studio Henrici Draesii. — 1566, Venet. f. ap. Franciscum Bindonum.

(22) Nel catalogo degli allogatori de' libri: *Summa Azonis cum omnibus extroordinoriis.* — Id. in un contratto di vendita riportato dal Sarti, I, 99.

più importanti essendo opera di Azo, è stato spesso creduto autore di tutte le parti della raccolta. Da ciò proviene la strana confusione, che Diplovatàccio, per altro esattissimo, ha fatta della vita e degli scritti di Azo, di Placentino, di Pillio e di Giovanni.

V. Dei Brocarda (a). — Sono queste regole di diritto accompagnate da prove desunte dalle fonti e qualchevolta seguitate da altra regola affatto contraria con prove a sostentamento. Azo spiegà e commenta queste varie regole ingegnandosi principalmente di conciliare i testi contradittorii. Un coetaneo di Azo, probabilmente il suo discepolo Cacciavillano (*Gazavillanus, Garzavillanus*) ha fatto aggiunte ai *Brocarda*, sottoscritte ordinariamente nei manoscritti: *Gaz.* o *Caza.*

VI. Quaestiones. — Azo medesimo cita le sue *Quaestiones* e le chiama *Quaestiones Sabbathinae* (23). Ne esistono più raccolte manoscritte, ma che non concordano nè per il numero delle questioni, nè per l'ordine delle materie.

Azo ha fatto pure delle *Definitiones* e delle *Distinctiones*, ora perdute. Gli è stato attribuito un *Tractatus de Interesse*, una Somma *De Usuris*, una Somma *De praescriptionibus*, una *Summula de Arbitris*, le quali non sono probabilmente che titoli staccati dalla sua Somma sul Codice; delle questioni di diritto canonico il cui au-

not. *b.* — Catal. Bibl. Antonii Augustini, Mss. lat. N 382 (p. M. 103): *Azonis... Summa.... Codicis. Ejusd. summa Institutionum. Ejusd. summa extraordinaria.* — Ms. Par. Arsenale 65 nel principio della somma sulle Pandette: *Inc. Summa extraordinaria.*

(a) I *Brocarda* sono stati stampati in appendice nelle ediz. della Somma del 1566, 1593, e 1610; e nel 1567, Basil. 80, da Eusebio Episcopio e dagli eredi di Nicolò Episcopio, sotto questo titolo: *Brocardica s. generalia juris D. Azonis.... nunquam tamen antehnc.... typis excusa.... studio Caspari Hervagii Ic.... His... Damasi..... Brocardica adjecta sunt.*

(23) Glossa sul Digestum Vetus, L. ult. D. de postulando (Ms. Par. 4451): *At causa appellationis non est eadem cum primn ut in hoc anno determinavimus in quaestione sabbatina.*

tore è Azo dei Lambertacci, delle *Repetitiones* sopra varii luoghi del Decreto di Graziano delle quali autore è Azo dei Ramenghi, e per ultimo delle note sulla Somma di Ostiense, sebbene Ostiense sia vissuto molto tempo dopo di lui.

CAPITOLO XXXVIII.

UGOLINO (1).

Ugolino nacque a Bologna (2), ebbe Giovanni per maestro e Azo per condiscepolo. Fra i suoi scolari sono mentovati Rofredo, Giacomo d'Ardizone e Odofredo.

Ugolino prese una parte importante ai pubblici affari e fu ambasciadore di Bologna a Roma, a Firenze e a Reggio. La sua vita privata è poco conosciuta; sappiamo che nel 1221 dette cento lire a san Domenico, fondatore dell'ordine de' Predicatori, per fabbricare un convento a Bologna.

Ignorasi la data della sua morte; è noto soltanto, secondo il testimonio di Jacopo d'Ardizone, che sopravvisse ad Azo, e che viveva nel 1238, poichè trovasi in un documento di quell' anno.

Le opere di Ugolino hanno avuto un destino singolare. Alcune soltanto sono state stampate, e sotto altri nomi; passo ad esaminarle.

I. Glosse. — Nei manoscritti le glosse di Ugolino sono

(1) Trovasi nei documenti e nei mss. *Hugo*, *Ugo*, *Hugolinus*, *Hugelinus*, *Ugolinus*; qualchevolta pure *Hugolinus Presbyteri* o *De Presbytero*, soprannome che la sua famiglia aveva tolto da uno de' suoi membri, Uguccio prete rinomato di Bologna. Non si dee confondere col glossatore Ugolino uno de' suoi coetanei del medesimo nome che fu podestà di Genova. — Vedi sopra Ugolino, Sarti P. I, p. 102-107. Fantuzzi, Scrittori Bolognesi, T. VII, p. 125-131.

(2) È stato detto che era nato a Firenze secondo un luogo della glossa di Accursio, ma il testo di esso luogo è corrotto, e invece di *Hugolinus* deesi leggere *Cyprianus*.

sempre sottoscritte con un' H, il che toglie che si confonda con altri glossatori, e principalmente con Ugo da Porta Ravennate. Le sue glosse hanno in generale, la forma d'un apparato sulle varie parti del corpo del diritto. Quelle sull'*Infortiatum* erano, per testimonianza d'Odofredo, le migliori e più complete che si conoscessero allora (3). L'apparato sul *Digestum Novum* è prezioso per la critica dei testi, poichè Ugolino vi cita un gran numero di varianti delle quali alcune sono cavate dal manoscritto di Pisa. Ho già detto che le sue glosse sopra i *Tres Libri* erano state stampate sotto il nome di Azo in fine delle sue lezioni sul Codice.

II. Somma sul Digesto. — Trovasi nella raccolta delle Somme di cui ho parlato sopra, una somma sulle tre parti del Digesto, inferiore senza dubbio alle altre parti della raccolta, ma che non è però senza pregio. Dopo il 1484 è sempre stata stampata con le somme di Azo. Il nome del suo autore ha occasionate molte controversie. Perciò fu attribuita a Giovanni Bassiano, a Giovanni di Dio, ad Azo e anco ad Irnerio. Passo a esaminare e confutare queste varie opinioni.

La maggior parte dei manoscritti e tutte le edizioni sono intitolate: *Materia ad Pandectam secundum Job.* Il che indica Giovanni Bassiano. Ma in primo luogo non si conosce che un solo manoscritto originale, di cui tutti gli altri sono copie, e quindi basta leggere i varii luoghi in cui sono citate le opinioni di Giovanni Bassiano, per convincersi che non può essere autore di questa somma (4). Quelli

(3) Odofredus, in Infortiatum, L. I, sol. matr.: *Scio tamen quod Dom. Azo in apparatu suo notavit quadam et Dom. Hug. qui fecit meliorem apparatum qui fuit publicatus faciunt talem oppositionem.*

(4) Summa in Dig. Tit. de condict. trit.: *Sed verior est sententia Johan. distinguentis*, ec. — Ibid. Tit. de Conjung.: *Quidam tamen dicunt, inter quos est Jo. quod etiam exheredato junguntur nepotes*, ec. (qui dunque Giovanni è di contraria opinione all'autore). — Ibid. Tit. de off. cons. — Ibid. Tit. de adqu. hered. — Ibid. Tit. de rebus dubbiis.

che l'attribuiscono a Giovanni di Dio, non hanno altra autorità che quella d'un copista ignorante che ha sostituito il suo nome a quello di Giovanni Bassiano. — La somma sul Digesto è stata attribuita ad Azo come tutte le altre somme della raccolta, perchè è realmente autore delle due principali. — In tutte le edizioni alcuni titoli dell' *Infortiatum* sono sottoscritti *Hyrne*, o *Irne*. Se questa lezione ha in favore l'autorità d'un manoscritto, è certo falsa interpretazione della sigla H, fatta da un copista ignorante. D'altronde le citazioni di Giovanni, di Bulgaro e di Placentino, provano evidentemente che questa somma è posteriore a Irnerio (5).

Ecco ora le ragioni da addurre in favore di Ugolino. Prima la sigla *H* che trovasi in tre manoscritti indica ordinariamente Ugolino; dipoi un catalogo di manoscritti di San Vittore (6) attribuisce espressamente ad Ugolino una somma che è per certo la somma sul Digesto. Per ultimo l'autore della somma cita due luoghi delle altre sue opere (7) e questi due luoghi si trovano precisamente nelle opere di

(5) Vedi nella nota precedente le citazioni di Giovanni. Bulgaro e Placentino sono citati al Tit. de adqui. hered.

(6) Ho veduto questo catalogo a Parigi nel 1805 presso Lamy, librajo, *rue Hurepoix* n.° 21; è stato fatto nel 1514 ed è probabilmente quello che Rabelais ha parodiato nel Pantagruel.

(7) Ecco in primo luogo il testo della somma (Tit. de adquir. hered.): *Item adita hereditate ex parte, non potest repudiari alia portio quae defertur, licet secus sit in legatis, ut infra eodem* 5, 1, *secundum quod ibi notavi. Sed super hoc distingue ut alias distinximus: aut plures portiones hereditatis*, ec. La prima di queste citazioni si riferisce evidentemente alla glossa sulla L. I, de adquir. hered. che trovasi nell'apparato di Ugolino sull'Infortiatum: *ut C. de jure delib. Quidam Et ad evidentiam istarum duarum legum recurre ad distinctionem quam fecit, quae sic incipit*: aut plures ec. *super lege illa* Quidam. *Et nota, quod hic dicitur in hereditate, esse in legato, licet in herede legatarii sit secus, ut infra de leg.* I. Legatarius pro parte, *et infra de leg. II* Neminem *et L.* Grege. Idem que dic. *h.* — La seconda citazione corrisponde benissimo a questo luogo di una delle distinzioni d'Ugolino: *C. de jure delib. L.* Quidam. *Cum plures portiones hereditatis deferuntur alicui et eodem testamento et tunc una admissa necesse habent omnes admittere, una repudiata.... ceteras repudiare.... et hoc verum est*, ec.

Ugolino. Tutte queste ragioni riunite mi sembrano sufficienti a togliere ogni dubbio.

L'ordine dei titoli di questa somma è singolarmente stravolto nei manoseritti. Gli editori hanno riparato a questo disordine, ma non hanno potuto supplire i titoli che mancavano, specialmente il titolo *de Adquirenda Possessione*, al quale Ugolino rimanda spesso nelle sue glosse (8). Questa mutilazione dell'opera di Ugolino non ne permette il giudizio.

III. Somma sul Codice. — Ugolino ha citato più d'una volta la sua somma sul Codiee (9), ma tutti i manoscritti ne sono perduti.

IV. Distinctiones. — Queste Distinzioni sono glosse sopra i varii frammenti del Digesto e del Codice, che succedonsi senz' ordine nè colleganza, ed esposte, per la maggior parte, sotto la forma di Distinzioni. Un manoscritto di Parigi (n. 4609) ne contiene 151.

V. Quaestiones. — Trovansi alcuni manoscritti di questioni d'Ugolino sotto questi varii titoli: *Quaestiones*, *Quaestiones insolubiles*, o *insolubilia*, delle quali il principio e la fine sono sempre eguali (10). È diffieile determinare esattamente il numero di queste questioni, poichè le divisioni variano seeondo i manoscritti, nondimeno io credo che sieno in numero di tredici (11).

(8) Hugolini, Glossa in Dig. Novum, (Ms. Par. n. 4455), L. 3, *pr. uti prov.... quorum sententia hic reprobanda ut in summa de adquir. poss.....* sulla L. I, § 15, e sulla L. 3, § 5, de adqu. poss.

(9) Somma del Digesto, Til. de off. proe. Caesaris: *ut dixi in summa Cod. de offieis comitis rer. priv.* — Vedi pure Tit. de off. cons., Til. de cond. tritic., Til. de re jud. — Glossa sul Codice. (Ms. di Par. n. 4527) sulla L. 24, fam. here.: *die ut notovi in summa supra de inoff. test.* ec.

(10) Per facilitare le ricerche, darò il principio e la fine. Principio: *Pone tibi servum tuum a fure subreptum, et post modum alienasti, puta vendidisti alicui, et in eum transtulisti domininm quero an adhuc duret tibi actio furti, item condietio furtiva?.* — Fine: *Pone feci testamentum, reliqui* (ei) *qui nascetur ex Arethusa libertatem sub conditione aliqua.... Item habet libertatem per legem no. ex voluntote defuneti, h.*

(11) Ecco le prime parole delle tredici questioni: 1ª *Pone tibi servum*;

VI. Diversitates s. Dissentiones Dominorum. — Questa raccolta di controversie, simile a quella di Rogerio è una delle opere più importanti di Ugolino; ne riparlerò più sotto.

Ho parlato al capitolo XXXVII, nota 73, delle aggiunte di Ugolino alla somma di Azo, e al volume III, § 193, della sua decima collazione sul *Volumen*.

II. CACCIAVILLANO.

Cacciavillano prestò nel 1199, il giuramento di Professore a Bologna (12). Fu uno dei fondatori della scuola di Vicenza, ed ebbe per discepolo il celebre Rofredo. Cacciavillano ha fatto ai *Brocarda* di Azo delle aggiunte che hanno avute più edizioni, e che nei manoscritti sono ordinariamente sottoscritte *Caz.* o *Caza.*

III. JACOPO DI ARDIZONE (13).

Jacopo dice egli medesimo che era nato a Verona, come il suo padre Ardizo (14). Viveva al tempo di Fede-

2ª, *Pone colonum*; 3ª, *Pone, me possidere*; 4ª, *Pone aliquem non esse in aliquo peccato*; 5ª, *Fecit quidam testamentum*; 6ª, *Pone quod quis fecit test.*; 7ª, *Pone quod simul in a.*; 8ª, *Conveni cum Titio*; 9ª, *Judex recusatur*; 10ª, *Pone quod una pars appellat*; 11ª, *Titius habet uxorem*; 12ª, *Pone quod archiepiscopus*; 13ª, *Pone feci test.*

(12) Muratori, Ant. III, 44, p. 902. Savioli, II, 2, N. 327. — Vedi sopra Cacciavillano, Sarti, I, 90, 306.

(13) Vedi sopra Jacopo di Ardizone, Mazzuchelli, vol. I, P. 2, p. 983. Sarti, P. I, p. 130.

(14) Jacobi de Ardizone proaemium summae feudorum: *Cum Bononiae fere amore legalis scientia discendae exulassem, et personam ibidem exinanivissem, quod saepe scholares facere contingit.... audiens jus civile a domino Azone juris professore.... ac post ejus mortem (cujus animae propitietur altissimus) a domino Ugolino de Presbytero, qui merito sacerdos appellatur.... viro ingenii acutissimi, colligens que argumenta subtilissima et utilia ad quaestiones feudorum pertinentia ab eisdem collectis hinc inde argumentis: visum fuit utile mihi Jacobo de domino Ardizone de Broilo, a quo originem sumpsi* (ut C. de municip. et orig. L. filios, ff. ad municip. L. assumtio § filius civitatem), *ad cujus commemorationem et honorem signum Ar. glosulis meis et summulis apposui* (*ad hoc enim me edidit ut memo-*

rigo II (15), ed ebbe per maestri Azo e Ugolino. Papadopoli ha fatto d'Jacopo un coetaneo di Alberto e ha indotto in errore Maffei e Mazzucchelli, che non si sono accorti che la citazione di Albertino (16), allegata da Papadopoli, era totalmente falsa.

La migliore opera d'Jacopo è una somma sulla raccolta del diritto feudale, in cui dà in appendice un gran numero di Estravaganti, che sono passate nelle nostre edizioni della raccolta del diritto feudale lombardo. Jacopo ha pure scritto sul diritto romano e specialmente una somma estesissima sul titolo del Codice *de Decurionibus*, che è stata stampata in fine di Placentino e di Pillio (17). Jacopo parla d'una somma che ha composta sopra i *Tres Libri* (18), opera perduta, come certe glosse sopra varii titoli del Codice (19); cita pure una delle sue questioni (20).

riom sibi in aevum reservorem.....) qui etiam originem duxit patriae Veronensis quae Ibernus vocatur.... visum fuit mihi utile, summulam quandom super feudorum, genero..... componere..... verum quia per tempora hucusque praesenti operi.... adjeci atque detraxi.... tandem destructibili tempore olim gloriosoe civitotis Veronensis et seditionis intrinsecae, aliis sollicitudinibus destitutus, hoc opusculum.... explevi, ec.

(15) Jaeobus de Ardizone, summa Feudorum, C. 137, f.: *et iste nunc Fredericus Rogerius Imperotor fuit filius Henrici.*

(16) Alberieus: lib. 8. sup. Dig. Nov. in praefat.

(17) Ecco due luoghi di Jaeobo che provano evidentemente che è l'autore di questa somma: Summa de Deeurionibus: *Item puto quod extendatur privilegium decurionis ad filium legitimum emancipatum..... et od hoc multo nrgumenta invenies in summo quam feci de feudis in tit. de suc. feud.* § *sed quaeritur on filius emancipatus succedot.* — Il luogo indicato qui trovasi nella Summa Feud. C. 137. — Summa Feudorum, C. 137: *Nam et episcopus eligitur.... et omnis dignitas et officium.... ut notovi in summa C. de decurio.* § *sexto.* — Ecco ora il luogo della Somma su i decurioni: *Item videtur quod quis eligotur in ordine decurionum, quo tempore decurionotum petere possit.*

(18) Summa Feudorum C. 137: *In Summa quam feci C. quando et a quibus quorto pars.*

(19) Summa de Deeurionibus: *et de istis decretis interponendis plene invenies in summo pi. infro de decre. decu. sup. imm. concedi, et super legibus illius tituli notavi.*

(20) Jae. de Ardizione, Summa Feudorum C. 40: *Sed circa honc materium invenies quaestionem Jo. et meam, ubi quoeritur an investitus ex sola investitura habent utilem nctionem in rem ubi plene de hoc quaestione invenies nototum, idcirco cum brevitote relinquo.*

Jacopo medesimo dice d'aver professato il diritto (21); ma ignorasi in quale città. Sarti pretende che abbia professato a Bologna. Papadopoli dice che ha professato a Padova, a Pavia e a Pisa; ma Papadopoli non ha altra autorità che la sua falsa citazione di Alberigo, e Sarti non ne ha alcuna.

IV. JACOPO DI COLOMBO (a).

Di tutti i giureconsulti del medio evo, Jacopo di Colombo è quello di cui la persona e le opere hanno dato luogo a maggiori incertezze. Se è da credere ad Odofredo ed Ostiense (22), Colombo era coetaneo di Placentino, di Giovanni, di Azo e di Lanfranco, il che si riferisce alla prima metà del decimoterzo secolo; ed ha composto glosse sulle fonti del diritto, specialmente sul Codice.

Dal confronto di vari luoghi di Cino, Alberigo, Baldo, Alvaroto, Minuccio e Giasone (23), resulta che Jacopo di

(21) Summa de Decurionibus, init.: *De Decurionibus summulam composuit Pla. et de Decurionibus breviter innodavit. Veruntamen quia hunc titulum legi, sine detractione summulam composui.* — *Legere titulum* significa spiegare un titolo in un corso. Vedi vol. III, § 198.

(a) Vedi sopra Jacopo di Colombo, Paneirolo, lib. 2, C. 31, Dieck Literargeschichte des Lehenrechts. Hala, 1828, 8, p. 224-232.

(22) Odofredus in Codicem, L. 11, de SS. Eccles.: *Or Segnori, dom. Joan. et Azo et etiam dns* Columbus in commento suo *formavit hic talem quaestionem*, ec. — Id. L. I, de pactis: *Certe hanc quaestionem not. hic do.* Columbus *et ejus socius et bene durat per unam chartam in sui commen.* — Hostiensis, Summa Decretal. tit. de libelli oblatione § quid debeat continere lib.: *et in hac opinione fuit* Columbus *et Lanfrancus Crem.* — Id. tit. de consuetudine § obtentus: *Sed secundum Placen.* Columb. *et Lanfra. spectandum est tempus longissimum scilicet quod non extat memoria.*

(23) Alvarotus, in lib. Feudorum, proaem: *Bulgarus enim et Pileus primitus glossaverunt. Hugolinus insuper et Coradinus: Simon Vicentinus.* Jacobus Gofredi *glossas aliquas addiderunt. Post quos* Jacobus Columbi de Regio *glossas utiles et plenas huic operi adjecit: ipsumque opus sui* (Ms. *suis*) *glossis tam utiliter tamque copiose et eleganter ordinavit ut nemo post ipsum alias glossas inscribere ausus sit. In his enim et hodie versamur*: et sculptas nostris codicibus tenemus. *Summistae autem plures fuerunt: quorum Pileus primus fuit: cujus summam postea* idem Jacobus Columbi in melius reformavit. — Jason, in lib. Feudorum praelud.: *Super hoc opere Feudorum plerique anti-*

Colombo, o Colombini, o Colombo, abbia scritto sul diritto feudale ed inoltre abbia corretta la somma di Pillio.

Diplovataccio distingue due giureconsulti, *Columbus* e il di lui figliuolo *Jacobus Columbi*, uno che ha scritto sul diritto civile, l'altro sul diritto feudale. Senza poter nulla affermare, io credo che la persona sia una sola ora chiamata *Columbus* ed ora *Jacobus Columbus*, e qualche volta ancora *Goffredus* o *Jacobus Goffredi* (24).

Ora chi è l'autore della glossa ordinaria sulla raccolta del diritto feudale? Baldo, Alvaroto, Giasone e Minuccio, dicono che è Jacopo di Colombo. Per l'altra parte trovansi nei manoscritti e nelle edizioni della raccolta del diritto feudale, alcune glosse sottoscritte con la sigla di Accursio. Ecco secondo me come ciò si spiega.

Jacopo di Colombo è realmente autore della glossa ordinaria sulla raccolta del diritto feudale. Accursio, conservando il di lui lavoro, ha fatto ad alcune glosse, cangiamenti ed aggiunte, che ha creduto sofficienti per appropriarsele e sottoscriverle. Perciò Alvaroto e gli altri autori non s'ingannano quando attribuiscono la glossa ordinaria a Jacopo di Colombo, ed è Accursio medesimo che ha sottoscritto le glosse nelle quali trovasi il suo nome.

Si concepisce facilmente perchè ignorisi ogni particolare della vita d'Jacopo di Colombo. Il luogo della di lui nascita non è nemmeno conosciuto, onde alcuni dicono che sia nato a Reggio ed altri a Bologna.

quorum glossas scripserunt, sed ceteris plenius Jaco. Columbi de regio *glossas plenas et utiles adjecit quas nostris cordibus* (leggi *Codicibus*) *inscriptas vel hodie insculptas habemus et illis utimur.* Albericus in Cod. L. I, de SS. eccl.: *et in usibus Feudorum de pa. ju. firm.* § *item sacr. pub.* in apparatu qui dicitur fuisse de Columbi *in gl. hic quero* § *sed quid.* — Albericus in Cod. auth. Sacram. pub.: *Haec auth..... Sumitur de usibus Feudorum.... ubi de hoc late notatur* in glo. quae dicitur fuisse apparatus dni Columbi. — Ant. Minuccius de Feudis: *glossis que antiquis* Jacobi Columbini, ec. Id. *explicit* apparatus Jacobi Columbini *super usibus Feudorum translatus.....* sine mutatione verborum, ec

(24) Gloss. I, Feud. 7: *Alias hic inveni notabile* (al. *notatum*) *in glossa:* vacat hoc caput. propter inferius cap. Mutus. *Sed Jac. Goffredi alias Columbi hanc glossam non habet. Ac.*

CAPITOLO XXXIX.

JACOPO DI BALDUINO (1).

Jacopo di Balduino apparteneva a una famiglia nobile di Bologna (2). Nel 1210, fu scelto per arbitro d' una lite fra l'arcivescovo di Ravenna e la città di Ccsena (3). Nel 1213 prestò il giuramento di professore. Come tutti i giureconsulti celebri di Bologna, prese una parte attiva nei pubblici affari.

Pancirolo rimprovera a Jacopo d'aver fatto atto di cattivo cittadino perorando contro la città, sebbene dopo esserc stato eletto membro del consiglio. Primamente Jacopo era membro del grandc e del piccolo consiglio come professore, e non in virtù d'una elezione. Ma in secondo luogo, Odofredo che primo ha riferito questo fatto, non fa veruna accusa a Jacopo; e gli rimprovera soltanto d'aver insegnato un costume contrario ad una lcgge (4).

(1) *Baudoinus, de Balduino, de Baldoino*, dal nome del sno padre *Balduinus*. Alcuni autori moderni gli attribuiscono il nome di *De S. Barbatiano*, ma senza allegare veruna antica autorità. — Diplovataccio l'ha chiamato a torto *de Balduinis*. — Vedi sopra Jacopo di Balduino, Sarti, P. I, p. 111. Tiraboschi, Bibl. Moden. T. I, p. 148. (art. de Crispi).

(2) È stato detto ma senza il menomo fondamento che era nato a Reggio. Molte autorità provano che Jacopo era nato a Bologna. Ne citerò una sola, cioè quella del suo discepolo Jacopo de' Ravani. Iu una delle sne *repetitiones* sulla L. *Jubere Caveri* (L. 4, D. de jurisdic.) leggesi: *ista dixit dominus meus dominibus Jacobus de Bolonia*. Ms. Par. n. 4488.

(3) Savioli II, 2, N. 390. In questo documento Jacopo è detto *jurisperitus* e non *doctor*.

(4) Odofredus in Dig. Vetus, L. 10, § 1, de postulando:..... *ex ista legebat argumentum dns Guillelmus de postilla.... qui fuit.... duabus vicibus po-*

La sua grande celebrità, avendolo fatto eleggere nel 1229, podestà della repubblica di Genova, le sue lezioni furono interrotte per due anni (5). Adempì agli obblighi del suo officio con tanto zelo, che Genova gli commise la riforma delle sue leggi. Nondimeno la sua attività gli procurò molti nimici fra i membri del consiglio, che egli opprimeva di lavori straordinarii e che costrinse anco a posticipare l'ora del desinare. Per la qual cosa il popolo sollevato da quelli si oppose alla di lui conferma nell'officio.

Alcuni storici moderni dicono che Jacopo fu deposto per aver fatto impiccare un patrizio, in onta al privilegio che avevano i nobili di essere decapitati. Aggiungono che una legge emanata allora, dichiarò i dottori in diritto inabili a essere podestà. Ma gli annali di Genova non riferiscono nulla di ciò, e poco tempo dopo si trovano dottori in diritto inalzati a quella dignità.

Si racconta un tratto notevole della pietà d'Jacopo. Avendo trovata una antinomia fra due testi del Digesto, passò la notte in orazione davanti all'altare della Vergine per ottenere la soluzione di tale difficoltà (6).

Jacopo confutò più d'una volta senza riguardi le opi-

testas Bononiae.... dum commune Bononiae haberet causam cum aliqua privata persona de aliqua re..... illa privuta persona ivit ad dominum Jac. Bal. et duxit eum ad dnm. G. de postil.... unde dns G. interrogavit dominum Jac. Bal. si erat de consilio? qui respondit quod sic, et ipse dixit ei quomodo venistis ad advocandum contra commune Bononiae? dixit dns. Jac. Bal. quia consuetudo ndmittit. Sed non bene excusavit se, ut hic et C. de adv. div. jud. L. II.

(5) Odofredus in Dig. Vetus, L. 40 de reb. cred.: *Dominus meus Jacobus Bal. dum fuisset electus in potestntem civitatis Januae; argumento hujus legis recepit dictnm potestarinm, et cessavit in studio per biennium.*

(6) Diplovataccius, N. 73. *De isto dicit Petrus de Bellapertica* in L. Julianus in 3ª col. ff. qui satisdare cog., *quod glnssn quando glossabat illam legem, non habuit notitiam illius legis. Sed Jacobus Balduinus Doctor suus vigilavit una nocte coram altare B. Mariae ut Deus daret solutionem illius contrarii, et non vidit posten in allegata lege.* Cioè: *et non vidit postea contrarium in* allegata lege.

nioni del suo maestro Azo, il quale però seppeli ben rendere la pariglia (7). Nondimeno non si debbono forse prendere questi fatti troppo sul serio, poichè Jacopo medesimo ha riconosciuto gli obblighi che aveva col suo maestro (8). Jacopo ebbe per discepoli Odofredo, Ostiense e Jacopo de Ravani. Morì nel 1235 (9).

Passo ora agli scritti d' Jacopo, dei quali parte trattano dell' eségesi e parte della procedura.

I. Glosse. Le glosse d' Jacopo, che si trovano nei manoscritti, sono in piccolo numero e di poca importanza.

II. Libellus instrutionis advocatorum. — Quest' opera doveva presentare il prospetto completo della procedura, a uso degli avvocati. Ma finisce all' atto introduttivo d' istanza; e siccome tutti i manoscritti si accordano perfettamente, sembra che Jacopo non sia proceduto oltre.

III. De primo et secundo Decreto.—Jacopo compose primamente un piccolo trattato sopra i due gradi del mandato in possesso. Dipoi ne fece una nuova opera (10) che senza

(7) Odofredus in Cod. L. 24, fam. here: *D. Jocobus Bold. qui multum persequebatur doctorem suum dominum Azonem.* — Id. in Cod. L. I, qui admitti: *Or Segnori, glossovit hic Azo unom, de quo dominus meus scandolizavit eum ab initio diei usque nd occosum, accusans eum etiam de haeresi, dicens quod falsum dicebat.* — Id. in Cod. L. 14 de fide instr.: *quando fuit dictum ei* (Azoni); *quod D. Jacobos dicebat quod intelligebat legem istom in contrariis scripturis, licet ipse intelligeret legem istam tantam in diversis scripturis.... usus est incurialibus verbis, dicendo sic mentiuntiur illi, qui dicunt me dixisse legem istam in diversis scripturis tantum debere intelligi, non in controriis.*

(8) Jacobus Balduini de 1 et 2 decreto, proaem.: *Plenius et planius tractatorus de prima et secundo decreto, quod alim campendiose per scripturos non pertractatur, eaque ab Azone, ut puto fomiliaris, et oliis doctoribus proecellentibus oudivi.... enarrabo*, ec.

(9) Leggesi in un registro necrologico d'un monastero (Sarti, P. 2, p. 197): *Aprilis.... IV, Id. A. D. MCCXXXV, Indict. VIII. Obiit Dominus Jacobus Balduini summus Doctor Legum.*

(10) Johannes Andreae, add. ad Durantis Speculum Lib. 2, til. de primo Decre. Rubr.. *Jac. Bol. de his primo fecerat brevem tractatum quem posteo ouxit et in moterio multum juvit auctorem et incipit no. plenius.*

dubbio è quella stampata in ~~varie raccolte~~ (11). Durante se ne è molto giovato per il suo *Speculum* (12).

IV. De remediis contra sententiam. — È un piccolo scritto sulla procedura che comincia: *Sententiae objicitur multis modis: primo eo quod judex non sedet sed stat pedibus vel ambulat;* e finisce: *§ hoc senatuscons. Jacobus Baldoini.*

V. De Confessionibus. — Johannes Andreae attribuisce a Jacopo una distinzione sopra questo soggetto (13) che comincia: *ad quorundam verborum clamationem.*

II. TANCREDO (14).

Tancredo nacque a Bologna, come dice egli medesimo nelle sue opere (15). Nell'anno 1224 trovasi nei documenti come persona importante e come professore di diritto canonico (decretorum magister). Era canonico della cattedrale di Bologna, quando il papa Onorio III lo elesse arcidiacono per por fine alla grande contesa nata nel 1226, sulla elezione a quella dignità fra il vescovo e il capitolo di Bologna.

Il papa Onorio III gli diresse la quinta delle antiche

(11) Tractatus Lugd. 1549, f. vol. 8, f. 214, e Tractatus univ. jur. Venet 1584, f. T. 3, P. 2, f. 136. Il titolo porta Jac. de Bel. et Gui. de Suza; ma deesi leggere Jac. de Bal.

(12) Vedi il luogo di Giovanni di Andrea, nota 12. Diplovataccio va più lunge: *quem tractatum speculator posuit in tit. de 1 et 2 decr.*

(13) Lo scritto intitolato: De remediis contra sententiam, si trova nel Ms. Par. 4604, fol. 74. — La distinzione *De Confessionibus* è citata da Giovanni di Andrea in Dur. Specul. lib. 2, tit. de Confessionibus, § 3.

(14) Vedi sopra Tancredo, Pancirolo, lib. 3, c. 4, Sarti, P. 2, p. 28.

(15) *Idcirco ego Tancredus Bononiensis canonicus S. Petri.* Sarti II, 32. — *Ego Tancredus Bononiensis.* — Sarti, II, 32. — E stato preteso che fosse nato a Corneto, piccola città degli Stati della Chiesa. Questo errore proviene dallo averli falsamente attribuito un Trattato sulla procedura intitolato: Summa quaestionum o compendiosa, e il cui autore, che visse molto tempo dopo Tancredo, nomina sè medesimo nella prefaz. e chiamasi: *Tancredus de Corneto de provincia patrimonii.*

raccolte di decretali, per farla adottare nei tribunali e nelle scuole (16). Sarti ha creduto che questo mandato onorevole fosse stato dato al solo Tancredo, e come capo della scuola di diritto più celebre del mondo. Ma questa lettera apostolica, come anco il commonitorium unito al breviario visigoto, doveva esistere in tutti gli esemplari originali delle decretali e con una intitolazione diversa; così a cagion d'esempio, il manoscritto di Ausburgo è diretto ai professori e agli scolari di Padova (17). È stato pure creduto ma senza il menomo fondamento, che Tancredo avesse composto quella raccolta di Decretali per ordine di Onorio III.

Tancredo ebbe per maestro il canonista Lorenzo (18) e intervenne anco alle lezioni di Azo (19). — È stato preteso, senza veruna prova, che abbia vissuto e insegnato a Parigi. Trovasi, per ultima volta in un documento del 1234. La data della sua morte non è conosciuta (20).

I. Ordo Judiciarius (21). — È un trattato di procedura

(16) Trovasi in fronte della Collectio Quinta, la lettera apostolica seguente: *nos quasdam epistolas decretales.... compilari fecimus, et tibi sub bulla nostra duximus destinandas: quo circa.... mondamus quatenus eis.... utaris, et ab aliis recipi facias, tom in judiciis quam in scholis.* Ecco il titolo che dà l'ediz. di Cironio: *Honorius ep. serv. serv. Dei, dilecto filio magistro Tancredo archidincono Bononiensi sal. et apost. bened.*

(17) L'intitolazione è questa: *Honorius dilectis filiis* (Magistris) *et universis scholaribus Padue commorantibus*, ec. Cf. P. 7. Biegger quintae compilationis Decretalium libri priores duo Vindobon. 1762, 4, p. 8.

(18) Tancredi, Ordo Jud. tit. ult.: *dico cum Laurentio magistro meo*, ec. Dice poco più sotto: *Et hoc approbat Azo*, senza agginngere *dominus meus.*

(19) Tancredi, Ordo Jud. lib. 2. T. 15, de satisdat. actoris: *Et audivi dominum Azonem dicere, quod supra dictae cautiones locum non habent consuetudine praevalente.*

(20) Ecco il suo epitaffio: *S. Ma. gri. Tancredi eximii doctoris decretorum archidiaconi Bon. orate eo.* (Cioè *Sepulchrum Magistri Tancredi, orate pro eo.*)

(21) Trovasi spesso nei manoscritti il titolo: *Ordinarius Tancredi.* Vedi Ms. di Metz. N. 18, Ms. di Monaco, N. 358, ec. — *Libellorum quibus in judicio experimur formulae sive de ordine judiciario.* Tale è il titolo d'un'opera attribuita a Tancredo, e che è il detto *Ordo Judiciarius.* Alcuni versi inseriti in questo Trattato per aiuto alla memoria del Lettore hanno fatto credere che Tancredo abbia composta una somma in versi sulla procedura.

secondo i principii del diritto romano e del diritto canonico diviso in quattro libri. Trovasi in molti manoscritti, ed è stato spesso stampato. La prefazione comincia: *assiduis postulationibus me, fratres carissimi, inducere studuistis jam dudum, ut ordinis judiciarii libellum.... vestrae componerem caritati*, ec., e finisce: *Et haec.... breviter dixisse sufficiat....* Bartolomeo da Brescia ha rifatto questo trattato (22). Ma quando si esamina il suo lavoro, vedesi che ha voluto, secondo il suo uso, appropriarsi con poca fatica l'opera d'un autore celebre, poichè meno alcuni cangiamenti insignificanti di redazione, si è contentato di sostituire alla prefazione dell'autore un'altra sua, e di togliere i testi citati.

Trovasi in un manoscritto di Parigi una traduzione in antico francese del trattato di Tancredo (23). Gottsched ne possedeva pure una traduzione in antico tedesco (24). Per ultimo esiste alla Biblioteca di Parigi una glossa anonima o piuttosto un commentario sul trattato di Tancredo (25).

Credesi comunemente che questo trattato sia del 1227, poichè contiene una formola di quest'anno (26); ma siccome Tancredo allega diverse Decretali di Gregorio IX, e secondo le rubriche de' titoli, il suo trattato è necessariamente posteriore alla nuova raccolta delle Decretali che fu pubblicata nel 1234.

(22) Sarti, P. I, p. 341, dice che il lavoro di Bartolomeo è stato stampato. È errore.

(23) N. 7347, comincia così: *Mi compagnon vos nous estes grant piece entremis que je vous feisse un livret*, ec.

(24) Jo. chr. Gottsched. Progr. de antiqua versione Theotisca Magistri Tancredi, Lips. 1750, 4, eccone il principio: *Mit emsiger begerung mich mein allerlieb gesellen iecz verlang ze volfiern euch geflissen habt, das ich dos puchlin des ordenliches rechtes.... zusammen seczte*, ec.

(25) N. 4306, b. Ecco il principio di questa glossa: *Quoniam ordo judiciorum modusque procedendi in causis confuse dispendioseque per diversa volumina traditur, magister t. ad preces quorundam sociorum libellum quendam composuit*, ec.

(26) Tancredi: Lib. 2. T. 9, de libellorum formatione.

II. Apparatus sopra tre delle antiche raccolte di Decretali (Collect. 1, 2, 3). — Tancredo aveva commentato soltanto due raccolte di decretali, quando uno de' suoi scolari pubblicò senza di lui saputa le note che aveva preparate per la terza. Questa circostanza lo determinò a fare il suo commentario sulla terza raccolta.

III. Provinciale. — È una nota dei vescovadi fatta per le provincie, e che Gesnero ha trovata in un manoscritto (27).

Sono state falsamente attribuite a Tancredo glosse sul Decreto di Graziano, due somme sulla procedura, una somma *De Poenitentia* e una *Summa Titulorum*; quest'ultima opera secondo un luogo mal interpretato dell'*Ordo Judiciarius* (28).

(27) Gesner, Biblioteca, fol. 607: *Tancredi provinciale manuscriptum vidi, chartio circiter* 5, *in quo enumerantur omnes episcopatus provinciatim.*

(28) Tancredi, Ordo Jud. lib. I, T. 6. de arbitris in f.: *quamvis in summis titulorum diligens lector*, ec. Tancredo indica con queste parole i glossatori che hanno scritto sopra i diversi titoli del corpo del Diritto.

CAPITOLO LX.

CARLO DI TOCCO.

Carlo, figliuolo d'un giureconsulto il cui nome è sconosciuto (1), nacque a Tocco, nel territorio di Benevento (2); ebbe per maestri Placentino, Cipriano, Giovanni e Ottone (3), e per discepolo Roffredo. Esercitò funzioni giudiciarie a Salerno (4); ma è evidentemente impossibile che sia stato giudice a Napoli nel 1160 o 1162, come hanno preteso varii autori (5); insegnò il diritto a Bologna e per qualche tempo a Piacenza.

(1) Karolus in Lomb. 1, 5, 1,: *et ita audivi patrem meum dicentem, quia licet nema posset esse lupus*, ec. *tamen grandem injuriam continet.* — Vedi sopra Carlo, Sarti, P. I, p. 86. Giustiniani, Memorie Istor. degli Scrittori Legali del regno di Napoli, T. III, p. 207-210.

(2) D'onde fu detto Carlo di Tocco, *Toccus* o *Cottus*, *Beneventanus*, *Siculus*. Di fatti *Cottus* è il medesimo nome di *Toccus*, meno lo spostamento d'una lettera, molto commone nella lingua Italiana volgare. Carlo era siciliano, secondo la lingua del medio evo e di cui la traccia sussiste anco al dì d'oggi nella denominazione del regno delle Due Sicilie.

(3) Karolus in Lomb. 1, 23, 6: *super quo audivi Plac. praeceptorem meum* (Cf. proaem. e 1, 25, 69). — 1, 2, rubr.: *super hoc articulo audivi Cy. dicentem.* — 1, 16, 2: *Respondet Jo. cre. praeceptor meus.* — 11, 4, 4: *Otto Papi. cujus auditor extiti per multos annos.* Trovasi pure nelle ediz. il nome di Bartolo; ma è noto che egli visse più d'un secolo dopo Carlo.

(4) Karolus in Lomb. 11, 52, 11: *memini me cum Salernitanis judicibus sedisse, et hanc questionem de facto agitatam fuisse coram nobis.*

(5) Mongitor. 1, 130. Giustiniani, Memorie istor. degli Scrittori Legali del regno di Napoli, T. III, 6, 209. Signorelli, Vicende (II, 146). Questi autori allegano il testimonio di Toppi, Dell'origine del tribunale della gran Corte, cap. 10.

Passo all' esame delle sue opere.

I. Glosse sul diritto romano. — Diplovataccio dice che al suo tempo queste glosse erano già perdute. Nondimeno se ne trovano ancora alcune in piccolo numero di manoscritti, e sono sempre sottoscritte *K. Ka,* o *Kar.*

II. Somme. — Non ci è a questo proposito altra notizia che questo luogo molto incerto di Diplovataccio: *Pulchras summas in jure nostro composuit et maxime in materia actionum.*

III. Apparatus *sulla Lombarda.* — Questa glossa ha fondata la fama di Carlo. Ottenne una grande autorità nei tribunali (6) e quando vedesi citare nei documenti la glossa della Lombarda senza indicazione, si dee intendere della glossa di Carlo (7).

Il primo editore Giambatista Nenna dice, che avendo trovato il lavoro di Carlo diffuso e senza metodo, l' ha compendiato, e mutato l' ordine delle materie (8). Tutte le edizioni susseguenti sono ristampe della prima. Sarebbe dunque da desiderare che mediante i manoscritti se ne facesse nuova edizione restituendo il vero testo di Carlo, purgato dai molti errori che guastano l' edizione di Nenna, per esempio, le citazioni degli autori posteriori a Carlo. Debbonsi senza dubbio attribuire questi errori al cattivo stato dei manoscritti o alla negligenza dell' editore, poichè non credo che v' abbia fatte vere interpolazioni.

Carlo nella sua glossa cita Irnerio, Bulgaro, Alberigo,

(6) Andr. de Hernia in lib. feud. (I, 1) § sed quia: *no, per Charolum qui glossavit longo. et ejus glosse multum in regno approbantur.*

(7) Borgia, Memorie Istor. di Benevento P. 2, p. 395, documento del 1353: *omni juri canonico civili et longobardo, et specialiter glose ipsius juris longobardi.* — p. 396 (a. 1412): *beneficio glose juris longobardi.* — Vedi ib. p. 396 più documenti del 1450, 1461, 1511, tutti di Benevento.

(8) *Viso per me tamen prius dicto commento quas propter ejus verbositatem (cum idem multoties replicaretur) non parum resecavi, verborum expositiones, contraria et quaestiones quae non suo loco aderant congruenter et sub brevitate sunt positae.*

Aldrico, Rogerio, Azo e i maestri de' quali ha seguitate le lezioni. La sua prefazione comincia così: *Compositores hujus libri quorum nomina ignoramus. . . . leges Longobardorum. . . . ordinaverunt, et sub certis titulis eas posuerunt.*

II. ROFFREDO DI EPIFANIO (9).

Roffredo nacque a Benevento (10). Dice egli medesimo nelle sue opere, che ebbe per maestri Giovanni, Ottonne, Cipriano, Azo, Carlo e Ugolino (11). Gliene sono stati attribuiti altri tre, ma senza verun fondamento Rogerio, il canonista Rodoico e Ciliano o Chiliano (12).

Roffredo insegnò primamente a Bologna; ma turbolenze nate nella università lo costrinsero a escire della città, e si ritirò ad Arezzo, dove occupò una cattedra nel 1215, e nel 1219, fu degli ambasciatori che trattarono la pace fra Bologna e Pistoia (13).

(9) *Roffridus* in un gran numero di documenti, qualche volta anco *Ramfredus*, *Ranfredus*, *Ronfredus*, ec. Ma la testimonianza dello stesso Roffredo (vedi nota 21) non lascia veruno dubbio. — Il suo nome di famiglia era Epifanio (da *Epiphanio*, *Epiphanides*). — Pancirolo lo chiama *Butiensis*, ma secondo un testo corrotto di Giovanni dove si dee leggere *Beneventanus*. — Vedi sopra Roffredo. Tritemio fol. 63. Stef. Borgia, Memorie istoriche di Benevento (3 vol.) P. 2, Roma 1764, 4, p. 428-432. Sarti, P. I, p. 118. Giustiniani, T. I, p. 112-116.

(10) Libelli j. civ. P. I, tit. qualiter lib. sit concip.: *in civitate nobili Beneventana unde mihi est origo.* — ibid. tit. quae debeat continere lib.: *sicut contingit in civitate mea Beneventana.* — Prefazione dello scritto intitolato, De Pugna: *o dno meo Ka. beneventano, cujus ego discipulus sum.... et ejusdem sum patriae habitator.*

(11) Vedi le lezioni sul Codice, Ms. Parigi. 4546, sulla L. 10, 18, 21, C. de pactis, L. 24, C. de procur. — Lib. j. civ. P. 4, tit. de act. ex stip. arbitr. Ms. Par. 4546, sulla L. 5, C. de pactis. — Lib. j. civ. P. 2, tit. de tab. exhib. P. 2, tit. de interd. utrobi e tit. de tab. exhib. p. 4, tit. de act. ex stip. arbitr. p. 7, tit. de Sc. Turpil.

(12) Quest'ultima è una persona immaginaria alla quale ha dato nascita la sigla di Cipriano male interpretata.

(13) Sarti, P. I, p. 109, not. 6.: A. D. MCCXVIIII..... *presentibus dn. Bagarotto legum doctore dn. Guidone Alberici ambaxiatoribus commun. Bonon. et dn. Ranfredo legum doctore*, ec.

Nel 1220, Roffredo era al servizio dell'imperatore Federigo II, ed assistì alla sua incoronazione a Roma (14).

Nel 1227, l'imperatore la mandò a Roma per sollevare la città contro il papa. Dipoi Roffredo passò ai servigi del papa Gregorio IX, che in una circolare, di cui la data è ignota, lo chiama *Clericum Camerae nostrae.* Nel 1241, Federigo II essendosi impadronito di Benevento, fece molte istanze a Roffredo perchè ritornasse al suo servigio (15). Ma egli resistette e rimase fedele alla parte del papa.

Nel 1222, Roffredo comperò a Benevento una casa ed una torre per 76 oncie d'oro. Nel 1230, prestò come giudice della città giuramento ai nuovi statuti, e nel 1233, fece edificare con la sua moglie Truccia una chiesa per i Domenicani. Trovasi pure in moltissimi documenti di Benevento; l'ultimo è del 1237.

I fatti che ho riferiti sarebbero contraddittorii, se, come Sarti dà ad intendere, il servizio dell'imperatore o del papa avesse, come nei tempi moderni, obbligato alla residenza con doveri continui; ma era per certo diversa la cosa, ed ecco in qual modo poteva essere. Roffredo, dopo aver insegnato a Bologna e ad Arezzo, s'andò a stabilire a Benevento, dove comperò una casa, e continuò a risedere, a meno che il servizio dell'imperatore o del papa non richiedesse altrove la sua presenza temporariamente. Roffredo nelle sue opere, parla della elezione di papa Innocenzio IV (16)

(14) Roffredi, lib. j. civ. P. 5, tit. sacramentum cujuslibet vasalli: *Qualiter vidi jurare principes domino Imperatori et episcopos Lombardiae et Tuscioe, et olios proelatos et milites et comites et barones, quando veni cum domino meo Imperatore Frederico od coronandum.*

(15) Vedi la lettera dell'Imperatore in Martene, Ampliss. Collectio II, 1157. Pietro dalle Vigne aggiunse le sue istanze a quella dell'Imperatore. Vedi, Petri de Vineis, Epist. lib. 3, ep. 81, ed. Basil.

(16) Roffredi, Lib. j. can. P. 6, tit. ult.: *quod copitulum fere locum habuit in electione domini Innocentii IV.... qui fuit electus o. d.* 1243, *mense Julii post mortem dni Gregorii IX, qui decessit o. d.* 1241, *mense Julii, et post mortem dni Celestini.... qui parum durovit sicut ephemero, et sicut interdictum de glande legendo quod durot triduo.... et non potui hoc tractare vel notore in tractatu de electione, quio longe ante quam hoc acoideret tractotum illum compleveram.*

che accadde nel 1243; ma allora era vecchissimo e certamente morì poco dopo (17).

Ficcardo, Pancirolo e Sarti, dicono che le opere di Roffredo dimostrano l'ilarità del suo carattere. Io però non ho riconosciuto in quelle nulla di ciò, e probabilmente questi scrittori hanno attribuito a Roffredo il carattere di Odofredo ingannati dalla somiglianza de' nomi. Si può rimproverare a Roffredo una certa aridità e un difetto di metodo che rendono penosa la lettura delle sue molte opere, d'altronde preziose per la ricchezza dei materiali.

I. Glosse. — Al tempo di Roffredo questo genere di composizione era quasi abbandonato, perlochè Accursio non riporta veruna delle sue glosse. Nondimeno credo che ne abbia fatto alcune, cioè quelle che nei manoscritti sono sottoscritte R. e nelle quali l'autore parla del suo maestro Cipriano.

II. Lezioni sul Codice. — Esiste alla biblioteca di Parigi un manoscritto (n. 4546) intitolato: *Joannis. . . . Lectiones in quatuor priores libros Cod. Just.*; in fine al al quale si legge: *Explicit liber vel lectura super codice J. dni ihois qui fuit aquila subtilitatis in. . . . jure et non fecit nisi IV libros.* Ma queste indicazioni, scritte da mano diversa da quella del manoscritto, sono evidentemente false, poichè l'autore cita spesso il suo maestro *Joannes* e il vero autore di queste lezioni è Roffredo, come provanlo la ripetizione frequente della sigla R, e più altre circostanze.

(17) Ecco una epitaffio riferito da Diplavataccia:

Judex Roffridus in legum dagmata fidus doctor
epiphanides auctar fuit istius aule,
Christe Maria tibi Daminice Magdala Paule judex
Roffredus eternum confera fedus
Fratribus hoc munus ut past miserabile funus
nullus natorum possit transferre meorum jus patronatus.
Et locus iste datus Christi nascentis terdenis
mille ducentis unnis et ternis haec lector opuscula cernis.
Mense Augusti.

Sopra una delle faccie del monumento, leggesi: *Cum uxore sua Truccia.*

Quest' opera che è la più profonda di quante ne sono state fatte in quell' epoca sulle fonti del diritto, è preziosa per la storia dommatica poichè vi si trovano riferite le opinioni d'un gran numero d'autori.

III. Lezioni sul Digestum Novum. — Esiste un frammento di queste lezioni in un manoscritto di Parigi (num. 4061). Credo che debbansi attribuire a Roffredo per le medesime ragioni delle lezioni sul Codice. Nondimeno le prove non sono tanto numerose nè complete.

IV. De Libellis et ordine Judiciorum. — *Libelli de Jure Canonico.* — Roffredo erasi proposto di buon'ora di fare un trattato pratico sul diritto romano, nel quale senza ristringersi come Placentino e Giovanni alla teoria della procedura, voleva dare una formola per ogni azione; è il trattato che ha eseguito sotto il titolo: *De Libellis et Ordine Judiciorum.* Quando dipoi le sue ralazioni con la corte di Roma ingrandirono le sue cognizioni giuridiche, risolse di fare per il diritto canonico ciò che aveva fatto per il diritto romano; ma quest' opera speciale sul diritto canonico è rimasa senza compimento e, il che è singolare, Roffredo vi ripete due volte che egli non era canonista. Roffredo componendo il suo primo trattato aveva sotto gli occhi i *Brocarda* di Pillio e l' *Abor Actionum* di Giovanni; adottando l' ordine tenuto da Giovanni ha posto sotto ogni azione un commentario e una formola, ma ne ha aggiunte molte nuove. Questo disegno è presso a poco quello di Bernardo Dorna; ma non appare che Roffredo abbia conosciuta la di lui opera.

Il trattato sulla procedura civile comincia così: *Si considerarem ingenium*, e componesi di otto parti: 1.ª Introduzione, Azioni pretorie; 2.ª Interdetti; 3.ª Editti; 4.ª Azioni Civili; 5.ª Officium Judicis; 6.ª Bonorum Possessiones; 7.ª Senatus Consulta; 8.ª Constitutiones quibus violentiae puniuntur. — Il trattato sul diritto canonico comincia così: *Super actionibus omnibus compositi sunt libelli*,

per gratiam Jesu-Christi quae de jure civili fuerunt inventae seu de jure praetorio, ec. doveva, come annunzia la prefazione, constare di dodici parti: 1.ª Elezioni e Postulazioni; 2.ª Diritti Episcopali; 3.ª Matrimonio; 4ª Decime; 5ª Patronato; 6.ª Spoliazione; 7ª Cause Criminali; 8ª Scomuniche; 9ª Giudici e Arbitri; 10ª Appelli; 11.ª Esecuzione; 12ª diritto di Grazia. Ma le cinque ultime parti non sono state eseguite o per la vecchiaia o per la morte dell'autore (18). Nondimeno pare che Roffredo si sia arrestato volontariamente, poichè la settima parte finisce con una specie di conchiusione (19).

Quanto alla data di questi due trattati, il primo è stato cominciato ad Arezzo (20) e vi si trovano le date del 1227 e del 1235. Nel secondo, Roffredo parla di due elezioni del papa, una nel 1241, l'altra nel 1243.

V. Quastiones Sabbathinae. — Roffredo dice che era consuetudine a Bologna di prendere per argomenti di controversie nelle scuole le questioni di Pillio; ma che ne ha composto delle nuove poichè è meglio discutere sopra specie reali che sopra immaginarie.

Queste questioni in numero di 54, sono state cominciate e probabilmente finite ad Arezzo; per essere sicuro che niuno se le approprierebbe, Roffredo le ha cominciate in tal modo, che le prime lettere della prima parola di ogni questione formano con la loro unione: ***Roffredus*** (21) ***Beneventanus juris civilis professor factor operis.***

(18) Joannes Andreae, in Dur. Spec. Lib. 4, lit. de electione, rubr.: *Sed hoc scias quod quinque ultimas (partes) non habemus, finitur enim opus in septima. Si morte, vel aliter id evenerit, hoc ignoro.*

(19) Libelli j. can. in f.: *Haec diligenter.... sum prosecutus, et de aliis, quae omnia et singula corrigenda doctoribus mei in jure canonico relinquo: et ipsi ex eorum scientia suppleant, quod mihi juris can. scientia non ministrat, ut alias ff. de adqu. poss. L. quamvis.*

(20) Lib. j. civ. praem.: *Ideo ego Roffredus Beneventanus. . . . cum essem in civitate curialissima nobili aretina ausus sum opus.... componere*, ec.

(21) Ecco le prime parole delle nove prime questioni.: *Romana, Odericus, Frogerius, Farulfus, Romani, Evenit, Donatus, Viterbiensis, Servitutem.*

VI. De Pugna. — Questo piccolo trattato sul duello giudiciario secondo il diritto longobardo è attribuito a Roffredo da Jacopo di Ardizone, dalla Glossa, e da Alberigo (22). L'autore non si nomina nella sua opera, ma dice di essere discepolo di Carlo Beneventano, e che egli medesimo è nato a Benevento (23).

Questo trattato comincia così: *Cum tractatus de pugna sit utilis*, ec. ed è diviso in dodici capitoli, divisione che l' autore ha adottata per analogia con le dodici oncie, le dodici tavole, e i dodici apostoli.

VII. De Positionibus. — Questo scritto di Roffredo (24) è stato attribuito a Odofredo, conseguenza degli errori ai quali ha dato luogo la somiglianza dei loro nomi.

VIII. De Bonorum Possessionibus. — Il sesto capitolo del grande trattato di Roffredo sulla procedura civile è consecrato a questo soggetto, ma ne aveva fatto anteriormente un piccolo trattato di cui esiste un manoscritto a Bamberga (25).

(22) Jac. de Ardizone, Summa Feud. C. 152 *Sunt et alii multi casus ubi fit pugna quos licet colligere in summo Rofredi Beneventani de pugna.* — Gloss. *Per Duellum*, 2, Feud. 27: *Fit pugno aliis casibus qui notuntur in Lombar. in summa Rofredi*: — Alberici, Dictionar. v. *pugno*: *De jure tamen Lombardo in multis cousibus fit pugna de quo Rof. fecit unum tractatum qui incipit*: de pugna.

(23) Alvarotus de Feudis, proaem.: *multa quoque excerpsi a Rofredo Beneventano in libellis, ab altero Rofredo ejus discipula et compatriota.* — Ibid. tit. de pace tenenda: *in summa qunm composuit Roffre. super dicto libro lomborde, prout dicit glossa..... Sed tamen adverte quod dicto summo non fuit illius roffr. beneventoni qui composuit libellos sed fuit olterius roff. beneventani qui fuit discipulus illius primi roff. prout ipsemet narrot et scribit in dicta sua summo in tertia questione.* — Si vede che Alvaroto attribuiva quest' opera a una scolaro di Roffredo che aveva il medesimo di lui nome. Questo errore evidente basasi sopra una falsa lezione d' un manoscritto.

(24) Jo. Andreae in Dur. Spec. lib 2, tit. de posit. rubr.: *Raf. specialem troctatum fecit de his extro libellos, qui incipit*: quoniam frequens et quotidianus est usus positionum.... *Odof. dicitur fecisse troctotum 'qui incipit.* De positionibus quae in judicio fuent, *et de quo infra dicam.*

(25) Questo trattato comincia: *Cum essem Aretii in studia et considerarem quad troctatus de B. P. sit difficilis*, ec. e termina: *Hoec de B. P. quid hodie abtineat diligenter et breviter ad preces meorum sociarum tractavi ego Roffredus Beneventanus juris civ. prnfessor.*

IX. SUMMA DE ACTIONIBUS. — Questa Somma è un commentario sul titolo degli Instituti *De Actionibus*, che Roffredo aveva composto prima della sua grande opera (26). Furono anco attribuite a Roffredo alcune aggiunte all' *Arbor Actionum* di Giovanni (27) e delle *Disputationes* (28). Ma sono per certo sotto altri titoli, il trattato sulla procedura e le *Quaestiones Sabbathinae*.

III. PIERO DALLE VIGNE (29).

Piero nacque a Capua; il suo sopranome dalle Vigne pare indichi ch' egli fosse figliuolo d' un vignaiuolo, e tale oscura origine concorda benissimo con la tradizione che lo rappresenta come vivente d'elemosine durante i suoi studi a Bologna.

Fu primamente notaro, dipoi protonotaro presso Federigo II. Un documento del 1248 gli attribuisce i titoli d': *imperialis aulae Protonotarius*, *et regni Siciliae Logotheta* (30). Colmo di onori e di ricchezze dal favore dell' imperatore, presse parte importante ai pubblici affari, come l'attesta il suo epistolario. Caduto in disgrazia nel 1249, dicesi che l'imperatore confiscasse i di lui beni, gli facesse cavar gli occhi e che si ammazzasse per disperazione in carcere; ma le circostanze della sua morte sono tanto variamente recitate quanto le cause della sua disgrazia (31).

La sola opera di Piero, di cui ci dobbiamo occupar qui, è la raccolta delle costituzioni delle Due Sicilie che scrisse

(26) E probabilmente questa somma sulle azioni che Tritemio e Giustiniani indicano sotto il titolo: Summa juris Civilis.

(27) Panzirolus, lib. 2, C. 23.

(28) Gesner, Bibliotheca, p. 586.

(29) Vedi sopra Piero dalle Vigne, Sarti, P. I, p. 128. Giustiniani, Mem. Ist. T. III, p. 259. Raumer Hohenstaufen, vol. III, p. 468, vol. IV, p. 256, 632.

(30) Giustiniani, p. 264.

(31) Dante (Inferno, XIII, 50) ha celebrato la gloria e le sventure di Piero.

ad Amalfi nel 1231 (32). Il diritto privato vi tiene un luogo secondario. Quasi sempre il legislatore mantiene l'ordine delle cose esistenti e rimette i Romani al diritto romano, e i Longobardi al longobardo. Sola una legge romana sulla prescrizione vi è dichiarata comune a tutti i sudditi del regno delle Due Sicilie (33).

(32) Sono stampate in Canciani, vol. I, p. 297-287.
(33) Constitut. Siculae, lib. 3, Tit. 32, L. I, p. 365 in Canciani.

CAPITOLO XLI.

ISPEZIONE GENERALE SULLA SCUOLA DEI GLOSSATORI.

Nei cento cinquant'anni de' quali ho esposta la storia, e fin verso la metà del decimoterzo secolo, si è veduta la scienza del diritto innalzarsi a un alto grado di splendore; ma allora assume nuovo aspetto. Il suo carattere individuale e originale si perde in una generalità vaga e comune, e gli autori invece di progredire a nuovi conquisti, si contentano di ammassare gli antichi materiali, senza critica e senza scelta. La glossa di Accursio pubblicata in quest'epoca avendo posto in obblio tutte quelle de' suoi predecessori, potrebbesi forse attribuire alla sua influenza questo deplorabile cangiamento. Vedremo fra poco non essere così; ma il periodo che abbiamo percorso è troppo importante per non fermarvisi prima di continuare questa storia.

Ci ricordiamo che i glossatori trovarono tutto in loro medesimi e camminarono senza precursori. Se c'immaginassimo ch'eglino non hanno fatto altro che innalzare alla dignità di scienza le cognizioni fornite dalla pratica del diritto, c'inganneremmo molto. I glossatori teorici puri trovarono nelle fonti le riforme alle quali la pratica dovette sottomettersi, e non parlo qui dei principii del diritto Romano, che una nuova civilizzazione doveva necessariamente cangiare, ma di quei principi molto più numerosi, che nei secoli di barbarie e d'ignoranza erano rimasti oscurati e

corrotti. La separazione che sotto diverse forme ha sempre sussistito fra la teoria e la pratica, rimonta ai tempi dei glossatori e dallo spirito che presiede questa divisione dipende la vita o la morte d'ambidue; posti sotto un aspetto puramente teorico, i glossatori potevano essere condotti a non cavare dai loro lavori altri frutti che un esercizio per l'intelligenza; ma la parte attiva che presero agli affari giudiciarii e politici gli preservò da tale pericolo.

I progressi della scuola dei glossatori sono principalmente degni di nota; ogni generazione nuova fa fare un nuovo passo alla scienza, e senza spregiare i lavori delle generazioni precedenti, non se ne serve che per giungere ad una intelligenza più profonda dei testi. Ma dalla metà del decimoterzo secolo, le antiche glosse sono poste sotto il medesimo ordine degli stessi testi. Abbandonasi l'eccellente metodo dei primi glossatori, e adottansi senza esame le loro dottrine erronee o incomplete. La scienza divenne da quel punto stazionaria ed ogni progresso impossibile.

Se ora chiedasi qual sia la causa di tale decadenza, ecco la risposta che si presenta naturalmente. Il metodo degli antichi glossatori fu abbandonato, perchè il loro spirito scientifico s'estinse. Abbiamo veduto che gli antichi glossatori occuparonsi principalmente di spiegare i testi del diritto con glosse. Ugolino può essere considerato come l'ultimo glossatore, poichè Jacopo di Balduino, Roffredo e gli altri giureconsulti coetanei, hanno fatto pochissime glosse; perciò dal principio del decimoterzo secolo, il genere di composizione degli antichi glossatori era già abbandonato, e nondimeno la scienza fioriva ancora; poichè, cosa notevole, Roffredo, nelle sue lezioni, non appare inferiore a' suoi predecessori.

Senza dubbio si potrebbe andar oltre e investigare perchè lo spirito scientifico venisse meno; ma è questa una delle molte quistioni che presenta la storia delle scienze e delle arti, e che è impossibile risolvere completamente. Ho

riferite le circostanze esteriori che hanno favorito lo sviluppo della scienza. All'epoca della sua decadenza corrisponde un grande cangiamento politico introdotto nelle repubbliche italiane, dalla preponderanza della parte popolare. Ma le vere cause del progresso e della decadenza della scienza, sulle quali le circostanze esteriori, non agiscono che debilmente, sono impenetrabili.

I varii secoli che abbiamo percorsi presentano un contrasto singolare. Primamente veggiamo la lettera del diritto romano sussistere sènza essere intesa, e per trovarne esempi, basta aprire le leggi e i documenti de' popoli germanici. Questi secoli di barbarie tengono come in deposito i testi del diritto, e gli conservano per tempi migliori. Dipoi i glossatori con lo studio e il confronto delle fonti ne resuscitano lo spirito e cominciano a rivelarci il genio dell'antichità. Si può considerare come appartenente ad epoca intermedia, la glossa di Torino sugli Instituti, il Brachilogo, il Petrus e le Glosse interlineari; ma la transizione si conosce principalmente nelle glosse d'Irnerio.

Passo ora a recapitolare i lavori de' glossatori sulla teorica e sulla pratica del diritto.

L'esegesi formava l'oggetto esclusivo dell'insegnamento orale dei glossatori, la materia di quasi tutti i loro scritti, e ottennero i più felici resultamenti da tale studio costante delle fonti congiunto a maravigliosa sagacità. Il carattere distintivo del loro metodo è di presentare gli sviluppi più ricchi i confronti più numerosi senza generalità, senza digressioni, senza deviare d'un punto dal loro fine. Sotto questo rapporto, i giureconsulti, d'altronde più dotti, della scuola francese e olandese, sono spesso inferiori ai glossatori, e non riescirebbe che utile il prenderli per ciò a modelli. Debbonsi parimente lodare i glossatori di quello hanno fatto per la critica dei testi, e desiderare che si pongano a profitto le molte varianti che contengono le loro opere.

L'esegesi conduceva naturalmente ai lavori dommatici.

I più importanti sono le somme sul Codice e gli Instituti che erano più idonei al compendio dei principii del diritto romano. Debbonsi pure ordinare in questa classe i trattati sulle parti speciali del diritto, principalmente sulle azioni. Tutte queste opere provano quanto i glossatori avessero approfondito i varii elementi de' quali l'unione può sola condurre alla scienza completa del diritto. Senza dubbio le ricerche storiche mancano nei glossatori, ma tale difetto era inevitabile, e noi medesimi che sapremmo sulla storia anteriore del diritto, se indipendentemente dalle scoperte moderne, Ulpiano e alcuni altri giuresconsulti anteriori a Giustiniano, non fossero stati ritrovati nel decimosesto secolo?

La valutazione completa dei trattati sulla teoria della procedura e delle raccolte di formole non trova il suo luogo che nella storia speciale della procedura.

La raccolte di formole, quella principalmenle di Roffredo, presagiscono già la decadenza della scienza. Vedesi che i loro autori scrivono per quella classe di lettori che fanno della pratica del diritto un'arte puramente meccanica.

Per lungo tempo i glossatori e i canonisti formarono due classi totalmente distinte. Ma a poco a poco i canonisti considerarono il diritto romano come parte integrale dei loro studi, e i glossatori allegarono nelle loro opere i principii del diritto canonico. Bassiano canonico di Bologna (1), Niccolò Furioso e Laufranco, sono i primi che abbiano insegnato il diritto canonico e il diritto romano; dipoi trovasi gran moltitudine di esempi simili.

Il merito dei glossatori, per il tempo in che vissero è immenso e non può essere stimato abbastanza. Non solo

(1) Leggesi in uno epitaffio riferito dal Sarti, P. I, p. 294: *Summus in alterutro doctoris jure peregit hactenus officium quem lopis iste legit. Jura duo potuit naturae jus superare, hoec duo de proprio mors fugot uno lore. Istius meruere sinu duo jura locari solus in Italio qui fuit absque pari.* — Nondimeno Sarti, p. 293 pretende che Bassiano non fosse canonista.

essi hanno resuscitata la scienza del diritto, ma le altre scienze hanno con loro l'obbligo d'aver risvegliata quella attività che devesi spiegare in tante floride scuole. Sebbene i lavori de' glossatori sieno stati continuati per più secoli e in circostanze poco favorevoli, rimane ancora molto da imparare nelle loro opere. Di fatti quante cose nella giurisprudenza dei tempi moderni di cui non si può approfondire il senso senonchè rimontando alla loro origine, cioè agli scritti dei glossatori. Onde non ho trascurato verun particolare che tendesse a completare questa parte della storia letteraria.

Quando nel decimosesto secolo furono applicate alla scienza del diritto le cognizioni che mancavano ai glossatori, la loro reputazione ne ebbe necessariamente a scapitare. Cosa notevole, l'illustre capo di questa nuova scuola, Cujaccio, ha reso un'aperta testimonianza al merito dei glossatori (2); ma trovarono quasi dapertutto una ingiusta severità, e, il che è veramente da compiangersi, le loro opere caddero in obblio. La maggior parte di quelli che ne parlano non fanno che ripetere le antiche critiche (3).

(2) Cojacii, observ. lib. 3, cap. 11: *Accursius noster, quem ego et latinis et graecis omnibus interpretibus juris facile antepono.* — Ibid. lib. 12, c. 16: *Accursium longe magis corona donaverim, a quo quidquid aberrat Bartolus, vanae fictiones et aegri somnia videntur.* Qui e in altri luoghi Cujaccio parla di Accursio come rappresentante la scuola dei glossatori.

(3) Vedi sopra questo soggetto Terrasson, Mélanges d'histoire, de Litt. de Jurisprudence litt. ec. Paris, 1768, in 12°, p. 150-172. Trovasi principalmente un gran numero di questi luoghi in Berriat-Saint-Prix, Histoire du Droit Romain, p. 287-299, che nondimeno giudica i glossatori meno severamente di molti altri autori. — L'opera più antica che faccia la critica dei glossatori è: Ant. Nebrissensis, lexicon j. civ. adv. quasdam insignes Accursii errores editum, Salmant. 1511. — Rabelais (Pantagruel, lib. 2, cap. 5) si esprime così: *Au monde il n'y a livres tant beaux, tant ornés, tant élégans comme le sont les textes des Pandectes; mais la bordure d'iceux, c'est à savoir la Glose d'Accurse, est tant sale, tant infame et punaise, que ce n'est qu'ordure et vilenie.* — Pasquier (Recherches, IX, 38) paragona per lo contrario il testo all'argento e le glosse all'oro. — Alcuni autori hanno difeso i glossatori, ma con cattivi argomenti; e sono: Alb. Gentilis, De Juris interpretibus Libri Sex, in fine del Pancirolo, ed. Lips. 1721. Jo. Saxonii Hattestedii..... Assertio de glossis Accursianis et Bartoli.... Commentarius, ec. Basileae, 1584, 8. Wieling or. pro glossatoribus, nella lect. j. civ. p. 291.

Onde è stato raccolto un gran numero di luoghi per provare che i glossatori ignoravano la filologia e la storia e mancavano a un tempo di buon senso e di gusto. Si potrebbe rispondere che molte cognizioni al presente facilissime ad acquistarsi, erano quasi inaccessibili al duodecimo secolo. Questo argomento, buono per giustificare i glossatori, non proverebbe il merito delle loro opere. Ma ecco, sopra questa quistione due osservazioni che mi sembrano decisive.

In primo luogo tutti i passi de' glossatori che si citano sono cavati dalla glossa di Accursio, compilazione senza critica (4) composta di frammenti tolti da tutte le opere fatte dal principio del duodecimo secolo. È precisamente come chi giudicasse lo stato attuale della scienza, secondo gli errori che si potessero ricavare in tutti i libri di diritto scritti da cencinquanta anni in qua. Ma prendansi le opere originali dei glossatori, per esempio il trattato di Bulgaro *De Regulis Juris*, o quello di Placentino sulle Azioni, e vi si troverà materia a critica molto meno ampia che nella glossa d'Accursio. Dipoi è incontestabile che i glossatori ignoravano molte cose che tutti al presente sanno; ma se si pensi al merito eminente che ogni spirito imparziale dee riconoscere in essi, questi ostacoli medesimi debbono aggiungere un nuovo pregio alle loro opere e duplicare la nostra ammirazione. Cujaccio è stato accusato di contraddizione per avere, più d'una volta, confutato severamente gli errori dei glossatori (5); ma queste critiche di particolari mi sembrano piuttosto confermare gli elogi che d'altronde fa a quelli amplissimi.

Per ultimo è stato rimproverato ai glossatori di avere con il solo servile attaccamento alla parte Ghibellina, fa-

(4) Es. la glossa sulla L. 2, § 4, de Orig. Juris, riferisce la favola di quel pazzo di cui i Romani servironsi per ottenere la communicazione delle leggi greche. Ma è una tradizione popolare affatto estranea ai glossatori.

(5) Berriat-Saint-Prix, Histoire du Droit Romain, p. 295.

vorito il despotismo e nociuto alla libertà (6). Ho già risposto a questo rimprovero parlando della dieta di Roncaglia (7). Aggiungerò soltanto qui che una accusa generale fatta contro una classe intiera è necessariamente ingiusta, che i giureconsulti, per la natura de' loro studi, sono inclinati a difendere la libertà legale contro gli arbitrii delle rivoluzioni o del dispotismo, e che più d'una volta si sono veduti sostenere nobilmente questo carattere di moderazione (8).

Passo ora a fare una recapitolazione sommaria di tutte le opere di diritto che esistevano nella metà del decimoterzo secolo.

Esegesi. — 1° Le glosse d'Irnerio, dei quattro Dottori, di Rogerio, Alberico, Guglielmo, Placentino, Enrico, Giovanni, Pillio, Cipriano, Ottone, Lotario e Carlo.

2° I grandi apparati di Azo e d'Ugolino, il trattato sul titolo *de Regulis Juris*, di Bulgaro, con le aggiunte di Placentino.

3° Le Lezioni di Giovanni e d'Azo, redatte da Niccolò Furioso e da Alessandro da Sant'Egidio.

4° Ristretto dei testi accompagnato dalle glosse di Vacario.

Opere Dommatiche. — 1° Le somme sul Codice di Rogerio, Placentino e Azo; sopra gli Instituti, di Placentino e d'Azo; sul Digesto, di Ugolino; sopra i *Tres Libri*, di Placentino e di Pillio; sull'Autentica, di Giovanni.

2° I trattati sulle Azioni di Placentino e di Giovanni (Ponzio). Il trattato di Rogerio sulle Prescrizioni.

3° Le distinzioni di Ugo, Alberico e Ugolino.

4° I Brocarda di Pillio e d'Azo (Cacciavillano).

(6) Sismondi, Hist. des Républ. Ital. T. I, p. 368. T. II, p. 102.

(7) Vedi vol. III, § 53.

(8) Si ponno citare i giureconsulti inglesi sotto i primi re Normandi (Seldeno, Ad Fletam, c. 3, § 2, 3) e del tempo delle guerre civili di Francia, gli L'Hopital, les Pithou, ec.

Quaestiones. — Le Quistioni di Pillio, Azo, Ugolino, Roffredo.

Teoria della Procedura. — I trattati generali di Bulgaro, Pillio, Ottone, Tancredo, Damaso, Filberto. Gli trattati speciali di Jacopo di Balduino, Bagarotto, Uberto di Bobio, Uberto di Buonacorso.

Raccolte di formole. — Le raccolte di Bernardo Dorna e di Roffredo.

Dissentiones S. Diversitates Dominorum. — Nei tempi moderni è stato preteso che la scuola dei glossatori si fosse, fin dalla sua origine, divisa in due sette, una astretta alla lettera del diritto, l'altra ai principii dell'equità (9).

Tale divisione che ricorda quella de'Sabiniani e de'Proculejani, non è mai esistita. Ma le controversie sulle quistioni di diritto, trovansi fra i lavori più importanti dei glossatori. Ne furono fatte due raccolte, una antica e l'altra moderna.

Antica Raccolta. — Quando si confrontano i vari manoscritti di questa raccolta (10); vi si ravvisano due redazioni diverse, una anonima, l'altra sottoscritta *Rogerius.* Ma un esame più attento fa conoscere che Rogerio ha voluto appropriarsi il lavoro dell'autore anonimo, mediante alcune aggiunte insignificanti, e cangiando la prefazione come l'ordine delle materie; se dunque se ne pubblicasse una nuova edizione, bisognerebbe prendere per base la redazione anonima, e non servirsi di quella di Rogerio che per completare o rettificare il testo. Questa raccolta puramente dommatica, data probabilmente dalla metà del decimoterzo secolo, poichè i soli glossatori che vi si trovino citati sono Irnerio, Bulgaro, Martino e Jacopo.

(9) Si può consultare sopra questo soggetto Bruoquell, Opuscula, N. 8, p. 303. Alidosi, Appendice p. 44. Haubold, praef. ad Rogerium de diss. dom. p. XXI-XXIII.

(10) Questi mss. sono in numero di tre; quello di Niccolò Rodio, che è smarrito, e che ha servito di base alle ediz. del 1530, 1531, 1537 e 1821, il ms. del collegio spagnuolo di Bologna, n. 73, e il ms. di Par. N. 4534.

Nuova Raccolta. — Ugolino l'ha composta nel principio del decimoterzo secolo, secondo l'antica raccolta (11), ma aggiungendovi le opinioni di tutti i giureconsulti celebri fino al tempo in che viveva. La forma ne è puramente esegetica, poichè in fronte d'ogni controversia, trovasi un frammento del codice, qualche volta del Digesto, al quale si riferisce la discussione. Sarebbe desiderabile, che secondo i vari manoscritti di questa raccolta (12), ne fosse fatta nuova edizione, alla quale bisognerebbe aggiungere l'antica raccolta e tavole comparative per facilitarne l'uso.

Indicavansi sotto il titolo di *Quaestio*, *Disputatio*, *Quaestio Disputata*, le argomentazioni che facevansi nelle scuole dei glossatori, sia sopra alcuna teoria del diritto, sia sull'applicazione d'un testo ad una specie. Alcuni giureconsulti hanno redatto i soggetti di tali argomentazioni, per servire a simili esercizi. Io ho avuto fra le mani due raccolte di questo genere (13). Vi si trovano citati Irnerio, Alberigo, Placentino, Guglielmo e principalmente i quattro Dottori.

Le citazioni delle leggi sono poste nel margine del testo, ma senza indicazione dei luoghi ai quali si riferiscono. Queste Questioni sono molto inferiori alle altre opere che

(11) Lo copia qualche volta senza riflessione. Così per es. leggesi: *C. Sol. matr. L. Dos.... Solus M. dicit eam ad patrem redire debet filiis non exstantibus.... Alb. idem dicit quamdiu olim contra dicebat*, ec. — Queste parole *Solus. M.* tolte dall'antica raccolta sono in contraddizione evidente con la fine del periodo. La nuova Raccolta è preceduta da una prefazione di 77 versi insignificanti dei quali ecco i due primi:

En ego succiate tunquam brevitatio amator
Hic breviter studui dogmata magna dare.

(12) Ms. Par. n. 4609. Ms. Bamberga D. II, 21. Ms. Stutgart jur. fol. n. 118. Ms. Cambridge, Cajus-Collège, n. 33. Ms. di Roma bibl. Chigi, E. VII, 218.

(13) Uno è ms. di Par. n. 4603 che comincia: *Mandavi procuratori ut fundum venderet*, che contiene 162 questioni. L'altro è un Ms. di Grenoble n. 255, che comincia: *Ricardus mutuam pecuniam accepit a Lucasio*, e contiene 126 questioni. Nel ms. di Par. n. 112 si vede la data del 1158: *Anno 1158 regnante Federico imperatore*, ec. Ma questa formola d'atto di accusa non fa parte integrale della raccolta.

rimangono della scuola dei glossatori, il che è senza dubbio da attribuire alla negligenza dei redattori, così, per esempio, la soluzione delle questioni per lo più manca. Qualchevolta per lo contrario vi si trovano le diverse soluzioni di più giureconsulti.

CAPITOLO XLII.

ACCURSIO E LA GLOSSA.

Accursio (1), il più celebre di tutti i glossatori, è insieme quello di cui la biografia ha maggiori incertezze. Era figliuolo d'un contadino, e nacque a Bagnuolo, piccolo villaggio vicino a Montebuoni, distante quattro o cinque miglia da Firenze (2). Gli autori variano molto sulle date dei principali avvenimenti della sua vita. Ecco alcuni fatti che possono servire a fissare la cronologia. I documenti ce lo rappresentano come vivo nel 1259, e come morto nel

(1) Il suo nome è scritto nei documenti *Accursius* o *Accurxius*. Alcuni autori moderni l'hanno chiamato a torto *Franciscus*, *Bonus*, *Azo* o *Azonius*. Accursio dice, parlando di sè medesimo nella Gl. *Conditio*, L. 63, § 10, ad Sc. Treb.: .... *nomen meum*, *scilicet Accursium*: *quod est honestum nomen*, *dictum quia accurrit et succurrit contra tenebras juris civilis*; ma questa etimologia orgogliosa è evidentemente falsa. — Vedi sopra Accursio, Mazzucchelli, Scritt. d'Italia, vol. I, P. I, p. 81. Mehus, vita Ambrosii Camaldulensis. In fronte del suo epistolario, Flor. 1759, p. CL., Sarti P. I, p. 136. Questo articolo è eccellente.

(2) Villani, I: *Hic ne justo ortus est semine*, *moribus tamen propemodum civili et delicato*, *in Villa Balneoli*, *que publica intersecante via ex opposito Monteboni prospectat*, *et a plaga meridionali a Civitate Florentie per quartum vel circiter lapidem distat. Ubi adhuc paucis decursis annis erat*, *que negligentia et inaccuratione posteritatis sue*, *cujus adhuc ignobiles plerique supersunt*, *corruit*, *que vulgo Studium Accursii nuncupabatur*, *propterea quod ibi diu solitariam perducens vitam commentandis legibus civilibus invigilaret*. — Accursio dice egli medesimo che era Fiorentino: Gl. *illicitas* Nov. 12, de incestis: *et secundum hoc reprobo hic opinionem Cy..... licet noster fuerit concivis scilicet Florentinus*.

1263. Da altra parte trovasi, in tre manoscritti di Villani e due di Bandini, che Accursio visse 78 anni. Se dunque la sua morte accadde verso l'anno 1260, la sua nascita fu in circa nel 1182.

Accursio fu discepolo di Azo (3). È stato preteso che avesse cominciato lo studio del diritto a 28 ed anche a 40 anni. Ma due antichi autori dicono per lo contrario, che abbia cominciato tale studio giovanissimo (4) il che concorda meglio con la verosimiglianza e con alcune circostanze della sua vita. Di fatti, un documento prova che professasse già nel 1221 (5), ed ebbe per colleghi Azo e Odofredo.

Nel 1252, trovasi assessore del podestà di Bologna, carica che non poteva essere esercitata che da forestieri (6). Dipoi fu fatto cittadino di Bologna dove in progresso di tempo la sua famiglia ha goduto della più grande considerazione.

Villani fa un brillante ritratto di Accursio. Vanta la di lui bellezza, l'espressione grave e malinconica del suo sembiante, la purezza e l'eleganza de' suoi costumi, e aggiunge che i suoi scolari profittavano a un tempo de' suoi esempi e delle sue lezioni (7).

(3) Gl. *Observamus*, Nov. 131 (IX, 6, de eccl. tit.): *In hac opinione fuit dnus meus Azo.* — Gl. *Positione*, § 4 J. de Just. et Jure: *i. e. species sec. P. sed soc. Az. sic.... sed ego credo, quod iste non fuit p. intellectus, sed ille qui est praeceptoris mei.* — È stato detto pure che Accursio sia stato discepolo di Odofredo, il che è evidentemente impossibile.

(4) Villani, I: *fecit postquam artium principio liberalium plenissime cognovisset extemplo cum essem emensus pueritiam discenda jure civili..... assidue operam dedit*, ec. — Bandini 1, 2, 3: *miro temporis brevitate artes didicit liberales, maxque ad juro se contulit.*

(5) Documento del 1221, tratto dagli archivi della cattedrale di Bologna: *Donus froter dni Accursii doctoris legum.* Sarti p. 145, not. i.

(6) Rubei, Hist. Ravenn. lib. 6, p. 428, ed. 1590.

(7) Villani, I: *Stature militaris Accursius, aspectus gravissimi, et reverendi, sed considerativi, atque melancolici, ejusque quod semper meditaretur ingenii, et memoriae supra modum vivacissimus, vite vero sobrie, atque castissime, quamquam nitido, et perpolito vestitu delectaretur, quo videretur pamposus tamen sine fastidio, a cujus habitu moribusque ejus auditores non secus, quom ex ore diserto leges vivendi hauriebant.*

Accursio ebbe, nel 1225, un figliuolo nominato Francesco, e da un secondo matrimonio tre figliuoli, Cervotto, Guglielmo e Cursino. È stato detto ma senza verun fondamento che la sua prima moglie era figliuola di Azo e che egli medesimo ebbe una o due figliuole che professarono diritto.

Accursio accumulò grandi ricchezze. Possedeva una casa a Bologna (8), un bel castello detto Villa Ricardina, e dominii tanto vasti che i suoi figliuoli e i suoi nipoti trovaronsi tutti ricchi con la divisione de' suoi beni.

Dopo aver insegnato per quarant'anni, si ritirò in campagna per finirvi la sua glossa, nel silenzio e nel ritiro (9). Benvenuto da Imola, commentatore di Dante (10) ha fatto, a questo proposito una favola che non merita essere confutata.

Accursio (dice egli) per ingannare il suo rivale Odofredo, finse d'essere malato d'una quartana e chiamò tutti i giorni il medico mentre lavorava alla sua glossa. Quando fu compita, la presentò all' assemblea del popolo che dette a quella forza di legge. Odofredo, disperato, compose una glossa più completa, ma fu troppo tardi.

Accursio morì verso il 1260, e fu seppellito a Bologna. Nel 1396, la repubblica di Firenze decretò un monumento alla sua memoria; ma questo non è mai stato fatto.

Le opere originali di Accursio sono in piccolo numero e di poco valore. È stato notato che non vi pose il suo nome (11) senza dubbio per la coscienza che aveva della loro pochezza; eccone l'elenco :

(8) Questa casa è divenuta dipoi palagio del governatore. Ne è parlato nella Gl. *rota*, L. 40, D. de contr. emt.: *ut in palatio dni Accursii ubi rota est per quam trahitur aqua.*

(9) Villani, I: *diu solitariam perducens vitam.*; ib. Villani III: *Quivi menando solitaria vita, lungamente vegghiò a commentare le leggi.*

(10) Beneventanus Imolensis in Dantem XV, 110; in Muratori, Ant. T. I, p. 1062.

(11) Diplovataccius: *et quia non inscripsit nomen suum in principiis librorum habes per Johannem Andreae.... in Mercurialibus.*

1. *Aggiunte alla somma di Giovanni sulle Autentiche.* — Queste aggiunte sono confuse, e sono sempre state pubblicate col testo di Giovanni. Sono certamente posteriori all'anno 1220 poichè vi è citata la decima collazione fatta sotto Federigo II. Vi si trovano pure alcune citazioni della glossa medesima di Accursio.

2. *Apparatus sulle Autentiche.*

3. *Trattato sugli Arbitri.*

Queste due opere sono conosciute soltanto per il testimonio di Diplovataccio (12).

4. *Alcune questioni che non hanno mai formato una raccolta* (13).

Sono state falsamente attribuite ad Accursio alcune note sopra Ostiense che visse molto tempo dopo di lui; dei *Casus* sul Codice de' quali il vero autore è Viviano e per ultimo un' opera di chimica.

Passo ora a parlare della raccolta tanto importante per la letteratura del diritto, conosciuta sotto il titolo di *Glossa* o *Glossa Ordinaria*, e che ha fondata la celebrità di Accursio.

Procurerò primamente di determinare per quanto sarà possibile la data della sua redazione. È certo che Accursio lavorava nel 1220 alla glossa sulle Autentiche (14) ma ciò non prova che l'avesse già finita. Forse vi ha lavorato anco più tardi, o forse lavorava senza dubbio nel medesimo tempo alle varie glosse, sopra tutte le parti del corpo del Diritto, onde si spiegherebbero benissimo le citazioni

(12) Diplovataccius: *Item composuit alium apparatum super librum Authenticorum qui coram non habent.* (leggi *habetur*) *Incipit: Imperatoris cognitio est quanto:* — Id. *Item et tractatum de arbitris, incipit: de arbitris tractatum primo videndum.*

(13) Jo. Andreae in Dur. Spec. lib. 2, de rest. in int. § 2: *Et ibi per Cynum.... subdens hoc tenuisse Accursium in quaestione quam disputavit*, ec.

(14) Gl. *indictionis* Coll. 5, Tit. 3 (Nov. 47): *Si autem velis eum indictionem colligere, accipe annos domini qui sunt MCCXX, et eis addus III annos*, ec.

reciproche dell'una all'altra. La glossa sul Codice è stata probabilmente composta nel 1227, poichè vi si trova una formola con questa data (15). Trovansi due redazioni della glossa sopra gl'Instituti, e Diplovataccio dice che Accursio avrebbe fatto il simile per le altre parti del Corpo del diritto, se la morte non l'avesse prevenuto (16). Nella glossa sopra gl'Instituti, Accursio cita le Decretali di Gregorio II, il che si riferisce all'anno 1234 (17). Per ultimo è noto che Accursio ha lavorato alla sua glossa durante una grande parte della sua vita, e principalmente nella sua vecchiaja.

È stato detto, ma senza prove, che Cipriano e altri glossatori avessero composto sul diritto romano raccolte simili a quella di Accursio; è stato detto parimente che Accursio non avesse fatto altro che imitare la glossa di Giovanni Teutonico sul Decreto. In primo luogo Giovanni Teutonico era coetaneo di Accursio, e ignorasi in quale epoca pubblicasse la sua glossa; per altro il disegno della raccolta era molto semplice e l'esecuzione sola presentava le difficoltà. La scelta delle glosse era molto facile per i testi di cui il senso non aveva incertezze; ma lo era molto meno per quelli che avevano dato luogo ad opinioni contraddittorie. Le raccolte delle controversie di cui ho parlato sopra potevano recare grande soccorso, e Accursio probabilmente se ne è servito; quanto alla glossa sul *Liber Feudorum*, stampata sotto il nome di Accursio, ho già dimostrato che è d'Iacopo di Colombo.

(15) Gl. *Secretarium* L. penult. C. de accus.: *Erit ergo haec forma: Anno dom. MCCXXVII, imp. sacr. Friderichi Imp. anno septimo.... defero vel accuso Geraldum*, ec.

(16) Diplovataccius: Apparatum glossarum qui est super libro institutionum puto esse majoris autoritatis aliis, quia magis digeste edidit et bis revidit, cum haberet etiam animum alios apparatus revidendi, sed morte perventus non potuit.

(17) Gl. *sed non tanta*, § 2, J. de nupt.: *Idem hodie de jure canonico ut extra de consangu. et adj. Non debet et C. uld.*

Senza dubbio merita lode Accursio per aver compreso nel suo disegno, oltre le glosse staccate i trattati e le somme dei glossatori. Ma ha egli saputo valutare il merito dei ricchi materiali che aveva da porre in opera? È questa una questione che non si può risolvere completamente, fino a che la maggior parte delle antiche glosse rimarranno inedite. Nondimeno se ne giudico secondo quelle che ho confrontate con la glossa di Accursio, ci ha luogo a dubitarne. Così, per esempio, Accursio preferisce Irnerio e Bulgaro a Pillio e Placentino e riferisce le antiche glosse interlineari, escludendo altre glosse molto più importanti (18). Queste glosse interlineari, buone per il tempo in cui sono state fatte, sono fuor di luogo in questa raccolta, e le dànno certa apparenza di puerilità, di cui è da accusare il compilatore e non gli autori originali.

Almeno Accursio ha riportato fedelmente gli estratti dei glossatori? Un solo esempio che ho potuto verificare, rende la sua esattezza molto sospetta. Giustiniano in una legge del Codice (19), protegge i minori contro la prescrizione sotto i trent'anni, di pieno diritto e senza il soccorso della restituzione. Nondimeno un'Autentica e la novella di cui questa Autentica è l'estratto (20), ammettono la restituzione nel caso del non pagamento della dote. Placentino dice a questo proposito: *Item quid dicemus quod Auth.* Si minor *de dote non numerata ait, minorem esse restituendum? Profecto dicemus, esse speciale, vel Justinianum de letheo fonte potasse* (21). Ugolino riproduce in questi termini l'opinione di Placentino: *Vel secundum p. biberat Justinianus de letea palude quod illarum legum mentem non*

(18) Berriat. St. Prix, Hist. du Droit Romain, p. 239, critica ingiustamente queste glosse interlineari, e ne allega diversi esempi. Così, *admodum* è sostituito da *valde*, *petitor* da *actor*, *una* da *simul*, *superstites* da *vivi* ec.

(19) L. 5, C. in quib. caus. (II, 41).

(20) Aut. *Si minor* C. de temp. in int. (II, 53) tolta dalla Nov. 100, C. 2.

(21) Placentini, Summa Codicis, p. 78. Ho rettificato il testo sul Ms. di Par. N. 4441.

retinebat et oblivioni traderat (22). Ecco ora come la glossa travisa questo luogo: *vel secundum Pla. biberat hic Justinianus, et non recordabatur de illis legibus.* Così l'espressione anziche no enfatica di Placentino diviene in Accursio una insolente trivialità, che scopre la sua ignoranza o il suo cattivo gusto.

È stato detto che Accursio aveva indicato alla fine di ogni glossa il nome del suo autore, e che tutte quelle sottoscritte Ac. sono di Accursio medesimo. Questa asserzione è priva di fondamento. Si conoscono gli autori originali delle glosse, quando per caso Accursio e i copisti hanno conservato i loro nomi. Ma siccome tutti i frammenti della glossa ordinaria debbono avere la firma di Accursio, non ci è prova che i frammenti anonimi e quelli sottoscritti Ac. debbano essere attribuiti ad Accursio. Questi fatti di cui ognuno può convincersi percorrendo la glossa, sono confermati dalla testimonianza d'Odofredo, che fa chiaramente intendere che Accursio non ha alcuna parte nella composizione della Glossa (23).

La raccolta di Accursio poteva ancora rendere un grande servigio alla teorica e alla pratica del diritto, riunendo le controversie dei glossatori disperse in un gran numero di manoscritti, e dando alle controversie una soluzione che l'autorità del suo nome avrebbe resa definitiva. Quanto alla teorica, basta studiare la Glossa per vedere quanto sia difficile, o anco impossibile, conoscere mediante questo studio lo stato delle quistioni controverse. Quanto alla pratica l'istoria dimostra che lo scopo non è stato raggiunto. Di

(22) Ms. del Codice, Ms. Par. n. 4527.

(23) Odofredus in Dig. vetus, L. 2, § 2, de orig. juris: *nota quod liber potest cognominari a compilatore, etsi compilator nihil ibi posuit ut hic dicitur, et sic est argumentum pro compilatoribus glossarum, ut suae glossae dicantur ejus qui compilavit.* Questo luogo di Odofredo può egualmente applicarsi alla glossa del decreto e alla glossa delle Decretali. Ma quando si legge tutto il testo di Odofredo, vedesi che aveva principalmente di mira la compilazione di Accursio.

fatti nei secoli seguenti si sarebbe voluto adattare senza esame la soluzione di Accursio; ma perchè spesso questa soluzione non trovasi, fu ricorso per supplirvi, a varii sistemi. Diplovataccio, nella vita di Accursio, espone uno di tali sistemi, del quale ecco la somma. Nei casi dubbi, l'ultima opinione è considerata come quella di Accursio, ed ha la preferenza sopra tutte le altre. Nondimeno questa regola cessa di essere applicabile, 1° se una delle opinioni precedenti si fonda sopra migliori argomenti; 2° se l'ultima opinione è conforme al rigore del diritto, e una delle prime all'equità; 3° se l'ultima opinione comincia: *tamen alii* o *quidam*; 4° se una delle prime opinioni è favorevole al matrimonio o alla Chiesa. Bisogna vedere sopra quali argomenti, sopra quali autorità sono fondate queste regole e queste eccezioni, per comprendere a quale abbassamento la scienza del diritto fosse ridotta per dar luogo a simili sistemi (24).

La Glossa ha per noi un grande valore istorico, perchè la maggior parte degli scritti adoperati da Accursio sono perduti o inediti. Ha inoltre reso alla scienza il medesimo servizio che le raccolte di Giustiniano. Di fatti ha conservato la memoria dei glossatori e delle loro opere, meglio che non l'avrebbero fatto le opere originali medesime, sebbene molto migliori, e se ci è permesso a' dì nostri, mediante uno studio più profondo di instruirci alla scuola dei glossatori, è perchè la glossa di Accursio ha congiunta la letteratura del diritto di quell'epoca a quelle de' tempi posteriori.

Il successo della Glossa fu immenso; ottenne forza di

(24) Oltre queste difficoltà, le varie glosse presentavano spesso contradizioni che hanno pure esercitati gli autori. Così trovansi nel decimottavo volume della grande raccolta di trattati di Venezia, due scritti sulle contradizioni della glossa, uno di Dino e l'altro di Ant. Nicellus. Il primo ne nota 26, il secondo 121.

legge nei tribunali (25), e il suo autore acquistò una celebrità di cui verun giureconsulto godette l'eguale prima di lui. Così quando nel 1306 i Ghibellini (Lambertazzi) furono vinti dai Guelfi (Geremei), fu fatta legge che accordava alla famiglia di Accursio i privilegi della parte vittoriosa (26).

L'influenza della glossa e la riputazione d'Accursio spieganse facilmente. La Glossa abbracciava tutte le parti del corpo del Diritto, riuniva le glosse sparse in una moltitudine di manoscritti, e compariva in una di quelle epoche di decadenza in cui una compilazione comoda è preferita alle opere di genio. Non è vero che Accursio abbia fatto sanzionare la sua glossa dalla autorità legislativa, e se dipoi, alcune città le hanno data forza di legge, fu quella riconoscenza d'un fatto da lungo tempo compito (27).

Il disegno di questa raccolta, la sua esecuzione più che

(25) Villani I. *que* (Glossae) *tante auctoritutis, gratieque fuere, ut consensu omnium publice opprobarentur; et spretis abolitisque penitus aliis, sole juxto textus legum oppositae sunt, et ubique terrarum sine controversia pro legibus celebrantur, ita, ut propemodum nefas sit, non secus quam textui, Glossis Accursii contrarire; sicut antiqua famo referente comperi.* Conf. Villani, 2 e Bandini, 1, 2 e 3.

(26) Questa legge è riferita in Sarti, P. 2, p. 76-77; vi si trova il luogo seguente: ...... *descendentes veneronde memorie Domini Accursii, et Domini Francisci de Accursiis patrum, et Dominorum omnium Scolarium et studentium in Jure civili per universum Mundum, qui tantum honorem fecerunt civitati Bononiae, Glosando in Civitate Bonon., et illuminando Jus Civile, et Scolores de toto Mundo, ex hoc ad Civitatem Bon. convocando, ita quod ipsa Civitas honoratur, et divulgatur ejus fama per Mundum universum.* — Ecco due luoghi molto notevoli di Baldo riferiti da Diplovataccio: *Adhaereas carocio veritotis, id est glossotori, et in perpetuum non errabis.* — *Adhaereas glossis ordinariis sicut Bononienses adhoerent Carocio, et sicut inducens novem adhaeret timoni.* È noto che il Carroccio era un carro sul quale ponevasi nelle battaglie lo stendardo della repubblica. — Vedi una citazione di Fulgosio in Heineccii, Hist. Juris, p. 600.

(27) Diplovataccius: *et ideo Bononiae est statutum, quod deficientibus statutis et consuetudinibus judex debeat judicare secundum jaro Romona et glossos ordinorias Accursii opprobatas per ipsum*, (cioè le glosse che contengono l'opinione di Accursio); e dipoi: *et si extaret statutum, ut est Veronae, quod opinio Accursii tenenda sit.*

imperfetta e il suo immenso successo, attestano la decadenza della scienza. Senza dubbio Accursio non è stato autore di tale decadenza, ma vi ha contribuito per la sua parte, dando un punto di collegamento a un metodo pernicioso. Onde vidersi i giureconsulti abbandonare lo studio immediato dei testi, e prendere la glossa per materia delle loro lezioni e delle loro opere. Odofredo si vanta di essere stato primo a spiegare la glossa nelle sue lezioni, metodo che di giorno in giorno fece sempre maggiori progressi (28).

L'autorità esclusiva della glossa una volta stabilita, si tralasciò di leggere e di copiare le glosse antiche; spesso anco furono distrutte materialmente, e si può vedere in alcuni manoscritti che più antiche glosse vi furono rase, per dar luogo alle glosse di Accursio.

I manoscritti e le edizioni della glossa hanno differenze apparenti che si sono volute spiegare in due modi. È stato detto che Accursio ha fatte più redazioni delle sue glosse ma la glossa sopra gl' Instituti è la sola (vedi p. 46) di cui sieno state fatte due redazioni, e ce ne rimane una sola, probabilmente la seconda. — È stato detto che i successori di Accursio avevano fatte aggiunte alla glossa, e che perciò dee variare secondo la data dei manoscritti, ma questa asserzione mi sembra senza fondamento. Di fatti le varianti dei manoscritti della glossa sono molto leggiere e dipendono dalla negligenza dei copisti. Qualche volta soltanto i proprietarii de' manoscritti hanno posto in margine della glossa, i commentari de' giureconsulti più moderni, ma che si distinguono facilmente dal luogo che tengono e dalla differenza delle scritture. Copisti ignoranti hanno qual-

(28) Ecco un luogo notevole d'un'opera inedita del decimoquinto secolo: *Scribunt nostri doctores moderni lecturas novas, in quibus non glossant glossas, sed glossorum glossas. Et hodie in lecturis suis transponuntur jam dicta. Quod enim unus in una lege ponit, alius ponit in alia per eadem verba, vel paulo distantia.* Sarti, p. 139, not. *h*.

che volta inserito tali commentari nel testo; ma simili aggiunte che si trovano in piccolo numero dei manoscritti del decimoquinto secolo, non possono costituire una nuova redazione della glossa. Le prime edizioni della glossa hanno differenze dipendenti dalle varianti dei manoscritti e dal riservare che facevano gli editori tutte le loro diligenze per i testi del corpo del Diritto. Dipoi vi furono aggiunti i commentari di Bartolo, frammenti di Cujaccio, ec.; ma gli editori non credevano con ciò modificare il testo della Glossa (29).

Una edizione critica della glossa di Accursio, ne renderebbe la lettura più proficua; ne è già stato pubblicato un prospetto, ma sarebbe da desiderare che s'impiegassero meglio il tempo e le spese che esigerebbe una tale impresa di fatti, le edizioni moderne della glossa bastano per l'uso ordinario, e nei casi dubbi è facile consultare le antiche edizioni o anche alcuni manoscritti.

(29) Indicherò le ediz. in cui trovansi per la prima volta aggiunte di questo genere fatte alla Glossa: Digestum Vetus Venet. Snigus 1498. Venet. Tortis, 1501, 1506. — Infortiatum. Venet. Arrivabene, 1490, Venet. Tortis, 1502. — Digestum Novum, Venet. Tortis, 1499, 1502. — Codex, Venet. Arrivabene, 1491, Venet. Tortis, 1496. Venet. Suigus, 1499. — Volumen, Venet. Arrivabene, 1491. — Institutiones, Venet. Tortis, 1495. Parigi, Rembolt, 1505, 4. — Se non mi sono ingannato in questa ricerca le ediz. anteriori hanno il testo puro della glossa. — Cervotto figliuolo di Accursio ha fatto alcune aggiunte alla glossa del suo padre, ma nei più antichi mss. queste aggiunte sono confuse col testo ed è impossibile distinguerle.

CAPITOLO XLIII.

FRANCESCO DI ACCURSIO (1).

Francesco di Accursio nacque a Bologna nel 1225. Esercitava funzioni pubbliche nel 1256 ed era professore nel 1270. Nel 1273, Eduardo I°, re d'Inghilterra passando per Bologna nel suo ritorno da Terra Santa, prese Francesco al suo servigio e gli affidò missioni importantissime. Due volte lo mandò ambasciatore in Francia e una volta a Roma al papa Niccolò III. Nei documenti il re gli dà i titoli di *Consiliarius*, *Familiaris*, *Secretarius*, *Clericus*.

Durante il soggiorno di Francesco in Inghilterra, grandi turbolenze nacquero a Bologna; la fazione de'Lambertazzi alla quale apparteneva tutta la sua famiglia, fu sterminata nel 1274, ed egli medesimo, non ostante la sua assenza, fu sbandito.

Quando Francesco partì d'Inghilterra, nel 1281, il re gli donò 400 marchi sterlini d'argento e gli promise una pensione annua di 40 marchi, se continuava ad amministrare i suoi affari. Questa pensione fu pagata per tutta la vita di Francesco, poichè nel 1290, ricevette cinque annate d'arretrati.

La dimora di Francesco in Inghilterra ha dato luogo ad anneddoti totalmente smentiti. È stato detto che la re-

(1) Il suo nome nei docum. è scritto: *Franciscus Accursii.* A torto dunque alcuni autori moderni, e Sarti medesimo l'hanno detto *Franciscus Accursius.* — Vedi sopra Francesco, Mazzuchelli, Scritt. d'Italia. Vol. I, P. 1, p. 89. Sarti, P. 1, p. 176.

pubblica di Bologna avesse sequestrati tutti i suoi beni e che non glieli rendesse che al suo ritorno; e leggesi in una raccolta di Novelle, che sostenne, contro i suoi figliuoli, una gran lite relativamente alle successioni che loro erano scadute durante la sua assenza (2).

Nel 1282 Francesco professò di nuovo a Bologna. Poco dopo abbandonò la parte Ghibellina e giurò fedeltà a papa Martino IV; nondimeno rimase sottoposto alle leggi fatte contro i Ghibellini, fino al 1284. Un decreto del popolo lo ristabilì allora nell'integrità de'suoi diritti, e nel 1286 fu rifatto membro del consiglio.

Francesco morì nel 1293 e fu seppellito a lato del suo padre. Ebbe due mogli, Aichina Guezzia e Remgarda. I suoi due figliuoli li morirono giovanissimi, e il suo nome si estinse nel 1324 col suo nipote Castellano. Il ricco patrimonio di Francesco fu anco accresciuto durante la sua vita. Nel suo testamento (3) curioso per la storia dei costumi, instituisce il suo nipote Bartolomeo, suo legatario universale, e lo carica di molti legati, tanto in favor de'suoi amici che degli stabilimenti religiosi. Gl'impone egualmente di restituire i beni male acquistati, o d'impiegarli in fondazioni pie, se la restituzione è divenuta impossibile (4).

Francesco è stato accusato di pederastía (5), ma l'accusa di cupidità sembra meglio fondata. Francesco e Accursio imprestavano danaro a usura ai loro scolari, e facevano loro

(2) Libro di Novelle et di bel parlar... Fiorenza, 1572, 4, Nov. XLVII.

(3) Alidosi dà un estratto molto breve di questo testamento. Sarti, II, 93-96, ha riportato il Codicillo per intero.

(4) Così, per es. un ecclesiastico di cui il nome è ignoto aveva dato a Francesco 80 fiorini d'oro perchè gli ottenesse una grazia dal papa. Francesco ordina la restituzione degli 80 fiorini al detto ecclesiastico, e se non si può trovare dispone che si donino al convento dei Francescani della Ricardina.

(5) Dante, Inferno, XV, v. 110.: *e Francesco d'Accorso anco.* — Bandini crede che sia favola inventata dai suoi nemici. Benvenuto da Imola (Murat. Ant. I, 1063) dice: che una calunnia tanto atroce l'aveva dapprima fatto inorridire, ma che poi aveva mutata opinione considerando quanto la pederastia fosse comune a Bologna.

comperare le loro promozioni con regali. Nel 1292, papa Niccolò IV, a petizione di Francesco, decretò che tutto il danaro ricevuto per tal modo dagli ecclesiastici sarebbe reputato donazione, ma che il danaro ricevuto dai laici sarebbe restituito o impiegato in opere pie.

Francesco ha avuta celebrità quasi eguale a quella del suo padre, per certo come professore; poichè fra gli scritti conosciuti sotto il suo nome, alcuni non sono che compilazioni, gli altri gli sono stati falsamente attribuiti, e non ve ne ha che un solo di cui sia certamente autore (6)

I. Glosse *e principalmente aggiunte alla* Glossa di Accursio. — Io non ho mai vedute queste glosse e non ci è prova che le aggiunte alla glossa d'Accursio, trovate da Sarti in alcuni manoscritti, sieno di Francesco. La testimonianza di Diplovataccio (7) non merita fede. I titoli di varie edizioni degli Instituti annunziano glosse di Francesco, ma quelle edizioni contengono soltanto la glossa ordinaria di Accursio al quale gli editori attribuiscono erroneamente il prenome di Francesco (8).

II. Il catalogo dei manoscritti della biblioteca di Parigi n. 4591, attribuisce a Francesco una *Repetitio* sopra l'Auth. *Ingressi*, C. de ss. eccl. Ma questo scritto di piccola importanza appartiene evidentemente ad epoca molto più moderna.

III. Consilia (9). — Francesco, come la maggior parte dei giureconsulti celebri, ha senza dubbio dato dei consulti e se ne conoscono anco alcuni (10), ma non hanno mai formato una raccolta.

(6) Diplovataccio: *Super ff. novo per viam figurationis casus pulchra commentario*: *Incipiunt*: Casus incipit Ulpianus Jurisconsultus exposuimus.

(7) Diplovataccio: *Scripsit super ordinariis quorum copia raro est, et inter caetera nonnullos glossulas seu additiones paternis glossis addidit.*

(8) Ho verificato il fatto con le ediz. seguenti; Ginevra. 1545, Lione, ap. Ant. Vicentius, 1607. È probabilmente il medesimo per le altre.

(9) Diplovataccio: *extant etiam et ipsius pulchra consilia.*

(10) Sarti, p. 184. Secondo Marmi, Sigilli, T. 17, p. 38, e uno ms. di S. Giovanni e Paolo, n. 227, a Venezia.

IV. Discorsi. — Due di questi discorsi sono stati stampati (11). Un altro, che ho avuto fra le mani (12) è l'aringa fatta al papa come ambasciadore del re d'Inghilterra. Questa aringa, piena di citazioni fuor di luogo, ha qualche valore storico per i particolari che contiene sulla chiesa d'Inghilterra e la famiglia del Pontefice.

V. Disputationes. — Tritemio attribuisce a Francesco una raccolta di questioni, ma senza entrare in verun particolare. Un manoscritto di Parigi contiene due questioni di Francesco (13).

VI. Aggiunte alla somma di Giovanni sulle Novelle. — Quest'opera è evidentemente di Accursio.

VII. Casus sulle Decretali, il Sextus e le Clementine. — Il Sesto e le Clementine sono posteriori a Francesco di Accursio. D'altronde il suo nome non esiste in veruna delle edizioni di questa raccolta.

II. CERVOTTO DI ACCURSIO.

Cervotto, uno dei figliuoli del secondo letto di Accursio, nacque nel 1249; suo padre avendolo voluto veder dottore, Cervotto ottenne tale grado in età di diecisette anni, e la solidità di tale promozione è stata spesso per i giureconsulti soggetto di controversia. — Insegnò il Diritto a Padova, nel 1273 con lo stipendio di 500 lire. Dopo la sconfitta dei Lambertazzi, Cervotto, sebbene assente da Bologna, fu sbandito con tutta la sua parte. La guerra civile ricominciò e Cervotto, vi prese parte attiva, i Lambertazzi furono nuovamente sconfitti. Cervotto fu proscritto nominatamente; i suoi beni gli furono confiscati e la sua casa spianata; la-

(11) Venet. 1499. 4. Secondo Mazzuchelli, p. 91, e Sarti, p. 184.

(12) Ms. di Vienna, proprietà d' Eugenio, n. 159, intitolato: *Incipit arenga dni francisci quomdam accursii doctoris legum coram papa pro rege anglie.* Vedesi un altro ms. di questo discorso citato nel Catal. Mss. Taurin. P. 2, p. 87, N. 234.

(13) N. 4489, fol. 120 e fol. 126.

sciò Bologna, per non più ritornarvi e morì senza figliuoli nel 1287.

Alcuni documenti scoperti da Sarti provano che Cervotto era un grande dissipatore. Ecco due fatti d'onde sembrano confermati i detti documenti. Cervotto volle farsi restituire come minore, ma i suoi avversari rispondevano che un dottore in diritto non poteva invocare la restituzione (14). — Quando nel 1273 Cervotto andò a insegnare il diritto a Padova, vendette tutta la sua biblioteca al suo fratello Guglielmo che la diede a copiare per danaro.

Si pretende che Cervotto abbia fatto alla Glossa del suo padre aggiunte d'infelice celebrità (15). Questo fatto spesso ripetuto merita esame, poichè tenderebbe a modificare la nostra opinione sulla glossa di Accursio.

Ho consultato Bartolo, Baldo, Cino, Giasone, Paolo de Castro e Saliceto, per iscoprire le glosse alle quali Cervotto ha fatto aggiunte, e ne ho trovate tre sole (16). Quando si esaminino senza prevenzione, non si concepisce come abbiano procurato al loro autore critiche tanto severe. Difatti non hanno particolarità che le distingua dalle altre glosse, ed anco ve n'è una che Baldo approva formalmente. Forse la reputazione personale di Cervotto ha influito sulla sua reputazione letteraria, e tutte le cattive glosse gli sono state attribuite, come un secolo prima chiamavasi lex Galgosiana qualunque legge supposta o reputata tale.

(14) Andreas de Barula in Tres Libros, L. Professio, C. de muner. patrim.: *Item nota quod principium hujus legis posset respondere contra dominum legum si peteret restitutionem in integrum lapsu aetatis*, sicut vidi dominum Cervotum petentem.

(15) Diplovataccius, N. 65: *Zervotus fuit grassus intellectu, et idea videmus, quad glossae Cervinae parum habent saporem: haec omnia panit Baldus in suo tract. de comm. famos. DD. in Utraque Jure.*

(16) Cod. Gl. *Officium*. L. I, C. de edendo. Dig. Vel. Gl. *Singularia*. L. Singularia, 15. de reb. cred. Gl. *Mihi cum illo*, L. 3, mandati.

III. GUGLIELMO DI ACCURSIO.

Guglielmo terzo figliuolo di Accursio, nacque nel 1246; ancora giovanissimo fu ricevuto dottore in diritto romano ed anco in diritto canonico. Proscritto da Bologna nel 1274 con tutta la fazione de' Lambertazzi, tentò invano di conservare, mediante una vendita simulata, la proprieta de' suoi beni, che però più tardi gli furono restituiti. Dopo la morte della sua moglie, entrò nella Religione e ottenne benefizi in Francia e in Ispagna. Dipoi fu cappellano del papa, auditore della Ruota e canonico di Firenze (17). Nel 1297, andò, pregato da' suoi scolari, a insegnare il *Digestum Novum* a Bologna, ma l'anno seguente ritornò al servizio del papa e morì nel 1314.

Guglielmo è autore delle opere seguenti:

I. Casus longi Institutionum. — Esiste sotto questo titolo, ma senza nome d' autore, un' opera che è stata più volte stampata; è il commentario sopra gl' Instituti di cui Parla Pancirolo (18), e di cui l'autore è Guglielmo. Il commentario sul *proaemium* e quello sul titolo *de jure naturali*, sono sottoscritti nelle edizioni *Guillelmus Accursii*, ma ne toglie ogni incertezza un manoscritto della biblioteca di Magonza, di cui ecco le prime parole: *Incipiunt Casus Institutionum compositi per me Wilhelmum doctorem legum filium domini Accursii bone memorie egregii legum doctoris.* Un gran uumero di titoli vi sono sottoscritti: *Will's filius Accursii*, e alla fine dell' opera leggesi: *Expliciunt Casus dni Wll'i filii Accursii deo gratias.*

(17) *Canonicus Burgensis*; *sacrista Cadurcensis*, *archidiaconus Gualdafajarae in eccl. Toletana*; tali sono i titoli che gli danno i docum. Vedi Sarti, P. II, p. 97, sq. P. I, p. 188. Mazzuchelli, Vol. I, P. I, p. 91.

(18) Pancirolus, lib. II, C. 29: *Guilielmus quoque acc.*, *qui paraphrasim in Inst. scripsit*, *Glossatoris se filium in earum proaemio affirmat*. — Pancirolo parla senza dubbio secondo un ms., poichè ciò trovasi nel proemio delle edizioni.

Guglielmo aveva senza dubbio dato al suo libro il titolo di *Casus;* ma siccome tale forma non vi è usata esclusivamente, alcuni copisti l'hanno creduto un commentario ordinario sopra gl'Instituti. Quest'opera in sè stessa poco notevole attesta la decadenza completa della scienza. L'autore invece d'approfondire il senso dei testi, si ristringe a enumerare diligentemente le varie parti d'ogni titolo, e vedesi che al suo tempo la letteratura del diritto si perse nell'insegnamento orale.

II. Casus sul Codice. — Ne esiste un manoscritto a Erlang. (n. 3) che comincia: In nomine domini. *Rubrica tres habet partes;* e termina: *Expliciunt Casus Codicis Gull' filii ac.* — Quest'opera, anco più povera della precedente, potrebbe passare per lo scartafaccio d'uno scolare.

III. Quaestiones o Disputationes. — Trovansi diverse questioni di Guglielmo in un manoscritto di Parigi, num. 4489, fol. 122, e in Alberigo (19). Giovanni di Andrea (20) dà parimente l'estratto di due questioni di Guglielmo. Una è relativa al caso in che una casa sia stata distrutta per sopprimere un incendio; l'altra alla validità del testamento del re Enzo morto prigione a Bologna nel 1272.

IV. CASUS.

Fra i vari metodi adoperati per commentare i testi del Diritto, ve ne ha uno che consiste nello immaginare una specie alla quale si applichi la legge. Questo metodo

(19) Alb. de Rosate de statutis (Tr. univ. jur, T. II). Lib. III, Qu. 19: *D. Gul. D. Accur. in quadam quaestione, et incipit: quidam Albertus Armixii*, e lib. IV, qu. 60: *D. Gui. D. Ac. qui hanc questionem disputavit Bononiae*, 1374 (leggi 1274) *et incipit questia Capitanei et anciani, alii habent: quaestia talis est.*

(20) Joannes Andrae in Dur. Spec. Lib. IV, tit. de injur. et damn. proaem. — Ibid. Lib. II, tit. de Instrum. edit. § 12: *Circa istud scire debes, quod Gul. Accurs. disputavit quaestionem de rege Henrica filio Imp. Fridirici, qui cum Teutonicis et certis Lambardis aggrediens Banoniam captus fuit per Bononienses, et finaliter hic decessit sepultus apud praedicatores: quaerebatur de ipsius testamenta an valeret.*

buono per le lezioni orali in cui gli esempi occorrono naturalmente, è meno vantaggioso per le composizioni scritte; perciò quantunque i glossatori riguardassero la posizione d'una specie per ogni testo del diritto, come parte integrale dell' insegnamento, la sola raccolta dei *Casus* che si trovi nel duodecimo secolo è quella di Guglielmo da Cabriano, e di più il soggetto, ne è molto ristretto. Ma verso la metà del decimoterzo secolo comparvero molte opere sopra tutte le parti del Corpo del Diritto, composte secondo questo metodo come più proprio d'ogni altro alla esegesi. Per queste pubblicazioni appare la decadenza della scienza, prima perchè introducono una forma di commentario sterile e impotente, e perchè confondono due generi affatto distinti, l'insegnamento orale e le composizioni scritte.

Ecco i prospetti dei *Casus* composti sulle varie parti del corpo del diritto, con i nomi dei loro autori:

1. *Digestum Vetus*, Viviano;
2. *Infortiatum*, Viviano;
3. *Digestum Novum*, Francesco di Accursio:
4. *Il Codice*, Viviano;
5. *Gli Instituti*, Guglielmo di Accursio;
6. *Le Novelle*, Guglielmo Panzono;
7. *Tres Libri*, autore ignoto.

Di queste opere le quattro prime sono state stampate col nome degli autori, la quinta senza nome d'autore, e le due ultime sono inedite.

I *Casus* di Francesco di Accursio e Guglielmo di Accursio, Viviano (21) e Panzono (22), essendo sembrati

(21) *Vivianus Tuscus*, figliuolo di *Oseppus Tuscus*, celebre come capo della parte popolare a Bologna, durante le turbolenze del 1228. Trovasi il suo nome su i registri della società dei *Tusci*, nel 1259. Ha fatto dei *casus* sul *Digestum Vetus*, l'*Infortiatum* e il Codice.

(22) Guglielmo Panzono, avvocato celebre a Bologna, che esercitò pubbliche funzioni a Genova nel 1241, 1248 e 1252. Ha fatto dei *casus* sulle Novelle, de' quali esiste un ms. a Torino.

troppo lunghi, ne furono fatti compendii sotto il titolo di *Casus Breves*, e le raccolte originali chiamaronsi *Casus Longi.* Verso la fine del decimoquinto secolo, un giureconsulto di Lovanio, Giovanni Kinshat di Turnoukt, ha fatto una raccolta di *Casus breves* della quale trovansi due edizioni.

Con questi compendii comparirono nuovi *Casus* estesi quanto gli antichi. Citerò, per esempio, quelli di Francesco Aretino che trovansi in varie edizioni degli Instituti; non occorre dire che gli autori di queste nuove raccolte esagerarono i difetti dei loro predecessori.

CAPITOLO XLIV.

Dalla metà del decimoterzo secolo, il carattere scientifico della scuola dei glossatori vien meno completamente e una nuova era comincia per la giurisprudenza. Il difetto capitale dei giureconsulti di quell' epoca è una noiosa prolissità, che fa meglio apparire la povertà delle idee, o l'impotenza nello esprimere, e toglie ai loro scritti la poca utilità che potrebbero avere; ma ciò che gli pone molto al disotto degli antichi glossatori, è il piccolo numero e il poco valore delle loro composizioni scritte. Una volta i professori facevano lezioni elementari per i lor discepoli, e trattati profondi destinati ai giureconsulti. Ma all' epoca di cui sono per parlare, il numero delle composizioni scritte diminuisce ogni giorno più e perdono della loro importanza, senzachè l'insegnamento ne ritragga utilità veruna. Per convincersene, basta paragonare le lezioni di Azo e quelle di Odofredo. Azo ajutando l'intelligenza de' suoi discepoli, le lascia pure qualche parte da esercitarsi; Odofredo per lo contrario entra in una moltitudine di particolari che affaticano la mente de' suoi scolari e fanno loro dimenticare il testo. Questa differenza proviene dall' essere Azo, nelle sue opere, abituato a lettori instruiti, mentrechè Odofredo parlando sempre a scolari, si pone al livello di quelli, e toglie loro così il più importante resultamento de' loro studi, cioè l' esercizio dell' intellettiva.

I. ODOFREDO.

Odofredo che è stato spesso confuso con Roffredo, apparteneva a una nobile famiglia di Bologna, appellata *de Denariis* e dopò lui *De Odofredis*; il suo padre chiamavasi *Bonaccorso*.

Ebbe per maestro Jacopo di Balduino di cui confuta spesso le dottrine (1) e assistette alle lezioni di Ugolino, di Bagarotto, d'Accursio e forse anche di Roffredo. Nella sua gioventù abitò nel mezzogiorno d'Italia e della Francia, dove esercitò la professione d'avvocato (2); ignorasi in quale epoca cominciasse a insegnare il diritto (3). Nel 1238, fu assessore del potestà di Padova; dal 1244 al 1254, la repubblica di Bologna gli affidò negozii importanti, e nel 1257, alcune contese essendo insorte fra Bologna e Ravenna fu eletto arbitro assoluto (4).

Odofredo ebbe dalla sua moglie Giuliana o Zuliana, Riccardino che fecesi Francescano, Alberto, di cui parlerò più sotto e una figliuola chiamata Lazaina. — Morì li 3 settembre del 1265 (5).

(1) Odofredus in Cod., L. 13, de pactis (II, 3): *Ego tamen opinionem domini mei non approbo in hoc parte, imo eam reprobo, ut consuetus sum.*

(2) Odofredus in Cod. L. 4, de feriis (III, 12): *Istam divisionem aperte probat decretalis extra eo. tit.* Conquestus est. *Tamen eo tempore, quo eram in Gallia, non erat facta illa decretalis: quia omnes mognae causae diebus feriatis trutinabantur; et istud erat mihi saepe utile: quia diebus non feriatis non poteram ita intendere.* Questa Decretale (C. 5 X, de feriis) è dell'anno 1232. Il soggiorno di Odofredo in Francia rimonta dunque a una epoca anteriore.

(3) Ho riportato, vol. III, § 94, un docum. dal quale resulta che i suoi scolari gli dettero 400 lire per una sola lezione.

(4) Savioli, vol. III, P. I, p. 307. Il docum. è stampato P. II, N. 718.

(5) Ecco il suo epitaffio, come si legge in Shrader, Monumenta Italiae (1592), fol. 59:

Clauditur hic mundi sensus jurisque profundi
Lux, foeudus pacis, Doctorum flos Odofredus,
Si semel M, C bis, LXV mente tenebris
Hinc sine N. membris in terna nocte Decembris.

Alidosi cangia così i due ultimi versi:

Si semel mille, centum bis sexaginta quinque mente tenebis
Hinc sine Novembris in terna nocte Decembris.

La riputazione letteraria di Odofredo si fonda unicamente sopra i suoi scritti esegetici. Sarti pretende che sieno glosse adattate all'uso delle scuole; ma queste pretese glosse, non sono altro che le lezioni orali di Odofredo, raccolte e redatte da' suoi discepoli; come le lezioni di Azo e di altri glossatori. Varie circostanze confermano tale opinione; prima, il titolo di *Lecturae* mentre che la glossa di Accursio è sempre intitolata *Apparatus*; questa forma spesso usata: *Or Signori*, e per ultimo le differenze notevoli che hanno i manoscritti.

Oltre i difetti comuni a tutti i giureconsulti di quell'epoca, deesi rimproverare a Odofredo uno stile singolarmente barbaro, e un abuso di dialettica che lo rende spesso inintelligibile (6). Tratto da Pancirolo, Sarti pone Odofredo sopra tutti i glossatori, e attribuisce i suoi difetti al cattivo gusto del secolo (7). Questo giudizio al quale non so sottopormi, non è nemmeno quello della posterità. Di fatti, mentre che Accursio suo coetaneo, Cino e Bartolo che vissero poco dopo di lui, hanno conservata la loro riputazione, Odofredo ha di giorno in giorno perduta la sua, e sarebbe ora affatto dimenticato, se non avesse procurato di scemar noja a sè e a' suoi ascoltatori, con aneddoti sto-

(6) Così a *eagioo* d'es. Odofredus in Dig. Vetus, L. 1, de Off. ejus cui mand. (I, 21), *esamioa* a lungo la questione se l'argoioento *a contrario* sia *fortissimum o non fortissimum*; allega Giovanni ed Azo ehe lo dichiarano *fortissimum* quando oon è contrario nè a una legge, nè alla *naturalis ratio*, nè ai buoni costumi, e aggiooge: *Sed de domino Azone non miror quia non fuit extremus in artibus. licet in seientia nostra fuerit summus; sed de domino Joanne miror, quia fuit extremus in artibus. Et ideo vos ita dicetis: argumentum a contrario sensu est fortissimum ubi dietio si ponitur causative vel conditionaliter.... sed si dictio si ponatur adversative non colligitur inde argumentum a eontrario sensu, verbi gratia si pro* quamvis, ec.

(7) Sarti, p. 150: *atque, ut omittam, quantum ea praestent ceteris, quae ante illud tempus prodierant*, ec., e dipoi: *illam vero exuberiantiam.... absque ulla caneinnitate et elegantia, quae illi nunc vitia vertitur, magis fuisse opinor ad ejus seculi gustum, quam essent purea et limatula scripta recentiorum interpretum.*

rici estranei al fine delle sue lezioni. Questi particolari relativi alla storia letteraria del Diritto del duodecimo e decimoterzo secolo, sono stati troppo spesso posti a profitto nella presente opera, perchè occorra citarne esempi.

Le Opere di Odofredo sono rarissime, anche nelle pubbliche biblioteche. Nondimeno non è da desiderare che si ristampassero. Si potrebbe soltanto raccogliere tutti i luoghi storici e farne una edizione critica. Tale estratto che formerebbe appena un volume, dispenserebbe dal ricorrere alla voluminosa collezione dell'autore originale. Del rimanente, vi ha una grandissima differenza, fra le lezioni ordinarie e le straordinarie di Odofredo. Le prime cioè quelle sul Digesto e sul Codice, sono molto superiori alle seconde, e contengono quasi tutti i particolari storici, al presente unico pregio delle di lui opere.

Passo all'esame delle principali opere:

I. Lezioni sul Digestum Vetus, l'Infortiatum, il Digestum Novum, il Codice e i Tres Libri. — Veggasi quanto ho detto sopra di queste lezioni.

II. Glossa sul trattato di pace di Costanza. — È una glossa propriamente detta, di cui esistono due manoscritti, uno a Parigi (N. 5414, A), l'altro a Lucca. Diplovataccio dice che fu fatta per ordine dell'imperatore (8).

III. Aggiunte alla Somma di Azo. — Giovanni di Andrea e Diplovataccio parlano di questo scritto (9). Conzio

(8) Diplovataccius: *Commentavit capitulo pacis Constantioe prout Bald. ibi facit mentionem, et dicit. Bart. Veronensis in Auth. Sed novo jure in 6ª, col. C. de serv. fugit. quod de voluntate Imperotorum Odofredus glossovit titulum de pace Constantiae, quio dederunt sibi potestatem ut glossaret.* Questo *Bortholomueus Veronensis* è *Caepollo.* = Sarti pretende che questa glossa sia stata stampata, ma io la credo inedita.

(9) Joannes Andreae in Dur. spec. in fine proaemii: *Mihi antem non est gratus modus per quem additiones Odofredi ad summom Azonis in quaternis fuere descriptoe.* Giovanni si duole che queste aggiunte non sieno state unite al testo di Azo, Diplovataccio dice per lo contrario: *Fecit etiam additiones Summae Azonis, quas incorporatas vidi.*

proponevasi di pubblicarlo (10). Ne esistono due manoscritti, uno a Parigi (n. 4543), l'altro a Berlino (Ms. latini, n. 22).

IV. Somma sul Diritto Feudale. — Nei tempi moderni sono stati mossi dubbii sulla autenticità di quest'opera (11), ma le testimonianze espresse di Baldo e d'Alvaroto non lasciano verun dubbio.

V. De Ordine Judiciario. Opus artis notariae (12). — Quest'opera è ora perduta, e quella stampata sotto il titolo: *Odofredus de judiciis in causis civilis*, è di autore ignoto come lo dimostra benissimo Giovanni di Andrea.

VI. Summa de libellis formandis. — Quest'opera destinata a completare la precedente (13); è divisa in quattro parti: Azioni Pretorie, Interdetti, Editti, Azioni Civili (14).

II. GUIDO DI SUZARIA (15).

Guido, come indica il suo cognome, nacque a Suzara piccolo villaggio talora appartenente al territorio di Reggio,

(10) Contii, praef. Lecturae Azonis in Codicem.

(11) Mansi ad Fabric. Bibl. med. T. V, p. 160.

(12) Odofredus de libellis, rubr. qualiter nomen libelli accipiatur: *Et est sciendum quod ista plenius tractavimus in arte notaria: quae alias ordo judiciorum nuncupatur.* Questo duplice titolo, ha ingannato alcuni scrittori, che ne hanno fatto due opere; perciò si legge in Tritemio, f. 65: *De ordine judiciario lib. I, Quaemadmodum Christi favente. — De arte notariatus*, lib. I.

(13) Odofredo cita tanto spesso il suo trattato: De Ordine Judiciario, che se ne ponno determinare le divisioni. Componevasi di dodici distinzioni, senza dubbio secondo le dodici distinzioni che precedono l'albero delle azioni di Giovanni.

(14) Ecco i titoli delle altre opere di Odofredo: 1° De percussionibus; 2° De positionibus; 3° De confessionibus; 4° Quaestiones; 5° Consilia. — Sono stati ancora stampati sotto nome di Odofredo piccoli scritti di poca importanza e la cui autenticità è dubbia. Hanno per titolo: De primo et secundo decreto, de Curatore bonis dando, de Dotis restitutione, de Interdictis.

(15) Sopra Guido da Suzaria, vedi Sarti, P. I, p. 166. Tiraboschi, Biblioteca Modenese, T. V, p. 155-160 (Questo dotto articolo è di Crispi).

talora a quello di Mantova. Ignorasi chi sia stato il suo maestro, ma si conoscono due de' suoi scolari, divenuti molto celebri, Giacomo di Arena e Guido di Baisio, chiamato ordinariamente *Archidiaconus* (16).

Nel 1260, fece con Modena un trattato col quale obbligavasi a professarvi per tutta la sua vita, se gli era accordato il diritto di cittadinanza, e un capitale di 2250 lire, delle quali doveva impiegarne 1250 in immobili nel territorio di Modena. La città accettò queste condizioni, ma Guido violò la sua promessa, poichè nel 1263, professava a Padova (17), e nel 1266, a Bologna (18). Due anni dopo, divenuto consigliere di Carlo d'Angiò ebbe il coraggio di disapprovare la condanna di Corradino.

Nel 1270, Guido fece con la città di Reggio, un trattato col quale interdicevasi la facoltà d'insegnare altrove sotto pena di vedere i suoi beni confiscati dalla città, e sembra che abbia osservato questo trattato più fedelmente che quello fatto con Modena; nel 1275, 1276 e 1278 trovasi aggiunto agli ambasciatori dell'imperatore; ma queste funzioni passeggiere non impedivano l'esecuzione del suo trattato.

Nel 1279, gli scolari di Bologna pagaronli 300 lire per professare il *Digestum Novum* per un anno.

Guido era poco dotto in diritto canonico. Nondimeno un matrimonio contrattato e non ancora consumato, fu unico impedimento alla sua elezione in vescovo di Torino (19). Durante gli rimprovera il lusso del suo ve-

(16) Archidiaconus in C. Deliberat. de off. leg. in VI (in Sarti, p. 167): *In hoc articulo dominus meus Guido de Suzaria sic dicebat.*

(17) Ce ne è la prova in un docum. dove interviene come testimonio. Facciolati Fasti, P. I, p. IX.

(18) Docum. di Bologna del 1266: *presente Modenizio bidello dni Guidonis de Suzeria.*

(19) Joannes Andreae in Dur. spec. proœm. — Id. in C. un. de voto in VI: *Item hic Arch. dicebat Boa.* (archipresbyter Boatius) *in decretal. verum de convers. conjug. quod Guido de Suzaria post matrimonium per se contractum nondum consummatum postulatus fuerat in episcopum Taurin. sed postulatio non fuit admissa*

stire, poco conveniente alla modestia della sua professione (20).

Guido ha composto le opere seguenti:

I. Commentarii sul Digestum Vetus e sul Codice. — Sono aggiunte poco importanti fatte alla glossa di Accursio e di cui il titolo indica benissimo l'oggetto: *Incipiunt suppletiones et quaestiones de facto domini Guidonis de Suzaria, super Digesto Veteri composite et primo super verbo* Justinianus *in glossa quae incipit*, ec.

II. De Ordinatione Causarum. — piccolo trattato sulla procedura, citato da Giovanni di Andrea e da Tritemio. Alcuni autori moderni ne hanno fatte due opere una intitolata *De Actionibus Causarum* l'altra *De Ordinatione Causarum.*

III. Quaestiones. — Giovanni di Andrea cita più questioni di Guido, e sembra che formassero una raccolta sotto il titolo *Quaestiones Statutorum* (21).

IV. De Testibus. — Esiste, dicesi, un manoscritto di questo trattato nella biblioteca di Lucca (22).

Sono state ancora falsamente attribuite a Guido alcune opere di piccola importanza.

III. ANDREA DI BARULO (23).

Andrea avvocato del fisco sotto Federigo II (24), divenne membro del consiglio di Carlo I°; nel 1269. Insegnò

(20) Durantis Spec. lib. I, de advocato § seguitur 2. *De meo ergo vel consilio gerant vestem suae professionis ... non sericis texturis variatam, vel variis coloribus ornatam, ut Guido de Suzaria Mutinae legum professor.*

(21) Joannes Andreae in Dur. Spec. lib. I, Tit. de accusatore, vers. *Sed pone* e vers. *Quid si* vulnerasti. — Ibid. lib. 3, tit. de accusatione, § 6.

(22) Bibl. Felini, Cod. N. 419. Mansi ad Fabric. bibliot. med. T. III, p. 135.

(23) Il soprannome di *Barulo* gli viene dalla sua città natale Barletta; il suo nome di famiglia era Bonello. — Vedi Sarti, P. I, p. 193. Giustiniani, T. I, p. 101.

(24) Cioè prima del 1250. = Lucas de Penna in Tres Libros, L. 9, de omni agro deserto: *Scias etiam quod per hanc legem et similes Imp. Fridericus..... multa privilegia..... revocavit de consilio ipsius domini An. de Bar. qui tunc erat fisici patronus.*

il Diritto a Napoli, con uno stipendio prima di 50 oncie d'oro, poi di 68 o 73 oncie, comprésevi 8 oncie per il suo vestiario.

Ecco la nota delle sue opere:

I. In Tres Libros. — Quest'opera redatta probabilmente sopra le sue lezioni ha tutti i difetti dell' epoca. Vi ha pure qualche interesse, poichè i tre ultimi libri del Codice sono stati molto meno studiati che le altre parti del corpo del Diritto.

II. Commentaria in Leges Longobardorum (25).— Quest'opera divisa in 39 titoli è una sposizione delle differenze in tra il diritto longobardo e il diritto romano. L'autore dice nella sua prefazione, che i più dotti giureconsulti trovano spesso difficoltà, quando davanti i tribunali vien loro opposto il diritto longobardo, e che egli proponesi di rimediare a ciò. Quest'opera, la cui autenticità non è dubbia, ha subìto varie interpolazioni, poichè vi si trovano citazioni di autori posteriori ad Andrea, come di Giovanni di Andrea, Isernia, ec.

Sono stati falsamente attribuiti ad Andrea commentari sopra i libri ordinarii del Diritto (26), un commentario sull'*Authenticum*, che non è altro senonchè la Somma ben nota di Giovanni sull'*Authenticum*; un commentario sulle leggi dei re di Napoli (27), un certo numero di *Responsa* e per ultimo un commentario sul diritto consuetudinario di Bari, secondo l'ordine delle fonti del diritto romano.

(25) Quest'opera è stampata in appendice in tutte le ediz. della Lombarda, fatte dal 1537 al 1606, in cui il comment. di Carlo trovasi nel margine del testo.

(26) Diplovataccius: *Scripsit super ordinariis juris civilis*, ec.

(27) Giustiniani, p. 103. — Questo comm. rifatto, per quel che si dice, da Marino da Caramanico, trovasi nelle Constitutiones regi Sicil. Neap. 1773, f.

IV. VINCENZIO BELLOVACENSE (28).

Vincenzio era un famoso domenicano di Beauvais, che morì verso l'anno 1260. Consacrò la maggior parte della sua vita laboriosa a comporre una grande enciclopedia divisa in quattro parti e intitolata: *Speculum doctrinale*, *Naturale*, *Historiale et Morale*. Ma non finì che le tre prime parti, e l'ultima, sebbene stampata col suo nome, non è sua.

Quattro libri dello *Speculum Doctrinale* hanno la scienza del diritto per oggetto. L'ottavo libro tratta prima della politica, poi (cap. 34 — 152) del diritto privato. Il nono libro tratta delle Azioni, della Procedura civile e della Procedura criminale; il decimo ed undecimo libro sono consecrati al diritto Penale.

Questa enciclopedia, ovvero compilazione, in che si vede per la prima volta il Diritto esposto sistematicamente e nei suoi rapporti con le altre scienze, non ha esercitata veruna influenza sulla scienza del diritto. Ma non è senza interesse per noi di conoscere le opere di cui Vincenzio si è servito per la sua compilazione.

E sono in primo luogo le fonti del diritto (i frammenti delle Pandette vi sono spesso citati con le inscrizioni) Summa Azonis, Libellus de Actionibus, (Placentinus de Varietate Actionum) Pontius in Li. de Arbore Actionum, Liber qui dicitur Instrumentum juris (tre distinzioni di Ugo, che si trovano pure in altre raccolte), i canonisti come Graziano (Hugo probabilmente Huguccio), frater Raimundus, Summa Damasi, ecc.

V. DINO (29).

Dino è stato soprannominato Mugellano, perchè nato nel Mugello, vicino a Firenze. Il suo pradre chiamavasi Ja-

(28) Vedi Quetif. Scriptores Ordinis Praedicatorum, T. I, p. 212, T. II, p. 818.

(29) Vedi Panzirolus, lib. 2, C. 45, Sarti P. I, p. 233.

copo e la sua famiglia dei Rossoni. Nel 1279, insegnò il diritto a Pistoja, e la città gli dette alloggio e stipendio di 200 lire di Pisa. Quando nel 1289 gli scolari di Bologna ottennero che la città mantenesse due professori esenti da tutte le cariche pubbliche, e dedicati esclusivamente all'insegnamento, Dino fu uno dei primi professori eletti.

Fece un corso sull'*Infortiatum* e sul *Digestum Novum*, ed ebbe per collega e per rivale Francesco di Accursio (30). — Nel 1296, Napoli gli offerse una cattedra che ricusò. La sua grande riputazione avendolo fatto aggiungere dal papa Bonifacio VIII ai redattori del sesto Libro delle Decretali, andò a Roma nelle vacanze del 1297, e gli subentrò a Bologna Guglielmo di Accursio.

È stato chiesto qual parte Dino avesse presa alla redazione del sesto libro delle Decretali, poichè il Sesto comparve nel mese di febbraio del 1295, e oltre ciò sembra provato che Dino ignorasse il diritto canonico (31). Sarti crede che Dino fosse soltanto incaricato di rivedere il Sesto e di concordarlo col diritto romano. Si potrebbe anco ammettere che Dino non abbia lavorato alla raccolta delle Decretali, ma che fosse soltanto incaricato di aggiungervi un appendice per darle credito presso i giureconsulti. Di fatti trovasi alla fine del Sesto un titolo *de Regulis Juris* quasi per intero estratto dai testi del diritto romano. Que-

(30) Sarti, p. 237. — Cinus in Cod. L. fin. de susp. tutor.: *Ego vidi de hoc magnam controversiam inter Franc. Accur. et Dyn. de Mu. Doct. quae totum studium Bononiae movit in jurgium*, ec.

(31) Joannes Andreae in tit. de R. J. in VI, C. Beneficium: *Sciendum est quod Dinus non fuit canonista.* — Id. in Spec. lib. 4, tit. de succ. ab int.: *Scias etiam quod Dynus de materia formavit utilem distinctionem quam Cynus quasi ad literam posuit super auth.* Itaque C. comm. de succ. *Sed habetur alia illius formae, tamen multum plenior, quae etiam attribuitur Dyno, sed Cynus ubi sup. negat illam fuisse Dyni, quod satis videtur, cum illa allegat* (*et apte*) *jus nostrum, cujus Dynus fuit inscius, ut scripsi de R. J. C.* Beneficium.

sto titolo è molto breve e si concepirebbe benissimo che Dino l'abbia redatto nel breve tempo che ha passato a Roma. Aggiungerò che Dino ha fatto un commento su questo titolo per ordine del papa.

Nel suo soggiorno a Roma, Dino insegnò il *Digestum Vetus* nel palagio del papa. È stato detto che abbia brigata la dignità cardinalizia; e pare confermarlo l'essersi nella medesima epoca la sua moglie ritirata in un monastero di Bologna.

Poco tempo dopo la pubblicazione del Sesto, Dino ritornò a Bologna e nel mese di settembre del 1298, la città gli assegnò una pensione di 200 lire, a petizione degli scolari, perchè non andasse a professare altrove. Le nostre notizie intorno a Dino finiscono a quest'epoca che fu probabilmente quella della sua morte.

Tutti gli autori si accordano a riconoscere il suo merito. Diplovataccio riferisce una legge di Verona che sanziona la di lui opinione quando vi è contraddizione fra due glosse di Accursio.

Dino ha avuto due discepoli celebri, cioè, Cino e Oldrado.

Passo all' esame delle sue opere:

I. Commentari sul Digestum Vetus, l'Infortiatum e il Digestum Novum. — Aggiunte alla Glossa d'Accursio. — Lectura in Digestum Novum. — Diplovataccio parla spesso di queste varie opere, delle quali riporta le prime parole. Le sole aggiunte alla Glossa d'Accursio sono pervenute fino a noi (32).

Glossae Contrariae. — È una sposizione molto breve delle contraddizioni che trovansi nella Glossa d'Accursio, e che è stata stampata più volte.

(32) Additiones in Dig. Vetus, Ms. di Vienna, Jus Civile, I. — Additiones in Infortiatum et Digestum Novum Catal. Codd. Mss. Par. n. 4491 e 4492, stampati sotto il titolo di: Dinus super Infortiato et ff. novo, e pubblicati da Celsus hugo dissatus: Lugduni inpensis..... Symonis vincent.. per Jacobum myt. 1513, in 8°.

Repetitiones. — La raccolta di queste *repetitiones* è ora perduta; ma Diplovataccio ne ha riportate alcune.

II. De Actionibus. — Vi sono sopra questo soggetto due opere di Dino che sono state spesso stampate. Una è un commentario sul titolo *De Actionibus* degli Instituti, redatto in parte da Dino, e continuato secondo le sue lezioni da uno de' suoi discepoli (33); l'altra è un commentario sull'*Arbor Actionum* di Giovanni.

III. De Regulis Juris in Sexto. — È il commentario di cui ho parlato sopra, che fu probabilmente redatto per ordine del papa, e che ha avute parecchie edizioni.

IV. De Praescriptionibus. — Prospetto di tutte le prescrizioni, dalle più brevi fino alle più lunghe. Trovasi in un gran numero di raccolte.

V. De Successionibus ab Intestato. — Dino ha fatto sopra questo soggetto una *summula* o piuttosto distinzione, che Cino ha riprodotta quasi letteralmente, e un piccolo trattato di cui Diplovataccio cita le prime parole: *Quoniam successionum ab intestato*, ec. — Cino e Giovanni di Andrea parlano ancora di due scritti sul medesimo soggetto de' quali autore potrebbe esser Dino. Ma in ciò nascono difficoltà insormontabili di cui la soluzione avrebbe nondimeno poco interesse.

VI. De primo et secundo Decreto.

VII. De Interesse.

VIII. De Ordine Judiciario. — Trattato in versi di cui ecco i due primi:

Judicii seriem si forte scire labores,
Judicis auctoris (leggi *Actoris*) *nomina sive rei.*

IX. De Praesumptionibus.

X. De Modis Arguendi. — Ristretto delle forme di ar-

(33) Diplovataccius: *Scripsit manu propria usque ad* § Actiones *in ver.* contra praedicta opponitur, *abinde postea fuerunt recollectae in scholis per Dn, Orlandinum de Pisis scholarem.*

gomentazione che presentano le leggi, per esempio: *a toto integrale*, ec.

XI. Consilia. — Le consultazioni di Dino sono spesso citate dagli autori. La raccolta è stata stampata più volte.

XII. Quaestiones s. Disputationes. — Queste questioni avevano grande celebrità (34).

XIII. Singularia. — Raccolta di 275 questioni di diritto redatte da Dino e Rainerio, e che ha avuto parecchie edizioni.

(34) Cinus in tit. C, de sent. quae pro eo quod int.: *Non est ergo discendum a Dy. quia cum ipse solemniter disputavit', tota synodus legatis philosophiae interfuit ibi, et sic injuriam facit judicio reverendissimae synodi si quis ec. ut supra de Summa trin. L. Nemo.*

CAPITOLO XLV.

AUTORI CHE HANNO SCRITTO SULLA PRATICA DEL DIRITTO DOPO ACCURSIO.

Gli autori che hanno scritto sulla pratica del diritto nella seconda metà del decimoterzo secolo, non meritano un giudizio tanto severo quanto quelli che hanno scritto sulla teorica. Benchè manchi loro parimente lo spirito scientifico, l'uso che fanno dei materiali forniti dalla pratica, dà del pregio alle loro opere; perlochè ve ne sono alcuni che hanno anco al presente molta importanza per noi.

I. GIOVANNI DI DIO (1).

Giovanni di Dio nacque a Silva nel regno degli Algarvi; nondimeno dice egli medesimo che era nato in Ispagna (2). Ma in primo luogo il titolo di Spagnuolo poteva applicarsi a tutti gli abitatori della penisola; e nel decimoterzo secolo gli Spagnuoli, i Portoghesi e i Mauri contendevansi il regno degli Algarvi che mutò più volte signore.

(1) Giovanni di Dio, è stato chiamato *Deogratia*, in conseguenza d'un errore d'interpunzione nel luogo seguente di Durantis: *Joanne de Deo, Gratia, et Bonaguida Aretinis*. Nella prefazione del *Flos Decretorum* è detto ora *Diaconus*, ora *Damascenus*, ma è errore evidente. Vedi sopra Giovanni, Antonii bib. Hispana Vetus, T. II, p. 64, 65, ed. Matriti, 1788, f. Cave, De Script. Eccl. p. 632, ed. Genev. 1720, f. Oudin, De Script. Eccl. T. III, col 177-179, ed Lips. 1722, f. Sarti, P. I, p. 349.

(2) Leggesi in fine di alcuni mss. delle Aggiunte a Uguccio:
En Ego quem genuit Yspania clara, sodales: ec.

Giovanni era discepolo del canonista Zoëo; insegnò il diritto a Bologna, e quando divenne canonico di Lisbona, aggiunse questo titolo al suo nome (3). Trovasi come arbitro in un documento di Bologna del 1247, e nel 1253 il papa lo elesse giudice di una lite (4).

Considerando al gran numero degli scritti di Giovanni, saremmo indotti ad attribuir loro maggior importanza che non ne hanno realmente. La maggior parte sono affatto insignificanti, ma Giovanni vi ha poste certe prefazioni nelle quali sciorina pomposamente i suoi titoli e il suo nome, e spesso ancora vi dà la nota delle sue opere anteriori.

Tre di queste opere trattano della procedura e delle azioni. Tutte le altre sono relative al diritto canonico.

I. *Liber Judicum.* — Opera sistematica sulla procedura, divisa in quattro libri. Il primo tratta del giudice, il secondo dell' attore, il terzo del prevenuto, il quarto degli avvocati. Giovanni di Andrea ne dà una descrizione esattissima, e nota come cosa singolare, che l'autore, allegando le Pandette, indica il numero dei libri. Il manoscritto di Diplovataccio porta che questo trattato sia stato finito li 12 settembre del 1246.

II. *Cavillationes.* — Quest'opera, divisa in sette libri e che comincia: *ad honorem summae trinitatis*, è la ricomposizione di quella pubblicata sotto il medesimo titolo da Uberto di Bobio. Giovanni vi ha lavorato negli ultimi tempi della sua vita, e non la finì probabilmente che nel 1256; vi sono più edizioni di quest'opera.

III. *Commento in Johannes Arborem Actionum.* — L'autore medesimo, dice nella sua prefazione, che non è opera originale, ma la restituzione dell'opera di Giovanni

(3) Così chiamavasi *Magister Johannes de Deo, doctor Decretorum, Hispanus, Canonicus Ulixbon. o Ulis. bon.* — Nella sua prefaz. del Johannis Arbor Actionum, si dà il titolo di *Juris utriusque professor.*

(4) Sarli, p. 349: *Dilectis filiis Abbati S. Proculi et Archidiacono Bonon. et Mag. Johanni de Deo Doctori Decretorum Canonico Ulixbonensi Bononie commoranti*, ec.

Bassiano, sfigurata dai copisti e alla quale egli ha soltanto aggiunto un piccolo numero di glosse.

II. MARTINO DA FANO (5).

Martino, nato a Fano, apparteneva a una famiglia nobile di quella città cioè la famiglia dei Cassaro. Fu discepolo di Azo, ed era già professore, quando nel 1229 Salmbene, ebbe per più giorni un refugio nella sua casa (6).

Professore a Arezzo nel 1255, fu eletto rettore di quella università, e doveva entrare in officio a Ognissanti, ma nel mese di settembre lasciò Arezzo per andare professor a Modena.

Martino ebbe cariche importanti. Fu potestà d' una città di Romagna (7), e due volte podestà di Genova, nel 1260 e 1262 (8). Pochi anni dipoi entrò nell'ordine dei Domenicani, e sarebbe divenuto vescovo di Fano se i suoi superiori non vi si fossero opposti. Due documenti di Bologna ce lo mostrano abitante il convento del suo ordine nel 1270 e 1272. Morì verso quest' ultima epoca, in età molto avanzata.

Le opere di Martino, sebbene spesso citate dagli autori sono in gran parte perdute. Ecco le più importanti.

I. *De Jure emphyteutico.* — Trattato spesso stampato ma sotto il nome di Guido da Suzaria.

II. *De Modo Studendi.* — Scritto molto breve, ma

(5) Vedi Sarti, P. 1, p. 132. Tiraboschi, Bibl. Modenese, T. 1, p. 50, 51.

(6) Salmbene (Sarti, P. 2, p. 209),: *A. MCCXXIX, item tempore illo. . . absconderunt me fratres cum fratre meo per plures dies in domo Domini Martini de Fano, qui erat dominus legum, et palatium suum erat juxta mare, et itidem veniebat ad nos, et loquebatur nobiscum de Deo, et de divina scriptura, et mater sua ministrabat nobis.*

(7) Diplovataccio secondo Alberigo in L. Justitia ff. de just. et jure.

(8) Chroni. Januense apud Murator. Script. VI, 527, 530.

pieno di scienza e di metodo, raccolto da Alberigo, nelle sue lezioni e di cui rimane un manoscritto (9).

III. *De Homagiis.* — Questo scritto e quello che precede trovansi quasi testualmente nello *Speculum* di Durante (10).

III. GIOVANNI DA BLANOSCO (11).

Giovanni viveva a Bologna verso la metà del decimoterzo secolo e probabilmente v'insegnava il diritto. Fece nel 1256 un commentario pratico sul titolo degli Instituti *De Actionibus* in cui ogni azione è accompagnata da una formola. Vedesi nella prefazione che l'intraprese per commissione di due ecclesiastici di Herford, cioè l'arcidiacono W. di Conflens e il Cancelliere May. J. di Altacuria. Giovanni di Andrea nota che non vi si trova veruna traccia del diritto canonico. Questo commentario ha avute più edizioni.

Sono state anco attribuite a Giovanni alcune opere di cui l'autenticità è molto dubbia; e fu stampato sotto il di lui nome il trattato di Tancredo: *De Ordine Judiciorum.*

IV. EGIDIO FUSCARARIO.

Egidio apparteneva a una famiglia nobile di Bologna. Prese una parte importante ai pubblici affari e si fece un

(9) Vedi vol. III, §. 117.

(10) Gli altri scritti di Martino sono, 1°, Trattato della Procedura. 2°, Trattato sulle Azioni. 3°, De Dolis restitutione. 4°, De Ordine Judiciorum, 5°, de Arbitris. 6°, De Restitutionibus. 7°, De Exceptionibus impedientibus litis ingressum. 8°, De Testamentis. 9°, De Brachio s. auxilio implorando judicem ecclesiasticum a judice seculari. — Sono stati anco attribuiti a Martino falsamente o almeno senza prove sufficienti gli scritti seguenti; 1°, De Positionibus; 2° de Conditione Humani Generis; 3°, De probanda negativa.

(11) Giovanni nella prefazione della sola opera di cui sia certamente autore, chiamasi da sè medesimo: *Burgundio*, *Matisconensis dioecesis*, d'onde vedesi che era nato a Blanot nella diocesi distante alcune leghe da Macon; perciò bisogna leggere *Johannes de Blanosco*, e non come trovasi qualche volta *Blavasco* o *Blanasco*. — Vedi sopra Giovanni, Pancirolo lib. 2, C. 38, Sarti P. 1, p. 159.

gran nome come scrittore e come professore. Fu probabilmente il primo laico che abbia insegnato il diritto canonico (12).

I documenti del 1252 al 1269, gli dànno i titoli di *Magister* e di *Doctor*. Nel 1267 era al servizio del re Carlo I, ma vi rimase poco tempo e forse per un solo negozio. Ho parlato (vol. III, § 59), del trattato che fece co'suoi scolari relativamente a'suoi onorari, quando nel 1279 una malattia l'impedì dal continuare le sue lezioni.

Egidio morì a Bologna nel 1289 (13). La sua reputazione era tale, chè una legge permise di assistere a'suoi funerali in toghe scarlatte, onore esclusivamente reservato fino allora ai cavalieri e ai professori di diritto civile (14).

Ecco la nota delle sue opere.

I. *De Ordine Judiciario.* — Trattato sulla procedura davanti ai tribunali ecclesiastici, diviso in cinque libri, e composto verso l'anno 1260, come è indicato in una formola che vi è riportata. Durante ne ha inserito testualmente una gran parte nel suo *Speculum* (15).

II. *Commentario sulle Decretali.* — Giovanni di Andrea ha confutato con calore una critica di Durante sopra una glossa di questo commentario (16).

(12) Sarti p. 368.

(13) Vedesi la sua tomba sulla piazza dei Domenicani a Bologna; l'epitafio molto difficile a leggersi e a intendersi è stato spesso stampato in varii modi. Eccolo come l'ho letto nel 1825:

MCCLXXXIX, *Ind. II. die IX jan. de fusca*
rari decreti morte quiescit doctor
egidius moribus eximius dux via lustra
tor studii verique repertor cano
ne augit mente quidem solid. e. . . .
cl' sis clemens ut sis sibi testis.

(14) Sarti, p. 370.

(15) Vedi Speculum, lib. 2, tit. de except. § 4.

(16) Joannes Andreae in Dur. Spec. lib. 1, tit. de dispens. § 5: *Nimis detrahit illi doctori sui temporis sine comparatione majori: et qui eum juvit*

III. *Quaestiones.* — Raccolta citata da Tritemio.

IV. *Consilia.* — Se ne trovano alcuni nelle raccolte de' documenti.

V. *De Officio tabellionis.* — Quest' opera è perduta, e l' edizione di cui parlano Alidosi e Lipenio non è mai esistita.

V. ALBERTO GALEOTTO (17).

Alberto nacque a Parma. Insegnò il diritto a Modena e a Padova, ma non a Bologna, come ha asserito Sarti senza prove. A tempo la guerra di Parma con Cremona, nel 1251, Alberto andò, in nome della sua patria, a chiedere soccorsi a Bologna e ad altre città (18). Trovasi Alberto in un documento di Napoli del 1255 e in un documento di Parma del 1272.

Passo all' esame delle sue opere:

I. *Summula Quaestionum.* — Giovanni di Andrea (19) dice, parlando di quest' opera, che non è soltanto un repertorio delle opinioni degli autori (Margarita), ma un libro originale in cui le questioni sono trattate per istruzione degli avvocati, e aggiunge che Durante non lo annumera fra gli autori che hanno scrittto sulla procedura, ma che l'ha copiato quasi letteralmente nella sua opera. Questa somma nelle nostre edizioni, consta di 42 capitoli, la mag-

in hoc opere, per quem primo anno, quo decretales adhuc puerulus audivi cum quoddam xeniolum sibi ex parte patris portassem, me examinatum, memor, super lectione diurna: cui quia grate respondi, me cum osculo fuit amplexus, propter quod eum, contra hanc detractionem, cum glossam illam habeam tueri dispono.

(17) *Galiotus, Galliotus* o anche *Galeoti.* — Vedi Sarti P. I, p. 117. Affò, Letterati Parmigiani, T. I, p. 108. Colle Studio di Padova Vol. II, p. 14.

(18) Vedi Muratori, Antiqu. Ital. T. IV, p. 512.

(19) Johannes Andreae in Durantis Spec. proaemium: *nec fuit Margarita solum remittens, imo principalius et longe amplius decidit causidica et instruit advocatos. Margarita* non è per certo preso in questo significato che perchè Buonaguida aveva dato tal titolo al suo repertorio.

gior parte sulla procedura e alcuni sulla teoria del diritto. L'autore medesimo, nella sua prefazione, dice che la materia di queste questioni gli è stata fornita dalla glossa di Accursio e dalla pratica giudiciaria. Ve ne è anco un piccolo numero che avevano fatto l'oggetto delle argomentazioni del suo corso. È un'opera molto dotta in cui troverebbesi anco al presente qualche instruzione. L'autore vi cita frequentemente Azo e Accursio, qualche volta Odofredo ed altri autori. Pancirolo dice senza il menomo fondamento che la somma di Alberto sia la ricomposizione dell'opera di Guglielmo di Droreda. Diplovataccio dice che Rolandino Bolognese vi ha fatto aggiunte di cui riporta le prime parole. Trovansi nelle edizioni delle aggiunte anonime a cinque capitoli, ma delle quali il principio non è quello che dà Diplovataccio.

II. *Reportationes super Codice.*
III. *De consiliis habendis.*
IV. *Declarationes judiciorum.*

VI. ROLANDINO PASSAGERI (20).

Rolandino nacque a Bologna, sul principio del decimoterzo secolo. Fu Notaro nel 1234, divenne dipoi dottore cioè professore di notariato, poichè non è mai stato dottore in diritto. Verso la metà del decimoterzo secolo il collegio dei notari avendo ricevuto una nuova organizzazione, fu governato da sei consoli, i quali ebbero poco dopo un presidente (*proeconsul*), e Rolandino fu il primo eletto (21).

(20) Suo padre chiamavasi *Rodulphinus*, la sua avola *Floretta*. Ed è perciò che è chiamato qualchevolta *Rolandinus Rodulphini Florettoe*. — Vedi Sarti, P. I, p. 421. Fantuzzi, T. VI, p. 301.

(21) Ciò si rileva dall'inscrizione del magnifico monumento che i notari gl'innalzarono sulla piazza di San Domenico a Bologna :

Autore mogno nature lege vocato
Potre Rolandino cetus preconsule primo
Hunc hic scribe locant octobris tertia dena
Mille trecentenis celestis prolis ab annis.

Dopo la vittoria dei Geremei, Rolandino esercitò la più gran influenza nei pubblici affari, e si potè in qualche modo considerarlo come sovrano di Bologna poichè la città gli assegnò una guardia per la sua persona.

Rolandino era celebre per il suo talento nello stile epistolare (*dictator*), e nelle grandi contenzioni che sorsero fra Bologna e Federigo II, la città gli commise la redazione d'uno scritto importantissimo diretto all'Imperatore.

Rolandino morì nel 1300, vecchissimo.

I suoi scritti sono tutti, eccettuatone un solo, relativi all'arte del notariato.

I. *Summa Artis Notariae.* — Quest' opera che comincia: *antiquis temporibus*, è stata chiamata *diadema* e dipoi *Rolandina* o *Orlandina* dal nome del suo autore. Durante ne ha inserito la maggior parte nel suo *Speculum.* Consta di dieci capitoli e tratta dei contratti (cap. 1-7) degli atti di ultima volontà (cap. 8), e degli atti giudiciarii (cap. 9.). Il decimo capitolo è una specie di Appendice sulle copie e il rinnovamento dei titoli.

II. *Tractatus de Notulis.* — Introduzione teorica ai sette primi capitoli della somma precedente.

III. *Aurora.* — Commentario o Apparato sulla *Summa Artis Notariae,* ma che non procede che fino alla metà del capitolo V.

IV. *De Officio Tabellionatus in Villis vel Castris.* — Piccolo manuale a uso dei Notari di campagna, che ha avuto un gran numero di edizioni.

V. *Flos ultimarum Voluntatum.* — Trattato diviso in quattro parti, di cui ecco i titoli:

1, Testamenti. — 2, Codicilli. — 3, Donazioni a causa di morte. — 4, Successioni ab Intestato.

L'autore dice nella sua prefazione che ha composto questo libro a petizione d'un domenicano, servendosi delle opere di Azo, d'Accursio e d'Odofredo. Questo trattato è stato spesso stampato.

Pietro da Unzola, notaro di Bologna che morì nel 1318, ha fatto alcuni commentari sulle opere di Rolandino; eccone la nota:

I. *Aurora Novissima.* — Continuazione dell' *Aurora* di Rolandino che comincia alla metà del capitolo V, e finisce col capitolo VII. Queste due opere riunite sono conosciute sotto il nome di *Meridiana*:

II. Aggiunte a vari luoghi dell' *Aurora* di Rolandino.

III. Commentario sul *Tractatus de Notulis.*

IV. *De Judiciis.* — Commentario sul capitolo IX della somma di Rolandino.

V. Aggiunte al *Flos ultimarum Voluntatum.*

Pietro Boaterio, (22) notaro a Bologna nel 1285, e professore di notariato nel 1292, ha fatto parimente un commentario sulla somma di Rolandino.

VII. ROLANDINO DALLE ROMANCIE (23).

Rolandino dalle Romancie di nobile e antica famiglia di Bologna, si distinse come professore e come avvocato. Quando nel 1255, Brescia offerse a Lambertino la dignità di podestà, Rolandino l'accompagnò in qualità d'assessore e con stipendio di 140 lire. Molti affari pubblici e privati, ai quali prese parte importante, attestano una influenza che si accrebbe ancora dopo il trionfo de' Geremei. Morì nel 1284, e l'anno seguente il suo figliuolo Guidesto gli alzò un magnifico monumento (24).

Rolandino è autore di varie opere, delle quali ecco la nota:

(22) Petrus Boaterius è autore di alcune altre opere delle quali ecco i titoli: *Practica Judiciorum*; 2 *Super arte Dictaminis*; 3 *Aurora s. de Concessionibus.*

(23) Vedi Sarti, P. I, p. 198.

(24) Ecco l'epitaffio di questo sepolcro: *S. dni Rolandini de Romanciis doctoris legum qui obiit anno dni MCCLXXXIIII, XII, indicione XI, die intrante septemb.*

I. *De Ordine Maleficiorum.* — La prima opera speciale che sia stata composta sul diritto criminale, e di cui disgraziatamente tutti i manoscritti sono ora perduti.

II. *Statuta.* — III. *Determinationes et quaestiones.* — IV. *Summa Feudorum.* — Tutte queste opere ci sono note per la sola testimonianza degli autori.

Lipenio attribuisce a Rolandino dalle Romancie le opere di Rolandino Passagerio (25).

VIII. ALBERTO DA GANDINO (26).

Alberto da Gandino nacque a Crema o a Cremona, poichè i manoscritti variano su questo punto. Fu discepolo di Guido da Suzaria e di Giovanni da Anguissola (27), si dedicò alle funzioni giuridiche e fu successivamente assessore a Perugia, Firenze, Siena e Bologna.

Rimangono di lui le due opere seguenti:

I. *De Maleficiis.* — Trattato sul Diritto e la Procedura criminale che ha fondata la reputazione del suo autore (28) ed è stato più volte stampato. Alberto si è giovato delle opere de' suoi predecessori; ma ciò che gli dà maggior pregio, ha posto nella sua fatica i frutti della sua lunga esperienza, e vi si trova il prospetto molto interessante della amministrazione della giustizia in quell'epoca (29).

II. *Quaestiones Statutorum.* — Alberto cita egli medesimo le sue questioni in un trattato di diritto criminale (30).

(25) Lipenius, II, 105, 178, 394, 458.

(26) Vedi Panzirolus, Lib. II, C. 47. Arisi Cremona Literata, T. I, p. 135.

(27) Alb. de Gandino, de Maleficiis, Tit. Utrum ille contra quem, N. 8: *Domino nostro Gui. de Suz. aliter visum fuit.* — Tit. de paenis reorum n. 7: *hanc autem dist. sic. copiose nottavit d. Jo. de Angusel. de Cesena legum doctor in utroque jure Pad. in scholis ego Al. didici ab. eo.*

(28) Jo. Andreae in Dur. Spec. Lib. I, de procuratore § 1: *Sec haec plenius Gandinus etiam magnus practicus, nominans D. D. qui Bonon. sic tenebat, ec.*

(29) Questo trattato è stato più volte stampato.

(30) Tit. de multis quaestionibus, N. 28. — Ecco ancora un luogo della introduzione al medesimo titolo, ma che non trovasi che nel ms. di Parigi, n.

IX. GUGLIELMO DURANTE (31).

Durante nacque nel 1237 (32) a Puimisson, piccola città della diocesi di Béziers in Linguadoca; e si chiama da sè stesso Provenzale (33), perchè nella lingua del decimoterzo secolo quei di Linguadoca erano compresi sotto il titolo generale di Provenzali. Studiò il diritto a Bologna ed ebbe per maestro Bernardo da Parma (34). Dopo aver preso il grado di dottore, insegnò il diritto canonico a Modena (35). Giovanissimo ancora fu al servizio del Papa che fecelo successivamente *Auditor Palatii*, *Subdiaconus* e *Cappellanus*. Nel 1274, accompagnò al concilio di Lione, papa Gregorio X, in qualità di segretario (36).

Dipoi Durante ebbe funzioni molto più importanti. Fu

4598: *Verum quia, Bononiae dum assiderem, ibidem super hac materia multas questiones compilavi in unum, quod opus qui reperitur ibi, et appellatur quaestiones statutorum: ideo aliquas bonas quaestiones hic opponam per ordinem, et postea sub aliquo compendio de ipsis statutorum quaestionibus aliquam mentionem faciam.*

(31) *Durantis o Duranti*, secondo tutti i docum. e non come trovasi qualche volta *Durandus o Durandi*. La migliore opera di Durante è lo Speculum Judiciale, onde spesso è indicato col solo titolo di *Speculator*. — Vedi sopra Durante, Quetif e Echard, Scriptores Ord. Praedicat. T. I, p. 480, 483. Gallia Christiana, T. I, p. 94, 95, e Instrumenta, p. 26 (Vaissette) *Histoire de Languedoc*, T. IV, p. 73-74. Sarti, P. I, p. 386.

(32) Durante finì il suo Speculum nel 1271, ed aveva 34 anni. Durantis, Spec. lib. 2, tit. de instrumentorum edit. § 2, e tit. de appellatione § 7.

(33) Speculum lib. 4, tit. de feudis § 2: *Nos autem Provinciales nobiles feudatarios vasallos, plebejos vero nostros homines vulgariter appellamus.*

(34) Speculum, Lib. 3, de inquistione § 1: *Dicit B. magister meus, et bene, in praedicta glossa, quod non.... Vincentius tamen notat.... quod B. Compostellanus in curria contrarium judicavit.*

(35) Speculum, lib. 1, tit. de tutore § 5: *Licet contrarium servaretur Mutinae eo tempore quo ibi in decretis legebam.*

(36) Sarti, p. 388. — Speculum, lib. 1, tit. de legato, § 4, n. 9: *et satis habetur expresse in constitutione Gregorii X, de elect. c. quamvis, lib. 6, quae constitutio, me procurante, edita fuit in consilio Lugdunensi.* Queste parole *Lib. 6*, sono evidente interpolazione, poichè Durante morì prima della pubblicazione del *Sextus*.

primamente luogotenente spirituale e temporale per il patrimonio di san Pietro, sotto il papa Niccolò III (37). Nel 1278, andò, in nome del medesimo papa, [a prendere il possesso di Bologna e della Romagna e a ricevere il giuramento d'obbedienza (38). Nel 1281, Martino IV, lo elesse vicario spirituale, e nel 1283, luogotenente temporale delle provincie nuovamente acquistate. Per governare sudditi di dubbia fedeltà, circondato da vicini turbolenti era mestieri di grande fermezza e prudenza, e Durante ebbe a sostenere più d'una guerra; ma Sarti s'inganna quando dice che Durante portasse egli medesimo le armi (39). Una città degli stati del papa essendo stata distrutta in una di queste guerre, Durante la fece riedificare nel 1284, in luogo più favorevole, e le dette il suo nome (40). Onorio IV conservò Durante nelle medesime funzioni, quali espedì fino alla fine del 1286.

Durante possedeva alcuni beneficii in Francia, quando nel 1285 fu eletto vescovo di Menda in Linguadoca, e confermato dal papa nell'anno seguente (41). Nondimeno si

(37) Speculum, lib. 1, Tit. de jurisd. omn. ind. § 1, N. 35: *prout in plerisque locis B. Petri invenimus factum esse dum eramus ibi rector et capitaneus generalis, vel etiam in provincia Romanialae, dum essemus ibi et in civitatibus Bononiae, Urbini et Massae Trabariae comes et rector generalis.*

(38) La formola del giuramento è riportata nella spec. lib. 4, tit. de feudis, § 2, N. 73.

(39) Sarti, p. 389. — Speculum, lib. 1, tit. de dispensationibus, § 4, N. 57: *Clericus erga non debet praeponi bellis, nec retiariis, nec balistariis, nec hujusmodi viris sanguinum: tamen justo bello praeponi potest .... non ut praesit directe praedictis viris sanguinum; sed ut respondeat militibus et sumptus ministret, tractatus teneat, sententias proferat, et negotia disponat, prout nos hujusmodi officium gessimus in guerru, qua ecclesia Romana contra civitates sibi rebelles in provincia Romaniolae gessit.*

(40) Sarti, p. 389-390. — Questa città che chiamavasi *castrum Riparum Urbinatum*, fu detta *Castrum Durantis*. Papa Urbano VIII le dette il nome di *Urbania* che ha tuttora.

(41) Questa bolla dell'anno 1285 è stampata nella Gallia Cristiana, T. I, Instr. p. 25.

rimase in Italia e non prese possesso del suo vescovado che nel 1291.

Nel 1295, ricusò l'arcivescovado di Ravenna offertoli da papa Bonifacio VIII, per accettare funzioni anco più difficili di quelle aveva esercitate fino allora, cioè la luogotenenza della Romagna e della Marca di Ancona. Ma eravi la guerra tanto accanita, e la parte de' Ghibellini tanto potente, che tale carica fu maggiore delle sue forze. Dopo averla tenuta per due anni, ritornò a Roma nel 1296, dove morì il primo novembre (42).

(42) Ecco il suo epitaffio che trovasi riportato con sufficiente esattezza in Sarti, P. I, p. 393.

Hic jacet egregius doctor presul Mimotensis
Nomine Duranti Guilielmus regula morum.
Splendor honestatis, et casti candor amoris
Altum consiliis, speciosum, mente serenum
Hunc insignibant, Immotus turbine mentis,
Mente pius, sermone gravis, gestuque modestus,
Extitit infestus super hostes more leonis.
Indomitos domuit populos, ferroque rebelles
Impulit, Ecclesioe victos servire coegit.
Comprobat officiis, paruit Romania sceptro
Belligeri comitis Martini tempore Quarti.
Edidit in Jure librum, quo Jus reperitur,
Et Speculum Juris, Patrum quoque Pontificale,
Et Rotionale Divinorum patefecit.
Instruxit clerum scriptis, monuitque statutis.
Gregorii deni, Nicolai scita perenni
Glossa diffudit populis, sensusque profundos
Scire dedit mentes corusca luce studentum.
Quem memori laudi genuit provincia dignum,
Et dedit a Podio Missione diocesis illum,
Inde Bitterrensis. Presignis curia Papae
Dum foret Ecclesiae Mimatensis sede quietus,
Hunc vocat, octavus Bonifacius altius illium
Promovet. Hic renuit Rovennae presul haberi.
Fit comes invictus simul hinc et marchio tandem.
Et Romam rediit Domini sub mille trecentis.
Quatuor amotis annis tumulante Minerva.
Subripit hunc festiva dies et prima novembris.
Gaudia cum sanctis tenet omnibus: Inde sacerdos
Pro quo perpetuo datur hac celebrare capella.

Tali sono i principali avvenimenti della vita attiva di Durante. Vi sono state aggiunte alcune favole delle quali pure farò parola. È stato preteso, senza prova veruna, che abbia composto poesie in lingua provenzale. — È stato pur detto che innamoratosi di certa dama francese, la falsa novella della di lei morte lo facesse morir di dolore nel 1270; ma è noto che visse fino al 1296. — È stato pur detto che fosse Domenicano; ma l'hanno confuso con Durando da san Porciano, che fu Domenicano, poi vescovo di Meaux e morì nel 1332. — Per ultimo è stato detto che sia morto a Cipro confondendolo col suo nipote Guglielmo Durante, che morì a Cipro nel 1328.

Passo all'esame delle molte opere di Durante.

I. *Speculum Judiciale* (43). — È un trattato pratico di diritto civile e canonico, molto più esplicito di tutti quelli fatti fino allora, dedicato al cardinale Ottobuono Fieschi, dipoi papa sotto nome di Adriano V.

Consta di quattro libri divisi in più parti, le quali sono suddivise in molti titoli o rubriche.

Il primo libro, diviso in quattro parti, tratta dei giudici, degli avvocati, dell'attore, del prevenuto, ec. Il secondo libro, diviso in tre parti, tratta della procedura civile. Il terzo libro è brevissimo e tratta della procedura criminale. Per ultimo, il quarto libro, diviso in quattro parti è consecrato all'applicazione pratica del diritto, cioè alle azioni, e contiene un gran numero di formole, specialmente per i contratti. L'ordine delle materie, è notabilmente semplice e naturale, benchè l'estensione dell'opera non permetta d'intenderlo facilmente. Durante seguita l'ordine dei titoli delle Decretali, il che ne rende l'uso poco comodo.

Durante ha fatto due edizioni del suo trattato, la prima

(43) È detto qualchevolta lo Speculum, *Speculum Juris*, ma in primo luogo quasi tutti i mss. hanno *Speculum Judiciale* e Durante medesimo dice nella sua dedica: *Igitur Speculum Judiciale formabo.*

quando era ancora *Subdiaconus* e *Cappellanus* del papa (44). Ponesi ordinariamente questa pubblicazione nel 1271, ma è probabile che essa fosse fatta alcuni anni dopo. La seconda edizione è certamente posteriore al 1286, poichè Durante non era più luogotenente del papa in Romagna, e senza dubbio avrà consecrato il tempo che passò a Roma, dal 1287 al 1291, a comporre questa seconda edizione e alcune altre opere.

Lo *Speculum* di Durante ha avuta grande celebrità, e anco al presente si può considerare come una delle fonti più importanti per la storia dogmatica del diritto. L' autore vi ha posto i frutti della sua lunga esperienza senza trascurare la teoria; ha anco voluto presentare un prospetto completo delle dottrine de' suoi predecessori. Ma inserendo nel suo trattato il testo di più opere senza nominarne gli autori, ha commesso veri plagii (45).

Due giureconsulti celebri, Giovanni di Andrea e Baldo hanno fatte allo *Speculum* aggiunte molto utili. Le notizie letterarie di Giovanni di Andrea offrono principalmente un grande interesse, e le ho citate molto spesso in quest' opera, onde sono dispensato dal lodarle. Nel 1306 il cardinal Berengerio fece una tavola alfabetica dello *Speculum (Inventarium)* che non è senza utilità.

Dal 1473 al 1678, lo *Speculum* ha avute trentotto edizioni (46), non è dunque da desiderare che si ristampi. Potrebbonsi soltanto fare tavole ragionate dei titoli e anco dei paragrafi per facilitare le ricerche.

II. *Repertorium Aureum s. Breviarium.* — Raccolta di citazioni sulle Decretali, ordinate secondo i titoli. Durante

(44) La dedica è sottoscritta: *Gulielmus Durantis Domini Papae Subdiaconus et Capellanus, inter Decretorum professores minimus.*

(45) Joannes Andreae, in Spec. lib. I, tit. de off. omn. jud. § 8: *hoc exportando coniunxit Guilielmus duo furta.*

(46) Mi sono servito dell'edizione del 1612, typis wechelianis ap. her. Joannis Aubrii fol.

pone, sotto ciascuno di quelli, un certo numero di questioni, e riporta quindi testualmente i luoghi dei commentarii in cui tali quistioni sono trattate, cominciando dalla glossa ordinaria, il commentario sul papa Innocenzio IV, ec. Questa raccolta è dedicata al cardinale Matteo. Durante nella sua prefazione, l'intitola *Breviarium* (47), e *Repertorium Aureum* nella prefazione dello *Speculum* (48). È generalmente conosciuta sotto quest' ultimo titolo. Durante l'ha probabilmente composta nel tempo intermedio delle due edizioni dello *Speculum*. Questa raccolta ha avute diverse edizioni.

III. *Comm. in Concilium Lugdunense.* — Commentario sulle Decretali fatte al Concilio di Lione, da papa Gregorio X, nel 1274. Questo commentario ha un interesse particolare, perchè Durante fu redattore di quelle Decretali, che dopo la sua morte furono inserite nel *Sesto*.

IV. *Commentario sulle Decretali di papa Niccolò III.* Questo Commentario è conosciuto soltanto per l'epitaffio di Durante, V. 16.

V. *Speculum Legatorum.* — Trattato su i doveri de' Legati. Durante l'ha inserito nel suo *Speculum Judiciale*, facendovi alcune aggiunte.

VI. *Rationale Divinorum Officiorum.* — Trattato di liturgia che ha avute moltissime edizioni.

VII. *Pontificale.*—Trattato sopra i doveri de' vescovi, di cui esiste un manoscritto in una biblioteca di Francia (49).

Sono state attribuite a Durante alcune opere che differiscono soltanto nei titoli da quelle mentovate: due trattati uno *De Juridictione*, l'altro *De Legibus*, che appartengono a Durando da San Porciano, e uno scritto *De Modo Celebrandi Consilii*, che è del suo nipote Guglielmo Durante.

(47) *Quod quidem a lege ducto vocabulo duxi Breviarii nomine nuncupandum*; e poco dopo: *Et quia ordo nostri Breviarii a fide sumsit exordium*, ec.

(48) *Ad hoc enim sufficere censeo aureum repertorium dudum a me labore eximio compilatum.*

(49) Quetif, p. 482. Secondo il Catal. Bibl. Tellerianae, p. 156.

CAPITOLO XLVI.

Credesi comunemente che lo spirito scientifico degli antichi glossatori sussistesse in tutta la sua purezza, fino al tempo in cui le forme della dialettica s'introdussero nello studio del diritto, e questa nuova scuola è detta scuola di Bartolo; ma tale opinione è erronea per più d'un rispetto. Di fatti, la decadenza della scienza cominciò un secolo prima di Bartolo, e l'applicazione della dialettica allo studio del diritto, di cui trovansi già traccie nel decimoterzo secolo, non ebbe su i destini della scienza, tutto l'influsso che altri s'immagina. Certamente le forme della dialettica peggiorarono ancora gran numero di opere del decimoquarto secolo; ma queste forme tolte che sieno il fondo non ne diventerebbe migliore. Al tempo di Accursio era già smarrita la buona strada e nondimeno i giureconsulti della fine del decimoterzo secolo non abusavano della dialettica. Quantunque questo metodo non abbia avuto sopra la scienza del diritto l'influenza che gli è attribuita, importa il ricercarne le prime traccie, le quali trovansi negli scritti di due giureconsulti, uno che morì verso la fine del decimoterzo secolo, l'altro che visse poco tempo dopo, Giacomo de' Ravani e Raimondo Lullo.

I. JACOPO DE' RAVANI (1).

Jacopo nacque a Revigny-aux-Vaches (un tempo Ruvigny) piccola città distante alcune leghe da Bar-le-Duc, o a Varennes-Fontaine, presso di Langres. Fu discepolo di Giacomo Balduino, e insegnò il diritto a Tolosa, nel 1274; dipoi fu al servizio del papa come *auditor rotae*. Eletto vescovo di Verdun, nel 1290, alcune contese che ebbe con gli abitanti di quella città lo constrinsero a intraprendere il viaggio di Roma nel 1296; ma non giunse che a Firenze dove morì vecchissimo. Ebbe per discepolo il celebre Pietro da Bellapertica. È stato detto, ma senza il menomo fondamento, che fosse stato benedettino e abbate, e che avesse insegnato il diritto a Ravenna.

Le opere d'Jacopo che pare avessero avuta al suo tempo gran celebrità, poichè Cino le cita frequentemente, sono oggi perdute e niuna di esse è stata stampata. Nondimeno il suo nome è molto più conosciuto che quelli della maggior parte de' suoi coetanei, e ciò per due ragioni: in primo luogo ci ha conservato un testo di Gajo, che aveva trovato in Boezio (2), e dipoi, ciò che è più importante, è reputato come il primo giureconsulto che abbia applicate le forme della dialettica alla scienza del diritto. Caccialupo (3) dice ciò secondo Cino, sebbene Cino, nel luogo citato, non si esprima tanto formalmente (4). Nondimeno,

(1) *Ravano*, *Ravenna*, *Ramgnei*, forme corrotte della parola *Ravignei*. — Vedi sopra Jacopo de' Ravani, Panzirolus, lib. II, c. 34. Calmet, Bibl. Lorraine, p. 855-857. Gallia Cristiana, T. XIII (1785) p. 1218.

(2) Vedi, vol. III, § 185.

(3) Caccialupus: *Jacobus de ramgnei provinciae Lotharingiae, legum professor, in theologia magister, ac Verdunensis civitatis in dicta provincia episcopus, scripsit super ff. et C. et multa simpliciter tradita a majoribus reduxit ad dialecticum arguendi modum: ut per Cynum in L. quicunque C. de servis fugit. quaest. VI.*

(4) Ecco il luogo di Cino: *Sexto quaero, nunquid una cum hoc possit conveniri actione furti? Glossa dicit quod sic, in eo quod excedit, ut ff. vi*

Alberigo pare che eonfermi il testimonio di Caccialupo e Cino vanta il talento di argomentazione d'Jacopo (5). Tali sono le sole notizie che abbiamo sul metodo d'Jacopo, poichè i poehi frammenti delle sue opere, ehe sono giunti fino a noi, non permettono di giudiearne. Di fatti Caccialupo e Tritemio attribuiscono a Jaeopo dei eommentari sul Digesto e sul Codiee; ma questi commentari erano eertamente lezioni orali raccolte dagli scolari e i frammenti che si trovano in alcuni manoscritti non hanno eosa ehe gli distingua dalle altre opere della medesima epoea.

Ecco aleuni altri scritti d'Jacopo che non sono conosciuti che per il testimonio degli autori.

I. *Dictionarium.* — È secondo Diplovataceio il primo dizionario di Diritto che si conosca.

II. *Summa de Feudis.*

III. *De Positionibus.*

IV. *Disputationes Variae.*

II. RAIMONDO LULLO (6).

Quest' uomo celebre sembra estraneo alla presente istoria, nondimeno siecome comprendeva il diritto nella sua riforma generale delle scienze, e perchè ha aneo fatto sul diritto opere speciali, ho creduto di non doverlo tralaseiare.

bon. rapt. I, 1. Hoc non confitetur Jac. de Ra. neque Pet. post eum, imo distinguitur sic: Quando plura delicta committuntur, aut committuntur successive: tunc totiens poena committitur, quotiens delinquitur: aut committitur uno impetu, et refert: aut unum se habet ad aliud, tanquam species ad genus, et tunc si agatur ex uno delicto, non potest agi ex alio nisi quatenus excedit.... aut se habent tanquam excedentia et excessa.... et tunc ex utroque delicta potest agi in solidum, ec.

(5) Cinus in Cod. tit. de sent. quae pro eo quod interest. N. 19: .... *non erat in munda adversarius durior nec subtilior.*

(6) Vedi Wadding, Annales Ordinis Minorum, ed. Rom. 1732, seg. fol. T IV, p. 421, 423, T. V, p. 157, 240-316, T. VI, p. 199. p. 229-240. (Sulla vita di R. Lullo). Wadding, Scriptores Ordinis Minorum, Rom. 1650, fol. p. 295-304. (Sopra gli scritti di R. Lullo) Nic. Antonii, Bibl. Hispana Vetus. lib. 9, C. 3.

Raimondo Lullo, d'una nobile famiglia Aragonese, nacque all'isola di Majorca, verso l'anno 1234; dopo una gioventù sregolatissima, si convertì a un tratto, si ritirò in solitudine e non ne uscì che per consecrare la sua vita a due immense imprese, la conversione degli Infedeli e la riforma di tutte le scienze.

Imparò le lingue orientali, percorse l'Europa, sollecitò invano i papi e i re, e predicò dappertutto la crociata. Fece egli medesimo più viaggi in Asia e in Africa, affrontando tutte le fatiche e tutti i pericoli; e fu tanto bistrattato che ne morì nel 1315, nella nave che lo riconduceva dall'Africa.

La riforma di tutte le scienze che voleva operare mediante la sua grande Arte (*Ars Magna*) (7), gli ha fatto comporre negli ultimi tempi della sua vita, molti scritti. Wadding ne conta 321 e Giovanni da Sant'Antonio ne conta molti più. Fra questi scritti ve ne sono sette che trattano del diritto, ma non hanno mai influito sopra la scienza.

I. *Ars juris particularis* (8).

II. *Ars utriusque juris s. ars brevis de inventione mediorum juris civilis.* — Quest'opera curiosa non è mai stata stampata, ed è perciò che ne riporto alcuni estratti. L'autore comprende la scienza del diritto in dieci distinzioni.

Distinctio IV. *De Argumentatione.* — *In parte ista dabimus modum per quem jurista sciat arguere et jus naturale reducere ad syllogismum et hoc sit: Omne ens habens bonitatem, habet rationem faciendi bonum, ergo jus naturale habet rationem faciendi bonum, ec.* . . . . . .

Distinctio VI. *De explanatione.* . . . . *Lex scripta sive Decretalis licet sit concedenda eo quia majores constitue-*

(7) Vedi Morhof, Polyhistor, lib. 2, cap. 5, che cita varii scritti sulla grande arte di Raimondo Lullo, e Tennemann, Geschicte des philosophie, vol. VIII, p. 829-839.

(8) Quest'opera è stata stampata sotto il titolo: *Azo Juris illuminati Doctoris Raymundi Lullii.* In fine leggesi: *Impressum Romae apud Jacobum Mazochium Die II, men. Apri. M. D. XVI.*

runt ipsam legem aut canonem, jurista quidem tentare debet utrum sit vera aut falsa. Et si invenit eam veram debet per ipsam facere de ipsa veras conclusiones. Si autem invenit ipsam falsam, non debet uti ipsa neque debet ipsam diffamare sed tacere ut non faciat dedecus superioribus. Modus per quem potest cognoscere legem veram aut falsam est iste: primo debet jurista dividere legem s. canonem secundum paragraphum differentiae in prima distinctione et in secunda positum. Post divisionem debet jurista concordare partes unam cum alia secundum paragraphum concordantiae primae distinctionis et secundae, et si partes possunt concordari in constituendo totam legem, sequitur quod ipsa lex est modalis et per consequens quod sit vera...

Distinctio X. *De questionibus.* — Ecco il soggetto di una di tali questioni: *Quaeritur utrum homo possit baptizari a diabolo? ad quod respondendum est quod non.*

Poco dipoi l'autore pone la questione seguente: *Un battello è attaccato alla riva d'un fiume; un asino che passava sulla riva entra nel batello, rompe la corda e perisce col battello: chi dovrà pagare il danno?* — Raimondo Lullo, nella sua *Ars Juris particularis*, aveva deciso che nessuno dovesse pagare; ma qui decide che il proprietario dell'asino debba pagare i quattro quinti e il proprietario del battello un quinto, perchè, aggiunge: *Asinus dedit damnum domino barchae per quatuor causas, per elementativam, vegetativam, sensitivam, et imaginativam ex quibus est compositus, barcha autem non dedit damnum domino nisi per elementativam ex qua ipsa est.*

L'autore dà dipoi i precetti seguenti sull'insegnamento del diritto: *Si intellectus scholaris existit in gradu positivo.... Magister legat ei totum librum uno mense et dimidio in theorica, altero autem mense et dimidio in practica.... Si vero intellectus scholaris erit in gradu superlativo.... Magister teneat ipsum in theorica quin-*

decim diebus et aliis quindecim in practica.... Et iste quidem modus est infallibilis, unde propter hoc potest dici. Quod haec ars est thesaurus scholarium jus addiscentium, tam divitum quam pauperum.

Le altre opere di Raimondo Lullo sul diritto hanno poco interesse, ed eccone i titoli:

I. *Liber principiorum juris.* — Quest' opera è stata stampata.

II. *Ars de Jure.*

III. *Opusculum novae logicae ad scientiam juris et medicinae.*

IV. *Liber de jure canonico.*

V. *Ars Juris Arborea.*

CAPITOLO XLVII.

ESAME GENERALE SUL DECIMOQUARTO E DECIMOQUINTO SECOLO.

Alla metà del decimoterzo secolo, la vita che aveva animata la scuola dei glossatori venne meno, e i lavori sterili d'una pratica impotente successero alle opere intelligenti e feconde del duodecimo secolo. Se la decadenza fosse continuata, la scuola dei glossatori sarebbe rimasta isolata e senza influenza sulla giurisprudenza moderna; ma nel decimoquarto secolo, lo spirito scientifico si risvegliò, meno brillante e meno attivo che al tempo dei glossatori, tanto potente nondimeno, perchè una successione non interrotta di giureconsulti conducesse la scienza del diritto fino al secolo del rinascimento delle lettere; allora la scienza dilatò il suo dominio e aumentò le sue ricchezze, senza poter nondimeno repudiare l'eredità dei quattro secoli che erano trascorsi dopo Irnerio.

Per riconoscere il vero carattere di questo nuovo movimento scientifico, bisogna valutare le circostanze politiche in cui trovansi i giureconsulti, l'influsso esercitato sù i loro studi dai progressi delle altre scienze, e per ultimo lo sviluppo interiore del Diritto medesimo.

Le circostanze politiche avevano singolarmente favorita la scuola dei glossatori. Di fatti, la costituzione delle nuove repubbliche, e il regime delle corporazioni chiamavano lo sviluppo della scienza del diritto, e assicuravano ai giureconsulti una parte onorevole e importante. L'amore della

patria e il nobile spirito della libertà, sussistettero lungo tempo ancora in mezzo alle discordie civili. Ma all'epoca in cui siamo per entrare, il despotismo e la licenza si succedono alternativamente, qualche volta ancora si combinano in modo tanto strano, che lo storico non sa come descrivere tanti disordini e tanti arbitrii. I nobili privati della loro influenza legale dalla gelosia del popolo, ritornarono più d'una volta al potere sotto la maschera d'un titolo popolare, e punirono con crudele tirannide gli eccessi della libertà. I Guelfi e i Ghibellini sussistevano soltanto di nome, ma le parti avevano conservata l'abitudine di formarsi in corporazioni permanenti, e il caso più insignificante, una ambizione personale, una contesa di famiglia davano nascimento a nuove fazioni che formavano nuove corporazioni.

Queste pubbliche disgrazie esercitarono sulla posizione dei giureconsulti una funesta influenza. Decaduti dall'ordine sublime che tenevano nelle repubbliche lombarde non ebbero più autorità e considerazione altro che come scrittori, professori, o consulenti. I giureconsulti non trattando più a un tempo la scienza e i pubblici affari, la scienza vi avrebbe potuto guadagnare, se non avesse avuto per altra parte a soffrire delle mutazioni indotte dal nuovo ordine di cose. Senza dubbio abbiamo veduto qualchevolta gli antichi glossatori abbandonare una città per un'altra; ma quando nulla non affezionò più i giureconsulti alla patria, mutarono continuamente residenza e tale instabilità nocque egualmente ai professori e alle scuole. Così i professori, non ostante la considerazione di cui godevano, non ostante il favore dei principi e la magnificenza del loro vivere, ebbero una posizione meno indipendente, costumi meno nobili e meno puri di prima. La scuola di Bologna, fino allora centro dell'insegnamento del diritto, perdette la sua premiuenza e le scuole di Pisa, Perugia, Padova e Pavia possedettero i giureconsulti più celebri e disputaronsi il primato.

Esaminiamo ora quale influenza le altre scienze hanno esercitata sulla scienza del diritto. Di fatti ogni scienza subì l'influsso di tutte le altre, e fino a un certo punto delle belle arti, poichè molti legami le uniscono. Ma quelle che sono più affini al diritto sono la Filosofia, la Storia e la Filologia.

La filosofia consecrata esclusivamente alla teologia, rimase, per dir così, estranea alla scienza del diritto. Ma qui dobbiamo occuparci dell' adozione delle forme dialettiche fatta dai giureconsulti. Già alcuni glossatori avevano impiegate queste forme con più o meno successo. Altri ne avevano abusato, Odofredo, per esempio, e principalmente Jacopo de' Ravani, per giudizio de' suoi coetanei. Raimondo Lullo, nella sua impazienza di riforma, aveva preteso rinchiudere la scienza del diritto nei più vergognosi legami ma i suoi scritti non ebbero veruna influenza sopra i giureconsulti, ed è anco dubbio che alcuno di quelli gli abbia conosciuti. Questi fatti bastano a confutare l' opinione che attribuisce a Bartolo l'introduzione di questo nuovo metodo ma deesi riconoscere che l' uso delle forme dialettiche, di giorno in giorno più generale ed esclusivo, rende insopportabile la lettura delle opere scritte nel decimoquarto e decimoquinto secolo. Procurerò dunque di caratterizzare questo metodo e di estimare il torto che fa alla scienza (1).

Per riescire in tale ricerca, deesi fare astrazione da tutte le circostanze estranee, e dagli altri difetti che possono offenderci, cioè la barbarie dello stile a cagion d'esempio. Se ci porremo sotto questo punto di vista, riconosceremo che le forme della dialettica non hanno nulla di particolare nei giureconsulti del decimoquarto e decimoquinto secolo, e che i vizi di questo motodo si riproducono da per tutto quei medesimi. Di fatti, la materia del diritto positivo ci è fornita dalla storia, e lo studio del diritto

(1) Vedi Berriat-St-Prix (Histoire du Droit p. 300). L'autore s' inganna soltanto attribuendo l' introduzione di questo metodo a Bartolo.

consiste nella decomposizione storica e filologica, dipoi nell'intelligenza profonda di tali elementi. In ciò la filosofia porge il suo soccorso alla scienza del diritto e gli assicura un progresso indefinito. Senza dubbio non vi ha parte di questo studio, in cui la logica non sia indispensabile; ma spesso è accaduto che dando troppa importanza alle forme della dialettica, mediante divisioni e suddivisoni, distinzioni e sotto distinzioni, ampliazioni e limitazioni, è stata dimenticata l'origine dei principii, e ingannati da questa falsa scienza, si è perduto di vista il senso e la realità del diritto.

Il difetto di critica che ha dato nascimento a tale vano formalismo, trovasi egualmente nei *Brocarda*, ma in molto minor grado, poichè i *Brocarda* non sono che false regole desunte da certi principii troppo generalizzati, mentre che il formalismo crea regole e principii in virtù d'un meccanismo logico applicato a un testo. Se dunque nel decimoquarto e decimoquinto secolo, la filosofia ha avuta felice influenza sulla scienza del diritto, fu per il movimento che dette agli spiriti e per l'abitudine delle argomentazioni di che parlerò fra poco.

Sembra che la letteratura classica dovesse favorire lo studio del diritto romano che le è tanto affine. Dal cominciamento del decimoquarto secolo, alcuni uomini superiori eransi dedicati con zelo indefesso allo studio degli autori antichi, e nel decimoquinto secolo la filologia classica aveva aspettato questo movimento, e Dante, Petrarca e Boccaccio avevano dato alla lingua italiana una perfezione che non ha più avuta dipoi (a). Crederebbesi che tutte le scienze

(a) Non convengo di ciò con l'illustre autore. Dante, Petrarca e Boccaccio fondarono e perfezionarono la lingua italiana; che nondimeno invece di declinare acquistò sempre nuove bellezze e perfezionamenti fin verso il secolo XVII. I prosatori del 1400 sono molto superiori ai prosatori del 1300. Passavanti, Cavalca e altri tali sono purgatissimi scrittori, nondimeno Giambullari, Guicciardini e Machiavello, non meno purgati, hanno maggiore franchezza e armonia e maestà nell'uso della lingua. Le prose di Torquato Tasso si possono paragonare

si dovessero risentire di questa attività intellettuale, di questa purgazione del gusto della nazione, e nondimeno, per due secoli, la scienza del diritto non ne ha provata la menoma influenza. Se i giureconsulti si fossero limitati ai loro studi esclusivi, il fatto sarebbe già strano, ma, cosa molto più da stupire, alcuni giureconsulti celebri hanno coltivato le lettere con successo, senzachè i loro scritti ne abbiano alcuna traccia. Così, a cagion d'esempio, Cino era uno dei primi poeti del suo tempo, Francesco Aretino, un filologo distinto; ma ciò appare tanto poco dalle loro opere, che nei tempi moderni è stato creduto che vi fosse un poeta e un filologo del medesimo nome dei giureconsulti Cino e Aretino.

Vedesi che la scienza del diritto ebbe uno sviluppo isolato e indipendente da quello delle altre scienze. Fioriva sola nel duodecimo secolo, e degenerò quando tutte le altre fiorivano, senza però decadere dal suo ordine, poichè allora la sua inferiorità non essendo conosciuta i giureconsulti la coroboravano della loro considerazione personale. Se ora si domandi perchè sia rimasa estranea al movimento intellettuale del decimoquarto e decimoquinto secolo, bisogna cercarne la cagione nelle circostanze particolari in cui trovavasi posta.

La scienza si riduceva quasi come prima all'insegnamento del diritto romano nelle scuole mediante l' esegesi delle fonti ma con questa differenza che la glossa era base di tutte le lezioni; mentre che gli antichi glossatori prendevano i testi medesimi per oggetto esclusivo dei loro lavori. Certamente,

francamente a quelle di Cicerone. Brunetto Latini ha traslatate alcune Orazioni del Sommo Oratore Romano, ma non agguaglia il suo originale ed è anco inferiore al Tasso. Annibal Caro tradusse Virgilio e spesso con quello gareggia nella armonia e nella vivezza dell'espressione. La decadenza della Lingua Italiana cominciò nel XVII secolo, giunse al suo estremo nel XVIII; nel secolo presente molti applicarono e applicano tuttavia gli ingegni per ricondur la lingua a' suoi principii, ma la barbarie d' innumerevoli scrittori, che digiuni affatto d'ogni letteraria disciplina, presumono trattar la penna, fa violenza alla buona volontà de' pochi. — TRADUTTORE.

la glossa avrebbe potuto soccorrere all'insegnamento. Ma studiata come lettera morta, considerata come fine non come mezzo, divenne un ostacolo alla cognizione delle fonti e il male andò sempre crescendo; poichè gli scritti di Cino, Bartolo e Baldo, furono aggiunti alla glossa e formarono una massa insormontabile. L'abuso si trovò ancora radicato dall'uso di contare i partigiani d'una dottrina, onde darle l'autorità d'una *communis opinio*, senza riflettere che la realizzazione completa di tal sistema è quasi sempre impossibile. I giureconsulti, avendo gli occhi rivolti verso i loro predecessori, perderono ogni originalità, non occupandosi più che ad ammassare citazioni sopra citazioni (2) e reputossi merito il porre qualche ordine e chiarezza in tanta confusione. All'abuso delle citazioni si aggiunse l'abuso della dialettica che ho notato sopra, e dalla loro mischianza escì un metodo esegetico privo d'intelligenza e di gusto, ma sanzionato dall'uso, e al quale niun giureconsulto non averebbe osato sottrarsi. Si vide anco nel decimosesto secolo quel metodo vizioso protetto nelle scuole e imposto ai professori dai decreti dell'autorità (3). Tutte queste circostanze ci spiegano perchè i progressi delle altre scienze e le congnizioni dei giureconsulti medesimi, rimasero per tanto tempo senza influenza sull'insegnamento del diritto.

Alcuni regolamenti particolari alle scuole vennero ancora a impedire e soffocare lo spirito scientifico. Così a Bologna il diritto di professare fu ristretto ai soli cittadini, e spesso

(2) Berriat-St-Prix (Histoire du Droit, p. 303). L'esempio dei giureconsulti classici dell'antica Roma prova che le citazioni non escludono sempre l'originalità.

(3) Fr. Frosch, Isagoge in Juris Civ. Studium, in variis opusc. ed. Jo. Winckel, Argent. 1554, 8, p. 365. Dice che al suo tempo eranvi molti professori capaci di dedicarsi allo studio delle fonti medesime: *verum hoc illos interim morari scio, quod ad alienum praescriptum, nempe collegiorum queis sub degunt, docere coguntur. Id quod Alciatus tuus in praefatione quadam palam testatus est. Et nobis aliquando hac de re expostulantibus coram respondit dulcissimus praeceptor noster Zasius.* Ignoro quale sia la prefazione di Alciato alla quale qui s'allude.

anco ai membri d'un piccolo numero di famiglie. — I governi proibirono ai loro sudditi di studiare in una facoltà straniera, come fece Napoli nel decimoterzo secolo, e nel 1362, Galeazzo Visconti di Milano, per favorire la scuola di Pavia (4). Una volta i professori sceglievano essi medesimi il soggetto delle loro lezioni, e per il diritto romano, avevano l'uso di spiegare tutte le fonti del diritto; ma quando l'uso di dare stipendi ai professori fu generalmente stabilito, l'autorità diresse il loro insegnamento a suo arbitrio e senza consultare nè la loro inclinazione nè la natura del loro ingegno (5). Questi impedimenti opposti all' indipendenza dei professori dovevano senza dubbio nuocere alla scienza; ma niun'altra cosa le pregiudicò tanto quanto l'incremento smisurato dei libri destinati all'insegnamento. Allora divenne impossibile fare un corso sopra tutte le fonti del diritto e dipoi, contentaronsi di spiegare con noiosissima prolissità alcuni frammenti delle fonti, abbandonando lo studio del rimanente alla diligenza degli scolari (6). Questo abuso non erasi per anco introdotto a Bologna, verso la metà del decimoterzo secolo, ma erasi già radicato in Francia (7). Un regolamento fatto a Pisa nel decimosesto secolo, senza dubbio secondo un'antica consuetudine, impone di spiegare ogni anno un piccolo numero di titoli delle varie parti del diritto, e, cosa da stupire, questo regolamento è ancora in

(4) Cronica in Muratori T. XVI, p. 406.

(5) Fabroni Vol. I, p. 193, not. I.

(6) Alciati, Or. habita (Bononiae) a 1539. Opp. T. IV, p. 868: *Adeo diffusi sunt cum Veterum tum Recentiorum Commentorii, et tam poucae toto vertente onno lectiones occurrunt, ut quae expadituri sumus, eorum quae omittuntur comparatione, pronihilo sint. Oportet ergo, ut quibus diebus o publicis lectionibus vobis sunt ferioe, privoto studio insigniares quosque leges ipsi perspiciotis, et adhibito uno interprete, puto Bortolo, remipsam delibetis.* — Alciati, Or. Bononiae habita, a 1537. Opp. T. IV, p. 866: *Unde efficitur, ut singulis annis paucas admodum leges interpretemur*, ec.

(7) Jo. Faber, in pr. J. de Act. Verb. *Actio* in f: *Audeo autem tibi dicere, quod nescit legem, qui non legit totum Codicem de oequo processu in anno, et idem de aliis voluminibus, et sic fit Bononiae.*

vigore al presente nelle università di Pisa e di Siena (8). La prova che il male veniva dall' organizzazione medesima delle scuole è che sussistè ancora al decimosesto secolo, quando i professori, Alciato per esempio, facevano già prova d' un vero spirito scientifico nelle loro opere estranee all' insegnamento.

Se le scuole del decimoquarto e decimoquinto secolo mostrarono ancora qualche vita e qualche intelligenza, fu nelle argomentazioni. Di fatti, erano tutte personali in cui la consuetudine consecrata non poteva soffocare l' inspirazione del momento. Perciò le argomentazioni non parteciparono alla decadenza delle altre parti dell' insegnamento, e fu per esse che i giureconsulti fondarono principalmente la loro reputazione. L' istituzione dei concorrenti stabilita in alcune università, doveva ancora più che le argomentazioni porre l' originalità dell' ingegno nel suo pieno lume se però troppo spesso non avesse originate rivalità odiose.

Le opere composte in questo lungo periodo hanno presso a poco il carattere di quelle del periodo precedente: una nauseosa prolissità e il difetto completo delle qualità che distinguono l' antica scuola dei glossatori, l' originalità, cioè, l' indipendenza e la profondità. La maggior parte delle opere teoriche sono commentari sulle fonti del diritto, e ce ne è grande numero; ma spesso leggendo quelle del decimoquarto secolo, non si può riconoscere se sieno veri trattati, o lezioni orali raccolte da alcuno scolare, ovvero lezioni ricomposte dal professore medesimo per farne un trattato. Nel decimoquinto secolo, gli autori essendo stati essi medesimi editori delle loro opere, una tale incertezza non è più possibile. Le opere sulla pratica constano in gran parte di questioni a uso delle scuole, e principalmente di consulti. Ma quest' ultimo genere di composizione appartiene alla pratica medesima del diritto di cui passo a trattare.

(8) Zeitschrift. Rechtswis. Vol. VI, p. 208, 210.

Quando la scienza del diritto deperì per i vizi della sua interna organizzazione, l'influsso delle altre scienze o il movimento intellettuale della nazione, o anche la parte che i giureconsulti prendono agli affari, possono soli renderle qualche vitalità. Mi rimane dunque da esaminare quale azione la pratica abbia esercitata sulla scienza del diritto, poichè ho già dimostrato che era rimasa estranea al movimento intellettuale della nazione e ai progressi delle altre scienze. La pratica non può perire intieramente presso un popolo dove sia ancora alcuna attività intellettuale. Così durante i secoli che sono trascorsi da Giustiniano fino a Irnerio, trovansi traccie della pratica del diritto, pratica senza resultamento per la scienza a cagione della barbarie di quei tempi infelici; ma non facea mestieri che di tempi migliori affinchè la pratica facesse sentire la sua influenza. Così nel decimoquarto secolo, la giurisprudenza ritrovò una vita che non aveva più avuta dopo Accursio, e si rialzò di nuovo per intervalli nel decimoquinto secolo. La pratica impedì che si perdesse di vista la realità del diritto e portò il rimedio più efficace all'azione perniciosa del formalismo dialettico; e se le opere di quell'epoca ci presentano alcuni tratti originali, il merito appartiensi alla pratica, poichè fuori di quella, tutto concomitava a soffocare il pensiero.

Questo felice influsso della pratica è attestato dal testimonio della storia. I professori di cui le opere hanno fatto più progredire la scienza del diritto, Cino e Bartolo, avevano passata una gran parte della loro vita laboriosa nell'esercizio degli affari; e il libro che ha meno traccie dei difetti dell'epoca fu scritto da un giureconsulto estraneo all'insegnamento, cioè Luca dalla Penna.

La parte che i giureconsulti presero alla pratica degli affari, non è della medesima natura che una volta. Gli antichi glossatori erano chiamati alle pubbliche funzioni e alle giudiciarie dalla costituzione medesima dello stato. Sebbene questa carriera fosse sempre aperta ai giureconsulti del de-

cimoquarto e decimoquinto secolo, preferirono di dedicarsi ai consulti. Questo genere di lavori occupò la maggior parte della loro vita, e fu spesso origine della loro reputazione e delle loro ricchezze. Di fatti la loro opinione aveva grandissima influenza sugli affari pubblici, per esempio sulle contese fra gli imperatori, i papi e gli antipapi.

Secondo questo esame generale del decimoquarto e decimoquinto secolo, vedesi che l'originalità e l'individualità degli autori ha dovuto diminuire ogni giorno più. Perlochè reca meraviglia vedere la diversità dei giudizi fatti su i varii giureconsulti, dai loro coetanei, quando le loro opere ne hanno tanto poca. Senza dubbio ponevano nelle loro lezioni orali una originalità che sparisce nei quaderni dei loro discepoli.

I lavori di quest'epoca hanno più d'un genere, d'interesse, primamente per la storia dogmatica, poichè vi si trova l'origine di molti principii moderni. Contengono ancora notizie preziose per la storia politica e letteraria. Quanto allo studio immediato del diritto, i soli consulti hanno qualche utilità.

La differenza del soggetto che devo ora trattare esige un altro metodo. Onde farò una scelta fra i giureconsulti, ed entrerò in meno particolari sulla loro vita e sulle opere, di quello che ho fatto per gli antichi glossatori. Nondimeno, in fine del volume darò una nota alfabetica completa di tutti i giureconsulti, nella quale registro le principali circostanze della loro vita, l'indicazione delle loro opere e degli autori che ne parlano.

CAPITOLO XLVIII.

GIURECONSULTI FRANCESI AL PRINCIPIO DEL DECIMOQUARTO SECOLO.

Nel decimoquarto secolo veggonsi succedersi alcuni giureconsulti celebri, dai quali sembrava che si dovesse fondare in Francia una nuova scuola, e le opinioni dei quali ottennero molto credito in Italia. Questi giureconsulti avevano un carattere originale, poichè il più antico e il più celebre di tutti adottò i principii d' Jacopo de' Ravani, e contribuì ancora più di quello a introdurre le forme della dialettica nello studio del diritto. Ma questa scuola non ebbe che passeggiera esistenza; dalla metà del decimoquarto secolo non se ne trova più vestigio, e la memoria medesima de' suoi lavori non si conservò che in Italia.

I. PIETRO DALLA BELLAPERTICA (1) (*Pierre de Belle-Perche*).

Pietro dalla Bellapertica nacque a Lucenay, presso Villanuova in Borbonese. Nato da oscuri genitori, divenne signore di Lucenay e fabbricò il castello di Bellapertica.

Discepolo d' Jacopo de' Ravani, professò per molto tempo e con distinzione a Tolosa e a Orléans (2). Dipoi

(1) Diplovataccius N. 130, e N. 137. Coquille, Histoire du Nivernais, Parigi. 1612, 4, p. 339. Panzirolus, lib. 2, c. 34, 46.

(2) P. de Castro in L. 41, pr. de leg. 2: *Petrus autem dixit se legisse Infortiatum octo vicibus antequam intelligeret hanc legem.* — Toulouse, Diplovataccius, Panzirolus, Orléans, Diplovataccius, Lebeuf, Hist. d'Auxerre.

fu eletto decano del capitolo di Parigi, vescovo di Auxerre nel 1306 e cancelliere di Francia, il che l'impedì di risedere nella sua diocesi (3). Morì nel 1308, colpito, per quel che dicesi, da morte improvvisa, per aver consigliato al re di traslatare la testa di San Luigi (4).

Ecco la nota delle sue opere, che tutte sono state stampate:

I. Tredici *Repetitiones*.

II. *Commentario* sopra i libri 43, 44, 45, 46 e 49 delle Pandette.

III. *Commentario sul Codice*.

VI. *Raccolta di Repetitiones sopra gli Instituti*.

II. GIOVANNI FABRE (5).

Giovanni Fabre, nato a *Mons Dulphi* (?), nella dio-

(3) Gallia Christiana, T. XII, p. 313. — Chron. Ms. in Le Féron, Hist. des Connétables, Chanceliers, ec. Parigi, 1658, f. p. 79: *Petrus de Bellapertica LXVII, episcapus natione Gallus, de partibus Borbonens. de castro Bellaeperticae super fluvium Aligeris, mediocris generis et fastus parentibus, successit Petro de Mornayo praedicto, et in episcopata ex provisione apostolica, et in officio Cancellariae promotione regia; Ille Petrus parum resedit in diocesi, semper vacans circa officium Cancellariae praedictum, et cammunicanda regem.* — Frano. Duchesne, Hist. des Chanceliers. Par. 1680, f. p. 254. — Diplovataccius (secondo Baldo): *propter suam nimiam scientiam et famam rex Francorum fecit eum suum Cancellarium.*

(4) Chron. Ms. in Duchesne, l. c.: *Petrus episc. Autissiodorensis confessor regis Philippi Pulchri Cancellarius, a. d. 1307, morte subitanea interiit, quia consuluerat regi ut transferret caput S. Ludovici, et quod causa translationis rex cecidit venando, et vulnus accepit.* — Il sepolcro di Pietro esisteva nella chiesa di Notre-Dame di Parigi con l'iscrizione seguente:

Annis sub mille ter C. septem simul ille
Sulpitii festo migravit ab arbe molesto.

morì dunque li 17 o li 29 gennajo, poichè vi furono due santi Sulpizii, ambidue vescovi li Bourges. Ma perchè l'anno cominciava allora a Pasqua, morì realmente nel 1308.

(5) Vedi Diplovataccio n° 159. Panzirolus, lib. 2. C. 61. Tisand, p. 81. — J. Faber in § 30. J. de div. rer.: *et ego dictus fui Faber, non Ferrarius quia libenter operor et facia operari.* Non conosco l'origine del soprannome di *Runtinus* o *Runcinus* che gli danno Diplovataccio e Panzer.

cesi d'Angulemme (6), viveva nel principio del decimoquarto secolo. Professò a Mompellieri, fecesi dipoi avvocato, e dipoi divenne siniscalco di Rochefoucaut in Angoumois. È stato detto pure, ma senza prove, che sia stato cancelliere di Francia (7).

Abbiamo di lui due opere notevoli più volte ristampate:

I. *Commentarius in Institutiones.*

II. *Breviarium in Codicem* (8).

Queste opere si distinguono principalmente per la precisione. Fabre critica la prolissità degli autori del suo tempo e biasima i professori d'Orléans per avere nelle loro lezioni abbandonato il latino per il francese (9). Fabre ha avuto nella pratica una grande autorità fino nei tempi moderni.

(6) J. Faber in Proaem. Inst. v. *Flavius*: *vel dic quod flavus i. e. rufus sicut David rex.... et ego Joannes de Monte Dulphi, dictus Faber, dioecesis Engolismae provinciae Burdegalensis, sum.*

(7) Taisand, l. c. ha raccolto i luoghi degli autori moderni sopra questo fatto, che è rigettato come favola da Tesserau, Hist. de la Cancellerie T. I, p. 13. Le Féron, Hist. des Connétables, ec. 1658, p. 82, 163. Fr. Duchesne, Hist. des Chanceliers, p. 285. È stato detto che fosse cancelliere nel 1323, il che è impossibile, poichè molto dopo quest'epoca scriveva sopra gl'Instituti, ed era ancora avvocato. Se d'altronde un autore tanto celebre fosse stato in tanta dignità, il fatto sarebbe fuori di controversia.

(8) L'autore dice nella sua Prefaz.: *Quem quia brevis et pro itinerante et negotiante, et ab itinerante et negotiante, et (ut plurium) extra librorum praesentiam factus est, judicavi breviarium nuncupari.*

(9) J. Faber, in tit. J. de excus. v. *Similiter*: *Quid si nescit legere legem latinam, sed bene gallicum, sicut sunt multi in Francia hodie: et speratur quod erunt plures (proh dolor) videtur quod non possunt judicare cum debeant sententiae Latine scribi.... nisi in partibus ubi omnes litterati sciunt gallicum legere et intelligere... quod hodie nimis viget in Francia. Unde quandoque fuerunt (ut dicitur) Aurelianenses lectores, qui partim latinum, partim gallicum in cathedra loquebantur: quibus melius esset, quod haberent grossum idioma Engolismense vel Pictaviense, et scirent loqui latinum, et intelligere scripturas, quam latinum spernere, et falsa opinione gallicum judicaret supremum eloquii obtinere.* — Deesi notare che egli non era nato *in Francia*, ma nella *provincia Burdegalensis*.

CAPITOLO XLIX.

GIURECONSULTI ITALIANI AL PRINCIPIO DEL DECIMOQUARTO SECOLO.

I. OLDRADO.

Oldrado, detto ora da Ponte, ed ora da Laude, dal nome della sua città natale Lodi, ebbe per maestri Jacopo di Arena e Dino (1). Professò a Padova dal 1307 al 1310, dipoi a Siena e a Mompellieri; divenne *advocatus consistorialis* presso la Santa Sede e morì ad Avignone nel 1335. Oldrado ebbe per discepoli Alberigo, Bartolo e Pastrengo; e per amici Giovanni di Andrea e Petrarca, al quale consigliò di abbandonare la poesia per la giurisprudenza.

Ecco la nota delle sue opere:

I. *Lezioni sull' Infortiatum e sul codice.*

II. *Quaestiones.* — Soggetti di controversie per la scuola di Padova.

III. *Consilia.* — Questa raccolta di trecento trentatre consulti che ha fondata la reputazione del suo autore, contiene preziose notizie per la storia dogmatica. Ha avute più edizioni. La prima è stata fatta a Roma nel 1472.

II. JACOPO DA BELVISO (2).

Jacopo nato a Bologna nel 1270, ebbe per maestro Francesco di Accursio e Dino. Professò a Bologna nel 1296

(1) Vedi Diplovataccio, n. 141. Panzirolus, lib. 2, c. 52.

(2) Diplovataccius, n. 153. Mazzuchelli Vol. II, P. 2, p. 722-724. Bini, Memorie Ist. della Perugina Univ. P. p. 64-68. Colle, Studio di Padova, Vol. II, p. 84-95. Laspeyres Entstehung der Libri Feudorum, p. 98-102. — Il nome di *Belvisio* trovasi scritto nei docum. *Belviso*, *Belvixio*, *Belvixius*.

e 1297, col titolo di baccelliere; poichè non potè ottenere il grado di dottore, prima, per appartenere alla parte de' Lambertazzi e dipoi perchè non aveva alcun prossimo parente membro della facoltà. Ricevuto dottore ad Aix nel 1297, la sua promozione fu confermata a Napoli nel 1298 o 1299. Professò a Napoli sul *Digestum Vetus*, e divenne dipoi consigliere del re e giudice della *Gran Corte*.

Carlo II, re di Napoli, dopo alcuni anni di tentativi, riescì a farlo ricevere dottore a Bologna, ma solo dopo una terza promozione.

Le turbolenze politiche obbligaronlo più d'una volta a cangiare residenza, e professò alternativamente a Padova, a Siena, a Bologna, a Napoli e a Perugia.

Ritornò a Bologna nel 1321 e passò con tutta la sua famiglia nella parte de' Geremei allora preponderante. Prese una parte importante agli affari pubblici, e morì nel 1335, dopo aver avuto Bartolo per discepolo.

Ecco le sue principali opere:

I. *Commentario sull' Authenticum*. — L'autore, nella sua prefazione, dice che possiede le Novelle senza glosse, e che le dà in appendice alla fine della sua opera. Ma questa appendice non si trova, nè nel manoscritto di Torino (N. 53), nè nella edizione di Lione del 1511.

II. Commentario su i *Libri Feudorum*. — Jacopo aveva già professato otto volte sul diritto feudale, quando compose questo commentario che, stampato per la prima volta a Lione nel 1511, ha avute dipoi molte edizioni (3).

III. *Practica Criminalis*. — Stampata per la prima volta nel 1515 e spesso ristampata.

(3) Vedi su queste diverse ediz. Laspeyres, p. 99-101.

CAPITOLO L.

CINO (1).

Cino figliuolo di Francesco di Guittoncino e di Diamante di Bonaventura di Tonello, nacque a Pistoja nel 1270. Suo padre era della nobile famiglia dei Sinibaldi. Ebbe per maestri Dino, Lambertino dei Ramponi e Francesco di Accursio.

Cino era assessore del tribunale civile di Pistoja, quando nel 1307 le fazioni dei Bianchi e dei Neri che sovvertirono tutta la Toscana, lo costrinsero a prender la fuga. Si rifugiò nelle montagne che circondano Pistoja presso un capo dei Bianchi, Filippo Bergiolesi, e celebrò ne'suoi versi la bellezza della di lui figliuola Selvaggia. Ogni poeta doveva allora avere il suo idolo. Ma questa adorazione non preservò Cino da altri amori e non l'impedì di sposare Margherita di Lanfranco, della nobile famiglia degli Ughi.

La presenza di Enrico VII in Italia permise a Cino di dichiararsi apertamente per la parte Ghibellina. Luigi di Savoia, avendo occupata Roma nel 1310, Cino fu suo

(1) Diplovataccius N. 140. Panzirolus lib. 2, c. 58. Tiraboschi T. V, lib. 2, c. 4, § 14-17. Bini vol. I, p. 77-84. — Il suo nome era *Guitto* o *Guittone* d'onde il diminutivo *Guittoncinus* e per abbreviazione *Cinus*. L'ortografia di Cynus, adottata dalla maggior parte degli editori, è dunque evidentemente erronea.

assessore (2), e più d'un luogo delle sue opere fa testimonio della sua affezione alla parte Ghibellina (3).

Nel 1312 Cino cominciò il suo commento sul Codice, che finì nel 1314.

Cinque mesi dipoi prese il grado di dottore a Bologna in età di 44 anni. Dieci anni incirca erano passati dal suo esame alla promozione, ma se ne ignora la cagione. Dopo quest' epoca fino alla sua morte, che accadde li 24 dicembre del 1336, ci sembra che Cino si dedicasse totalmente all'insegnamento, e professò successivamente a Treviso, a Siena, a Perugia e a Firenze.

Cino ebbe Bartolo per discepolo, e fu stretto di tenera amicizia con alcuni personaggi celebri del suo tempo, Giovanni di Andrea, Dante (4) e Petrarca (5). È stato pur detto,

(2) Ciampi, p. 50, 51, secondo Biondo e gli Annali di Rainaldi. — Cinus in lib. 1, qui bonis (7, 71) n. 10: *Sed cum ego haberem coram me Romae illam questionem de facto, cum essem judex in senatu cum domino Ludovico de comitibus de Sabaudia senatore almae urbis.* — in L. 11, C. ex quib. caus. ins. (II, 12): *sicut vidi fieri cum fui cum domino Ludovico de Sabaudia domino Vauldi senatore urbis in consilio senatus.* — Cino aveva 40 anni, Panciroło ha dunque errato dicendo: *in prima juventute.*

(3) Cinus in L. 28, C. de pactis (II, 3): *et ista est veritas, licet et in foro civili canonistarum servetur erroneus intellectus, etiam per illos Legistas, qui manus habentes extra gazophylacium Justiniani thesauri, apud mendicantes vadunt merito medicatum.* — Bartolus, in Dig. Novum, L. 1, § 2, de requir. reis (XLVIII, 17) circa la validità della citazione data a Roberto re di Napoli da Enrico VII: Cynus disputavit istam questionem Senis... sed ad illam Decretalem dicit ipse, non potest dari responsum in pace, sed pertranseat cum aliis erroribus Canonistarum.

(4) Dante ha fatto un brillante elogio di Cino nel suo trattato De Vulgari Eloquentia Libri Duo, Par. 1557, 8, p. 17: *qui dulcius subtiliusque poetati vulgariter sunt.... puta Cinus Pistoriensis et amicus ejus* (Dante medesimo). — p. 23: *Sed quanquam fere omnes Tusci in turpiloquio sint obtusi, nonnullos vulgaris eccellentiam cognovisse sentimus sc. Guidonem Lupum et unum alium Florentinos: et Cinum Pistoriensem: quem nunc indigne postponimus, non indigne coacti* — p. 29: *cum de tot rudibus Latinorum vocabulis.... tam egregium, tam extricatum, tam perfectum et tam urbanum videamus electum: ut Cinus Pistoriensis, et amicus ejus ostendunt in cantionibus suis.*

(5) Trovansi in Petrarca le prove della sua amicizia per Cino. Citerò soltanto il sonetto che compose sulla sua morte, e che comincia:

Piangete Donne, e con voi pianga Amore
. . . .
Perchè 'l nostro amoroso messer Cino
Novellamente s'è da noi partito.

ma senza prove, che Boccaccio studiasse sotto di lui il diritto canonico.

Passo all' esame delle sue opere:

I. *Lectura in Codicem.* — Cino dice nella sua prefazione che erasi proposto di far conoscere le opinioni dei giureconsulti moderni (6), e tali giureconsulti sono principalmente Jacopo de' Ravani e Pietro dalla Bellapertica. La loro apparenza di sagacia aveva attirata l'attenzione di Cino, ed egli medesimo non è esente dall'abuso della dialettica (7). Ma il suo commento distinguesi per una intelligenza pratica, indipendente dalla consuetudine delle scuole, ed una originalità di pensare che non trovasi in verun commentario del diritto romano dopo Accursio. Questo merito spiegasi mediante le circostanze particolari della vita di Cino, che all' età in cui morì Bartolo, non aveva ancora professato, e aveva ampliate le sue cognizioni mediante i suoi viaggi e il trattare affari politici e giudiciarii. Cino, come alcuni de' suoi coetanei, non era estraneo alla letteratura classica, ma è il solo dei giureconsulti del suo tempo, che citi a sostegno delle sue opinioni gli statuti dei varii popoli e la pratica dei tribunali. Cino parla spesso contro l'uso abusivo dei *Brocarda* (8) e nulla prova meglio l'indipendenza del suo giudizio e la giustezza del suo spirito.

II. *Lectura in Digestum Vetus.* — Le edizioni di questo corso non comprendono che il 1° libro, i nove primi

(6) *Quia omnio nova placent, potissime quae sunt utilitate decora, bellissime visum est mihi Cyno Pistoriensi, propter novitates modernorum doctorum super Codice breviter utilio scribere: multis superfluis resecatis.*

(7) Allegherò per prova dell'abuso delle distinzioni e della dialettica: L. 1, C. de summa trin. L. 5, C. de ep. et cler., L. 16, C. mandati, — *Ingressi* C. de SS. eccl.: *Dicit Jacobus de Ravonis quod Imperotor in hoc Auth. fecit unum Entymema, i. e. unum syllogismum imperfectum.... Petrus dicit quod immo sit hic syllogismus perfectus.,.. mojor probotur hic, minor probatur ff.*

(8) Cinus in Cod. L. 4 de sum trin. (I, 1) n. 5: *Quid dicemus? via est brocardico et ideo semper dubio.* — L. 17, de procur. (II, 13) N. 6: *advertatis, quia isto questio codit in vios brocardicas, quae semper plenae sunt sensibus* (leggi *sentibus*) *et ideo evitandae per Doctores quantum possunt, sed hic oportet incedere per medium ipsarum.* — L. 16 mandati (IV, 35).

titoli del secondo, e il primo titolo del 12° libro. Cino aveva fatto sul *Digestum Vetus* un altro corso più completo e di cui Diplovataccio ha veduto i quaderni, ma questo secondo Corso non è pervenuto fino a noi. La *Lectura in Digestum Vetus*, è per tutti i rispetti, molto inferiore al suo Commento sul Codice.

III. *De Successione ab Intestato*. — Trattato sulle successioni *ab Intestato*, stampato in diverse raccolte.

IV. *Additiones*. — Aggiunte alla Glossa sopra tutte le parti del corpo del Diritto. Queste aggiunte sono inedite.

V. *Consilia*. — Questi consulti non sono stati mai stampati.

Io non debbo occuparmi qui delle poesie di Cino, ma ritorno sopra un singolare contrasto che ho già notato. Mentre che il poeta pare animato dall'amore più esaltato, e più scevro da'sensi, il giureconsulto rappresenta il più grossolano materialismo come espressione della vita reale, e non ha riguardo di allegare la sua propria esperienza (9).

(9) Cinus in Cod. L. un. de mulier. quae se propriis servis (IX, 11): *Crede experto, quod donum magis valet quam suspirium, imo suspirium nihil valet sine dono, ferrum tamen praeponitur auro. Nam secundum Juvenalem*: Ferrum est quod amant. *Quod quidem exponunt, id est ferreum membrum, propter cujus ferri fortitudinem insignes etiam mulieres servis vilissimis se exponunt, ut hac lege mostratur.*

CAPITOLO LI.

GIOVANNI DI ANDREA (1).

Giovanni nacque verso l'anno 1270, nella valle del Mugello, vicino a Firenze; ma poco tempo dopo la sua nascita, il suo padre Andrea e la sua madre Novella, che non erano maritati, andaron ad abitare in Bologna. Giovanni studiò grammatica con suo padre e con Bonifacio da Bergamo. Prima dei dieci anni dell'età sua aveva già cominciato lo studio delle Decretali; ebbe per maestri in Diritto Romano, Martino Sillimani e Riccardo Malumbra, e in diritto Canonico, Egidio e principalmente l'arcidiacono Guido di Baisio, che gli conferì il grado di dottore contro la sua volontà (2).

(1) Dom. Bandini in Sarti, II, 207, e in Metry p. 155. Filippo Villani riferito in parte da Mehus p. 184, estratto in italiano nella ed. Mazzuchelli p. 92-95. Baph. Volaterrani comm. urbani lib. 21, p. 248, ed. Basil. 1544, sq. Diplovataccius, N. 136. Panzirolus lib. 3, C. 19. — Il suo vero nome era Giovanni, Andrea era quello del padre; è chiamato pure qualchevolta *Johannes Andreae de S. Hyeronimo*, perchè questo santo era in grande venerazione nella sua famiglia.

(2) Novella in Sextum, proaem.: ... *Primo glossa... operis defectus excusat et profectus attribuit Archidiocono, quem commendat et cui submittit hoc opus... hoc quod sequitur honoris sui causo dictum fuit.... Ipse enim me grotis doctoravit et invitum: liber enim et inops, lascivus et juvenis, servile docentis officium et mogisterii onus et senium subire nolebam: ad quod me ipsius reverentia et dolus bonus induxit. Haec dixi ne credas adulationis actum, qui post infantiam continue displicuit, in adolescentia placuisse.*

È stato detto che Giovanni abbia insegnato a Pisa, a Perugia e a Mompellieri, ma è certo che ha insegnato unicamente a Bologna e per alcuni anni a Padova. Sposò Milancia, per la quale ebbe grandissimo rispetto e che l'aiutò ne' suoi lavori (3). Dopo aver presa una parte importante ai pubblici affari e professato per quarantasei anni, Giovanni morì a Bologna, li 7 luglio del 1348 (4).

Giovanni ha goduto d'una considerazione che niun canonista ottenne prima di lui, e ne rimane uno splendido testimonio negli statuti della università che esentano Giovanni e i suoi discendenti da certe restrizioni imposte ai professori (5).

Giovanni ebbe per amici i personaggi più celebri del suo tempo, come Guido di Baisio suo maestro; Calderino suo figliuolo adottivo; il Cardinale Bertrando; Cino e Petrarca. Trovò pure una protezione illuminata presso il papa Giovanni XXII e presso Ugo re di Cipro e di Gerusalemme (6).

Passo all'esame delle sue opere:

Novella in Decretales. — Commento sopra i cinque primi libri delle Decretali, di cui la riputazione si è con-

(3) Jo. Andreae Mercuriales, C. *Qui prior: Et sic etiam respondetur ad argumentum dominae Milantiae conjugis dilectae. Arguebat enim per me super hac questione consulta, ad instar principis in Auth.* ut jud. sine quoquo, *potiorem esse causam prioris.* — Ej. Novella in C. *Cum secundum* X, de praebendis (III, 5).

(4) Fu sepolto nella chiesa dei Domenicani; ecco il suo epitaffio:
Hic jacet Andreae notissimus orbe Joannes
Primo qui Sextum, Clementis quique Novellas
Hieronymi laudes Speculi quoque jura peregit
Rabbi doctorum lux censor normaque morum
Occubuit fato praedirae pestis in anno.
MCCCXLVIII, die VII Julii.

(5) Vedi Vol. III, § 61.

(6) Jo. Andreae Add. in Spec. lib. 2, tit. de instr. ed. § 13, add. I: *qui scriptorum mei familiaris sui avidus, habens cum magno sumtu omnia pubblicata, saepe opus hoc expediri sollicitat*, ec.

servata fino nei tempi moderni (7). Giovanni lo dedicò al cardinale legato Bertrando, e l'intitolò *Novella*, per esprimere che era una nuova raccolta di glosse e per conservare il nome della sua madre e della sua figliuola (8).

II. *Glossa in Sextum.* — Giovanni Monaco e Guido di Baiso avevano composto pure una glossa sul *Sextum*; ma quella di Giovanni di Andrea, fu giudicata migliore, ed è quella che trovasi stampata, come glossa ordinaria, in margine del testo.

III. *Novella in Sextum.* — La glossa sul *Sextum*, opera della gioventù di Giovanni di Andrea conteneva varii errori che corresse mediante le aggiunte che vi fece, ed è questo lavoro che trovasi stampato nel margine del *Sesto*. Dipoi ne fece un' opera affatto nuova intitolata *Novella in Sextum*, che comincia così: *Cum eram parvulus loquebar ut parvulus*, e di cui esistono varie edizioni.

IV. *Quaestiones Mercuriales.* — Raccolta di questioni sul titolo del *Sextus*, *De Regulis Juris*, disposte per ordine alfabetico. Questo titolo forma nel medesimo tempo un commentario del titolo *De Regulis Juris* meno l'intervertimento dei testi; ed ecco perchè questo titolo manca nella *Novella in Sextum*.

V. *Glossa in Clementinas.* — Questa glossa, che è la prima fatta sulle Clementine, è d'ordinario stampata in margine del testo.

VI. *Additiones ad Durantis Speculum.* — Ho già avuta occasione di parlare della importanza letteraria di quest' opera che Giovanni finì nel 1346, due anni prima della sua morte (9). Giovanni, che più d'una volta nota i

(7) Giovanni nella sua prefaz. dice che il numero delle glosse era divenuto ostacolo allo studio: (*Plus quam mille* pelias *scriptorum habuimus*) e che porrà nel suo commento tutto ciò che le glosse contengono d' importante.

(8) Novella in Decr. proaem.: *Novella glossarum compilatio genitricis et genitae nomen gerens Novella nuncupatur ut est.*

(9) Add. in Spec. lib. II. tit. de filiis presb.: *suspicor quod haec possint esse ultima mea scripta.*

plagii di Durante, è incorso nel medesimo peccato (10); ma i suoi plagii non appartengono alla parte storica, che al presente è solo pregio di quest' opera.

(10) Baldi add. in Spec. lib. 4, tit. de conecss. praeb.: *Adde et comprehendes quam insignis fur aliorum laborum Jo. Andr. fuerit, et primo quod primam quaestionem in vers. ibi extra glossam Old. cons. 137, inc. plures sunt*, ec. (Qui enumera un gran numero di plagii fatti a Oldrado. Vedi le Aggiunte anonime agli Add. in Spec. lib. 1, tit. de syndico, lib. 4, tit. de clericis non resident.)

CAPITOLO LII.

ALBERIGO DA ROSCIATE (1).

Alberigo nacque nel territorio di Bergamo (2). Ebbe per maestri Riccardo Malumbra e Oldrado. Sebbene dottore, non professò mai e rimase sempre avvocato. Prese una parte attiva nei pubblici affari, e fu membro d'una commissione incaricata della riforma degli statuti di Bergamo (3). Divenuto vecchio, abbandonò la pratica, onde dedicarsi totalmente alla composizione delle sue opere. Diplovataccio, ha detto, senza prove, che era stato cassato dall'ordine degli avvocati per aver dato consulti contradittorii nel medesimo affare. Alberigo morì nel 1354.

Ecco la nota delle sue opere:

I. Commentarii sul *Digestum vetus*, l'*Infortiatum*, il *Digestum Novum* e il *Codice*, che sono stati stampati.

II. *Opus statutorum.* — Raccolta di questioni sopra gli Statuti di Bergamo.

III. *Dictionarium.* — Opera senza metodo che contiene una nota alfabetica delle regole del diritto, un dizionario propriamente detto, e per ultimo l'indicazione dei frammenti del Corpo del Diritto nei quali si trovano certe espressioni.

(1) Diplovataccius, N. 153. Sarti, II, 253. Calvi Scena Letteraria degli Scrittori Bergamaschi, Bergamo 1664, 4, p. 14.

(2) Il luogo della sua nascita d'onde gli viene il soprannome è detto *Rosato*, *Rosata*, *Roxiate*, *Roxiata*, *Rosciate*.

(3) Albericus in Cod. Const. *Haec quae necessario*, N. 3: *Et faciunt praedicta ad questionem quam vidi de facto cum certis sociis meis cum quibus eram electus ad corrigendum statuta communis Bergomi.*

Alberigo aveva scritte due opere del medesimo genere, una per il Diritto Civile, l'altra per il Diritto Canonico. Queste due opere unite in una sola da certo editore di cui ignorasi il nome, sono state più volte stampate. Bisogna servirsi con precauzione delle edizioni moderne, per causa delle interpolazioni degli editori (4). Trovansi spesso in appendice di questo dizionario, due piccoli trattati di Alberigo, uno *De Orthographia*, l'altro *De Accentu.*

Le opere di Alberigo, riguardato come un Dio dai pratici (5) attestano la decadenza della scienza (6), ma pure hanno qualche interesse per i particolari che contengono sulla pratica del suo tempo e sopra gli Statuti di Bergamo. Sotto questo rapporto, si può paragonare a Cino, al quale è però, molto inferiore.

(4) Hugo, Civilistiches Magazin. VIII, p. 133.

(5) Diplovataecius: *Practici adorant eum.*

(6) Eccone un esempio cavato dal Comm. in Cod. L. 5, de episc. Il testo porta: *Si quis non dicam rapere, sed attentare tantum.... sacratissimas virgines ausus fuerit, capitali poena feriatur.* Alberigo prende *dicam* per un accusativo, e aggiunge che *dica* è secondo alcuni sinonimo di *monacha*, di *charta* secondo altri. Azo, Accursio, Cino, Bartolo, non hanno ammessa questa glossa ridicola, il cui germe esisteva già in Odofredo.

CAPITOLO LIII.

BARTOLO.

Bartolo nacque nel 1314 a Sassoferrato, nel ducato di Urbino (1). Suo padre chiamavasi Francesco e sua madre Santa (2). La sua famiglia detta prima Severi, prese nel 1375 il nome di Alfani (3). Ebbe per maestro di grammatica Pietro d'Assisi (4), che lo pose in istato di cominciare,

(1) Prefaz. del Trattato *de Represaliis*: *ego Bartolus a Saxoferrato*. — Bartolus in L. I, § fin. de dote proeleg.: *est verum quod sum de Saxoferrato*. — Vedi sopra Bartolo. Giasone in Dig. Novum, L. 132 de V. O. Num. 35-42. Diplovataceins, N. 155. Panzirolus, Lib. 2, C. 67. Mazzuchelli, vol. II, P. I, p. 460.

(2) È stato detto che Bartolo fosse un fanciullo bastardo; ma è una favola fondata sopra un luogo mal inteso delle sue opere, ove dice che il suo primo maestro Pietro d'Assisi aveva fondato a Perugia un ospedale per i fanciulli trovati.

(3) Vermiglioli, p. 17, secondo Pellini, Storia di Perugia, I, 970; ignorasi l'epoca e il motivo di questo cangiamento di nome. — Tiraboschi, § 22, dice che apparteneva alla famiglia dei Severi dalla parte del padre e da quella della madre alla famiglia degli Alfani.

(4) Bartolus in Dig. novum. L. *Quidam cum filium*, 132, de V. O.: *ego habui unum magistrum, qui me primas litteras docuit, qui vocabatur frater Petrus de Assisio, nunc vero in civitate Venetiarum vocatur frater Petrus Pietatis, sic dictus quia locum ibi erexit qui domus Pietatis vocatur, ubi infantes expositi nutriendi recipiuntur: vir est expertus, nullius hypocrisis, mirae sanctitatis apud me et omnes qui eum bene noscunt.... et sui doctrina me talem reddidit, quod in 14 anno aetatis meae, in civitate Perusii, sub domino Cyno de Pistorio jura civilia audire incepi, et ejus perseverante gratia taliter continue studendo profeci, quod in 20 anno Bononiae repetendo et disputando publice de jure respondi, et demum in 21 anno doctoratus fui: et ex multo amore quem ad illius fratris Petri bonitatem gero, cum calamus hoc scribit, cordis oculus lacrymatur.*

all'età di quattordici anni, lo studio del Diritto sotto Cino, di cui seguitò le lezioni a Perugia per alcuni anni (5). Passò quindi a studiare a Bologna sotto i celebri professori Buttrigario, Rainerio, Oldrado e Belviso, e fu promosso al grado di dottore nel 1334. Bartolo imparò pure l'ebraico e la geometria sotto Guido da Perugia. Passò i cinque anni successivi alla sua promozione in un ritiro studioso (6) e fece dipoi le funzioni di assessore a Todi e a Pisa. Insegnò per la prima volta a Pisa nel 1339, a Perugia nel 1343, e da quest'ultima epoca cominciò la sua grande celebrità (7). I suoi scolari più rinominati furono Baldo e Angelo degli Ubaldi (8), nati ambidue a Perugia. Nel 1348, la città di Perugia, a petizione dell' università gli accordò il diritto di cittadinanza, come pure al suo fratello Buonaccorso, e fece in di lui favore una eccezione agli statuti che vietavano ai cittadini di Perugia di accettare cattedre stipendiate.

Nel 1355, Bartolo rappresentò la città di Perugia presso l'imperatore Carlo IV, che allora trovavasi a Pisa. L'imperatore accordò alla città nuovi privilegi, all'università la

(5) Ciampi, p. 80, pretende che Bartolo seguitasse le lezioni di Cino fino all'età di venti anni, ma è errore evidente.

(6) Bartolo in Dig. Vetus, Const. *Omnem* verb. *hoec outem tria: opud S. Victorem, locum religiosum et omoenum constitutum supro S. Michaelem de nemore, ubi ego steti per magnum tempus od studendum et revidendum libros per me ipsum.* — Mazzuchelli, p. 461, not. 12, parla d'una villa, ma le espressioni di Bartolo sembrano piuttosto indicare uuo stabilimento religioso.

(7) Baldus in Codicem, L. I, de his qni aceus. N. 29: *Quarto est opinio Bartoli, qui fuit homo multum inhoerens procticae, et fuit ocessor primo Tuderti, postea Pisis, et ibi palom legere incepit, et deinde venit od civitatem Perusii, unde legendo optimus factus est.* — Jason, l. c. N. 36, dietro i testimonii di Baldo e di Paolo Castreuse: *tunc in Perusio ocquisivit magnam fomam et incipit vocari summus juris commentutor et quod de tota Italia illuc concurrebant omnes scholores.*

(8) Gli atti relativi a questo soggetto sono dei 21, 27, 30 ottobre 1348 Trovansi in Laneellotto, eap. 10. L'università dice nella sua suppliea: *qui huic communi per plures annos servivit*, e aggiugne che aveva già professato con distinzione in altre università.

conferma de' suoi statuti (9) e molte grazie all' ambasciatore. Gli diede stemma (10), lo elesse membro del suo consiglio, conferì a lui e a' suoi discendenti che fossero professori, il diritto di legittimare i loro discepoli e di accordar loro le dispense dell' età (11). È stato pur detto, ma senza prove, che l' imperatore incaricasse Bartolo di redigere la Bolla d' Oro e le leggi della Boemia.

Bartolo morì a Perugia nel luglio del 1357 in età di quarantaquattro anni. Fu seppellito nella chiesa di San Francesco. Dipoi gli fu alzato un monumento magnifico nella medesima chiesa, con questa iscrizione: *Ossa Bartoli.*

La gloria di Bartolo ha sorpassata quella di tutti i giureconsulti del medio evo, cosa più notevole perchè morì in età in cui molti giureconsulti celebri cominciarono appena ad acquistarsi nome. La maggior parte degli autori ne parlano con ammirazione (12). Alciato lo reputa primo dei giureconsulti, e rimanda a' suoi commentari per tutti i

(9) Il documento è stampato in Bini, p. 206. Bartolo vi ha il titolo d'ambasciatore.

(10) Bartolus, De Insigniis et Armis, proaem: *Leonem rubeum cum caudis duabus in campo aureo.* — Mazzuchelli, p. 461 e Tiraboschi, § 24, dicono che sono le armi dei re di Boemia, ma è errore, le armi di Boemia sono un leone d' argento in campo rosso. Vermiglioli, p. 31, dice che sono le armi di Lorena.

(11) Bartoli, Tr. super Const. *ad reprimendum*, proaem.: .... *domini Caroli IV, Imp.... quoniam me suorum consiliariorum et domesticorum numero aggregavit, et me meosque posteros, quos LL. doctores esse contingeret, legitimationis, et concessionis veniae aetatis, aliisque privilegiis et gratiis decoravit.* — Bartolus in Infort. L. *Gallus* § *forsitam*, de lib. et posth.: *Dnus Imp. concessit mihi pridie Pisis, dum ibi legationis officio fungerer pro communi Perusii quod possim ego meique descendentes, quos contingeret esse LL. doctores, legitimare scholares auditorii nostri quos contingeret esse illegitime natos.* — Il diploma di consigliere, in data del 14 Cal. Junii, 1355, e il diploma non datato sulle legittimazioni sono stampati in Lancellotto, C. 12.

(12) Così Baldo in P. *Edita* C. de ed. (parlando del Trattato di Bartolo De Testibus): *Quis dabit mihi pennas columbae, et in altum volabo?* ec. — Jason, l. c. N. 41: *quem semper in legibus ut terrestre numen colui et ejus vestigia semper quantum licuit adoravi.*

testi de' quali non dà la spiegazione. Nondimeno non fu senza critiche severe, ed è anco stato accusato di plagio (13).

In Ispagna le opinioni di Bartolo ebbero per molto tempo forza di legge. In Portogallo il suo commentario sul Codice fu tradotto e posto nel medesimo ordine del testo e della glossa ordinaria. A Padova fu istituita una cattedra per ispiegare il testo, la glossa e Bartolo (14).

La grande reputazione di Bartolo l'ha fatto considerare come capo d'una nuova scuola, ed è stato detto, che fosse primo ad applicare la dialettica alla scienza del diritto: ma è errore già confutato in quest'opera. Bartolo, per lo contrario, non ha mai abusato delle forme dialettiche, e qualche volta anzi se ne è servito con vantaggio (15).

Altri hanno preteso che prima di Bartolo non vi fossero commentari propriamente detti sulle fonti del diritto (16). Questa opinione è completamente erronea, qualunque senso se le attribuisca. Di fatti, esisteva già da dugento anni un gran numero di commentari sopra tutte le fonti del diritto. Si dirà forse che tali commentari fossero semplici glosse? Risponderò che i commenti di Odofredo sono molto più estesi di quelli di Bartolo. Si dirà che Bartolo è stato primo a comporre commenti scritti, mentre prima di lui non ci erano che lezioni orali? Ma la maggior parte delle

(13) Così per es. Baldo dice in alcun luogo: *opinio ejus est trufa et rationes ejus sunt ambages*, e altrove (L. un. C. si rector. N. 17): *Et no. quod.... do. Bartholus.... furatus fuit Petro* (de Bellapertica). — Un gran numero di elogi e di critiche di Bartolo sono raccolte in Giasone, l. c. Cf. Mazzuchelli, p. 148, not. 15. Parlerò nella vita di Baldo delle sue relazioni personali con Bartolo.

(14) Spagna. Duck de usu et author. lib. 2, C. 6, § 29. — Portogallo. Freirii, Hist. J. Civ. Lusit. Olisip. 1788, 4, p. 77, 78, 84. — Padova, vedi vol. III, § 201.

(15) Vedi per es. Bartolus in Infortiatum, L. 13, § 3, de rebus dubiis.

(16) Königs Lehrbuch der juristichen literatur. Th. I, §. 320. Lerminier, Hist. du Droit. p. 33. — Alcuni hanno dato agli scrittori della scuola di Bartolo l'epiteto di *Scribentes*. Hugo civ. dit. Gesch. 3ª ed. p. 71, 150. — Haubold. inst. J. Rom. litt. p. 44, dice precisamente parlando di Bartolo: in scribendis commentariis brevis.

opere di Bartolo non sono che lezioni orali, raccolte dai suoi scolari o ricomposte da lui medesimo. Aggiungerò che Cino nell'anno medesimo che nacque Bartolo, pubblicò un commento scritto sul Codice, simile al quale non ve ne ha alcuno nelle opere di Bartolo.

Nondimeno se Bartolo non è inventore d'un nuovo metodo, la sua riputazione non è però resultamento del capriccio o del caso. Non ha fatto diversamente da' suoi predecessori ma ha fatto molto meglio. Dopo Accursio l'esegesi del diritto non era che una pratica priva d'intelligenza. Bartolo, come il suo maestro Cino, le ha data nuova vita; e senza dubbio dovette una gran parte del suo merito alla pratica giudiciaria de' suoi primi anni. L'entusiasmo de' suoi molti scolari contribuì a estendere la sua riputazione, e l'interesse che l'ispirazione del momento dava alle sue lezioni orali e alle sue controversie, dovette naturalmente passare alle sue opere.

Bartolo non ostante la superiorità che aveva sopra i suoi coetanei non è esente dai difetti del secolo. Però, i vantaggi che gli antichi glossatori trovavano nello studio immediato delle fonti gli sono mancati. Una massa enorme di commentari, di merito disuguale, alzavasi come barriera posta davanti ai testi, e non ha sempre saputo resistere a tale funesta influenza. Trovasi perciò in lui meno critica e metodo che negli antichi glossatori. Nondimeno le opere di Bartolo sono inportanti da studiare, prima in sè stesse, di poi per l'influenza che hanno esercitata fino nei tempi moderni (17). — Il viaggio che fece fare a Pisa, unitamente a Francesco de Tigrini per verificare un testo delle Pandette, prova a un tempo il suo zelo per la scienza e l'indifferenza de' suoi coetanei (18).

Passo ora all'esame delle opere di Bartolo. Seguiterò

(17) Vedi per es. Biener Geschichte des Inquisitions professes, S. 98, 99.
(18) Vedi, vol. III, § 175.

l'ordine adottato in una delle edizioni moderne più complete, cioè quella di Basil. ap. Episcopium, 1588, 1589, fol.

I. *Digestum vetus.* — È stata contestata l'autenticità di quest'opera, ed è stato preteso che la repetitio L. *omnes populi* (L. 9, de J. et J.) fosse la sola opera di Bartolo. Ma le ragioni allegate sono debolissime, ed io non trovo per lo contrario che due commenti, de' quali l'autenticità mi sembri dubbia, quelli cioè sulla L. *Barbarius* 3, de officio praetorum, e sulla L. *Si quis* 6 de edendo.

II. *Infortiatum.* — L'autenticità di questo commento è stata difesa dal medesimo Giasone contro l'opinione di Saliceto. Il libro 27 contiene, è vero, alcune parti che non sono di Bartolo, ma che, nelle edizioni, sono sottoscritte: *Lectura Nicolai de Neapoli.*

III. *Digestum Novum.* — L'autenticità di questo commento non è stata mai contestata. Diplovataccio dice anco che Bartolo ha fatto altri commenti sul *digestum Novum*, ma che si debbono considerare piuttosto come aggiunte alla glossa.

IV. *Codice.* — Trovasi in varii luoghi in fine del testo di Bartolo, un secondo commento di Francesco de' Tigrini.

V. *Tres Libri.* — VI. *Authenticum.* — Giasone e Diplovataccio negano l'autenticità di questo commento, a cagione dello stile, che secondo loro, non è quello di Bartolo, e a cagione delle citazioni del decreto di Graziano di cui Bartolo non si soleva servire.

VII. *Institutiones.* — Diplovataccio ha molto ben provato che questo commento è di Bartolomeo.

VIII. *Consilia.* — Le antiche edizioni ne contengono 244. L'edizione del 1588, ne contiene 361, e l'edzione di Venezia (1615) ne ha altri 38. L'autenticità di questi consulti non è stata mai contestata. Ve ne sono però alcuni, sottoscritti da altri autori e non da Bartolo.

IX. *Quaestiones.* — Le antiche edizioni ne contengono 18, le moderne 22.

X. *Tractatus.* — Le edizioni contengono sotto questo titolo quaranta scritti, per la maggior parte poco importanti, alcuni di dubbia autenticità, altri che non sono di Bartolo. Ma mancano nelle edizioni di Bartolo alcuni scritti suoi, che esistono altrove, e de' quali ecco la nota per ordine di materie:

A. Diritto pubblico. — *De Tyrannia.* — *Tract. Repressaliarum.* — *De insigniis et Armis.* — *Tract. Bannitorum.* — *Tract. Ex-bannitorum.* — *De Guelphis et Gibellinis.* — *De regimine civitatis.* — *De statutis.*

La maggior parte di queste opere non mantengono quello che i loro titoli promettono.

B. Diritto Criminale. — *Glossa in Extravagantes* Ad reprimendum e Qui sint Rebelles. — *De Carceribus.* — *De percussionibus.* — *De Quaestionibus.* — *De Cicatricibus.*

Fra queste opere, più importanti sono le glosse sulle due celebri leggi di Enrico VII, che sono state inserite con la glossa di Bartolo nella edizione del *Volumen* del 1476, e fanno ora parte del corpo del diritto. Caccialupo, Diplovataccio e altri autori reputano questa glossa il capo d'opera di Bartolo.

C. Diritto privato. — De *Fluminibus* o *Tyberiadis.* — *De Alimentis.* — *De Arbitris.* — *De successione ab intestato.* — *De natura Actionis et Interdictorum.* — *De prescriptionibus.* — *De substitutionibus.*

Di questi vari trattati, il primo è più notevale. Bartolo lo compose nelle vacanze del 1355, in una villa che abitava sulle rive del Tevere. La vista delle sinnosità del fiume gl'inspirò l'idea di questa composizione.

D. Procedura. — *Ordo Judicii.* — *Ritus Judiciorum.* — *De Jurisdictione.* — *De Citatione.* — *Tract. Praesumptionum.* — *De Procuratoribus.* — *Tract. Testimoniorum*, 1, *De Testibus.* — *Quaestio inter virginem Mariam et Diabolum.*

Il trattato *De Testibus*, quantunque Bartolo non l'abbia finito tiensi per una delle sue opere migliori. Alcuni giureconsulti, Baldo, Angelo, ec. vi hanno fatto aggiunte che sono state stampate con l'opera originale. — La lite fra la Vergine e il Diavolo, circa la salute del genere umano, opera burlevole fredda e pedantesca, ottenne un gran successo ed ebbe molti imitatori.

Sono stati fatti spesso estratti di Bartolo. Non parlerò che di quello intitolato: *Summaria Bartoli*. — Nella maggior parte delle edizioni del Corpo del Diritto con la glossa, trovasi ad ogni frammento, qualchevolta anco ad ogni paragrafo, un estratto o sommario sottoscritto dal suo autore. Per le tre parti del Digesto, i *Tres Libri* e l'*Autenticum* gli autori di tali estratti sono Bartolo e qualchevolta, Alessandro (Tartagno), Angelo, ec; per il Codice, Baldo, Saliceto, Alessandro; per gli Instituti, Francesco Aretino; per il *Liber Feudorum*, Baldo. — Sarebbe grande errore il credere che tali sommarii sieno stati redatti dai loro autori per il luogo che occupano; sono estratti delle loro opere inseriti nelle edizioni del testo dagli editori. Perciò Bartolo comincia ordinariamente la spiegazione d'un frammento delle Pandette col ristretto di esso frammento. Questi ristretti inseriti nel testo da un editore formano ciò che dicesi: *Summaria Bartoli* (19).

(19) Portalis ha citato uno di questi sommarii di Bartolo, come testo del Diritto Romano. Vedi il Monitore anno X, N. 86, p. 339.

CAPITOLO LIV.

LUCA DELLA PENNA.

Luca dalla Penna, uno de' giureconsulti più notevoli e meno conosciuti del decimoquarto secolo, nacque a Penna negli Abruzzi (1). Fece i suoi studi a Napoli, e fu promosso al grado di dottore nel 1345. Pare che non sia mai escito dalla sua eittà natale e che si sia sempre occupato della pratica del diritto come professore e come giudice (2).

Abbiamo di lui un'opera importantissima; cioè un commentario molto esteso sopra i *Tres Libri.* Luca dalla Penna prima di partire da Napoli, senza dubbio poco dopo la sua promozione, ebbe una conferenza con Pietro Perugino, dotto bibliotecario del re Roberto, che gli dimostrò l'importanza dei tre ultimi libri del Codice, aggiungendo che si proponeva di farvi il commento: Paolo morì di peste nel 1345. Luca dalla Penna si rammentò dell'avuta conversazione, e

(1) Paacirolo ed altri autori hanno detto che era nalo a Tolosa. È manifesto errore.

(2) In L. un. C. de his qui se deferoal (X, 13) N. 21: *Nam cum ista quaestio verteretur coram me, et coram alio mihi patre virtutibus et aetate, ac ipse pro fideicommissario, ego pro nepote sentirem, communi deliberatione quaesivimus super eo doctores, inter quos profundioris scientiae domini Joan. de Laudo et Bar. de Saxoferrato in meam sententiam inclinaverunt.* — Joan. de Laudo mi è noto per questo solo laogo. — In L. de muneribus patrim. (X, 41) N. 8: *Haec quaestio de facto fuit in civitate nostra.... pro parte accusatoris allegabam ista jura*, ec.

si pose a lavorare con ardore al commento sopra i *Tres Libri* (3).

Quest'opera è superiore a tutte quelle del medesimo tempo, per il metodo e anco per lo stile. Luca si propose di spiegare veramente i testi, ciò che i suoi coetanei non potevano fare tiranneggiati dalle forme scolastiche onde le loro opere hanno a un tempo del commento e del trattato senza essere nè l'uno nè l'altro, e senza averne veruno dei vantaggi. La vita di Luca, passata lungi dalle scuole e nella pratica degli affari, ci spiega la sua indipendenza e il luogo della sua prefazione dove si scusa del citare autori estranei al diritto, Isidoro, Hugo (Huguccio) Pappia e i poeti dell' antichità. I suoi pregiudizi contro il diritto longobardo, debbono pure notarsi. Forse erasi perduta l'intelligenza del diritto longobardo; e il diritto romano, con la sua generalità corrispondeva meglio ai bisogni dell' epoca. Forse ancora la difficoltà di conciliare i due diritti nella pratica predisponeva contro il diritto longobardo, i giureconsulti formatisi nelle scuole del diritto romano.

(3) Proaem.:.... *Cum olim nobilissima civitate Neapoli abcessurus brevius immorarer: die quadam ingenioso et magnae potentiae viro Paulo (quem bellicosum Perusium susceptum ex se direxit in regnum) obviam habui: actaque secum quorumddm dubiorum collatione, vitae quoque instructione recepta, fuit me de Tribus Libris Codicis sciscitatus, in fine quaestionis adjiciens, se iibenti corde aperam dare ipsorum expositioni, quarum in explanatione glassatar plerisque lacis erravit. Eo vero tempare qua universalis epidemiae dira clades invaluit, ab hujus vitae luce substracto, verba ejus frequenti meditatione rememorans, acutum inde calcar assumsi,* ec. — Perciò Luca cominciò il suo libro nel 1348, ma ignorasi in quale epoca lo terminasse.

CAPITOLO LV.

BALDO (1).

Eravi a Perugia una nobile famiglia detta degli Ubaldi e dipoi de' Baldeschi. Uno di essa famiglia, che visse nel principio del decimoquarto secolo, cioè Francesco professore di medicina, ebbe tre figliuoli: Baldo, Angelo e Pietro, tutti e tre giureconsulti reputatissimi, ma principalmente Baldo, che fu uno dei più celebri del medio evo.

Nacque nel 1327, e cominciò i suoi studi sì per tempo, che a quindici anni fece una *repetitio* sopra una legge (2). I suoi maestri furono, per il diritto romano, Giovanni Pagliarense, Tigrini e Bartolo, e per il diritto canonico, Federigo Petruccio di Siena. Fu promosso al grado di dottore da Bartolo nel 1344 (3). Immediatamente dopo la sua promozione andò a Bologna, e da quest'epoca fino alla sua morte, la sua vita fu interamente consecrata all' insegna-

(1) Vedi Diplovataccius, N. 168; Panzirolus, lib. 2, c. 70. Marini, Sigilli Antichi, T. 7, p. 67-83. Fabrucci in Calogerà, Opuscoli, T. 23, p. 44, 55. Mazzuchelli, vol. II, P. I, p. 146-155. Tiraboschi, T. V, lib. 2, c. 4, § 27-29. Fabroni, vol. I, p. 51-54.

(2) Angelus in Dig. Vetus, L. I, § 3. de postulando: *no. filium Nervae* in XVII anno respondisse de jure publice.... Audio quod Bartolus similiter fecit. Baldus in XV anno repetiit L. *Centum capuae*. Ego existens scholaris in XX incepi advocare, et in XXIIII doctor incepi legere.

(3) Baldus in Codicem, L. un. si quacomque praed. potest. (V, 7: *Bartolus dixit scholaribus in scholis: ego volo quod pro nobis scribatis benedictionem quam dedi domino Baldo qui recepit insignia doctoratus a. d.* 1388, (leggi 1344) *Mensis Jul. in Vigilia SS. Petri et Pauli: Deus itaque sapientissimus*, ec.

mento del diritto romano e anco del diritto canonico. Onde professò tre anni a Bologna, trentatre a Perugia; uno a Pisa; sei a Firenze; tre a Padova, e dieci a Pavia, dove morì li 28 aprile del 1400 (4).

I suoi discepoli più celebri furono Pietro Belforte che divenne papa sotto il nome di Gregorio XI; Pietro Ancarano; il cardinale Zabarella; Giovanni da Imola e Paolo da Castro.

Baldo prese una parte importante ai pubblici affari. Fu spesso a Perugia, uno dei cinque *sapientes* eletti per l'ispezione della scuola di diritto; *judex* della città; ambasciatore, e anco incaricato della amministrazione militare. Il vescovo di Todi lo elesse suo vicario generale per il tempo che passò a Perugia; Firenze gli accordò il diritto di cittadinanza, e Pavia lo incaricò della riforma de' suoi statuti.

Le principali corporazioni di Padova presero Baldo per consigliere (5); ma nulla prova meglio l'importanza attribuita alle di lui opinioni che i suoi consulti in favore di papa Urbano VI.

Poco tempo dopo che Urbano VI successe a papa Gregorio XI morto nel 1378, i cardinali elessero un antipapa che prese il nome di Clemente. Baldo fece allora, nel mese di luglio del 1378, un consulto per istabilire i diritti di Urbano VI. Lo scisma essendo continuato, il papa nel 1380, dopo ottenuta l'autorizzazione della città di Perugia fece andare Baldo a Roma, ove scrisse un nuovo consulto

(4) Leggesi in un ms. del suo figlio Zanobio: *decessit gloriosus pater et dom. meus, a. d. 1400 in aurora d. 28 Aprilis oct. indicti. dum vellet perficere consilium immediate conscriptum.* Vermiglioli, p. 131. — Pretendesi che morisse di Idrofobia per essere stato morso in un labbro dal suo cane; ma questo fatto è riferito da soli autori di medicina moderni. Vermiglioli, p. 132.

(5) Baldi, Consil. lib. 3, N. 400; si legge: *ego Baldus de Perusio V. J. D. et advocatus mercantiae civ. Per.* ib. N. 430-435. — Id. de constituto iuit: *Quia sum advocatus artis lanae et mercatorum* (Tr. un. j. VI, 1, fol. 38.

con Giovanni di Lignano, andatovi espressamente da Bologna (6). Bonifacio Ferrerio certosino, partigiano dell' antipapa, accusa Baldo di aver dato un consulto in favore di Clemente (7). Alcuni autori moderni (8) hanno riprodotto questa accusa, senza por mente che la narrazione di Ferrerio è piena d'inesattezze, e che non trovasi in veruna parte questo consulto di Baldo, che i partigiani dell' antipapa, non avrebbero tralasciato di divolgare.

Ecco le principali opere di Baldo (9).

I. *Commentari sul Digestum Vetus*, *l' Infortiatum*, *il Digestum Novum*, *gli Instituti*, *il Codice e i Tres Libri.* — Reca maraviglia leggendo questi commenti, il trovarli tanto incompleti. Onde il commento sull'*Infortiatum* finisce dopo il primo titolo del 35° libro, e quello sul *Digestum Novum* è anco più breve. Se si pensi che Baldo aveva professato per 56 anni, si riconoscerà quali progressi avesse fatti questo metodo, tanto funesto per la scienza, di non spiegare che una parte delle fonti. I successori di Baldo ce ne forniranno nuove prove.

(6) Diplovataccius: *A. D.* 1380, *d. ult. m. Aug. ind.* 3, *pontificatus Urbani VI*, *a.* 3, *Baldus ivit Romam et stetit in palatio nobilis Comitis de Marrusello de filiis Ursi et ibi defendit electionem dicti Urbani VI*, *et fecit consilium*, *incipit*: Civitas Dei militantis in terris. — Baldus in L. *Male agitur*, C. de praescr. XXX : *Dum ego essem coram Urbano papa VI*, *cum domino Jo. de Lignano*, *eramus in verbis*, ec. — Sulla partecipazione di Gio. da Lignano, vedi Panzirolus, III, 25.

(7) Bonifacii Ferrarii tract. pro defensione Benedicti XIII, in Martene Anecdota, T. 2, p. 1435 sq. cap. 48, p. 1469: *et propter haec narratur quod dictus dom. Baldus de Perusio*, *quem oportuit deserere civitatem Perusii propter illas partialitates Italiae*: *et cum legeret in aliis civitatibus Italiae et fuissent sibi ostensae allegationes contrariae per eum factae in negotio primi schismatis*; *respondit*, *considera in cujus dominio eram quando feci*, *et sic erit tibi soluta admiratio*; *et idem narratur de multis de aliis*, *et sic in nullo movearis tu in scientia tua propter allegationes quantumque latas*, *et magnas*, *maxime factas in illis partibus schismaticorum vel inimicorum*. Cf. cap. 47, 52, p. 1468. 1472.

(8) Mansi ad Rainaldi, Annales, a 1378, T. 7, p. 321. Bini, p. 125. Vermiglioli, p. 125.

(9) Vedi la nota delle sue opere, e le loro ediz. in Mazzuchelli, p. 152, Bini, 128. Colle p. 187, Vermiglioli, p. 134.

L'autenticità del commento sopra gli Instituti, è stata posta in dubbio, unicamente perchè lo stile, ne è meno puro che quello delle altre opere di Baldo. La sottoscrizione di *Bal.* riprodotta in varii luoghi del commento, mi sembra che tolga ogni dubbio.

II. *Commenti sul Liber Feudorum e sul Trattato della Pace di Costanza.* — Il commento sul *Liber Feudorum*, finito nel 1391, è uno dei migliori di Baldo, sebbene Alvaroto gli rimproveri d'essere incompleto e inesatto nelle citazioni degli autori. — Baldo ha fatto pure delle aggiunte al trattato di Sillimani sul diritto feudale (10). — I *Casus Breves* di Baldo, sono una compilazione, in cui sopra ogni titolo e sopra ogni paragrafo, sono riportate le prime parole dei commenti di Baldo. — Il trattato sulla pace di Costanza fa al presente parte delle edizioni del *Corpus Juris*, e il commento di Baldo vi è riportato come glossa ordinaria.

III. *Lectura sui tre primi libri delle Decretali.* — Quest'opera ha avute varie edizioni.

IV. *Consilia.* — Questi consulti sono in molto maggior numero che quelli di Bartolo. — Diplovataccio gli ha pubblicati in cinque libri e nell'ordine adottato da Baldo medesimo.

V. *Aggiunte allo Speculum di Durante.*

VI. *Practica,* o *Practica Judiciaria.*

VII. *De Juris doctoribus vel de commemoratione.*

VIII. *De Pactis.* — Trattato spesso stampato.

IX. *Disputatio de Vi turbativa.*

(10) De Feudis, Additiones, nel Tract. Univ. Juris. T. 10, P. I, fol. 9-10. — Mazzuchelli indica impropriamente quest'opera sotto il titolo: *De Feudi Aditione.*

CAPITOLO LVI.

Paolo da Castro.

Paolo nato d'oscura famiglia di Castro, ebbe per maestri Baldo e Castellioneo. Promosso al grado di dottore ad Avignone, professò a Siena nel 1390, ad Avignone dal 1394 al 1412, e a Padova nel 1429. Suoi discepoli più celebri furono Cepola, Tartagno e Minuccio.

Paolo fu auditore a Roma e vicario generale a Firenze del Cardinal Zabarella. Credesi che professasse a Firenze a Bologna e a Perugia. La sua morte, che si pone ordinariamente nel 1436 o 1434, accadde il dì 20 Luglio 1441 (1).

Paolo era d'una probità severa attestata dalle sue opere (2) e dalle esortazioni che fa a' suoi discepoli in una lingua mezzo latina e mezzo italiana (3). L'uso che fa dei

(1) Leggesi in un ms. del Digestum Vetus a Monaco: *No, hic quod famosissimus juris utriusque monarca dominus et praeceptor meus dominus Paulus de Castro, obiit MCCCCXXXXI, tertio decimo Kalendas Augusti die Mercurii, hora XXII.* (Notizia communicata da Puchta).

(2) P. Castrensis Consilia P. I, Cons. 121: *Verum licet ista videantur urgere, requisitus tamen consulere pro ista parte recusavi, quia conscientiam remordebant, eo quod ex pluribus colligitur intentionem testatoris talem non fuisse, quam prae omnibus salvare debemus si possumus.*

(3) P. Castrensis in Dig. Vetus, L. 16, 17, de neg. gestis, N. 8: *Or sufficit nunc. Gli è molto difficile et speculativo, advertatis che vi dico, che sono anni 45 ch'io leggo, et hora mi ha dato fatica, come cominciassi adesso. Io vi dico ciò, non vi fate di bona terra: bisogna che studii chi vuole sapere: io ben vedo per le postille mie, che fin' allhora io durava fatica: credete a me.* — Vedesi che a quell'epoca professava già da 45 anni. Non so sopra che si fondi la tradizione riferita da Pancirolo, che Paolo abbia insegnato per più di 57 anni.

testi mostra pure uno spirito critico, molto raro in quel-l'epoca.

Rimangono di Paolo le opere seguenti:

I. *Lezioni sulle tre parti del Digesto*, molto più complete che le altre del medesimo tempo. — *Lezioni sul Codice*, divise in due parti; la prima comprende i quattro primi libri; la seconda, il sesto e il settimo.

II. *Consilia.* — Raccolta divisa in tre parti e stampata a Francfort nel 1522.

Le *Singularia*, stampate (4) sotto il nome di Paolo, non sono che framınenti estratti dalle sue opere da un compilatore ignoto.

(4) Nella raccolta intitolata: Singularia Variorum, Francof. 1596, T. II, p. 232-233.

CAPITOLO LVII.

I. LODOVICO BOLOGNINO (1).

Lodovico Bolognino, di nobile famiglia, nacque nel 1447. Dopo avere studiato sotto Tartagno, fu ricevuto dottore in diritto romano nel 1469, e l'anno seguente, dottore in diritto canonico. Professò a Bologna e a Perugia, ma la maggior parte della sua vita, fu consecrata ai pubblici affari. Onde fu successivamente consigliere del re di Francia Carlo VIII, e di Lodovico Sforza; avvocato concistoriale, senatore romano e ambasciatore dei papi Innocenzio VIII e Giulio II che erano suoi parenti. Andava a Roma a render conto d'una delle sue imbascerie, quando morì a Firenze nel 1508.

È stata encomiata la beneficenza di Lodovico, la sua pietà e la sua munificenza per i domenicani, ai quali legò la sua biblioteca (2). Quanto al suo merito letterario, difetta e di gusto e di scienza e le sue opere sono inferiori alle

(1) Vedi Diplovataccius, N. 299. Panzirolus, lib. 2, C. 130. Alex. Macchiavelli in Calogerà Opuscoli, T. 16, p. 265, 327. — L'epitaffio di Bolognino che contiene i principali avvenimenti della sua vita, trovasi nella chiesa dei Domenicani di Bologna ed è stampato in Ribisch, N. 58. Panzirolus, Fantuzzi, p. 266.

(2) Fa al presente parte della biblioteca Comunale. Già Bolognino aveva proibito che si copiassero i suoi libri (Schrader fol. 61, Brenckmann, hist. Pand. p. 320) Dipoi il governo rese anco più difficile l'accesso di tali mss. Vedi Blume Iter Italicum, vol. II, p. 153, 155, 156. Io sono stato due volte a Bologna, nel 1825 e nel 1827, ma non ho potuto veder la biblioteca a cagione dei restauri che vi si facevano.

altre del suo tempo. Pieno di fiducia nelle sue forze, volle acquistarsi nome come filologo e lavorare alla critica dei testi. E felicemente per la sua memoria, non compì quello che aveva cominciato.

Le opere di Bolognino non meritano menzione e io non l'avrei nemmeno nominato, se non fosse l'influenza che ha esercitata sulla critica dei testi.

La sua biblioteca conteneva cinque manoscritti sulle fonti del diritto.

I. Manoscritto delle *Novelle*, segnato B. IV, 67, e intitolato: *Liber authenticorum graecus*. Un secondo titolo portava: *Liber Authenticorum graecus editus nuper per D. Lud. Bologninum*. È una copia del manoscritto delle *Novelle* di Firenze, che ha servito d'originale per l'edizione di Haloander. Bolognino proponevasi di fare stampare questo testo, al quale erasi contentato di fare una lunga prefazione.

Dall'anno 1488, Bolognino cominciò a occuparsi della critica del testo delle Pandette. Fece primamente un commento sulla L. 4, § 1, *de verb. obl.* e chiese a Lorenzo de' Medici una copia esatta di questo testo, secondo il manoscritto di Firenze. Poliziano gliene mandò, felicitandolo del suo zelo. Bolognino la fece stampare col suo commento nel 1490. Dipoi concepì il progetto d'una edizione delle Pandette secondo il manoscritto di Firenze, e a questa impresa si riferiscono i quattro manoscritti seguenti:

II, B, 4, 65. Grosso volume, contenente la collazione del manoscritto di Firenze in cui trovasi il maggior disordine. Vedesi che questa collazione invece di essere posta in margine d'un esemplare stampato, non è che una collezione di varianti che si riferiscono ad una edizione non conosciuta.

III, B. IV, 64. *Originalis libellus castigationum inter Pandectas originales et communes libros, transcriptus manu propria D. Lud. Bolognini.* — Manoscritto

che contiene correzioni per un gran numero di frammenti delle Pandette e destinato alla stampa.

IV. B. IV. 66. *Lud. de Bol. Discordantiae Pandectarum.* Manoscritto simile al precedente che contiene correzioni per i testi greci delle Pandette.

V. B. IV, 68. *Pandectarum originalium libri L. nuper editi, opera clarissimi domini Ludovici Bolognini de Bolonia.* — Questo manoscritto, che doveva servire di originale a una nuova edizione delle Pandette, finisce al terzo titolo del primo libro. Vengono dipoi le note critiche sopra un gran numero di titoli delle Pandette e del Codice, contenenti spesso intiere costituzioni.

Bolognino ripete spesso che ha fatto egli medesimo queste collazioni durante il suo soggiorno a Firenze (3). Agostino dice per lo contrario, che si è contentato di copiare la collazione di Poliziano, e ce n'è la prova in varii luoghi ne' quali Bolognino copia le note di Poliziano senza intenderle (4). Queste collazioni sono curiose, perchè duranti cinquant' anni, le varianti citate del manoscritto di Firenze non hanno altra origine. Vi attinsero Frodino, Haloander e Alciato; ma perchè Bolognino, aveva proibito che si copiassero i suoi manoscritti, quelli che ricopiarono queste varianti hanno dovuto farlo segretamente e senza nominare Bolognino (5).

(3) Vedi Brenckmann, p. 320, 322.

(4) Ecco un esempio: Leggesi nel ms. di Firenze, L. 17, § 5, de hered, inst.: *Quod si quis dupondium distribuit, et tertium sine parte instituit, hic non in alium assem, sed in trientem venit, ut Labeo quorto posteriorum scripsit: nec Aristo, vel Aulus, utpote probabile notant.* — Poliziano pose in nota in fine di questo frammento: *Aristo et Paulus scripio Labeonis notoverunt, proque probobilibus accipit Ulpianus, quae ob eis notato non sunt.* — Bolognino prese questa chiosa di Poliziano per una variante del ms. e Haloander, ingannato da Bolognino, ha inserito nella sua ediz.: *Sed et Aristo et Paulus scripto Libeonis proboverut, proque probabilibus accepit Ulpianus, quoe ab eis notata non sunt.* Ma egli ha posto in margine: *Verba compilatorum.*

(5) Ant. Augustini Emendationes II, 4, III, 1.

II. LANCELLOTTO E FILIPPO DECIO (1).

Lancellotto e Filippo Decio, nati dalla nobile famiglia dei Decio o Dexio di Milano, erano figliuoli di Tristano dei Decio. Il primogenito Lancellotto, studiò il diritto sotto Tartagno e professò a Pisa e a Pavia, dove morì, nel 1503, con la reputazione di buono giureconsulto (2). Alcune delle sue opere si sono conservate fino a noi, e fra le altre dei commenti sul Digestum Vetus, l'Inforliatum e il Codice (3).

Filippo Decio, educato dal suo padre per vivere alla corte, aveva avuta una brillante educazione (4). Nel 1471, essendosi manifestata la peste in Milano, Filippo, allora in età di diecisette anni, andò dal suo fratello a Pavia, e seguitò le di lui lezioni e quelle di Giasone e d'Jacopo Puteo. Nel secondo anno de' suoi studi sostenne una pubblica controversia, contro il consiglio del suo fratello, ma col migliore successo. Nel 1473, accompagnò il suo fratello a Pisa, e in presenza di Baldo Novello, Corneo, Socino, ec. sostenne pubbliche tesi che cominciarono a render celebre il suo nome.

Ricevuto dottore a Pisa nel 1476, Lorenzo de' Medici gli diede una cattedra d'Instituto che tenne fino al 1484.

(1) Vedi Panzirolus, L. 2, C. 135. Argelati Bibl. Medid. T. I, p. 548, 554, e T. II, p. 1985.

(2) Fabroni, p. 191, 192, 102. Leggesi in una notizia d'un Bidello di Pisa, che giudica molto severamente i professori: *M. Lancellotto fa francamente suo debito.*

(3) Vedi Panzer V. 185, e Argelati, p. 549.

(4) Boeza: *Ad quod vitae genus cum filium Philippum destinasset: eum imbuendum politioribus literis impense curavit: ut quandoque opera ejus usui esse posset principalibus: nam tunc de juris civilis studio nihil agitabat: quia satis superque videretur ex duobus filiis alterum Ictum esse.... at Philippus studiis humanitatis et eloquentiae accuratissime operam navavit: in quibus non mediocriter profecit: ita ut inter omnes aetatis suae honestissimum teneret locum.* — Pancirolo pretende che Filippo fosse figliuolo naturale; ma il fatto è poco verosimile, poichè de' due fratelli era esso che riceveva l'educazione più brillante.

Mostrò in questo insegnamento, locuzione brillante, e tale ingegno per la controversia, che facendo l'ammirazione de' suoi discepoli, gli concitò contro l'invidia e l'odio de' suoi colleghi. Nessuno volle essere suo *concorrente*, ed alcuni anco non vollero professare nella università ove era egli. Socino, che gli fu opposto per concorrente, minacciò di lasciare la sua cattedra, e Felino già amico di Decio volle più presto ritirarsi che divenire suo concorrente. Dopo lunghi negoziati con i curatori della università, Filippo abbandonò Pisa nel 1484, per andare a professare a Siena.

Vi era da qualche tempo, quando papa Innocenzio VIII, lo chiamò a Roma e lo elesse suo Auditor Rotae. Entrò allora nell'ordine ecclesiastico, ma non si potè mai abituare a dire l'Uffizio (5) e abbandonò la sua carica, della quale il papa gli conservò il titolo, per ritornare professore a Siena. La gelosia de' suoi colleghi e una rivoluzione che mutò il governo di Siena, determinarono Filippo a lasciare quella università e ritornò a Pisa dove Felino l'aveva eletto per suo successore.

F. Decio rimase a Pisa, dal 1487 al 1501; ma indipendentemente dalle antiche difficoltà che si rinnovarono per la elezione del suo concorrente, ebbe anco a soffrire la tirannia de' curatori, che mutando ogni anno materie d'insegnamento, senza consultare nè il gusto nè il talento dei professori, lo fecero passare arbitrariamente dal diritto romano al diritto canonico. Non ostante tali vessazioni, di cui si dolse più d'una volta, Decio poteva vantarsi d'aver accettato tutti i concorrenti, trattato tutti i soggetti, senza mai interrompere le sue lezioni e senza aumento di stipendio.

Decio professò dipoi il diritto canonico a Padova. Nel 1505 il re di Francia Luigi XII gli offerse una cattedra di

(5) Bocza: .... *quod et Philippo jam pridem animo sederat ea potissime de causa: quia non parum oneris videretur singulis diebus officium divinum seu horas canonicas dicere, et ideo renovata conducta cum Senensibus perseveravit.*

diritto canonico a Pavia; ma ci vollero lunghi negoziati affinchè il governo veneziano consentisse alla sua partenza.

Decio avendo approvato le decisioni che il consiglio di Pisa fece contro papa Giulio II sotto l'influenza francese, il papa lo scomunicò. Obbligato a fuggirsene, la sua casa fu saccheggiata dall'esercito degli Svizzeri entrato in Pavia, e perdette la sua biblioteca composta di più che cinquecento volumi oltre tutti i suoi manoscritti (6). Passò la Savoja e andossene a Lione per Gap e Grenoble; dappertutto gli scolari andarono a incontrarlo e pagaronli le spese del viaggio (7). Lodovico XII, gli diede una carica di consigliere al parlamento di Grenoble, e una cattedra a Valenza, dove il numero de' suoi auditori dai 25 ascese fino ai 400 (8).

Dopo la morte di Giulio II (1513) Leon X tolse la scomunica a Decio e gli offerse una cattedra a Roma, che ricusò; in quest'epoca i Francesi avevano ripresa Milano, e Decio riprese la sua antica cattedra a Pavia; divenne oltreciò curatore della università di Milano e senatore. Nel 1517, andò a professare a Pisa, dove per ordine dei curatori dell'Università fece il regolamento le cui principali disposizioni sono ancora osservate al presente. I corsi di ogni professore dovevano durare quattro anni, ed erano per il diritto romano ordinati come segue:

A. I professori *Ordinarii de mane* (nelle loro lezioni del mattino) dovevano spiegare, nel primo anno, il tit. ff. Vet. de off. ejus cui manda.; nel secondo anno, il tit. Cod. qui admitti, cum materiis illius II partis.; nel terz'anno

(6) Leggesi in una delle sue lettere riferita da Boeza: *praesertim me angit et cruciat quod privatus fui peculiaribus scriptis meis quorum jactura irreparabilis est.*

(7) Boeza: *Et hoc ordine quasi humeris scholasticorum Lugdunum usque delatus est: et plurimum semper illos commendavit dicens: nescio an hoc in Italia mihi contigisset.*

(8) Il papa scrisse a Decio e a Butigella, offrendo loro un salvo condotto per andare a Roma a chiedere la loro assoluzione. Decio ricusò l'offerta del Papa e fece altre preposizioni che rimasero senza effetto. Tutta questa corrispondenza è riportata da Boeza. Decio vi mostra molto buon senso e dignità.

il tit. ff. si certum pet. cum sequentibus in illa parte; nel quart'anno, il tit. C. de edendo et materias ut supra.

B. I professori *Ordinarii de Sero.* — Primo anno, il tit. ff. de op. novi nunt.; 2° anno, il tit. de Leg. I, cum sequentibus materiis; 3° anno, de verb. oblig.; 4° anno, il tit. infort. sol. matr.

C. I professori *Extraordinarii de Sero.* — I. De acquirenda poss. — II. De cond. et demonst. — III. De fidejussor. — IV. De vulg. et pup. subst.

D. I *Doctores Institutionum.* I. De Usufructu. II. De bonor poss. III. De obbligationibus. IV. De Testamentis.

Non si potrebbe immaginare un regolamento più ristretto e più contrario alla scienza; ma non si dee accusarne Decio e deesi credere piuttosto che abbia corretto in parte il metodo vizioso adottato al suo tempo. Non è meno curioso osservare i progressi di tale abuso. Prima dovevasi spiegare un certo numero di titoli; dipoi, nell'uso, contentaronsi di spiegarne il principio, e per ultimo, furonvi professori, Francesco Aretino a cagion d'esempio, che professarono intieri anni sopra un solo titolo.

Decio insegnò ancora a Siena. Credesi comunemente che morisse nel 1535, in età di anni 81; ma sembra che sia vissuto ancora molto di più, poichè nel 1536 conferì il grado di dottore a Corasio (9). Gli scolari più celebri di Decio, sono: il papa Leone X, Cesare Borgia, lo storico Guicciardini e i giureconsulti Corasio ed Emilio Ferretto.

Tutte le circostanze della vita di Decio attestano la sua grande reputazione; è lodato principalmente il suo talento

(9) Corasii, Arrestum Tolosanum, annot. 35 (ed. Francof. 1576, 8, p. 101, e Opp. T. 2. p. 781): *Quin et nostra hac aetate Philippus Decius egregius Ic., anno 1536, quo tempore me in Senensi Academia doctoratus titulo honoravit, adeo senectute emarcuerat, ut nullius legis aut paragraphi ex jure nostro recordaretur, imo aegre quicquam latine proloqui posset. Quare cum mihi ipsa gradus insignia conferre conaretur, alium quendam e collegis oportuerit prodire, qui verba solita nuncuparet.*

per la controversia (10), la vivacità delle sue risposte (11), la nobiltà e l'eleganza del suo discorso (12). Il suo biografo riferisce che durante la sua dimora a Pisa, dopo aver sostenuto per più di sei ore una controversia, contro alcuni scolari e concorrenti, riprese tutta la discussione, esaminò tutti gli argomenti, diede la soluzione di tutte le difficoltà, e questa riepilogazione durò ancora tre ore (13).

Passo all'esame delle opere di Decio che sono in piccolo numero e che poco hanno contribuito alla sua reputazione.

I. *Commento sul Digestum Vetus e sul Codice.* — Questo commento sopra alcuni libri delle Pandette (1, 2, 12) e del Codice (lib. 1, 2, 5, 6, 7) è debole e prolisso.

II. *Commento sul titolo de Reg. Juris.* — Questo commento che è la migliore opera teorica di Decio, ha avute varie edizioni.

III. *Commento sulle decretali.* IV. *Consilia.* — Questi consulti sono in numero di settecento. Decio medesimo ne fece una raccolta che dedicò al cardinale arcivescovo di Narbona.

(10) Javius, l. c.: *Enarrabat enim subtilissime, et uti saepe vidimus, longe omnium acerrime disputabat.* — Boeza: *in tantum subtilitatibus eum abundare constans erat fama: ut absque consilia auctoritate et instructione sua disputationes proponere auderet nemo.*

(11) Boeza: *et quidem praeter alias animi dotes per omnem vitam in jaciendis refellendisque scommatibus ingeniosus fuit, pramptus et argutus.* Boeza ne allega varii esempi.

(12) Boeza: *Aderat praeterea illi quaedam energia inenarrabilis: et decor in vultu et habitu: ut eadem illa alio dicente minus lepida viderentur: eosque ut etiam idiotas hamines ad sui spectaculum, quoties disputaturus esset eum ejus concurrentibus provocaret: et dicteriis ejus tantam fuisse gratiam constat, ut a studiosis schalaribus inter lectionum et disputationum fervorem excipi sint solita et circumferantur.*

(13) Vedi Boeza.

CAPITOLO LVIII.

GIASONE (1).

Giasone figliuolo naturale di Andreotto dal Mayno, nobile milanese esigliato a Pesaro, nacque nel 1435.

Dopo un anno passato a Pavia nelle dissolutezze, si consecrò allo studio con ardore ed ebbe per maestri Tartagno, Jacopo Puteo, e Girolamo Torto (2). Professò primamente a Pavia dal 1467 al 1485, dipoi a Padova dal 1485 al 1488, e a Pisa nel 1489. Ritornò allora a professare a Pavia dove rimase fino alla sua morte. Nel 1507, Luigi XII re di Francia, ritornando dal conquisto di Genova, assistette ad una delle sue lezioni con cinque car-

(1) Diplovataccius, N. 289 (Vedi vol. III, § 20). Panzirolus, lib. 2, C. 127. Argelati, T. 2, p. 887-892, p. 2004.

(2) Franc. a. Ripa in C. *Inter ceteros*, 4. X, de rescriptis, N. 2: *Observantissimus praeceptor meus do. Jason Maynus, ut accepi, ex serva natus, licet ex patre nobilissimo, et ex familia de Mayno, ex primoriis Mediola.* — Jovius (Elogia, c. 66): *natus enim ex concubina, nequaquam eodem cultu quo aequales propinqui, sed eodem paedagogo, sibi tantam immiti atque aspero, utebatur, ut ob eo familiariter audivimus. Ex hac schola missus Ticinum ad jus civile perdiscendum, primo anno ita ingenium ad vitia illamque supra cetera pestilentem aleam deflexit, ut cum hospite decoqueret, et juris Codicem in membranis scriptum magno emtum pretio foeneratori tradere cogeretur: ipse vero demum sordida in togo, capite tonso quod id tinea deformis obsideret, ridiculus videbotur; sed mature et peracerbe castigatus se ipsum collegit.* — Giasone fu senza dubbio legittimato più tardi poichè si vede portare il nome della famiglia di suo padre *Maynus* o *De Mayno.*

dinali e cento persone della sua corte (3). I suoi discepoli più rinomati sono Diplovataccio e Alciato.

Il merito scientifico di Giasone è stato giudicato da' suoi coetanei come dalla posterità: aveva più esattezza che genio, e le opinioni degli autori, ordinate con metodo e chiarezza nelle sue opere, ne formano il merito principale. La grazia e la nobiltà del suo discorso davano grande interesse alle sue lezioni (4), e il suo stile è molto superiore a quello de'suoi coetanei (5). Alciato a cui rimproveravasi d'aver esagerato l'elogio del suo maestro, rispondeva che Giasone aveva reso importanti servigi alla scienza e ai giureconsulti; che con la sua chiarezza e il suo metodo aveva rese intelligibili a tutti le opinioni controverse degli autori (6), che aveva alzato il prezzo dei consulti dai quattro ai cinque ducati, fino ai cinquanta e anco più di cento; che lo stipendio dei professori prima di lui di dugento o trecento ducati era stato portato fino a mille, e che perciò Giasone aveva assicurata ai giureconsulti una posizione indipendente.

Giasone riepilogando le opinioni de' suoi predecessori e de' suoi coetanei, si è costituito l'ultimo rappresentante della sua scuola, e il suo discepolo Alciato forma la pacifica transizione dal decimoquarto al decimoquinto secolo. — Dall'altra parte Giasone è stato riguardato come plagiario,

(3) Jovius: *Me audiente interrogatus o Lud. Gallorum rege, cur numquam duxisset uxorem: ut te commendante, inquit, Julius pontifex od purpureum galerum gestandum me hobilem sciot. Audiverot enim honoris causo eo die ourota in toga profitentem Rex ipse, quinque Cordinalibus et centum proceribus subsellio implentibus, quum Genua subocto de Liguribus triumphasset.*

(4) Panzirolus, l. c. = Jovius, l. c.: *Ab eximio tum gravitate atque facundia summi oratoris loude fruebatur: nam optimis literis, usque od poeticum decus instructus, dicto scriptaque lepidissime condiebat, conoram vocem, valido latero, gestum oris eccellentem ad suggestum afferens, cxplicati et perillustris, solidique doctoris nomen tuebatur.*

(5) Alciati, praef. Comment. in Tres Lib. Cod. (1513): *nam et uterque nostrum Jasonem oudivit, etiom in Latinis literis longe praestantem.*

(6) Alciatus, l. c.: *summo ordine omnium sententiis in unum congestis et communi opinione mira facilitote explicotu.*

ed anco è stato accusato d'aver mandati alcuni de'suoi scolari a copiare le lezioni degli altri professori. — La maggior parte delle opere di Giasone sono dedicate al duca di Milano Lodovico Sforza, nei termini della più vile adulazione. Ma quando il duca fu vinto, non gli dette più altro nome che quello inventato dal disprezzo popolare (7).

Passo all'esame delle opere di Giasone.

I. *Digestum Vetus.* — Sono i quaderni delle lezioni che fece a Pavia nel 1483 e 1484, e a Padova nel 1487 e 1488. Questo commento diviso in due parti, è molto incompleto, poichè la prima parte finisce al secondo libro, e la seconda al decimonono.

II. *Infortiatum.* — Quaderni delle lezioni fatte a Pavia nel 1506 e 1507. La prima parte arriva fino al vigesimottavo libro, la seconda fino al trigesimosesto.

III. *Digestum Novum.* — Commento anco più incompleto che quelli delle altre parti del Corpo del Diritto.

IV. *Codice.* — Quaderno delle lezioni fatte a Pavia nel 1483-1484, 1486-1487, e a Pisa nel 1489-1490. La prima parte termina al titolo *Familiae herciscundae* (III, 36); la seconda non contiene che una parte del sesto libro. — Tutte queste opere sono state stampate.

V. *Consilia.* — 414 Consulti stampati a Francfort nel 1609.

VI. *De Actionibus.* — Trattato che ha avute più edizioni.

VII. *Apophtegmata s. Singularia Juris.*

(7) Jason, Consil. vol. 3. Cons. 93: *Legi usque ad profligatum Mauri ex Germania reversi exercitum.*

CAPITOLO LIX.

PRECURSORI DELLA NUOVA SCUOLA

È noto che nel decimosesto secolo la filologia e la storia dettero alla scienza del Diritto nuova vita e la disciolsero dalle pastoje della scuola. Questa riforma che doveva fondare la scienza del diritto sopra nuove basi, poteva cominciare dalla filosofia o dalla storia; ma alcune circostanze riunironsi per dare questa prerogativa alla storia. Di fatti, molto tempo prima della riforma vedonsi alcune opere che la fanno presentire, gli autori delle quali erano animati da quello spirito che agisce tanto potentemente sulla scienza del dedimosesto secolo. Ma i tempi non erano ancora venuti e quelle opere rimasero senza influenza. Sono questi precursori della riforma, quasi sempre dimenticati, de' quali tratterò nel presente capitolo. Del rimanente non do questo titolo di precursore della riforma che a quelli che ne hanno realmente intesa la necessità, e non a quelli che per la rettitudine del loro giudizio, o per cagione della loro situazione particolare, si sono garantiti in parte dai difetti del loro tempo (1), nè a quelli che per caso, hanno combattuto alcune opinioni dei loro coetanei (2), nè finalmente a quelli che hanno preteso lavorare alla riforma senza averne l'intelletto (3). Questo capitolo finisce ad Alciato e a Zazio che

(1) Es. Lucas de Penna, cap. LIV.
(2) Es. Castiglione e i suoi scolari Rafaele Fulgoso e Rafaele Cumano.
(3) Es. Cologuino, cap. LVII.

sono i fondatori della nuova scuola in Italia, in Allemagna e in Francia.

I. AMBROGIO CAMALDULENSE (4).

Ambrogio nacque a Portico presso Forlì, nel 1386, dalla nobile famiglia dei Traversari, e fu discepolo di Crisolora. Nel 1400 entrò nell' ordine de' Camaldolensi di Firenze, e divenne generale del detto ordine nel 1431. La sua vita passata fino allora nel silenzio del monastero, divenne piena di attività e di agitazione. Fece molti viaggi per visitare i monasteri del suo ordine, fu mandato ambasciatore all' imperator Sigismondo, e assistette ai concilii di Basilea e di Firenze. Ambrogio morì nel 1439, senzachè nulla abbia potuto intiepidire il suo zelo ardente per la scienza e principalmente per la letteratura classica. Esiste un luogo notevolissimo d' una delle sue lettere nel quale manifesta la necessità d' una riforma nella scienza del diritto, sull' importanza delle fonti e sulla barbarie de' suoi coetanei, precisamente come è stato fatto un secolo dipoi. (5).

(4) Vedi Camusat ad Ciaconii Biblioth. 850, 855, sugli scritti di Ambrosio.

(5) Ambrosi, Camaldulensis Epistolae, lib. 3, N. 18, ad Marianum Porcium, p. 254 : ...... *Juri civili te dare operam ex literis fratris sum factus certior. Probo id quidem; sed ea ratione ut potius Jurisconsultos veteres, quam commentatores ignaros tibi hauriendos, atque imitondos moneam. Habent illi in se plurimum dignitatis, veteremque elegantiam praeferunt, quam novi isti interpretes in tantum abest, ut consequi potuerint, ut per imperitiam linguae saepenumero ne intelligont quidem. Alioquin hisce studiis nequaquam absque cultiorum detrimento studiorum vacare posses. Si enim antiqua illa et limatiora ingenia professionem juris licet claram et oratori quoque, testo Cicerone, pernecessariom, non usquequaque praedicabant, multumque illi deesse ad gratiam orationis testabantur; quum tamen illi ipsi Jurisconsulti essent peritissimi; quid ipsi statuere possumus, quum vix reliquiae nudae, oe tenues supersint, illaeque ipsae tanta barbarie interpretum violentur. Triduo se jurisconsultum fore, si navaret operam Cicero jocatur in Servium Sulpicium, ut odporeat quanti eam exercitationem fuerint vides de hae ne quid sentiam. Placet ut juri plane des operam; sed latinae linguoe et cultioris musoe te damnum nolo perpeti. Ex nostro monasterio Fontis Boni* (Non si conosce la data di questa lettera).

II. NICCOLO' NICOLI.

Celebre Fiorentino, coetaneo di Ambrogio Camaldulense, è nominato qui per gli sforzi che fece onde procurare al Veneziano Francesco Barbaro (6) una copia dei testi greci delle Pandette del manoscritto Fiorentino (7). Era la prima volta che s'occupavano di tale manoscritto, dopo la rigenerazione degli studi classici.

III. MATTEO VEGIO.

Nato a Lodi nel 1406, Vegio, dopo avere studiato il diritto e professato per alcun tempo a Pavia, andò a Roma, dove tenne cariche importanti presso i papi Eugenio IV e Niccolò V. La maggior parte delle sue molte opere sono poesie latine e scritti ascetici; ma ha composto un dizionario di diritto (*de Verborum Significatione*) stampato a Vicenza nel 1477, e di cui gli esemplari sono tanto rari, che per molto tempo, ne fu ignorata l'esistenza. Quest'opera di poco valore in sè stessa, è notevole come primo saggio in tal genere e per la dedica a Bartolomeo arcivescovo di Milano, nella quale l'autore critica amaramente le scuole di diritto del medio evo, e accusa Triboniano medesimo d'avere alterati gli scritti dei giureconsulti classici (8).

(6) Vedi sopra questo Veneziano, Mazzuchelli, vol. II, P. I, p. 264.

(7) Ambrosii Camaldulensis Epistolae lib. 6, ep. 7 ad Franc. Barbarum, p. 284, ed Mebus: . . . . . *Nicolaus noster ad te misit Ciceronis epistolas ad Atticum. . . Quumque ante paucos dies caperet graecas literas Pandectarum tibi transcribere, rei difficultate victus desii. Sunt enim illi libri velut ex sacrario Minervae preferendi, nec sine Magistratum permissu inspicere illos est licitum, quod imperitum vulgus nescio quid illos esse arbitretur. Persistet tamen ille morem alias tibi gerere nec quidquam missum faciet diligentiae ad id efficiendum. . . Flor ex nostro Monasterio XI martii.*

(8) Vegio dice in questa dedica: . . . *Credidisti Tribunianae ut ex omnibus collegis tuis unum te adpellem, credidistine et tibi et posteritati consulere dum obruisti tot illustrium scriptorum congestos labores, tot opera*

IV. LORENZO VALLA.

Lorenzo Valla uno dei restauratori della letteratura antica, nacque a Roma sulla fine del decimoquarto secolo, e morì nel 1457. Ha composto un'opera intitolata: *Elegantiae Latinae linguae Libri Sex*, de' quali il sesto (c. 39-64) contiene note spesso critiche sopra i giureconsulti classici. Queste note hanno dato luogo a molte controversie raccolte nell' opera intitolata: *Opuscula Varia de Latinitate Ictorum Veterum ed C. A. Duker. Traj* 1761, 8.

V. ANGELO POLIZIANO.

Angelo Poliziano nacque a Montepulciano nel 1454, e morì a Firenze nel 1494. Io non debbo occuparmi qui nè della vita nè dei lavori di quest' uomo celebre, ma soltanto di quello che ha fatto per la scienza del diritto. Alcuni reputano Poliziano un grande giureconsulto; altri gli niegano assolutamente questo titolo (9); ma per dire il vero, Poliziano era un filologo che non si occupava degli scritti de' giureconsulti che come parte importante della letteratura classica, il che ha detto egli medesimo con molta giustezza (10). Nondimeno Poliziano dee tenere un luogo in questa

caelitus demissa, tantam denique quam quanti nunc emeremus elegantiam? existimabas ut opinor plurimum conducere utilitati studentium, si quod antea in multitudinem tractatuum tardius efficerent, coangustatis postea libris citius adsequi possent .... Sed longe secus ac persuadebas tibi cessit, quis namque nesciat infinitas et non numquam ineptas vanasque interpretationes adversasque sententias quibus nulla fere lex exempta est, ec.

(9) Vedi Mencken, Hist. Palitiaai, Lips. 1736, Huga Gelehrteageschichte 3ª ed. p. 201.

(10) Palitiani Lamia, p. 460, ed. opp. Basil. 1553, f.: *Raga vos, adeon' esse me insalentem putatis, aut stolidum, ut si quis Jurisconsultum me salutet, aut medicum: nan me ab eo derideri prorsus credam? Cammentarios tamen jam diu..... simul in jus ipsum civile, simul in medicinae auctares parturia et quidem multis vigiliis, nec aliud unde mihi namen postula, quam grammatici.* Questa scritto è del 1483 (Panzer V, 308),

storia poichè la grande opera che aveva cominciata ha avuta molta influenza sulla scienza per la ricchezza dei materiali e l'autorità del suo nome (11).

Poliziano erasi proposto di fare un commento puramente filologico delle fonti del diritto (12) e una edizione critica dei testi, col soccorso di Bartolomeo Socino, che egli stimava moltissimo (13). Sono stati trovati nelle sue carte, materiali preparati per queste due opere, che certamente dovevano essere riunite. Poliziano aveva scritto un apparato in margine a un esemplare delle Pandette, di cui possedeva varie edizioni. Questo esemplare, perduto da lungo tempo, fu ritrovato nella metà del decimottavo secolo, da un merciajo, ed è al presente nella Biblioteca Laurenziana di Firenze (14). Pietro Vittorio che aveva avuto nelle mani il *Digestum Novum* di Poliziano, aveva copiato una parte delle note sul suo esemplare. Questo esemplare trovasi ora nella Biblioteca reale di Monaco.

Quando si esamina il lavoro di Poliziano, reca maraviglia di trovarlo tanto incompleto. Certamente poteva omettere le varianti del manoscritto di Firenze, che non approvava, ma quello che si concepisce difficilmente, non riporta le iscrizioni che sono completissime nelle Fiorentine, se-

(11) Trovansi nelle opere di Poliziano varii luoghi relativi alla scienza del diritto, eccone la nota: Miscell. c. 41 e Epist. lib. 10, ep. 4 (descrizione del Ms. di Firenze). — Miscell. c. 93, 78, 82, 95, 41, e Epist. lib. 2, ep. 25 (correzione della Conct. *Omnem* e di varii testi delle Pandette, secondo il Ms. di Firenze). — Miscell. c. 77 (sull'ortografia secondo il testo delle Pandette). — Miscell. c. 84, Epist. lib. 10, ep. 4 (sulla parafrasi di Teofilo).

(12) Politiani Epist. lib. 10, ep. 4: *Qua propter operae pretium me facturum credidi, si Commentarios aliquos evigilarem, quibus in integrum corrupta diu lectio restitueretur, et linguae Latinae vis, quae tota pene in Legibus est, explicaretur.*

(13) Politiani, Epist. lib. V, ep. 9.

(14) Non ho veduto questo esemplare. E ne parlo qui secondo le notizie comunicatemi dal mio amico Pietro Capei di Firenze e secondo due opere di Bandini: ragionamento istorico sopra le collezioni delle fiorentine Pandette fatte da Angelo Poliziano. Livorno, 1762, 4. Bandini Catal. Codd. Latin, Bibl. Laurent. Medic. T. 4 (Flor. 1777, f.) p. 8, 20.

nonchè fino al 4° libro delle Pandette (15). Quanto ai testi greci gli ha raccolti con diligenza (16). Ma un difetto più grave di Poliziano è di riferire spesso incsattamente le citazioni delle Fiorentine (17). Nondimeno non si dee giudicare con troppa severità, poichè se fosse vissuto, avrebbe egli medesimo conosciuto il bisogno di completare e di rettificare il suo lavoro (18).

Veggasi quello che ho detto sopra circa la copia di questi manoscritti fatta da Bologniuo. Quanto ai materiali che Poliziano aveva preparati per il suo commento, la maggior parte sono note sulla critica dei testi, o spiegazioni secondo i luoghi corrispondenti delle fonti (19).

VI. POMPONIO LETO (20).

Pompouio Leto, figliuolo naturale d'uno della famiglia dei Sanseverini, nacque in Calabria nel 1428 e morì a Roma nel 1498. Fu scolaro del Valla e si occupò principalmente dello studio dell'arte degli antichi (21). La sola delle sue opere di cui debba trattar qui, ha per titolo: *De Romanis*

(15) Bandini Ragionamento p. XXXVII. — Capei dice che la L. 29 de receptis (IV, 8) è l'ultima ove Poliziano abbia messa l'inscrizione in margine.

(16) Bandini Ragionamento, p. XXXVIII.

(17) Eccone due esempi. Nella L. 6, § 1, de adqu. poss. il ms. di Firenze ha: *vi magis intelligi*, l'ediz. del 1485, ha: *intelligit*. Poliziano cangia la buona lezione *intelligi* in *intelligitur* (che scrive con abbreviazione). L'ediz. del 1494 ha *intelligitur* e Vittorio oon iotendendo l'abbreviatura di Poliziano, pone come variante delle Fioreotine *intelligit*. — L. 3, pr. uti poss. Le fiorentine hanno: *neuter nostrum vincetur*. Le ediz. del 1485 e 1494 aeguitano la medesima lezione; nondimeno Poliziano e Vittorio, dànno *neutrum* come variante delle fiorentine.

(18) È stato veduto. vol III, § 164, quanto fosse difficile di consultare le fiorentioe. Qoeste difficoltà possono ancora servir di scusa a Poliziauo.

(19) Baodini, Ragionamento, p. XXXIX-XLII, ne cita esempi. — Augustin, emend. IV, 14 riporta con elogio ono di questi confronti fatti da Poliziano. — Vedi sopra. p. 241, il singolare errore di Bolognioo.

(20) Il soo vero nome era Giolio o Pietro. È esso medesimo che dipoi prese il nome di Pomponio Leto e alcuoa volta di Sabino.

(21) Blume, Iter Italicum, Vol. III, p. 213.

Magistratibus, Sacerdotiis, Jurisperitis, et Legibus, ad M. Pantagathum. È un saggio istorico molto breve e molto imperfetto. Così, a cagion d'esempio, il capitolo *De Jurisperitis*, non è che un misero estratto d'un frammento di Pomponio (L. 2, *de origine Juris*).

VII. AIMARO RIVALLIO.

Aimaro del Rivallio, signore della Rivalliera, figliuolo di Guido del Rivallio, presidente a San Marcelino in Delfinato, nacque sotto il regno di Carlo VII, e viveva ancora nel 1535. Fu consigliere al parlamento di Grenoble, ed ivi finiscono le nostre notizie circa la sua vita.

Ha composto alcune opere delle quali una sola appartiene al mio soggetto:

Civilis Historie Juris s. in XII tab. Leges Comentariorum libri quinque. Historiae item Juris. Pont. Liber Singularis.

Quest'opera è divisa in cinque libri: I, Istoria dei Re. II, Decreti del popolo; restituzione e commento della legge delle Dodici Tavole. III, Senatoconsulti e Editti. IV, Storia degli Imperatori. V, Esamina degli antichi Giureconsulti. — La storia del diritto canonico è molto più incompleta che quella del diritto romano.

Quest'opera notevole, non ostante i suoi difetti, come prima che sia stata fatta sulla storia del diritto, è stata composta secondo il frammento di Pomponio (L. 2, *de orig. Juris*) e col medesimo ordine. Il secondo libro è il più lungo e migliore. La restituzione della legge delle dodici Tavole, che è la più antica che si conosca, non ha molta critica, e dei quindici capitoli di che è composta, la metà appena è autentica. Gli autori che dipoi hanno trattato il medesimo soggetto se ne sono serviti molto.

VIII. ELIO ANTONIO NERBISSENSE.

Elio nacque nel 1442 a Librixa o Librija in Andalusia; dopo aver studiato il diritto a Salamanca e a Bologna, professò a Salamanca e ad Alcalà dove morì nel 1522. Rimane di lui un' opera che, stampata per la prima volta a Salamanca, nel 1506, è stata spesso ristampata dipoi sotto questo titolo: *Santissimi Juris civ. Lexicon, ab Ant. Nebrissensi . . . adversus insignes Accursii Leguleji errores editum.*

È un dizionario incompletissimo e senza metodo. La confutazione degli errori di Accursio vi tiene pochissimo luogo, sebbene il titolo prometta il contrario. L' autore, nella sua prefazione, inveisce, dicesi, contro la barbarie dei giureconsulti del suo tempo (22); ma questa prefazione non trovasi che nella prima edizione.

IX. ALESSANDRO DA ALESSANDRO

Nato a Napoli nel 1461, Alessandro ebbe per maestro Filelfo; dapprima fu avvocato; ma abbandonò questa professione, per gli abusi che trovò nell' amministrazione della giustizia (23); la sua vita è poco conosciuta, perchè l' opera che ha fondata la sua fama non fu pubblicata che nel 1522, un anno prima della sua morte.

Quest' opera, intitolata *Genialium Dierum Libri Sex*, e stampata per la prima volta a Roma, nel 1522, fol., è stata spesso commentata, e nella medesima forma degli autori classici (24). Composta col medesimo ordine di quella di Aulo Gellio, attesta la scienza del suo autore. Vi si tro-

(22) Chardon de la Rochelle, Mélanges de Critique, T. II, p. 198-201,

(23) Alex. ab Alex. lib. 6, C. 7, T. II, p. 502. — Ne cita esempi notevoli:

(24) Tiraquellus ne ha fatto un commento sotto il titolo di *Semestria*, stamp. a Lione nel 1586, fol. — La migliore ed. di Alex. cum notis variorum e quella di Lugd. Bat. 1673, 2, T. 8.

vano ricerche filologiche sopra varii frammenti delle Pandette, e una restituzione della legge delle Dodici Tavole, di cui quasi tutte le parti sono autentiche. Gli autori che dopo hanno trattato il medesimo soggetto, non hanno consultato questo eccellente lavoro.

X. PIETRO EGIDIO

Pietro Egidio, nato a Anversa, nel 1486, fu discepolo di Erasmo e amico di Moro; segretario della municipalità di Anversa nel 1510, morì nel 1533. Lo nomino qui come il primo editore che siasi occupato del diritto Antegiustinianeo; pubblicò nel 1517, uno dei molti compendi del Breviario Visigoto, fatti nel medio evo.

XI. PIO ANTONIO BARTOLINO.

Bartolino è conosciuto per una piccola opera intitolata: *Corriguntur in hoc opusculo LXX loca in jure Civili et septem legum novae et vere sententiae aperiuntur*, s. l. e a 4°. Queste correzioni, fondate unicamente sulla grammatica e sopra congetture, sono state confermate in gran parte del manoscritto di Firenze; ma hanno un grande valore per i tempi in cui sono state fatte. Vi è aggiunto un commento sopra sette leggi e un compendio della storia degli imperatori.

XII. BARTOLOMEO RAIMONDO.

Non si sa altro di Bartolomeo Raimondo, se non che si è occupato, verso la fine del decimoquinto secolo, d'una edizione critica delle Pandette con un commento (25).

(25) Cataneus ad Plinii Epist, lib. 9, ep. 28 in fine: ..... *Postea Bartholomaeus Raimundus, qui Pandectas in veterem lectionem restituit, et in eas novas annotationes parat, nos in majorem ejus cognitionem induxit.* Il commento di Cataneo è stato stampato per la prima volta a Milano nel 1506. Ed è sopra ciò che si fondano le mie congetture sul tempo in che visse Raimondo.

XIII. NICCOLO DI EVERARDO.

Niccolò di Everardo nato nel 1462 a Gripskerk, presso Middelborgo in Zelanda, studiò a Lovanio, e prese il grado di dottore nel 1493; esercitò dipoi funzioni giudiciarie e fu presidente del tribunale supremo di Milines, dove morì nel 1532.

È autore d' un' opera notevole intitolata: *Topica, s. de Locis Legalibus*, stampata per la prima volta a Lovanio nel 1516, fol. e spesso ristampata dipoi. È un trattato sulla dialettica del diritto, di cui l'autore cerca determinare i limiti mediante l' esame critico delle principali argomentazioni usate dai giureconsulti. L'introduzione (*Praeambula*) contiene una teorica completa dell' argomentazione. Questo trattato è notevole come tentativo ardito di affrancare la scienza del diritto dalle pastoje scolastiche. Niccolò si fonda sopra gli autori dell' antichità, Cicerone, Boezio e Quintiliano, chè considera dal lato filosofico e in ciò si distingue dagli altri riformatori dei quali parlo in questo Capitolo. Nondimeno non esclude i materiali forniti dalla Storia; ma vuole solo che si scelga con intelligenza e discernimento. Se Niccolò avesse avuto imitatori sarebbe divenuto capo d' una nuova scuola, ma il suo libro è rimasto come opera originale e senza influenza per la scienza. Si potrebbe forse paragonare il trattato di Niccolò ai *Brocarda* degli antichi glossatori; ma con questa differenza, che spesso i *Brocarda* si fondano sopra una falsa applicazione dei principii, mentrechè il trattato di Niccolò si fonda sopra una critica sicura e sopra profonde ricerche.

Niccolò ha fatto pure una raccolta di 247 consulti, stampata a Francoforte nel 1577.

CAPITOLO LX.

Conchiusioni.

Reputo dover terminare questa storia esaminando generalmente il periodo che ho percorso e quello che succede. Questo sommario s'appicca naturalmente a quello che ho già fatto per il duodecimo secolo e per la prima metà del decimoterzo; ma non è senza interesse esaminare quale fosse nei due secoli seguenti il destino delle opere dell'antica scuola.

A. *Esegesi delle fonti del Diritto.* — La glossa di Accursio divenuta base dell' insegnamento fece dimenticare completamente le glosse de' suoi illustri predecessori; ma vi furono altre opere che si divisero l'autorità con la glossa. Però con Accursio gareggiano Cino, Alberigo, Bartolo, Giasone; e in secondo ordine, Saliceto, Fulgoso, P. Castrense, Tartagno, Francesco Aretino e Filippo Decio.

B. *Opere dommatiche.* — Ho già notato come sintoma della decadenza della scienza, l'uniformità che successe ai generi di composizioni tanto varie degli antichi glossatori. Ciò che pone principalmente il decimoterzo e decimoquarto secolo molto sotto al duodecimo, è che i trattati sistematici del diritto, de'quali i progressi naturali della scienza avrebbero dovuto moltiplicare il numero, furono per così dire, abbandonati. Il merito dei lavori dommatici diminuisce conforme alla restrizione del loro oggetto, e appena possiamo allegare in questo genere i trattati di Bartolo, un trattato di Baldo e alcuni scritti di Cepolla.

C. I trattati di procedura e le raccolte di formole caddero in totale dimenticanza, eccettuati quelli di Tancredo e di Roffredo. Da altra parte lo Speculum di Durante con le aggiunte di Giovanni di Andrea e di Baldo ottenne un'autorità quasi esclusiva; è vero che tutto trovavasi in quest'opera: teoria del Diritto, teoria della procedura, formole, diritto criminale, diritto canonico; e la mancanza di ordine e di metodo era conforme allo spirito del secolo. — Le opere di Rolandino, specialmente destinate ai notari, hanno avuta per lungo tempo autorità esclusiva.

D. Un nuovo genere di composizione, particolare al decimoquarto e decimoquinto secolo, sono i consulti. Gli antichi glossatori ne avevano dati qualchevolta; ma dipoi, alcuni giureconsulti fecero di tale lavoro la loro principale occupazione, e ne pubblicarono essi medesimi le raccolte. Questo nuovo ramo della letteratura del diritto è importantissimo, e non ha ottenuta tutta l'attenzione che merita. I giureconsulti più celebri in questo genere sono, in primo luogo: Oldrado, Baldo, Tartagno, dipoi Bartolo, Saliceto, Fulgoso, Castrense, Fr. Aretino, i Socini, Fil. Decio e Giasone.

Se ora, pervenuti alla fine del decimoquinto secolo, ragguarderemo al seguente periodo, riconosceremo che tutto già annunziava una riforma completa nella scienza del diritto. Da lungo tempo le altre scienze avevano fatto immensi progressi, e la scienza del diritto non poteva rimanere estranea a tale movimento, sebbene cause particolari l'avessero impedita fino allora di sentirne l'influenza. Abbiamo veduto nel capitolo precedente, che già alcuni giureconsulti avevano compresa la necessità d'una riforma e i mezzi di compirla. Alla fine del decimoquinto secolo varie circostanze riunironsi per favorire lo stabilimento d'una nuova scuola, e in primo luogo la scoperta della stampa, che permise ai giureconsulti di possedere e di conoscere tutte le fonti del diritto. La stampa rese accessibile lo stu-

dio della letteratura classica, e gli permise di ricavarne frutti che non potevansi sperare prima, senza una riunione di circostanze rarissime. Nondimeno non bisogna credere che tale riforma siasi effettuata subitamente. Come nel decimoquinto secolo, il bisogno d'una riforma, sentito e spesso manifestato, non aveva potuto superare il metodo preponderante, così nel secolo decimosesto, questo metodo continuò a sussistere non ostante il trionfo del nuovo. Non fu solo un conflitto fra due dottrine contrarie; i capi medesimi della nuova scuola lasciarono la riforma imperfetta. Nelle loro lezioni rimasero per molto tempo ligi all'antico metodo, mentre che le loro opere propagavano i principii della nuova (1); ed era riserbato ad un'altra generazione di finire la loro opera, applicando la riforma all'insegnamento.

La storia di questa riforma non entra nel disegno della mia opera, ma debbo esporre alcune osservazioni sulla transizione dell'antica scuola alla nuova. Gli autori moderni riguardano ordinariamente questo fatto come trionfo del buon metodo sul cattivo. In questa opinione gli scritti anteriori ad Alciato non esistono per la scienza; i giureconsulti del decimosesto secolo hanno raggiunta la perfezione e non ci rimane altro che continuare e completare la loro opera. Questa opinione non è meno contraria alla verità che funesta alla scienza. Io son lontano dal volere spregiare i grandi giureconsulti del decimosesto secolo, e in un senso si può dire che Cujaccio non abbia rivale; ma la scienza è più vasta del più gran genio, e la gloria d'un uomo o d'una epoca non ci debbe render ciechi sopra ciò che loro manca. Se saremo ben convinti di questa verità, riconosceremo che il decimosesto secolo ha avuta pure la sua parte esclusiva, e anderemo a cercare altrove modelli senza badare ai difetti o alla forma che oscurano un merito affatto speciale.

(1) Per es. Alciato e Zasio.— Cf. Das Recht des Besitzes, p. XVIII, N. 4. 5ª ed.

Siccome la vita della scienza non è altro che uno sviluppo progressivo, non si può avere intelligenza completa di veruna delle sue parti senza sapere come si collega al totale e quale luogo vi tenga. Il solo metodo veramente scientifico consiste dunque a coordinare la massa immensa dei materiali che compongono al presente la letteratura del diritto, cominciando dai più antichi e continuando questo studio fino a' nostri giorni. Allora soltanto potremo fare una scelta libera e indipendente fra quei materiali e formarne un nuovo edificio. Studiata diversamente, la letteratura del diritto ci opprime e tiranneggia.

Appare da ciò, di quale importanza sia la storia dommatica per la scienza del diritto. Ma voler conoscere la storia dommatica senza basarla sulla storia letteraria, è impossibile quanto voler progredire in filologia senza grammatica.

Se dunque la seconda metà di quest' opera è una vera storia letteraria, dove ho mirato principalmente a caratterizzare le opere, è perchè voleva render accessibile una parte importante della letteratura del diritto, fin qui poco conosciuta e studiata. Con questo fine ho dovuto ristringermi alle principali opere, senza trascurare nondimeno le altre d'un ordine inferiore; poichè per penetrare lo spirito d'un'epoca, bisogna abbracciare in un punto le sue varie produzioni e valutare la differenza de' loro meriti.

Le cause dalle quali dipende il destino delle scienze, come quello delle nazioni, ci sono in gran parte ascose; ma se la scienza del diritto dee prendere a dì nostri nuovo aspetto, queste ricerche storiche non le saranno inutili. Di fatti credere alla possibilità d'un progresso per la scienza senza tener conto del passato intieramente, o credere che si possa comprenderlo senza studiarlo profondamente in sè stesso, è essere preoccupato da un errore vano insieme e pericoloso.

TAVOLA ALFABETICA

DEI GIURECONSULTI DEL DECIMOQUARTO E DECIMOQUINTO SECOLO

Accoltis, *vedi* Franciscus.

Afflictis (Matteus de), nato a Napoli nel 1448, † a Napoli nel 1528. Fu primamente professore; esercitò dipoi funzioni importanti nella magistratura; ha scritto sul diritto napoletano e sul diritto feudale, e in diritto romano, sul lib. 7 Codicis (?). — Giustiniani, T. I, p. 4-15, T. III, p. 304. — Laspeyres sopra i *Libri feudorum*, p. 117, 408.

Albergottus, *vedi* Franciscus.

Albericus de Rosate, *vedi*, cap. LII.

Aldricus. È stato spesso confuso con Albericus; è stato detto che sia nato in Inghilterra, ma la parte che prese ai pubblici affari di Bologna farebbe invece credere che fosse bolognese. Non ebbe mai il grado di dottore, i documenti lo chiamano sempre *magister*. Non rimane di lui alcuna glossa e gli autori che citano le di lui opinioni parlano delle sue lezioni orali.

Alexander de Imola s. Tartagnus, nato a Imola nel 1424 o 1423. La sua famiglia dicevasi de' Tartagni. Ricevuto dottore a Bologna nel 1445, aveva avuto per maestri Giovanni da Imola, Giovanni di Anania, Angelo Are-

tino, e Paolo di Castro. Professò con più zelo che talento a Pavia, a Bologna, a Ferrara e a Padova. I suoi discepoli più celebri sono Giasone, Bartolommeo Socino, Bolognino e Lancellotto Decio. Le sue lezioni sul Digestum Vetus, l'Infortiatum, ec. sono state stampate. Morì nel 1477. Ecco il suo epitafio secondo Ribisch, N. 64: *Alexandro Tartagno Imolensi legum veriss. ac fidiss. Interpr. Q. V. ann. LIII, filii pientiss. p. op. b. m. pos. ob. ann. M.CCCC.=LXXVII.* — Diplovataccio, N. 262. — Panzirolo, lib. 2, c. 112. Fabricii Bibl. Med. Latin. ed. Mansi, T. I, p. 65.

Alfanus de Perugia (Jo. Bapt.) avolo di Bartolo, scrisse nel 1446, un trattato de arbitriis et compromissis (Tract. un. j. III, 1). — Panzirolus, II, 67, dice a torto che fosse figliastro di Bartolo. — Vermiglioli scritt. Perugini, T. I, P. 1, p. 38.

Alfarus (Tindarus) *vedi*, Tindarus.

Alvarottus (Jacobus), nato a Padova nel 1385, professore a Padova e magistrato a Firenze e a Siena, † a Padova nel 1453. Il suo commento su i *Libri Feudorum* è stato stampato.—Diplovataccio, N. 232. Mazzuchelli, I, 1, p. 548. — Laspeyres sopra i *Libri Feudorum*, p. 112, 403. — Cramer civil. Magazin, III, 121. — Shrader, fol. 9 riporta l'epitafio d' Alvaroto.

Andreae (Johannes) *vedi* cap. LI.

Andreas (Ciaffi) *Pisanus*, viveva verso la metà del dicimoquarto secolo. È citato da Bartolo e da altri autori. — Diplovataccio, n° 137. — Panzirolus, II, 53. — Memorie d'Illustri Pisani, T. IV, p. 41, T. I, p. 318.

Angelus Aretinus s. de Gambilionibus, nato ad Arezzo, dottore nel 1422, giudice e professore in varie città, † a Ferrara dopo il 1451. Sue opere: 1, De Maleficiis (stamp. nel 1472); 2, come in Institutiones (stamp. nel 1480); 3, Consilia (stamp. Catal. Libr. Imp. Bibl. Reg. Par. T. VII, p. 173, N. 1799). — Diplovataccio,

n° 241. — Mazzuchelli, 1, 2, p. 998. — Tiraboschi, T. VI, L. 2, c. 4, § 16. (Fabric. 1, 100, 3, 16, 6, 346. Jugler. Ms. 1, 67).

Angelus de Periglis, nato a Perugia, vi professò: † 1446 o 1447. — Diplovataccius, n° 236. — Bini, vol. I, p. 334, 339.

Angelus de Ubaldis, fratello minore di Baldo, nacque nel 1328, dottore nel 1351; professò a Perugia, a Bologna, a Firenze e a Roma, † nel 1407. I suoi scritti sulle principali fonti del diritto sono stati stampati. — Diplovataccius, n° 170. — Panzirolus, lib. 2, c. 71.

Arena (Jacobus de), nato a Parma, professò a Padova, a Napoli, a Reggio e a Siena. I suoi molti lavori esegetici sono curiosi perchè caratterizzano il tempo in cui viveva. E sono aggiunte alla glossa, redatte sopra le sue lezioni, e intitolate nei mss.: *Lecturae* o *Additiones*. La maggior parte sono state stampate. — Mazzuchelli, V, 1, P. 2, p. 990. — Sarti, P. 1, p. 240. — Affò memorie degli scritt. Parmigiani, T. 1 (1789) p. 237. — Colle, storia dello studio di Padova, vol. II, p. 29-38.

Aretinus, *vedi*. Angelus.

Aretinus, *vedi* Franciscus.

Aurbach, Aurpach, Urbach (Giovanni di), giureconsulto che viveva a Lipsia nel XV secolo. Opera sua: *Processus Juris*, stampato in varie ediz. del *Vocabularius Juris* e del *Modus Legendi*. — Adelung, sopra Jocher, B. I, § 1270.

Bagarottus, nato a Bologna, dottore nel 1206. Le sue opere, tutte relative alla procedura, non hanno molto valore. — Mazzuchelli vol. II, 1, c. 1, p. 40. Sarti, p. 1, p. 107.

Baila (Henricus de) nato a Bologna, dottore nel 1669. Ha composto un trattato sulle Azioni. — Sarti, P. 1, p. 63, 64.

Barthol. Baldinottus, de Pistoia professore a Pisa, dal 1475 al 1480, ha scritto sul *Digestum Novum*, e in oltre, sopra Persio e Dante. — Zacharia, Bibl. Pistoriensis, p. 166. — Mazzuchelli II, 1, p. 139. — Fabroni, vol. I, p. 222, 384, 385.

Baldus Bartolinus s. Novellus, nato a Perugia nel 1408, † 1490, professore a Perugia e a Pisa, e celebre come scrittore. — Diplovataccio (suo scolare) 283. — Mazzuchelli, vol. II, c. 1, p. 452. — Fabroni, vol. I, p. 183, 186, 384. — Bini, vol. I, p. 343. — Vermiglioli, T. I, p. 174.

Baldus (de Periglis), figliuolo di Angelo de Periglis. — Bini, vol. I, p. 340, 342.

Baldus de Ubaldis, *vedi*, cap. LV.

Baratterius (Barthol.) nato a Piacenza, professore a Pavia (1421) e a Ferrara, fece nel 1442 un' opera sopra i Libri Feudorum. — Mazzuchelli, II, I, p. 232. — Parodi Elenchus privil. Ticin. Studii, p. 118. — Brequigny, Notizie ed estratti dei Mss. della Bibl. del Re, T. VI, p. 351. — Laspeyres, sopra i Libri Feudorum, p. 130.

Barbatia, s. de Bartholomeo, s. Siculus, (Andreas), nato a Messina nel 1400, † 1479 a Bologna, professore a Bologna; ha scritto più sul diritto canonico che sul diritto romano. I suoi *Consilia* hanno molta celebrità. — Diplovat. n° 263. — Mazzuchelli, II, I, p. 282. — Fantuzzi, T. I, p. 343, T. IX, p. 37.

Bartholomaeus de Capua, dottore nel 1278, † 1328. Ecco la nota delle sue opere; I, Singularia; II, Quaestiones; III, Glosse sulle costituzioni del regno di Napoli. — Giannone Ist. Civ. del regno di Napoli, lib. 20, C. 9, § 4, — Origlia Studio di Napoli, T. I, p. 159-161, 216. — Giustiniani, T. I, p. 203.

Bartholomaeus a Novaria, scolaro di Io. Faber, ha fatto un comm. sugli Instituti. È certo quello stampato sotto

il nome e nelle opere di Bartolo. — Panzirolus II, 61, e II, 67.

Bartholomaeus de Saliceto, di nobile famiglia Bolognese, † 28 dic. 1412, profess. a Bologna, Padova e Ferrara, ebbe per discepoli Fulgoso, Alvaroto, Pietro da Ancharano, e Zarabella. Le sue principali opere, sono: I, Comm. sul Codice; II, sul Digestum Vetus; III, Consilia. Tutti stampati.

Bartolinus (Baldus), *vedi* Baldus.

Bartolo, vedi, cap. LIII.

Basin, Bazin (Thomas), nato a Ruen, fu *magister* a Parigi, professore a Lovanio, vescovo di Lisieux, e favorito di Carlo VII, esiliato da Luigi XI, di nuovo professore a Loviano e vicario generale a Utrecht, dove morì nel 1491. Opere: De optimo ordine forenses lites audiendi et diffiniendi, Ms. Par. 5970 a (editus a. d. 1455). — Valerii Andreae, Fasti Acad. Lovan. p. 165. — Martin, Rheins Jahrb. des Prozesses, B. I, 5, 315.

Bellapertica (Pet. de) vedi cap. XLVIII.

Belvisio (Jac. de), vedi cap. XLIX.

Bertachinus de Fermo (Jo.) viveva nella seconda metà del XV secolo, esercitò in varie città le funzioni di magistrato. Opere: Repertorium Juris. — Diplovat. n°. 278. — Mazzuchelli, II, p. 1025.

Berthandus de Monte Faventino, professore a Orléans e a Mompellier, e dipoi cardinale, 1348, † Diplovat. num. 144, gli dà per errore il nome di Bernardo. — Mantua, num. 59.

Blasio de Padua (Jo. B. de S.), vi professò, † 1492 a Brescia (Pancir.) o a Verona (Diplovat.) La sua migliore opera intitolata, *De Actionibus* è stata stampata. — Diplovat. num. 291. — Panzirolus, II, 118. — Papadopoli, T. I, p. 228.

Boaterius (Petrus), discepolo di Francesco d'Accursio, e professore di notariato nel 1292. La sua principale

opera, Comm. sopra Rolandino, è stata più volte stampata nelle ediz. della Somma di questo. — Mazzuchelli, vol. II, P. 3, p. 1307. — Fantuzzi, T. II, p. 203.

Bobio (Ubertus de), nato a Bobio, professore a Parma nel 1227, dipoi a Vercelli e a Modena; uno de' suoi scolari divenne papa sotto il nome di Martino IV. Le glosse di Uberto sono segnate nei mss. Ub. Bo.. Ha fatto due piccoli trattati sulla procedura de' quali uno è stato stampato. — Joannes Andreae. — Trithemius, f. 64. — Affò, Memorie degli scritt. e lett. Parmigiani, T. I (Parma 1789, 4) p. 81, 89.

Bologninus (Lud.) vedi, cap. LVII.

Bonaccursius, fratello di Bartolo. Trovansi due de' suoi discorsi in un ms. della Bibl. di Perugia, num. 131. — Vermiglioli scritt. Perugini, T. I, P. I, p. 38, lo fa erroneamente nipote di Bartolo.

Bonacurso (Ubertus de) nato a Modena, scolaro di Azo e professore a Modena nel 1231. Opere, Tratt. de praeludiis causarum, ma il vero autore di quest' opera è ignoto. — Johannes Andreae. — Trithemius f. 64.

Bonicontius (Bonicontrus), figliuolo di Gio. di Andrea, professore a Bologna e decapitato nel 1350, per aver cospirato contro il governo della città.

Bonaguida, nato ad Arezzo, prima professore di diritto canonico, dipoi avvocato. Abbiamo di lui I, Summa introductoria Advocatorum; II, Gemma s. Margarita; III, De Dispensationibus. Tutte quest' opere sono stampate. — Joannes Andreae. — Panzirolus lib. 3, c. II.

Brandt (Sebast.) nato a Strasborgo nel 1458, † 1521, conosciuto principalmente per le sue opere tedesche sulla procedura. Jocher. B. 1, 5, 1337. Daz Prozetz 5, 32.

Bremensis (Eilbertus) autore d' un trattato sulla procedura in versi latini, il cui ms. è nella Bibl. di Vienna (Jus Can. 119).

Bulgarinus (Bulgarinius) nato nel 1441 a Siena, professore

in varie università, † 1497. — Mazzuchelli, II, 4, p. 2289. — Fabroni, vol. I, 240, 385.

Butrio, Budrio (Ant. de), nato a Bologna nel 1338, † 1408, dottore in diritto canon. I suoi *Consilia* sono celebri. — Diplovat. num. 182. — Mazzuchelli, II, 4, p. 2268. — Fantuzzi, T. II, p. 353. — Bini vol. I, p. 135.

Buttrigarius (Jacobus), nato a Bologna verso il 1272, dottore nel 1309; ebbe Bartolo per discepolo, e morì di peste nel 1348. Le sue opere sono stampate, ma dànno idea poco favorevole dei giureconsulti del suo tempo. I, Lectura in Digestum Vetus; II, Lectura in Codicem; III, de Actionibus; IV, Quaestiones et Disputationes.

Caccialupus (Jo. Bapt.) nato a Severino nella Marca di Ancona verso il 1420; ebbe per maestri Angelus de Periglis e Joannes Perucci a Monte Sperello e Bartholomaeus Sosinus per discepolo. Opere: I, *De Modo Studendi*; II de Pactis; III, Repetitiones; IV, Varii scritti pubblicati nelle raccolte de' Trattati. — Diplovat. num. 269.

Caepolla (Bartholo.) nato a Verona, è spesso detto Veronensis, † 1447. Ebbe per maestri Angelo Aretino e Paolo da Castro. Professò a Ferrara e a Padova; le sue opere sono riunite sotto il titolo: Varii tractatus D. Bartholomaei Caepollae, Lugd. 1552, 8. — Diplovat. num. 270. — Panzirolus, lib. 2, c. 113.

Campegius (Joannes), nato a Mantova nel 1448, † 1511; professore a Bologna e a Padova. — Diplovat. num. 296. — Panzirolus, II, 133. — Facciolati, Fasti, vol. II, p. 59. — Facciolati Syntagma, p. 98. — Fantuzzi, T. III, p. 41.

Canis (Jo. Jac.), s. a Canibus, professore a Padova † 1490 o 1494. La sua principale opera, De Modo Studendi, è stata stampata. — Papadopoli, T. I, p. 228. — Facciolati, Fasti, vol. II, p. 41.

Capra de Perugia (Benedictus), professore nel 1442, †

1470. — Diplovat. num. 254. — Fabricii Bibl. Med. ed. Mansi, T. I, p. 205. — Bini, vol. I, p. 267.

Cassolis de Reggio (Philippus de), professore a Pavia e a Padova, † 1391. — Diplovat. num. 174. — Parodi Elenchus, p. 4, 8, 125, 162. — Tiraboschi, Storia, T. 5, L. 2, c. 4, § 30. — Tiraboschi, Bibl. Moden. T. I, p. 419. — Colle, Studio di Padova, vol. II, p. 123.

Castellione, Castiglione (Christoph. de) nato a Milano nel 1345, professò a Pavia, Piacenza, Torino, Parma, Siena, † a Pavia nel 1425. Fu discepolo di Baldo e maestro di Fulgoso. Quantunque si vanti l'indipendenza delle sue opinioni, non si dee annoverare tra i precursori della riforma (vedi cap. LX). Alcune delle sue Repetizioni e de' suoi *Consilia* sono stati stampati. — Diplovat. num. 177. — Argeleti, Bibl. Mediol. I, 2, p. 355. — Parodi Elenchus Ticin. studii, p. 162. — Tiraboschi, T. VI, lib. 2, c. 4, § 2.

Castro (Paulus de) vedi cap. LVI.

Cato Saccus, professore a Pavia, coetaneo di Paolo da Castro, e amico di Filelfo. Le sue Repetizioni esistono nella grande raccolta. — Diplovat. num. 227.

Cernitis (Petrus de), dottore nel 1306, e professore a Bologna, † 1338. Ha scritto sul Liber Feudorum. — Sarti, T. II, p. 31. — Fantuzzi, T. III, p. 465. — Laspeyres, p. 403-406.

Cinus, vedi cap. L.

Contes (Comes) de Perusio, concorrente di Baldo, ha scritto sul Digesto e sul Codice. Cominciò a professare sul Dig. Vetus li 18 ottobre 1364. Il suo commento sopra una parte dei Tres Libri, è stato falsamente attribuito a Bartolo. — Diplovat. num. 160.

Corneus della Corgna (Pet. Philippus), nato a Perugia nel 1420, professò a Perugia e a Pisa, † 1492. — I suoi *Consilia* e le sue *Lecturae* sul Dig. Vetus e sul Codice sono stati stampati. — Diplovat. num. 284. —

Fabroni, vol. I, p. 181-184. — Bini, vol. I, p. 372. — Vermiglioli, T. I, p. 351.

Crispus d'Aquila (Joan.) nato nel regno di Napoli ove esercitò pubbliche funzioni. Professore a Padova verso la fine del XV secolo. Opera: Termini Omnium Actionum, stampata. — Giustiniani, T. I, p. 277.

Crotus de Casale (Joan.) professore a Bologna, Pavia e Pisa. Viveva alla fine del XV e al principio del XVI secolo. Fabroni, vol. I, p. 177.

Cumanus s. de Raimundis de Como (Raphaël), discepolo di Christ. da Castiglione, professore a Pavia e a Padova, † 1427. I suoi *Consilia* sono stati stampati (Cat. lib. impr. bibl. reg. Par. T. VII, p. 174, num. 1021). — Diplovat. num. 286. — Parodi Elenchus, p. 148, 163. — Tiraboschi, T. VI, L. 2, c. 4, § 3.

Cuneo (Guil. de), nato a Cugneaux, in Linguadoca, o a Cunq in Armaguac, † 1348, professore a Tolosa e a Orleans, dipoi vescovo. Opere: I, Comm. sul Dig. Vetus; II, Comm. sul Codice; III, De Muneribus; IV, De securitate. Queste tre ultime sono alle stampe.

Curtius, Corti (Franc.) di Pavia, professore a Pavia, † 1495, Zio di Franc. Curtius il giovine, che morì nel 1533. — Diplov. num. 295. — Panzirolus, II, 119. — Tiraboschi, T. VI, L. 2, c. 4, § 32. — Il suo epitaffio è riportato da Schrader, fol. 356.

Damasus, Damascus, Damasius, nato in Boemia, secondo Durante, in Ungheria secondo Diplovataccio, canonista, visse a Bologna. Opere, stampate: I, Ordo Judiciarius; II, Brocarda 3. regulae Canonicae. — Johannes Andreae. — Sarti, P. I, p. 306.

Decius (Philippus), vedi cap. LVII.

Decius (Lancellottus), vedi cap. LVII.

Defontaines (Pierre), magistrato che viveva al tempo di San Luigi. Opera: Le Conseil que Pierre Defontaines donna à son ami; sono frammenti delle Pandette e del

Codice, raccolti senza metodo, e tradotti in francese. Quest'opera è stampata infine di Joinville, Histoire de Saint Louis, ed. di Ducangio, Par. 1665, f. P. 3, p. 73. — 160. — Dupin, Notices Historiques, ec. (in fine a Camus, lettere sulla prof. d'Avvocato, 5ª ed., T. I).

Dorna (Bernardus), nato in Provenza, amico e discepolo d'Azo, professore a Bologna. Ha fatto un trattato di procedura intitolato: De Libellis et conceptione libellorum, ove ogni azione è spiegata con una formula; è la prima opera in cui sia adoperato questo metodo. — Johannes Andreae. — Trithemius, f. 64. — Sarti, P. I, p. 127.

Fasolus, Fasiolus, Fazeolus, Faxolius (Joannes), nato a Pisa nel 1223, professore, capo supremo della repubblica di Pisa (Anziano), ambasciatore. Opera: De Causis Summariis; la sua Somma de Feudis è perduta. — Sarti, P. I, p. 168. — Memorie istor. di ..... Illustri Pisani, T. II, p. 165-204 (per Gius. Vernaccini).

Felinus, Felinus, Sandeus, nato nel 1444, a Felina, nella diogesi di Reggio, professore a Ferrara e a Pisa, *Auditor Rotae*, vescovo di Penna, dopo Lucca dove morì nel 1503; piuttosto canonista che civilista; celebre come possessore d'una biblioteca importante, che legò al capitolo della cattedrale di Lucca, e che esiste anco al presente. — Diplov. num. 291. — Fabricius, Bib. Med. ed. Mansi, T. II, p. 150. — Tiraboschi, T. VI, l. 2, c. 5, § 16-17. — Fabroni, vol. I, p. 138, 379, 381. — Blume, Iter Italicum, vol. II, p. 96.

Ferrariis (Joan. Petrus de), nato a Parma, professore a Pavia nel 1389. Il suo libro, intitolato: Practica, raccolta di formole, con un comm. è stato stampato per la prima volta nel 1473. — Diplovat. num. 191. — Panzirolus, II, 75. — Parodi Elenchus, p. 131.

Fontana (Hugolinus), nato a Parma, viveva nel 1285. Antichi autori citano di lui delle *Questiones* e *Distinc-*

tiones. — Affò, Memorie di. . . . . . Parmigiani, T. I, p. 234.

Formaglinis (Philippus), di Bologna figliastro di Gio. di Andrea. — Diplov. num. 236 (art. di Jo. Andreae). — Fantuzzi, T. III, p. 336.

Formaglinis (Thomas de), di Bologna, viveva nella prima metà del XIV secolo. — Fantuzzi, T. III, p. 337.

Franciscus (Aretinus s. de Accoltis), nato ad Arezzo, verso il 1418-1486; ebbe per maestro Minuccio e per discepoli Ruino, Felino e Bartolomeo Socino; professore a Bologna, a Siena e a Ferrara; poeta e filologo distinto. I suoi scritti sul diritto sono tanto barbari, che è stato creduto che vi fossero due persone del medesimo nome, cioè un giureconsulto, e un poeta e filologo. Rimangono quaderni delle sue lezioni sul diritto romano e sul diritto canonico. — Diplov. num. 265. — Panzirolus, L. II, c. 103. — Bayle, vedi Aretino. — Fabrucci in Calogerà, T. XLIII, p. 219, 237.

Franciscus (Albergotus), nato ad Arezzo, coetaneo di Baldo, professore a Firenze.— Diplov. num. 166.— Panzirolus, II, 70, num. LXXXV. — Caccialupus, p. 506.

Fulgosius (Raphael), nato a Piacenza, nel 1367, ebbe per maestri Bartholomaeus de Saliceto e Castellioneus; professore a Pavia, a Piacenza e a Padova, ove morì nel 1427. Opere: Comm. sul Codice, sul Digesto, e Consulti. Tutto stampato. — Diplov. num. 205, Panzirolus, L. II, c. 82, 83.

Furiosus (Nicolaus), nato a Cremona, discepolo di Gio. Bassiano. — Diplov. num. 61. — Sarti, P. I, p. 79, 82.

Gambilionibus, vedi Angelus.

Gerardus Monachus, vedi Johannes Monachus, not. *a*.

Gratia, nato ad Arezzo, arcidiacono a Bologna nel 1219. Durante dice che ha scritto sulla procedura. — Johannes Andreae. — Sarti, P. II, p. 22.

Guizardinus, nato a Bologna, professore nel 1216, 1222.

Le glosse sottoscritte nei mss. *Gz. Wz. Wiz*, sono di Guicciardino. — Sarti, I, p. III.

Homobonus, nato a Cremona, scolare di Alberto Papiense e maestro d'Ostiense. — Sarti, P. I, p. 159.

Homodeis, vedi Signorolus.

Jacobi (Petrus), nato a Aurilla in Alvergna, professore a Mompellier. Opere: I, Trattato di Procedura, intitolato Practica, finito nel 1311; II, De Arbitris et Arbitratoribus; ambidue hanno avute più edizioni.

Jason de Mayno, vedi cap. LVIII.

Imola, vedi Alexander.

Joannes (Andreae) vedi, cap. LI.

Joannes de Imola, di nobile famiglia imolese detta de' Nicoleti. Ebbe per maestri Francesco Rampone e Giovanni da Lignano; per discepoli Mariano Socino, Lodovico Romano e Angelo Aretino; professore di diritto canonico a Bologna, a Ferrara e a Padova; morì a Bologna nel 1436. Opere: Comm. sul Diritto civile, sul Diritto Canonico, e Consulti; tutto alle stampe.

Joannes Monachus viveva in Francia a tempo di Gio. di Andrea; monaco di Cestello, poi Cardinale; Opere: Glosse sul *Sextus* e le Estravaganti e un piccolo trattato di Procedura intitolato: Defensorium Juris (a). — Panzirolus, III, 17.

Joannes Pagliarensis, vedi Pagliarensis.

Isernia s. de Rampinis (Andreas de), nato a Isernia nel regno di Napoli, verso il 1220, † 1316, professore a Napoli. Opere: Comm. sul Liber Feudorum e sul diritto napoletano; ambidue stampati. — Diplov. num. 132. — Hagemann in Hag. und Günthers Archiv. Th. I, num. 12. — Giustiniani, T. II, p. 161.

Lampugnano (Ubertus de), nato a Milano, professore a Pavia,

(a) Vedesi in una ediz. del processus Judiciarius di Gio. di Andrea, il Defensorium Juris stampato in appendice, e leggesi nella prefaz.: *Ego Geraldus Monacus cisterciensis*. Il vero nome dell'autore è dunque ignolo.

coetaneo di Baldo, ambasciatore al re Wenzel; sostenne all'università di Praga una argomentazione che gli ha fatto un nome celebre nella storia del diritto pubblico tedesco. — Diplov. num. 171. — Argelati, Bibl. Med. II, I, p. 769. — Parodi, Elenchus Ticin. Studii, p. 136, 163. — Zeits f. Rechtsvviss, B. I, num. XV, XVIII (Hugo) B. II, num. VII (Dolliner). — Hugo civ. gel. Gesch, tre ed. p. 189.

Lanfrancus, nato a Crema, professò a Bologna e a Vercelli, † 1229. Forse fu il primo che nel medesimo tempo è stato professore in Diritto Civile e Canonico. — Diplov. num. 79. — Sarti, I, 317.

Londris Pictaviensis (Joan. de), compose verosimilmente verso la metà del XIV secolo il Breviarium Sanctorum Canonum humanarumque legum, stampato a Parigi nel 1510, 4. È un estratto delle fonti del diritto con la glossa; non si sa altro dell'autore.

Ludovicus Pontanus s. Romanus, nato nel 1409 a Spoleto, o nei dintorni, professore a Siena, esercitò cariche pubbliche a Firenze e a Roma; deputato al concilio di Basilea, vi morì nel 1439; non ostante la sua poca età, ha lasciata buona fama di sè, e buone opere (b): I. Comm. sulle fonti del Diritto; II, Consilia; III, Singularia. Tutto alle stampe. — Diplov. num. 221. — Panzirolus, II, 94. — Fabricius Bibl. Med. ed. Mansi, T. IV, p. 289. — Tiraboschi, T. VI, l. II c. 4, § 12.

Malumbra (Richardus), nato a Cremona, discepolo di Jacopo di Arena, maestro di Alberigo e di Gio. d'Andrea, professore a Padova e a Bologna; morto a Venezia nel 1334. — Opere: I, Comm. sul Codice; II, Questiones; III, Consilia.

Marsilius (Hyppolytus de) di Bologna, nato nel 1550, professore a Bologna, esercitò cariche pubbliche in varie

(b) Ecco un giudizio affatto contrario di Alciato: *Fuit Ludovicus Romanus tam dicendo ineptus, ut vel optima quaeque in ejus ore sordescerent.*

città di Lombardia, † 1529; sue opere stampate sono: I, Pratica Criminalis s. Averolda; II, Singularia, ec. — Fantuzzi, T. V, p. 280.

Matarellus (Nicolaus), nato a Modena, professore nel 1279, uno dei *Sapientes* di Modena; professò pure a Padova. Pastrengo dice che Matarello ha fatto sotto il titolo di Decisa, un ristretto delle opere di Odofredo. — Tiraboschi, Bibl. Modenese, T. III, p. 185 (eccellente articolo). — Colle studio di Padova, V, II, p. 77.

Matthesilanis (Mathaeus de), nato a Bologna nel 1381, professore nel 1402. — Diplov. num. 203. — Fantuzzi, T. X, p. 366.

Miscuccius (Anton), vedi Pratovetere.

Montesperello de Perugia (Joannes Petruccii de), nato nel 1390, † 1464, professore a Perugia nel 1420, esercitò dipoi importanti funzioni. I suoi Consilia sono stati stampati. — Caccialupus ap. Panzirol. p. 509. — Diplov. num. 237. — Panzirol. II, 93. — Vermiglioli Scritt. Perugini, T. II, p. 130.

Montealbano (Nepos de), nato a Montalbano, viveva verso la metà del XIII secolo. Gio. di Andrea parla con elogio del suo trattato delle Eccezioni intitolato Liber Fugitivus, che ha avute molte ediz.

Nicasius de Voerda de Mecheln, cieco dall'età di tre anni, divenne nondimeno licenziato in teologia, prete, dottore in diritto e professore a Cologna dove morì nel 1492; i suoi comm. in Institutiones sono stampati nel 1493. — Trithemius, f. 126 (era in corrispondenza con Nicasio). — Cronica van der Hilliger Stat Coellen (1499), fol. 336, 337, 339. — Valerii Andreae Bibl. Belg. p. 678. — Fabricius, Bibl. med. ed. Mansi: T. V, p. 99.

Nicolaus Spinellus s. de Neapoli, vedi Spinellus.

Odericus de Bonconsiliis o de Malconsilii, dottore nel 1200, fu maestro di Pillio. — Sarti, p. I, p. 71.

Odo, nato a Sens in Sciampagna onde sopranominato Se-

nonensis o de Senonis ; la sua Somma De Judiciis Possessoriis, finita nel 1301 è stata stampata nel 1536, f.

Odofredi (Albertus), figliuolo del celebre Odofredo, ha lasciata di sè una reputazione letteraria molto inferiore a quella del padre; ma prese maggior parte di lui nei pubblici affari di Bologna; morì nel 1300. Aveva composto molte questioni; due trovansi in un ms. di Parigi.

Oldradus, vedi cap. XLIX.

Orto (Anselmus ab), figliuolo del celebre Oberto dall'Orto, fece un' opera intitolata de Instrumento Actionum. — Sarti, P. I, p. 66.

Pagliarensis, Plagonensis, Palatensis (Joannes), nato a Siena, ebbe Baldo per discepolo. — Diplov. num. 152. — Mantua, epit. num. 135. — Aeneae Sylvii, epist. num. 112.

Panzonus, Panzonis, Pansonis, Panthonius (Wilhelmus), celebre avvocato di Bologna, viveva nella metà del XIII secolo. Ha fatto dei Casus sulle Novelle, de' quali un ms. trovasi a Torino. — Sarti, P. I, p. 158.

Papa, Guipapa (Guido), nato a san Saforino, vicino a Lione, avvocato: consigliere al parlamento di Grenoble, ebbe gran fama presso i pratici francesi. La sua principale opera è intitolata Jurisprudence de Guipape; ha fatto pure commenti sul Digesto e sul Codice. Morì nel 1487. — Panzirolus, III, 43. — Taisand, p. 296. — Niceron, T. XXXVI, p. 187. — Camus, T. II, num. 1377, 1378, 5ª, ed.

Papiensis (Albertus), nato a Pavia professore a Modena nel 1211. Diplovataccio dice che fece dotte lezioni sul Digesto e sul Codice. — Sarti, P. I, p. 117. — Tiraboschi, Bibl. Mod. T. I, p. 49.

Paris de Puteo (dal Pozzo), nato nel 1413 a Castellamare, professore a Napoli, † 1493. — Diplov. num. 279. — Giustiniani, T. III, p. 76.

Pascipoverus viveva nella metà del XIII secolo, dottore in

diritto romano e in diritto canonico. Ha composto un'opera intitolata: Concordia utriusque Juris. — Sarti, P. I, p. 155.

Pastrengo (Wilhelmus de), nato a Verona, autore della prima opera storica sulle Pandette; ma quest'opera non ha avuta veruna influenza sulla scienza.

Penna (Lucas de), vedi cap. LIV.

Pepius Quirici (Franc.) di Firenze, professore a Pisa dal 1476 al 1505. — Fabroni, vol. I, p. 223 43, 384, 388.

Periglis vedi Angelus.

Periglis, vedi Baldus.

Petruccius s. de Senis (Federicus), nato a Siena, professore a Siena e a Perugia, maestro di Baldo; piuttosto canonista che civilista. I suoi Consilia e le sue Disputationes o Quaestiones, sono alle stampe. — Panzirol. III, 23. — Vermiglioli, Scritt. Perugini, T. I, p. 115.

Petrucci (Joannes) vedi Montesperello.

Petrus de Ubaldis, fratello minore di Baldo professore di diritto canonico a Perugia.

Petrus Ravennas, Petrus Tomai, Petrus Tomai o Tomasi, nato a Ravenna, scolare di Tartagno, professore a Ferrara, Padova, Pisa (1480) Bologna, Pavia, Greiswald (1496), Wittemberg e Cologna; celebre principalmente per la sua memoria straordinaria. La sua morte è posteriore all'anno 1502, epoca della fondazione di Wittemberga. — Fabrucci in Calogerà, T. XL, p. 144. — Ginanni Scritt. Ravennae, T. II, p. 414, 499. — Tiraboschi, T. VI, l. 2, c. 4, § 27, 31. — Fabroni, vol. I, p. 227, 384, 385. — Trovansi particolari sulla vita di Pietro nel suo Alphabetum Aureum, e nella sua Artificiosa Memoria.

Piperata (Thomas. de), nato a Bologna dalla nobile famiglia dei Storlicti; morì verso la fine del XIII secolo. Le sue Opere sono: I, De Fama; II, Questiones; ambedue stampate. Sarti, P. I, p. 205.

Picus (Paulus) a Monte Pico, scolare di Giasone, professore a Pavia verso la fine del XV secolo. I suoi commenti sulle fonti del diritto sono stati stampati (Francof. 1575, fol.) — Mantua, Epit. Vir. Ill. num. 201.

Placiola, vedi Rolandinus.

Platea (Joannes de) di Bologna. Opere: I, Comm. in Tres Libros Codicis; II, Comm. in Institutiones; ambedue stampati. — Diplov. num. 195. — Panzirol. II, 123.

Pontanus (Ludov.) vedi Ludovicus.

Pontius de Ilerda, Catalanus o Hispanus, nato a Lerida in Catalogna, professore a Bologna nel 1213; esistono alcuni mss. de' suoi comm. sull' Arbor Actionum di Johann. — Sarti, P. I, p. 90.

Porcus, Portius, Porcius (Joan. Cristoph.) professore a Pavia sua città natale, nel 1434; il suo comm. il lib. 1, 2, 3 Institutionum è stato stampato. — Diplov. num. 214. — Panzirol. II, 100. — Parodi, Elencus Ticin. Studii, p. 147.

Pratovetere (Ant. Mincuccius de), nato nel 1380 a Pratovecchio in Toscana; suo padre chiamavasi Marco, la sua famiglia Mincucci; ebbe per maestri Floriano da san Pietro e Paolo da Castro; professore a Bologna, Siena, Firenze, Padova; ebbe per discepolo Francesco Aretino. Nel 1468, i suoi due figliuoli avendo commesso un omicidio, fu esiliato con quelli e morì poco dopo. È stato detto falsamente che Mincuccio fosse superiore ai giureconsulti del suo tempo. — La sua opera intitolata de Feudis, libri sex, che ha avute due edizioni, è la sola che abbia conservato il di lui nome alla posterità. È una ricomposizione sistematica del testo dei Libri Feudorum. — Repertorium Aureum. dom. Ant. de Prato Veteri in toto juris scripti opere coadjuvantibus Bartolo nec non in titulis Nicolao de Neapoli et Dyno in regulis juris libri VI, cum aliis additionibus; in fine

leggesi: Repertorium. . . super operibus Bart. de Saxoferrato, ec. Quest'opera ha avuto due ediz. Maccioni ingannato dalla sottoscrizione, ne ha fatto due opere diverse; le tavole apposte alle opere di Bartolo, hanno reso inutile il Repertorium di Mincuccio. — Diplov. num. 250. — Panzirol. lib. II, c. 101. — Erici Mauritii Diss. de libris f. comm. Rilon. (1666) e in Muaritii Dissertatio ed. Hert. Francof. 1692, Arg. 1724, 4, p. 70, § 24, 25. — Laspeyres Entstehung der libri Feudorum.

Puteo (Jacobus de), d'Alessandria, professore a Pavia nel 1431, maestro di Giasone, amico di Filelfo, † 1453. — Diplovataccio, num. 261. — Panzirol. II, 90. — Parodi Elenchus Ticin. Studii, p. 147, 163, 36.

Ramponibus (Lambertinus de) ha nei docum. il titolo di Cavaliere (miles), dottore nel 1269, † 1304. La sua opera intitolata De Consiliis habendis, è stata stampata nelle opere di Bartolo. Dicesi che abbia scritto pure Glosse e Questioni. — Sarti, p. I, p. 213.

Ramponis (Franc. Raimundi de) di Bologna, professore nella sua patria, esiliato per lungo tempo, insegnò a Pisa, e, secondo alcuni, a Ferrara e a Padova, † 1401. — Diplov. num. 180. — Tiraboschi, T. 5, l. 2, c. 4: § 11, 13. — Fantuzzi, T. VIII, p. 156. Fabroni, vol. I, p. 72. — Colle Studio di Padova, vol. II, p. 197.

Raphael, vedi Cumanus.

Raphael, vedi Fulgosius.

Ravennas, vedi Petrus.

Raymundus. In fine del Commune Polonia regni privilegium, Cracoviae, 1506, 27 gen. fol. trovansi tre diversi scritti de' quali l'ultimo, intitolato: Doctoris Raymundi Summa Legum, consta di quattro libri: 1° de Jure personarum; 2° de Jure Rerum; 3° de Jure Actionum; 4° De vita et honestate Clericorum. Questa raccolta sistematica di Diritto, una delle più antiche che si conoscano,

è malissimo eseguita, e senza cognizioni storiche. Il quarto libro contiene bolle sul diritto Sassone, una specialmente diretta all'arcivescovo di Riga. Nella intitolazione della raccolta l'autore è chiamato Raymundus Parthenopus, e come trovasi immediatamente avanti il Jus civile Maidemburgense, forse l'autore era di Magdeborgo (e non di Napoli) poichè è noto che Magdeborgo chiamavasi Partenopolis (*a*). Non si dee confondere quest'opera con la summa fratris Raymundi de poenitentia; la quale è del domenicano Raimondo da Pennaforte, che papa Gregorio IX incaricò di raccogliere le Decretali. La Summa de Poenitentia, come l'autore medesimo dice nella sua prefaz. è divisa in tre libri: 1° Peccata in Deum; 2° Peccata in Proximum; 3° De Ministris, Irregularitatibus, Impedimentis Ordinandorum ec. La Prefaz. comincia così: *Quoniam ut ait beatus Hieronymus.* — Come appendice di questa Somma, trovasi la Summa De Matrimonio, di cui la prefaz. comincia: *Quoniam frequenter in foro poenitentiali.* — Queste due somme sono ordinariamente riunite nei mss. e nelle ediz. — Più tardi un Domenicano appellato Adam, fece della Summa de poenitentia, un estratto in versi intitolato Summula. . . . Raymundi. . . . Sacramentorum alta complectens mysteria, de Sortilegiis, symonia ec. e di cui ecco il primo verso:

Summula de Summa Raymundi prodiit ista.

Vi sono più ediz. antichissime di questo poema didattico, con una glossa in prosa diffusissima. (Colon. 1495, 4; Colon. 1498, 8; Colon. 1500, 4).

RAYNERIUS DE FORLIVIO, nato a Forlì verso la fine del XIII

(*a*) Nondimeno bisogna dire che il nome di Parthenopolis non si trova che verso la fine del XVI secolo e che l'aggettivo dovrebbe essere parthenopolitanus. Non si trova a Magdeborgo verun dottore nominato Raymondo. Forse l'autore abitava in Cracovia, la cui università era allora celebre e un Napoletano può esservi andato a studio.

secolo, apparteneva alla nobile famiglia degli Arisendi; professore a Bologna, a Pisa e a Padova. Trovansi stampate in varie raccolte le sue lezioni sul Digestum Novum, alcune delle sue Repetitiones, un certo numero de' suoi Consilia e i suoi Singularia. — Diplov. num. 146, — Sarti (Fattorini, T. II, p. 86, 38.)

Rebuffi (Jacobus) nato a Mompellieri, vi professò per 30 anni, ed esercitò pubbliche funzioni importanti, † 1248. Ha fatto un comm. sopra i Tres lib. Codicis (Non si dee confondere col suo compatriotta Pet. Rebuffi, † 1557). — Simon, Bibl. T. I, p. 260. — Egrefeuille, Hist. Eccl. de Montpellier, p. 367.

Reginus (Accursius) che è stato spesso confuso col celebre Accursio, nacque a Reggio, e vi professò nel 1266; dipoi professò a Padova, e si citano varie argomentazioni che sostenne in quest' ultima epoca. — Tiraboschi, Bibl. Modenese, T. I, p. 79, 81. (del conte Crispi). — Colle, Studio di Padova, vol. II, p. 45.

Riminaldus (Jo. Maria) di Ferrara, professore nel 1465, conferì il grado di dottore a Diplovataccio nel 1490, 1497. — Diplov. num. 293. — Tiraboschi, T. VI, l. 2, c. 4, § 32.

Rolandinus (Rolandus) de Placiola (Piazzola), nato nei dintorni di Padova, professore a Padova, vi esercitò pubbliche funzioni importanti; priore del Collegium Judicum nel 1303, ambasciatore del re Enrico VII nel 1311, compose un' opera sopra tutti i re coronati o sacrati, e la dedicò a Federigo III d'Austria, cioè dal 1314 al 1322, data della battaglia di Nuhldorf (*b*). — Panzirolus, II, 51. — Colle, vol. II, p. 62.

(*b*) Alvarothus in 2 Feud. 10, princ. N. 17: *Et ista de regibus collegi ex quodam tractatu intitulato ad Federicum imp. per olim b. m. dom. Rolandinum de Placiola civem Patavinum tunc doctorem summum*, ec. Pancirolo dice che Rolandino ha fatto due opere, una *in Feuda*, l'altra *De Regibus*, contro la testimonianza positiva di Alvarotto, che nel suo proemio allega Rolandino fra gli autori che non hanno scritto sul diritto feudale.

Rosellus (Antonius), professore a Siena, spesso ambasciatore del papa, lungo tempo professore a Padova dove morì nel 1466. Piuttosto canonista che civilista. Dopo trovansi alcuni professori di diritto della medesima famiglia e del medesimo nome. Diplovat. num. 225, e 175. — Panzirol. III, 36. — Fabricii, Bibl. Med. T. I, p. 131. — Tiraboschi, T. VI, l. 2, c. 5, § 10, 12.

Ruinus (Carolus), nato a Reggio, verso il 1456, insegnò a Pisa, Ferrara, Pavia, Padova e Bologna, dove morì professore celebre, ebbe Alciato per discepolo.— Panzirol. II, 143. — Parodi Elenchus Ticin. Studii, p. 149. — Tiraboschi. Bibl. Mod. T. IV, p. 401; T. VI, p. 184. — Fabroni, vol. I, p. 246, 385. — Fantuzzi, T. VII, p. 230.

Saccus (Cato) vedi Cato.

Salathiel, notaro a Bologna nel 1237, figura nei docum. come *Doctor Notariae*, titolo che si vede allora per la prima volta, esiste alla bibl. di Parigi (num. 4593) un ms. della sua Summa Artis Notariae. Io posseggo un suo ms. intitolato Summa de Libellis formandis; ma che è copiato quasi letteralmente dall' opera di Odofredo sul medesimo soggetto. — Sarti, P. I, p. 423.

Saliceto (Bart. de), nato a Bologna, professore a Bologna nel 1363, dipoi a Padova e a Ferrara; ebbe per discepoli Fulgoso, Alvarotto, Pietro da Ancarano e Zabarella. Opere: I, Comm. sul Codice, è la sua opera migliore; II, Comm. sul Digestum Vetus; III, Consilia; IV, Repetitiones; V, De Mora. Tutte queste opere sono state stampate.—Diplov. num. 183.—Fantuzzi, T. VII, p. 272.—Colle, vol. II, p. 127.

Saliceto (Jacobus de), figliuolo di Bartolommeo, professore a Bologna, † 1418. — Fantuzzi, T. VII, p. 280.

Saliceto (Richardus de), zio di Bartolommeo, professore a Bologna, † 1379. — Diplov. num. 172. — Fantuzzi, T. VII, p. 283.

Sandeus (Felinus) vedi Felinus.

Seyssel (Claude de), nato a Aix in Savoja, scolaro di Giasone, professore a Torino, vescovo di Marsiglia, arcivescovo di Torino, dove morì nel 1522; ciò che ha scritto sulle fonti del diritto è stampato. — Niceron, T. XXIV, p. 322.

Signorolus (Signorinus) de Homodeis, nato a Milano. Vi furono probabilmente due giureconsulti del medesimo nome: uno discepolo di Rainerio e coetaneo di Bartolo, l'altro di cui si tratta nel 1414, alla fondazione dell'università di Parma. Non sono ancora determinati gli autori delle varie opere pubblicate sotto questo nome. — Diplov. num. 152 (in Gio. Plagonense). — Argelati, Bibl. ser. Mediol. T. I, P. 2, p. 721, 728. — Parodi, p. 135. — Tiraboschi, T. V, l. 2, c. 4, § 19. — Affò, Scrittori Parmigiani, T. I, p. XXXVII.

Sillimani (Martinus), figliuolo d'un allogatore di libri di Bologna detto Syllimanus o Sullimanus, dottore nel 1273; ebbe Gio. di Andrea per discepolo. Opere: Commenti sulle fonti del diritto, e un'opera sul diritto feudale. Quest'ultima è stata stampata. — Sarti, P. I, p. 224.

Sinnama (Haryngbus Sifridus), nato in Frisia, professore a Colonia, autore d'un'opera intitolata: Expositiones s. declarationes utriusque juris, Coloniae per Jo. Koelhoff, 1491, fol.; è una somma sul corpus j. civ. et can.; in fine del diritto civile trovasi in appendice la Pax Constantiae, come nona collazione, e la Bulla d'Oro come parte distinta.

Socinus (Barthol.), nato a Siena nel 1436, † 1507; ebbe per maestri suo padre Mariano Socino, Tommaso Dozio, Tartagno, Barbazia e Francesco Aretino; professore a Siena, Ferrara, Pisa, Bologna, Padova; dicesi che conferisse il grado di dottore a 500 scolari. — Alcuni frammenti de' suoi comm. sulle fonti del Diritto e i suoi Consilia, sono stati stampati. — Diplov. num. 264.

Socinus (Marianus), nato a Siena nel 1401, † 1467, professore all' università di Siena.

Socinus (Marianus) il giovine, nipote di Bart. Socino, nato a Siena nel 1482, † 1556, professore a Siena, Pisa, Padova e Bologna; ebbe per scolari Antonio Augustino e Pancirolo. Ha scritto Consilia che non devonsi confondere con quelli di Mariano Socino suo avolo.

Spinellus s. de Neapoli (Nicolaus), nato a Napoli, scolare di Rainerio Arisendo e d'Oldrado, professore a Napoli, Bologna, Padova, ed esercitò cariche importanti. Le sue Lect. in Institutiones sono state stampate; trovansi pure alcune delle sue Lecturae nel comm. di Bartolo sull' Infortiatum. Morì dopo il 1394. — Diplov. num. 158. — Fabricius, Bibl. Med. ed. Mansi, T. V, p. 119. — Tiraboschi, T. V, l. 2, c. 4, § 24. — Giustiniani, T. III, p. 185. — Colle, Studio di Padova, vol. II, p. 140.

Stynna (Jo. de) autore dello Speculum abbreviatum (estratto da Durante). Argent. 1511, fol. Dice nella sua prefaz. che era monaco dell' ordine di Cestello a Colbach, e che aveva avuto per maestro Jo. de Borbonia.

Tartagnus, vedi Alexander.

Tigrinus (Franciscus), nato a Vico, borgo del territorio di Pisa alla fine del XIII secolo, o al principio del XIV; professore a Pisa e a Perugia; ebbe per discepoli Baldo e i suoi due fratelli Angelo e Pietro. Trovansi alcuni frammenti delle sue opere in Bartolo.

Tindarus (Alphanus), detto discendente di Bartolo, compose verso la metà del XV secolo; 1° De Testibus; 2° De Compensationibus; 3° de Decimis. — Diplov. num. 243. — Panzirol. II, 67 (art. Bartolo) — Vermiglioli, Scritt. Perugini, T. I, p. 39.

Tortus (Hieron), nato nel 1447, presso Tortona, professore a Pavia, dove morì nel 1484. Giasone, suo disce-

polo, feceli l'elogio funebre. — Diplov. num. 266. — Tiraboschi, T. VI, l. 2, c. 4, § 22.

TUSCUS (Vivianus), di Bologna, viveva nella metà del XIII secolo; i suoi Casus sul Digestum Vetus e sul Codice sono stati stampati. — Sarti, P. I, p. 160.

UNZOLA (Petrus de), nato a Unzola nel territorio di Bologna, professore di notariato nel 1301, † 1312. Opere: 1° Aurora novissima, continuazione dell'aurora del suo maestro Rolandino: le due opere riunite hanno il titolo di Meridiana; 2° Commenti sul Tractatus de Notulis di Rolandino; 3° Aggiunta al Flos ultimarum voluntatum di Rolandinus. Tutte queste opere sono stampate. — Sarti, P. I, p. 130. — Fantuzzi, T. I, p. 265.

VIANESIUS (Pasciverus) di Bologna, vi professava nel principio del XIV secolo. — Fantuzzi, T. VI, p. 316.

VOERDA. Vedi Nicasius.

Debbo ancora mentovare qui due opere anonime conosciutissime:

1°. *Vocabularius Juris.* — È un vero dizionario composto nel XV secolo, poichè vi sono citati (v. A, e V. Usura) Gio. Piet. de' Ferrari e Lodovico Romano; quest'ultimo nacque nel 1409. Pare che l'Autore non abbia conosciuta l'opera di Alberigo (vedi cap. LII). Questo dizionario, stampato nel 1481. e spesso ristampato dopo, merita ancora d'essere studiato.

2°. *Modus Legendi Abbreviaturas.* Questa piccola opera contiene prima l'enumerazione di tutte le fonti del diritto civile e del diritto canonico, dipoi la spiegazione delle Abbreviature usate ordinariamente nei manoscritti; questo lavoro più meccanico che scientifico, offre poca istruzione. È della medesima epoca del Vocabolario poichè vi è pure citato Lud. Romano. Dopo il 1476 ha avute molte edizioni.

FINE DEL TOMO QUARTO O DELLA PARTE SECONDA.

TAVOLA

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO TOMO.

CAPITOLO XXXIII.

CAPITOLO XXXIV.

CAPITOLO XXXV.

CAPITOLO XXXVI.

CAPITOLO XXXVII.

CAPITOLO XXXVIII.

CAPITOLO XXXIX.

CAPITOLO XL.

CAPITOLO XLI.

CAPITOLO XLII.

CAPITOLO XLIII.

CAPITOLO XLIV.

CAPITOLO XLV.

CAPITOLO XLVI.

CAPITOLO XLVII.

CAPITOLO XLVIII.

CAPITOLO XLIX.

CAPITOLO L.

CAPITOLO LI.

CAPITOLO LII.

CAPITOLO LIII.

CAPITOLO LIV.

CAPITOLO LV.

CAPITOLO LVI.

CAPITOLO LVII.

CAPITOLO LVIII.

CAPITOLO LIX.

CAPITOLO LX.

Fine dell'Indice delle materie della Parte Seconda e fine del Tomo Quarto.